

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

—

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ABATERUSSO, OCCHIONERO, ROSIELLO, MALAGNINO, STANISCI e ROTUNDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il comma 17 dell'articolo 6 del disegno di legge AS 2793, concernente misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, dispone la soppressione delle marche per patenti e questa semplificazione determinerà una notevole diminuzione del reddito delle tabaccherie;

il comma 1 dell'articolo 30 del predetto disegno di legge prevede la vendita al dettaglio dei valori bollati da parte degli uffici postali e la vendita al dettaglio dei francobolli da parte di ogni tipo di esercizio commerciale —:

se non ritengono assolutamente sproporzionato, di fronte ad un maggior ricavo per l'ente Poste valutabile intorno ai ventuno miliardi di lire, colpire la categoria dei tabaccai con una misura che potrebbe risultare esiziale, tenuto presente che l'economia di questi cinquantottomila esercizi a conduzione familiare, al servizio dello Stato e del cittadino, si basa sull'esclusiva di vendita del tabacco e che tale pratica è stata ritenuta valida dalla Comunità europea con la sentenza della corte di giustizia — in causa *Banchero* — del 14 dicembre 1995, proprio anche in considerazione dei servizi svolti dalle tabaccherie in regime di esclusiva per valori bollati e francobolli;

se non ritenga di disporre in modo che il bollo automobilistico possa essere riscosso anche in tabaccheria, con miglioramenti del servizio per il pubblico e con sollievo delle gestioni delle tabaccherie.

(4-13266)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde, le SS.LL. Onorevoli, premesso che l'attribuzione agli Uffici postali della facoltà di vendita di valori bollati, biglietti delle lotterie, biglietti ed abbonamenti ai servizi di trasporto urbano e a qualsiasi esercizio commerciale della distribuzione dei francobolli depaupererebbe le funzioni dei rivenditori di generi di monopolio con conseguenti ripercussioni negative sull'economia della categoria, chiedono di conoscere quali iniziative intenda assumere questa Amministrazione per ovviare a quanto lamentato proponendo che in via compensativa e per una maggiore fruibilità da parte degli utenti, venga esteso alle tabaccherie il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.*

In proposito, la competente Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha rappresentato che, per quanto riguarda i biglietti delle lotterie nazionali, l'articolo 8 del relativo regolamento generale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1477, nel testo modificato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1988, n. 562, già prevedeva la possibilità per gli uffici postali di essere incaricati della vendita dei biglietti e, a conferma di tale linea, si pone ora l'articolo 53, 1° comma, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegata alla legge finanziaria per il 1998), il quale dispone che gli uffici postali possano procedere alla distribuzione e alla vendita diretta di biglietti delle lotterie nazionali sulla base di un'apposita convenzione, che disciplini le modalità e le condizioni del servizio. Tale convenzione, stipulata tra l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e le Poste Italiane S.p.A. è operativa dal 20 maggio 1998 e riguarda la commercializzazione delle lotterie tradizionali e di quelle ad estrazione istantanea.

Per quanto concerne, invece, l'auspicata estensione alle tabaccherie del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche, il Dipartimento delle Entrate ha, per parte sua, rappresentato che l'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegata alla legge finanziaria per il 1998), ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione, l'accertamento, il re-

cupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche siano demandati alle Regioni e che, inoltre, tali attività vengano svolte secondo le modalità stabilite con apposito decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della predetta legge.

Peraltro, con il predetto decreto, o con altro separato, verrà approvato lo schema tipo di convenzione con la quale le Regioni potranno affidare a terzi, mediante procedure a evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche.

Il Dipartimento delle Entrate ha, quindi, rilevato che il medesimo articolo 7 della legge n. 449 del 1997, al comma 11, consente ai tabaccai la possibilità di riscuotere le tasse automobilistiche, previa adesione all'apposita convenzione tipo, la quale disciplinerà anche la modalità di collegamento telematico e di riversamento al concessionario delle somme riscosse e determinerà il compenso spettante ai tabaccai per ciascuna operazione nonché le garanzie che devono essere prestate per lo svolgimento dell'attività.

Infine, il successivo comma 12 del predetto articolo 17 della legge n. 449 del 1997 ha previsto l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con la quale sarà disciplinato in modo uniforme il rapporto tra i tabaccai e le Regioni. Il Dipartimento delle Entrate ha assicurato che tale decreto è in fase di predisposizione.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

ALEMANNO. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

l'articolo 23, capo VII, del decreto legislativo n. 626 del 1994 reca norme sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro in attuazione delle precise direttive CEE;

gli operatori dell'ente poste dell'Ufficio Centrale di Sanremo lamentano la mancata applicazione della precitata disciplina:

gli operatori lamentano un alto grado di disattenzione da parte del datore di lavoro verso precise disposizioni previste dal dispositivo, al capo V — articoli 18 e seguenti, ove si identifica la figura del rappresentante per la sicurezza e le di lui attribuzioni, e quindi la costituzione degli organismi partecipi a livello territoriale;

vengono disattesi i garantiti principi di partecipazione, d'informazione, di formazione dei dipendenti e propriamente d'interlocuzione diretta;

tali mancanze sono state denunciate all'Azienda Sanitaria Locale, al comando provinciale dei Vigili del Fuoco e all'ispettorato del Lavoro di Imperia —:

quali iniziative intenda assumere per appurare le mancanze lamentate dai lavoratori stessi e se non ritenga altresì opportuno istituire una commissione ispettiva. (4-15266)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che la società Poste Italiane — interessata in merito a quanto rappresentato dalla S.V. on.le nell'atto parlamentare in esame — ha comunicato che in merito alla prescrizione dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 626/94 è stato, a suo tempo, raggiunto un accordo con le organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro con il quale è stato concordato che, in via transitoria ed in attesa delle elezioni del responsabile per la sicurezza, l'azienda avrebbe proceduto, per eventuali necessità riguardanti questioni di sicurezza, alla consultazione del responsabile a livello regionale delle citate organizzazioni sindacali.

La scelta operata dall'ex ente Poste con l'accordo transitorio, che vede tutt'oggi operare in materia di sicurezza le strutture regionali delle organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL tramite la presenza di un apposito referente in attesa della definizione della elezione del rappresentante per la sicurezza, appare del tutto legittima, come per

altro avvalorato da diverse sentenze pretorili emesse a seguito di cause promosse dai COBAS.

Tuttavia, recentemente, in sede di trattativa nazionale, le ripetute organizzazioni sindacali hanno dichiarato l'intendimento di procedere all'individuazione del rappresentante per la sicurezza tramite elezioni.

Relativamente agli altri aspetti indicati nell'atto parlamentare in parola la medesima società ha significato che la sede Liguria ha istituito presso l'agenzia di Sanremo dei corsi di formazione per il personale appartenente all'area quadri individuato quale preposto all'attività di vigilanza e controllo della corretta applicazione della normativa suindicata (decreto legislativo n. 626/94), mentre verranno istituiti, nell'anno in corso, analoghi corsi formativi per il personale dell'area operativa.

Nel precisare, infine, che sono stati individuati i lavoratori che comporranno i gruppi di pronto intervento, la ripetuta società ha fatto presente che è stata effettuata la fornitura di nuovi estintori, nuove cassette di pronto soccorso e cartellonistica di sicurezza.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

ALOI e VALENSISE. — Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, dei lavori pubblici e per la funzione pubblica e affari regionali. — Per sapere — premesso che:

il comune di Brancaleone (Reggio Calabria) realizzava nell'anno 1990 un edificio destinato a sede dell'istituenda pretura mandamentale;

tale pretura veniva soppressa nelle more della costruzione dalla sopravvenuta riforma giudiziaria, onde il predetto edificio, non ultimato né utilizzato, veniva lasciato in stato di totale abbandono;

il comune di Brancaleone, danneggiato nel proprio territorio da grave calamità naturale, otteneva dal ministero di grazia e giustizia di poter ospitare i propri Uffici presso il predetto edificio, in totale assenza di altri plessi idonei;

nel maggio del 1995 entrava in funzione il giudice di pace, per il cui ufficio i locali organi giudiziari chiedevano la liberazione del citato immobile;

un'ampia porzione del fabbricato, più che sufficiente all'alquanto limitato carico di lavoro del giudice di pace di Brancaleone, veniva offerta dal menzionato comune all'amministrazione giudiziaria per l'attività istituzionale di competenza, suscitando inopinatamente un secco rifiuto, seguito da nota del 23 marzo 1996, del presidente del tribunale di Locri, con la quale il sindaco del comune di Brancaleone veniva diffidato a rilasciare tutti i locali in questione, pena deferimento alla procura della Repubblica presso lo stesso tribunale;

avverso tale atto, il predetto Sindaco avanzava ricorso giurisdizionale amministrativo innanzi al Tar di Reggio Calabria in data 11 aprile 1996, con n. 397/96, ottenendone soltanto, in data 26 marzo 1997, dichiarazione di difetto di giurisdizione e conseguente declinazione di ogni pronuncia nel merito;

immediatamente dopo aver acquisito conoscenza della decisione del Tar, la procura della Repubblica presso il tribunale di Locri, come da diffida sopra richiamata, avviava procedimento penale a carico del sindaco del comune di che trattasi, per violazione degli articoli 328 e 340 del codice penale;

è evidente la necessità che venga tempestivamente assunta una chiara presa di posizione in favore di un pubblico amministratore, democraticamente eletto dal popolo, il quale si è trovato esposto a quella che gli interroganti ritengono costituisca oggettivamente una forma di intimidazione da parte di chi controlla ed utilizza gli strumenti della giustizia, unicamente per aver compiuto il proprio dovere ed avere equamente e legittimamente affrontato una questione di pubblico interesse;

appare altresì sconcertante l'atteggiamento dell'organo di giustizia amministra-

tiva, che ha di fatto preferito spogliarsi del proprio ruolo costituzionale piuttosto che dichiarare nel merito la manifesta illegittimità di un atto amministrativo che gli interroganti ritengono deprecabile —:

quali tempestive ed incisive iniziative intenda il Governo assumere al fine di ripristinare il rispetto della legalità da parte di tutti i soggetti istituzionali a vario titolo coinvolti, operando per la composizione di una vicenda che ha visto iniquamente danneggiato un cittadino inerme per fini del tutto estranei alla sfera istituzionale.

(4-12101)

RISPOSTA. — *L'edificio sede della ex Pretura di Staiti - Brancaleone venne costruito con finanziamento statale, ex articolo 19 L. 30.3.1981 n. 119, e pertanto con vincolo di destinazione d'uso giudiziario.*

A seguito della soppressione della Pretura ed in attesa dell'entrata in funzione dell'ufficio del Giudice di Pace, il Sindaco di Brancaleone, in data 9.9.1994, chiedeva al Ministero di Grazia e Giustizia l'autorizzazione ad occupare con uffici comunali un piano del locale della ex pretura, assicurando che l'immobile sarebbe stato restituito alle esigenze di giustizia, entro i quattro mesi necessari ad eseguire alcuni lavori di ristrutturazione del Palazzo Municipale.

Ma anziché ottemperare all'impegno assunto, il Sindaco con ordinanza del 23 marzo 1995, disponeva la consegna quale sede dell'Ufficio del Giudice di Pace, di un immobile già destinato a bottega artigiana.

Il Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria invitava invece l'Amministrazione di Brancaleone a rilasciare immediatamente l'immobile in questione o, in via subordinata, a consentire l'insediamento provvisorio dell'Ufficio giudiziario in una parte idonea del fabbricato.

L'ufficio si insediava, così, provvisoriamente in alcuni locali considerati del tutto insufficienti dal Giudice coordinatore.

Per alcuni mesi la competente Direzione Generale di questo Ministero, la Presidenza della Corte di Appello di Reggio Calabria e la Presidenza del Tribunale di Locri hanno ripetutamente invitato l'Amministrazione

comunale a trovare una soluzione che assicurasse la piena funzionalità dell'ufficio del Giudice di Pace.

Il Sindaco, dopo varie assicurazioni sulla disponibilità entro tempi brevi dell'immobile in questione, con nota del 23.10.1995, diffidava il Ministero di Grazia e Giustizia a disporre la restituzione di un altro immobile già adibito a Casa mandamentale e con altra nota del 10.2.1996 comunicava che essendo stata soppressa la Pretura l'edificio costruito quale sede della stessa e mai utilizzato a tale fine diveniva di esclusiva competenza e proprietà comunale, ed ancora, con nota del 12.2.1996 offriva al Ministero di Grazia e Giustizia la possibilità di disporre gratuitamente dell'edificio a condizione che nel Comune di Brancaleone venisse ripristinato l'ufficio di Pretura.

La Direzione Generale degli Affari Civili del Ministero di Grazia e Giustizia, con nota del 21.3.1997, invitava il Presidente del Tribunale di Locri a diffidare il dott. Saladino perché rilasciasse i locali in questione, e rimetteva alla valutazione del Procuratore della Repubblica di Locri il comportamento dello stesso.

Per tale vicenda la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri ha istruito un procedimento penale a carico del Sindaco per i reati di omissione di atti d'ufficio ed interruzione di pubblico servizio, archiviato dal GIP di quel Tribunale, su richiesta del P.M., mentre il TAR della Calabria — Sezione Staccata di Reggio Calabria —, adito dal Sindaco di Brancaleone avverso l'atto di diffida del Tribunale di Locri, in data 9.5.1997, con sentenza n. 294/97 ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione.

Attualmente, grazie alla mediazione del Presidente del Tribunale, l'ufficio del Giudice di Pace e gli uffici comunali coabitano nello stesso immobile della ex Pretura.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

ALOI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni.*
— Per sapere — premesso che:

la recente « convenzione » dell'Ente poste italiane-FIEG escluderebbe dalle

« ulteriori riduzioni tariffarie per le spedizioni decentrate » le pubblicazioni periodiche di tiratura medio-minore e cioè giornali e riviste con meno di ventimila copie —:

se corrisponda a verità quanto asserito in detta « convenzione » laddove si afferma che essa è « in linea anche con gli obiettivi dell'azione della Presidenza del Consiglio dei ministri che tende ad ampliare e diversificare la modalità di distribuzione di queste pubblicazioni »;

in caso affermativo, in quale documento della Presidenza del Consiglio sia indicata tale linea, non risultando, allo stato, che siano stati completati i lavori del « Tavolo per l'editoria » e neppure che ci sia stata una direttiva qualsiasi come quella citata da parte di qualsivoglia organo o ufficio della medesima Presidenza del Consiglio dei ministri. (4-14243)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che il decreto ministeriale del 4 luglio 1997 — integrativo e modificativo del precedente d.m. del 28 marzo 1997 — ha apportato alcuni correttivi alle tariffe riguardanti la spedizione di libri e stampe in abbonamento postale di cui all'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, riducendone notevolmente gli importi, in particolare modo per le spedizioni effettuate, anche per l'estero, da enti, enti locali, associazioni ed altre organizzazioni senza fini di lucro.*

Il citato articolo 2 — comma 20 — della legge n. 662 del 1996 consentiva, inoltre, all'ente Poste di stipulare apposite convenzioni con cui si prevedevano riduzioni tariffarie, sulla base del risparmio realizzato sui costi di gestione, per gli invii di stampe periodiche già ripartiti per codice di avviamento postale e impostati negli uffici di capoluoghi di regione e di provincia.

La determinazione di sconti per impostazioni decentrate riveste pertanto carattere commerciale e come tale valutabile soltanto dalla società in funzione ed in relazione alle economie di gestione.

In tale ottica si inquadra la stipula della convenzione con la Federazione italiana editori giornali (FIEG), nella quale è stato

tenuto conto delle economie che si raggiungono con gli operatori che affidano alla società annualmente maggiori volumi di traffico e quindi con coloro che effettuano spedizioni superiori alle 20.000 copie per ogni impostazione.

Va precisato, comunque, che il citato decreto 4 luglio 1997 prevede sconti tariffari anche per le spedizioni, effettuate in maniera decentrata, inferiori alle 20.000 copie e ciò per riequilibrare una distorsione tariffaria precedente, che prevedeva — al di fuori di qualsiasi logica commerciale — importi di sconti maggiori per chi spediva quantità minori di copie perché maggiore era la tariffa cui si rapportavano le percentuali fisse di sconto.

La convenzione con la FIEG, che potrà essere analogamente stipulata anche con altri editori non associati alla federazione in parola, qualora ne facciano domanda, prevede che si applichino le tariffe più basse — quelle relative al decentramento nelle località provinciali — solo se si verificano le seguenti condizioni: che la postalizzazione di non meno del 30 per cento delle copie della spedizione stessa avvenga, nell'ipotesi di testate nazionali, in almeno 140 punti di impostazione; che la postalizzazione di almeno il 30 per cento delle copie della spedizione provinciale avvenga in tutti gli uffici decentrati cittadini, ove esistenti, ed in almeno una delle agenzie di recapito provinciale più rilevanti, scelti fra quelli individuati nel suddetto elenco.

Tali condizioni sono state determinate per ottenere economie sull'intero ciclo produttivo e per garantire il mantenimento di un utile di impresa anche nell'ipotesi di applicazione di tariffe più basse come quelle stabilite in convenzione.

Appare chiaro che la convenzione è stata stipulata tenendo conto non solo degli interessi della società ma anche della opportunità di non pregiudicare le vendite in abbonamento postale di giornali che l'aumento tariffario avrebbe comportato, come subito evidenziato dagli editori.

La ripetuta società ha, infine, precisato di aver stipulato convenzioni anche con altre associazioni, quali l'USPI (unione stampa periodica italiana); la FIPE (Fede-

razione italiana piccoli editori), la FISC (Federazione italiana settimanali cattolici), l'ANES (Associazione nazionale editoria specializzata) e l'AIE (Associazione italiana editori), ed ha assicurato che il recapito delle diverse testate avviene alle stesse condizioni senza alcuna discriminazione tra le pubblicazioni ad elevata tiratura e l'editoria minore.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

APOLLONI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

con due recenti sentenze la Corte di cassazione (sezione 1°, sentenza 01901 del 17 febbraio 1996 e n. 05213 del 25 febbraio 1996) ha affermato un principio giuridico che definire un vero e proprio abbaglio è dire forse poco;

il principio affermato è quello che i coltelli da tasca, pieghevoli o a serramanico che dir si voglia, muniti di fermo per la lama, sono armi proprie e non strumenti atti ad offendere;

l'articolo 45 del regolamento al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza spiega che non sono considerate armi gli strumenti (...) che, pur potendo prestarsi occasionalmente all'offesa, hanno specifica e diversa destinazione come, per esempio, uso domestico, sportivo, di lavoro;

del tutto irrilevante è l'obiezione che uno strumento sportivo possa essere idoneo ad offendere;

la sua riconducibilità alla categoria degli strumenti atti ad offendere deriva proprio dalla sua astratta idoneità a ledere, ma è indiscusso che la legge mai si è sognata di vietare uno sport perché potenzialmente pericoloso: non è vietata la caccia, non è vietato il pugilato, non sono vietate le corse automobilistiche;

per quanto concerne le armi da taglio, il pugnale e la baionetta sono considerate correttamente armi proprie, perché

esse non hanno un ragionevole uso diverso da quello offensivo: per esempio, si può infatti usare il pugnale per tagliare il pane solo se non si dispone di un coltello migliore, visto che il pericolo di ferirsi con un pugnale è elevato;

non si comprende l'orientamento della Cassazione, la quale ha più volte affermato che il coltello a scatto è arma propria perché sarebbe una specie di pugnale, né è chiaro se la regola giuridica generale sia davvero quella posta dall'articolo 45 secondo cui, per stabilire se uno strumento sia un'arma, si deve aver riguardo non alla sua attitudine a offendere, ma alla sua destinazione naturale;

nel caso del coltello con fermo di lama, la Cassazione, ad avviso dell'interrogante, si è lasciata suggestionare dall'analogia con il coltello a scatto la cui lama, di solito, ma non necessariamente, si blocca in posizione d'apertura; per altro, tale analogia appare all'interrogante impropria, in quanto essa deve essere fatta non sull'apparenza o sulla struttura ma sulla destinazione: se un coltello da campeggiatore o da *boy scout* a lama fissa è pacificamente un coltello sportivo, non si vede perché non debba essere sportivo lo stesso coltello il quale ha la lama ripiegabile nel manico ma che, una volta riaperto, diventa a lama fissa —

quali disposizioni si intendano impartire per applicare la normativa vigente in materia, anche alla luce della sentenza in questione. (4-09255)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione in oggetto si evidenzia che le pronunce della Cassazione indicate definiscono armi comuni (armi bianche) i coltelli a serramanico che siano dotati di un congegno meccanico che permetta l'irrigidimento della lama aperta sino a contrario comando manuale, ritenendo equiparabile tale strumento al pugnale, allo stiletto e ad altre armi simili.*

Conseguenza dell'assunto è la illiceità della sola detenzione di tali coltelli senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza

(articolo 697 c.p.) e l'assoluta illiceità del loro porto con applicabilità dell'articolo 699 c.p., in luogo dell'articolo 4 comma 2 L. 18.4.1975 n. 110.

L'interpretazione offerta dalla Cassazione non risulta contrastare con i principi regolari della disciplina delle armi c.d. bianche.

Difatti l'articolo 45 del regolamento di pubblica sicurezza richiamato dall'interrogante, va coordinato con la disposizione dell'articolo 80 dello stesso regolamento, nel quale sono indicate le tipologie di strumenti da punta e da taglio, con specifico riferimento anche alle dimensioni della lama, di conseguenza non è la destinazione dell'arnese il solo elemento atto a valutare la liceità della sua detenzione e del porto che sia connesso al « giustificato motivo » del suo utilizzo. Occorre che lo strumento non presenti oggettivamente dei requisiti tali da renderne intrinseca la offensività (comma 2 articolo 80 R.D. 6.5.1940 n. 635).

Le pronunce della Cassazione, pertanto, non contrastando con il dettato normativo vigente, lo interpretano nel senso di ritenere illecito il porto di un coltello serramanico che, per dimensioni di lama e per l'esistenza di un fermo, equivale ad un pugnale, subordinando così alla licenza di P.S. la lecita detenzione dello stesso e ritenendo comunque illecito il porto.

Non possono certamente rientrare nella categoria come enucleata dalla Suprema Corte i coltelli dei boy-scout, i coltelli da pesca, etc., seppure a serramanico, oggetti i quali, nella normalità dei casi, per le dimensioni della lama e i rapporti tra questa e l'impugnatura, rientrano nella tipologia delle armi da punta e da taglio, per le quali è consentita la libera vendita, la libera detenzione ed il porto per un motivo « giustificato », ossia connesso all'utilizzo domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e similia (articolo 45 comma 2 Reg. 6.5.1940 n. 635) e pertanto rientrano nella disciplina dell'articolo 4 legge 110/75.

Per la natura della pronuncia giurisdizionale, si è ritenuto di non emanare specifiche direttive, non ravvisandosi l'esigenza di ulteriori chiarimenti ai fini applicativi.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

APOLLONI. — *Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

a quanto pare, in base al disegno di legge collegato alla finanziaria per il 1998 vi sarebbe la volontà di consentire agli uffici postali di vendere al pubblico i valori bollati;

queste ultime vorrebbero addirittura vendere biglietti ed abbonamenti per gli autobus, nonché quelli delle lotterie;

nel caso fosse approvato, tale provvedimento rappresenterebbe un duro colpo alla categoria dei tabaccai, oltre a disorientare l'intera utenza pubblica —:

se sia realmente intenzionato a confermare la suddetta misura;

se si renda conto, o meno, del grave danno che tale disposizione arrecherebbe alla categoria dei tabaccai;

se ritenga opportuno, o meno, concedere anche ai tabaccai la raccolta del pagamento dei bolli automobilistici, come è concesso all'Acì e gli uffici postali, al fine di evitare al pubblico le interminabili ed estenuanti file tipiche del disservizio postale, e di quello dei conti correnti.

(4-13436)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde, la S.V. Onorevole, premesso che l'attribuzione agli Uffici postali della facoltà di vendita di valori bollati, biglietti delle lotterie, biglietti ed abbonamenti ai servizi di trasporto urbano e a qualsiasi esercizio commerciale della distribuzione dei francobolli depaupererebbe le funzioni dei rivenditori di generi di monopolio con conseguenti ripercussioni negative sull'economia della categoria, chiedono di conoscere quali iniziative intenda assumere questa Amministrazione per ovviare a quanto lamentato proponendo che in via compensativa e per una maggiore fruibilità da parte degli utenti, venga esteso alle tabaccherie il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.*

In proposito, la competente Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha rappresentato che, per quanto riguarda i biglietti delle lotterie nazionali, l'articolo 8 del relativo regolamento generale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1477, nel testo modificato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1988, n. 562, già prevedeva la possibilità per gli uffici postali di essere incaricati della vendita dei biglietti e, a conferma di tale linea, si pone ora l'articolo 53, 1° comma, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegata alla legge finanziaria per il 1998), il quale dispone che gli uffici postali possano procedere alla distribuzione e alla vendita diretta di biglietti delle lotterie nazionali sulla base di un'apposita convenzione, che disciplini le modalità e le condizioni del servizio. Tale convenzione, stipulata tra l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e le Poste Italiane S.p.A. è operativa dal 20 maggio 1998 e riguarda la commercializzazione delle lotterie tradizionali e di quelle ad estrazione istantanea.

Per quanto concerne, invece, l'auspicata estensione alle tabaccherie del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche, il Dipartimento delle Entrate ha, per parte sua, rappresentato che l'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegata alla legge finanziaria per il 1998), ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche siano demandati alle Regioni e che, inoltre, tali attività vengano svolte secondo le modalità stabilite con apposito decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della predetta legge.

Peraltro, con il predetto decreto, o con altro separato, verrà approvato lo schema tipo di convenzione con la quale le Regioni potranno affidare a terzi, mediante proce-

dure a evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche.

Il Dipartimento delle Entrate ha, quindi, rilevato che il medesimo articolo 7 della legge n. 449 del 1997, al comma 11, consente ai tabaccai la possibilità di riscuotere le tasse automobilistiche, previa adesione all'apposita convenzione tipo, la quale disciplinerà anche la modalità di collegamento telematico e di riversamento al concessionario delle somme riscosse e determinerà il compenso spettante ai tabaccai per ciascuna operazione nonché le garanzie che devono essere prestate per lo svolgimento dell'attività.

Infine, il successivo comma 12 del predetto articolo 17 della legge n. 449 del 1997 ha previsto l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con la quale sarà disciplinato in modo uniforme il rapporto tra i tabaccai e le Regioni. Il Dipartimento delle Entrate ha assicurato che tale decreto è in fase di predisposizione.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

APOLLONI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

alcuni provvedimenti accompagnatori contenuti nella legge finanziaria per il 1998 hanno destato viva preoccupazione nella categoria dei tabaccai;

a tal punto da costringere la giunta nazionale della federazione dei tabaccai a riunirsi urgentemente il 3 ottobre 1997 per discuterne;

al termine della seduta è stata approvata all'unanimità le decisioni di intraprendere una serie di azioni sindacali per richiedere la modifica del disegno di legge;

in particolare, viene richiesta l'adozione di un sistema di riscossione del bollo automobilistico che consenta la collaborazione delle tabaccherie, accanto alle poste e agli automobil club;

in Francia, il bollo di circolazione automobilistico viene riscosso esclusivamente in tabaccheria;

viene richiesta inoltre la soppressione del comma 1 dell'articolo 30 del disegno di legge collegato alla legge finanziaria, il quale, se malauguratamente fosse approvato nel testo attuale, consentirebbe agli sportelli postali di distribuire e vendere biglietti delle lotterie, abbonamenti e biglietti ferroviari, automobilistici e tranviari, valori bollati;

inoltre, le poste potrebbero autorizzare qualsiasi esercizio per la vendita al pubblico dei francobolli;

tali provvedimenti, dunque, se approvati, arrecherebbero un indubbio danno economico, lo scardinamento della struttura dei servizi resi dalle tabaccherie, annullando di fatto l'immagine di esercizi al servizio dello Stato, ma soprattutto del cittadino —:

se siano al corrente della seduta straordinaria della giunta nazionale della federazione dei tabaccai;

se si rendano conto, del grave danno che le suddette disposizioni arrecherebbero alla categoria dei tabaccai. (4-13936)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde, la S.V. Onorevole, premesso che l'attribuzione agli Uffici postali della facoltà di vendita di valori bollati, biglietti delle lotterie, biglietti ed abbonamenti ai servizi di trasporto urbano e a qualsiasi esercizio commerciale della distribuzione dei francobolli depaupererebbe le funzioni dei rivenditori di generi di monopolio con conseguenti ripercussioni negative sull'economia della categoria, chiedono di conoscere quali iniziative intenda assumere questa Amministrazione per ovviare a quanto lamentato proponendo che in via compensativa e per una maggiore fruibilità da parte degli utenti, venga esteso alle tabaccherie il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.*

In proposito, la competente Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha rappresentato che, per quanto riguarda i

biglietti delle lotterie nazionali, l'articolo 8 del relativo regolamento generale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1477, nel testo modificato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1988, n. 562, già prevedeva la possibilità per gli uffici postali di essere incaricati della vendita dei biglietti e, a conferma di tale linea, si pone ora l'articolo 53, 1° comma, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegata alla legge finanziaria per il 1998), il quale dispone che gli uffici postali possano procedere alla distribuzione e alla vendita diretta di biglietti delle lotterie nazionali sulla base di un'apposita convenzione, che disciplini le modalità e le condizioni del servizio. Tale convenzione, stipulata tra l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e le Poste Italiane S.p.A. è operativa dal 20 maggio 1998 e riguarda la commercializzazione delle lotterie tradizionali e di quelle ad estrazione istantanea.

Per quanto concerne, invece, l'auspicata estensione alle tabaccherie del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche. il Dipartimento delle Entrate ha, per parte sua, rappresentato che l'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegata alla legge finanziaria per il 1998), ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche siano demandati alle Regioni e che, inoltre, tali attività vengano svolte secondo le modalità stabilite con apposito decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della predetta legge.

Peraltro, con il predetto decreto, o con altro separato, verrà approvato lo schema tipo di convenzione con la quale le Regioni potranno affidare a terzi, mediante procedure a evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche.

Il Dipartimento delle Entrate ha, quindi, rilevato che il medesimo articolo 7 della

legge n. 449 del 1997, al comma 11, consente ai tabaccai la possibilità di riscuotere le tasse automobilistiche, previa adesione all'apposita convenzione tipo, la quale disciplinerà anche la modalità di collegamento telematico e di riversamento al concessionario delle somme riscosse e determinerà il compenso spettante ai tabaccai per ciascuna operazione nonché le garanzie che devono essere prestate per lo svolgimento dell'attività.

Infine, il successivo comma 12 del predetto articolo 17 della legge n. 449 del 1997 ha previsto l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con la quale sarà disciplinato in modo uniforme il rapporto tra i tabaccai e le Regioni. Il Dipartimento delle Entrate ha assicurato che tale decreto è in fase di predisposizione.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

ARACU. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

l'ente poste italiane ha in programma un ulteriore piano di ristrutturazione, i cui contenuti sono oggetto di forte contestazione da parte dei rappresentanti delle forze politiche, economiche e sociali;

nella provincia di L'Aquila, con sempre maggiore insistenza, si parla della costituzione di due sole microfiliali, con sede rispettivamente nelle città di L'Aquila e di Avezzano;

se tale ipotesi rispondesse al vero, la città di Sulmona verrebbe lasciata fuori dalla « mappa » delle nuove filiali da istituire nel territorio abruzzese e vi resterebbe la semplice « agenzia »;

si tratterebbe di una spoliazione a tutti gli effetti a danno di una realtà che ha sempre costituito in Abruzzo una delle punte avanzate della presenza delle poste e che subirebbe una ulteriore grave mutilazione nelle strutture che contano e nei posti di lavoro;

una soluzione positiva al problema invece potrebbe essere l'accorpamento sotto il controllo di Sulmona degli uffici postali di Popoli, Bussi e Tocco Casauria, che certamente non procurerebbe danni agli interessi della filiale di Pescara, mentre gioverebbe all'istituenda nuova provincia del centro Abruzzo;

da tale soluzione ne deriverebbe un enorme vantaggio a una utenza estremamente debole in questa parte dell'Abruzzo montano e alla stessa gestione, che diventerebbe più agevole in ragione della situazione orografica e dell'enorme distanza chilometrica dalla città di L'Aquila —:

se non intenda concretamente intervenire presso l'ente poste italiane affinché venga scongiurata l'adozione di provvedimenti di ristrutturazione che danneggerebbero realtà già fortemente penalizzate e duramente colpite da una politica di emorragia di servizi che pone in seria discussione la tanto auspicata tendenza al decentramento amministrativo. (4-11301)

RISPOSTA. — Al riguardo l'ente Poste Italiane, ora società per azioni, ha riferito di aver avviato un processo di razionalizzazione della propria struttura operativa al fine di migliorare il livello produttivo e porsi in posizione di competitività rispetto agli altri operatori europei del settore.

L'istituzione delle agenzie di coordinamento, quale strumento di decentramento gestionale, era stata concepita con l'intento di dare risposta ai problemi che si presentano quotidianamente presso gli uffici di diretto contatto con il pubblico.

Ciò premesso, nel precisare che l'abolizione delle agenzie di coordinamento riguarderà sicuramente quelle ubicate nei capoluoghi di provincia — i cui compiti istituzionali risultano sovrapposti a quelli delle filiali — si fa presente che la questione è oggetto, assieme ad altre numerose problematiche, di approfondito studio da parte dei vertici aziendali impegnati nella definizione di una efficiente struttura organizzativa.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

ASCIERTO. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per conoscere — premesso che:

il maresciallo della Guardia di finanza, Oscar D'Agostino, segretario regionale per il Veneto dell'Associazione nazionale « Progetto democrazia in divisa », ha rivolto pubblicamente critiche ad alcuni suoi superiori (con lo scopo di tutelare l'integrità morale dell'intero corpo della Guardia di finanza) asserendo che gli stessi avrebbero conseguito vantaggi personali in forza della loro posizione all'interno della regione della Guardia di finanza di Venezia;

malgrado la finalità altamente morale, al maresciallo D'Agostino è stato imposto un trasferimento d'ufficio dalla regione della Guardia di finanza di Venezia (ufficio di Treviso) alla regione di Firenze (ufficio di Massa Carrara);

detto provvedimento è ad avviso dell'interrogante di per sè stesso illegittimo in quanto assunto durante una lunga assenza per malattia dell'interessato e non fondato su obiettive esigenze operative della regione della Guardia di finanza, non possedendo l'interessato alcuna specifica professionalità assente o carente presso l'ufficio di Massa Carrara;

il provvedimento, per i motivi che precedono, è apparso come punitivo, cioè assunto al solo scopo di allontanare un rappresentante sindacale dall'« habitat » ove è abilitato a svolgere il proprio ruolo per mandato ricevuto da colleghi;

la stessa segreteria regionale del Sap è intervenuta con un comunicato in data 10 luglio 1997 per stigmatizzare la intollerabilità di una azione di ritorsione che, se taciuta da tutti, potrebbe portare di fatto alla vanificazione delle iniziative sindacali volte a migliorare funzionamento e funzionalità degli addetti alla sicurezza in genere;

la sottoscrizione del comunicato di protesta da parte del segretario del Sap Veneto Franco Maccari, non deve né può essere considerata come esternazione personale, ma solo ed esclusivamente come il

risultato dell'elaborazione di un libero pensiero che si svolge all'interno della segreteria di un sindacato che estende correttamente la propria azione di tutela a tutti gli « operatori », non solo della Polizia di Stato, ma dell'intero comparto della sicurezza;

dette critiche sono state quindi formalmente espresse nell'esercizio della libertà democratica volte al progresso materiale e spirituale della società in genere, e dall'apparato della sicurezza in particolare, in forza del diritto fondamentale di ogni cittadino di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di informazione —:

se non ritenga di considerare l'iniziativa assunta dalla 7° regione Guardia di finanza di Venezia, in data 11 luglio 1997, di denunciare il segretario regionale Veneto del Sap, ispettore di Polizia di Stato, Franco Maccari, un grave attentato al principio della libertà sindacale sancito dalla Costituzione all'articolo 39;

se non ritenga di impartire disposizioni affinché nei casi in cui ritenga di essere destinataria di critiche, ritenute troppo forti, da parte delle organizzazioni sindacali legittimate, la Guardia di finanza più consapevolmente si limiti a diramare, nei modi e con i mezzi ritenuti più idonei, le proprie controdeduzioni;

se non valuti opportuno o equo promuovere l'iter per l'annullamento del trasferimento d'ufficio a danno del segretario del Sap, Franco Maccari, e adoperarsi perché sia abbandonata l'azione giudiziaria intrapresa a danno del medesimo, contribuendo in tal modo autorevolmente, a riportare tranquillità nei rapporti tra Guardia di finanza, rappresentanze sindacali interne ed esterne e operatori degli intercorpi preposti alla sicurezza nazionale. (4-14620)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde, la S.V. Onorevole lamenta che il maresciallo ordinario della Guardia di Finanza Oscar D'Agostino, segretario regionale dell'associazione « Progetto Democrazia in Divisa », sarebbe stato trasferito da Treviso*

a Massa Carrara ufficialmente per ragioni di servizio, ma in realtà per motivi disciplinari conseguenti a denunce di casi di malcostume e di corruzione all'interno del Corpo ed anche al fine di bloccarne l'attività sindacale ed impedirgli la libera manifestazione del pensiero. La S.V. Onorevole, nell'osservare altresì che la « presa di posizione » dell'ispettore della Polizia di Stato, Franco Maccari, segretario regionale della predetta associazione, nella vicenda è costata a quest'ultimo una denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, chiede di conoscere se questa Amministrazione intenda fare chiarezza sull'intera vicenda concernente il maresciallo D'Agostino e l'ispettore Maccari e se non ritenga opportuno intervenire affinché non si ripetano analoghi episodi di discriminazione.

In proposito, il competente Comando Generale della Guardia di Finanza ha fatto preliminarmente presente che il maresciallo ordinario Oscar D'Agostino si è messo in luce, in particolare negli ultimi tempi, per un comportamento improntato ad un'immotivata contestazione nei confronti del Corpo, posto in essere nell'ambito della sua militanza nell'associazione « Progetto Democrazia in Divisa ». La prova di tale atteggiamento è data, ad esempio, da alcune dichiarazioni del sottufficiale, secondo il quale, nel condividere i contenuti delle iniziative dell'associazione « Liberi imprenditori federalisti europei » (L.I.F.E.), « l'unica cosa che rimane da fare è la rivolta fiscale per modificare le leggi che regolano l'imposizione fiscale e chi le norme fiscali deve applicarle, ovvero la Guardia di Finanza » (discorso pronunciato dal maresciallo D'Agostino alla prima Convention Nazionale della L.I.F.E.) e « la Guardia di Finanza tratta i piccoli e medi imprenditori come sudditi mentre non si occupa delle grandi società in quanto queste ultime hanno agganci politici » (discorso pronunciato dallo stesso il 6 maggio 1997 durante l'Assemblea provinciale degli iscritti alla L.I.F.E. di Pordenone).

Il Comando Generale della Guardia di Finanza ha rappresentato che, in relazione a tale attività e ad alcune affermazioni

diffamatorie rese in pubblico, il sottufficiale è stato oggetto di numerose informative di reato, dalle quali sono scaturiti procedimenti penali. A tale riguardo, il maresciallo D'Agostino è stato, da ultimo, invitato a presentarsi all'Autorità giudiziaria militare di Padova quale persona sottoposta ad indagini in ordine al reato di cui all'articolo 213 del codice penale militare di pace, che punisce l'istigazione di militari a disobbedire alle leggi.

Il medesimo Comando Generale ha evidenziato che il trasferimento del sottufficiale dal Gruppo di Treviso alla Legione di Firenze è stato disposto, su conforme proposta della gerarchia intermedia, non solo per i documentati rapporti di contiguità tra il D'Agostino e la L.I.F.E., ma anche per le altre iniziative del sottufficiale sottoposte all'attenzione dell'Autorità giudiziaria. Il provvedimento è stato adottato avuto riguardo all'esigenza di tutelare il corretto adempimento dei compiti di istituto nell'esecuzione del servizio da parte dell'interessato e di « commisurare il movimento ad un'ampiezza sufficiente a far venir meno la rilevata incompatibilità ambientale ». Infatti, la L.I.F.E., radicata nelle regioni nordorientali d'Italia, è nota per i dichiarati propositi di rivolta fiscale e, nei confronti del movimento, sono state sporte nel recente passato due querele, da parte del Comandante Generale, per le espressioni diffamatorie e lesive del prestigio del Corpo contenute in volantini diffusi pubblicamente. Hanno altresì influito sulla decisione di trasferimento gli attriti ed i contrasti con altri militari, venutisi a creare in seno al reparto di appartenenza, dopo che il D'Agostino aveva rivolto ai colleghi generalizzate accuse di corruzione, peraltro archiviate dall'Autorità Giudiziaria.

Il predetto Comando Generale ha altresì fatto presente che il sottufficiale, in ordine al provvedimento adottato nei suoi confronti, ha presentato un esposto alla Procura Militare della Repubblica di Padova ed un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto con istanza di sospensione, respinta dall'Organo di giustizia amministrativa. Peraltro, il trasferimento non risulta ancora effettuato a causa della tem-

poranea inidoneità del maresciallo D'Agostino al servizio militare incondizionato per un periodo di 180 giorni; inidoneità accertata dalla Commissione medica ospedaliera dell'Ospedale militare di Padova.

Invero, sul tema del trasferimento di personale militare, occorre considerare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, la peculiarità della disciplina in materia risiede nell'assenza di obbligo di estesa motivazione, attesa la riservatezza propria delle attività dei militari (Consiglio di Stato, IV Sezione, n. 383 del 10 maggio 1988) e la natura di ordini che assumono tali provvedimenti (Consiglio di Stato, IV Sezione, n. 573 del 10 giugno 1993 e n. 85 del 29 gennaio 1996), cosicché per i militari non è configurabile una situazione giuridica soggettiva tutelabile in ordine alla sede di servizio, giacché la permanenza in una determinata sede costituisce, per sua natura, una semplice modalità del servizio cui il militare è addetto. Inoltre, le esigenze di servizio sottese ad un avvicendamento non possono essere ricondotte esclusivamente a necessità organiche o ad impegni operativi, bensì a tutti quei motivi di opportunità tesi ad evitare l'eventuale oggettiva compromissione dell'ordinato svolgimento dei compiti istituzionali (Consiglio di Stato, IV Sezione, n. 25 del 22 gennaio 1990).

Il Comando Generale ha ribadito inoltre che il Corpo non ha mai assunto atteggiamenti persecutori contro il sottufficiale e l'associazione « Progetto Democrazia in Divisa », né tanto meno ha rivolto intimidazioni ai militari ad essa appartenenti, ai quali ovviamente riconosce il diritto di manifestare liberamente le proprie idee, il cui esercizio tuttavia va sempre commisurato ai limiti imposti dalle normative vigenti.

Il predetto Comando Generale ha fatto presente che di contro, in sede penale, sono risultate ampiamente provate le dichiarazioni denigratorie e diffamatorie della reputazione di altri appartenenti al Corpo rilasciate dal maresciallo D'Agostino nel corso di una conferenza stampa sul tema della corruzione, come dimostra la sentenza con la quale il Tribunale Militare di Padova ha condannato in primo grado il sottuffi-

ciale a due mesi di reclusione per il reato di diffamazione pluriaggravata.

Per quanto riguarda la vicenda relativa all'ispettore della Polizia di Stato, Franco Maccari, il Comandante della Legione di Venezia ha precisato di aver inviato il comunicato-stampa del 10 luglio 1997, diffuso dalla Segreteria regionale del Sindacato autonomo di Polizia, all'Autorità giudiziaria veneziana per i provvedimenti di competenza, in quanto lo scritto, già inopportuno per i giudizi in esso espressi relativamente al trasferimento d'autorità del maresciallo D'Agostino, conteneva espressioni calunniose e diffamatorie nei confronti del Corpo e della sua gerarchia.

Alla luce di quanto illustrato, nell'operato e nelle decisioni della Guardia di Finanza non si ravvisa alcun comportamento vessatorio o inquisitorio nei confronti del maresciallo D'Agostino o di altri appartenenti all'associazione « Progetto Democrazia in Divisa ».

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

BACCINI. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

considerato che la città di Lecco è da qualche anno capoluogo di provincia;

tenuto conto che vi è una carenza di strutture postali per i cittadini di quel territorio, e che nella città non esiste neanche il servizio di posta celere —:

quali iniziative intenda intraprendere al fine di superare tali carenze;

se risponda al vero il fatto che sia già stato individuato il luogo e l'operatore che edificherà la nuova sede della posta, ed eventualmente con quali criteri tale scelta sia stata operata. (4-11030)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che la società Poste Italiane — interessata in merito a quanto rappresentato dalla S.V. on.le nell'atto parlamentare in esame — ha comunicato che nella città di Lecco operano

nove agenzie postali che appaiono sufficienti a soddisfare le esigenze della locale clientela.

Dal 21 luglio 1997, inoltre, è operante anche uno sportello di accettazione per il servizio di postacelere, ubicato presso l'agenzia di base di Lecco centro in via Dante, 25.

La medesima società ha precisato infine di essersi impegnata al fine di reperire dei locali idonei in cui ospitare gli uffici ed i servizi postali più importanti ed, invero, la nuova sede è stata individuata per cui quanto prima sarà possibile stipulare il relativo contratto di affitto.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

VINCENZO BIANCHI. — Ai Ministri delle comunicazioni e del tesoro. — Per sapere — premesso che:

l'articolo 30 del disegno di legge collegato alla finanziaria per il 1998 (AS 2793), contenente misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, l'Ente poste italiane è autorizzato alla distribuzione e vendita diretta di biglietti delle lotterie nazionali e di titoli e documenti di viaggio, alla vendita al dettaglio di tutti i valori bollati di cui ha l'esclusiva della distribuzione primaria di rivenditori secondari e ad affidare la vendita di carte valori postali senza vincoli di esclusiva;

questa situazione ha creato diffuse reazioni tra i tabaccai, che non riuscirebbero a sopportare la concorrenza dell'ente poste, creerebbe inevitabilmente, tra i consumatori, disorientamento ed il servizio sarebbe certo meno efficiente;

ciò comporterebbe, inoltre, un appesantimento del lavoro nell'Ente poste italiane che, a tutt'oggi, produce un servizio pubblico insufficiente e non riesce a soddisfare pienamente i cittadini;

sembra, quindi, assurdo che il Governo abbia proposto una norma tanto incongrua da danneggiare sia una categoria cosiddetta «debole», come quella dei

tabaccai, sia la collettività, visto che le poste italiane rendono un servizio pubblico inefficiente e, per di più, con costi elevati;

sotto questo profilo sarebbe più utile modernizzare e razionalizzare meglio il servizio postale italiano che non assumere decisioni prive di benefici —:

quali iniziative intenda adottare il Governo per rivedere la normativa proposta nel disegno di legge collegato alla legge finanziaria o per studiare misure compensative e salvaguardare un'intera categoria di cittadini che si sentono fortemente penalizzati dall'azione del Governo. (4-13327)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde, la S.V. Onorevole, premesso che l'attribuzione agli Uffici postali della facoltà di vendita di valori bollati, biglietti delle lotterie, biglietti ed abbonamenti ai servizi di trasporto urbano e a qualsiasi esercizio commerciale della distribuzione dei francobolli depaupererebbe le funzioni dei rivenditori di generi di monopolio con conseguenti ripercussioni negative sull'economia della categoria, chiedono di conoscere quali iniziative intenda assumere questa Amministrazione per ovviare a quanto lamentato proponendo che in via compensativa e per una maggiore fruibilità da parte degli utenti, venga esteso alle tabaccherie il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.

In proposito, la competente Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha rappresentato che, per quanto riguarda i biglietti delle lotterie nazionali, l'articolo 8 del relativo regolamento generale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1477, nel testo modificato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1988, n. 562, già prevedeva la possibilità per gli uffici postali di essere incaricati della vendita dei biglietti e, a conferma di tale linea, si pone ora l'articolo 53, 1° comma, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegata alla legge finanziaria per il 1998), il quale dispone che gli uffici postali possano procedere alla distribuzione e alla vendita diretta di biglietti delle lotterie nazionali sulla base di un'apposita convenzione, che

disciplini le modalità e le condizioni del servizio. Tale convenzione, stipulata tra l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e le Poste Italiane S.p.A. è operativa dal 20 maggio 1998 e riguarda la commercializzazione delle lotterie tradizionali e di quelle ad estrazione istantanea.

Per quanto concerne, invece, l'auspicata estensione alle tabaccherie del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche, il Dipartimento delle Entrate ha, per parte sua, rappresentato che l'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegata alla legge finanziaria per il 1998), ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche siano demandati alle Regioni e che, inoltre, tali attività vengano svolte secondo le modalità stabilite con apposito decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della predetta legge.

Peraltro, con il predetto decreto, o con altro separato, verrà approvato lo schema tipo di convenzione con la quale le Regioni potranno affidare a terzi, mediante procedure a evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche.

Il Dipartimento delle Entrate ha, quindi, rilevato che il medesimo articolo 7 della legge n. 449 del 1997, al comma 11, consente ai tabaccai la possibilità di riscuotere le tasse automobilistiche, previa adesione all'apposita convenzione tipo, la quale disciplinerà anche la modalità di collegamento telematico e di riversamento al concessionario delle somme riscosse e determinerà il compenso spettante ai tabaccai per ciascuna operazione nonché le garanzie che devono essere prestate per lo svolgimento dell'attività.

Infine, il successivo comma 12 del predetto articolo 17 della legge n. 449 del 1997 ha previsto l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con la quale sarà disciplinato in modo uniforme il

rapporto tra i tabaccai e le Regioni. Il Dipartimento delle Entrate ha assicurato che tale decreto è in fase di predisposizione.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

BOCCHINO, CUSCUNÀ, GIARDIELLO, LANDOLFI, COSENTINO e GATTO. — Ai Ministri delle finanze e dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:

l'interporto sud Europa di Marcianese-Maddaloni (in via di ultimazione), il più grande d'Italia con i suoi quattro milioni di metri quadrati di superficie, costituirà la « banchina arretrata » del porto di Napoli, grazie anche alla sua collocazione strategica che lo pone alle porte di Napoli in adiacenza alle autostrade Napoli-Roma e Caserta-Salerno, cui sarà direttamente collegato mediante apposite uscite autostradali;

tutti i più importanti interporti europei e la totalità di quelli italiani hanno al loro interno un Centro Doganale, che è condizione indispensabile per l'esistenza dell'interporto stesso;

la direzione compartimentale Campania-Calabria delle dogane ha deciso di insediare la dogana di Napoli solo nell'interporto di Nola. Tale scelta, se attuata, pregiudicherebbe, forse irreparabilmente, la funzionalità e lo sviluppo dell'Interporto sud Europa;

sarebbe opportuno, pertanto, sdoppiare la dogana di Napoli in due centri doganali da insediare in ambedue i predetti interporti, quello di Nola e quello di Marcianese-Maddaloni —:

quali iniziative intendano intraprendere per consentire la realizzazione di un Centro Doganale all'interno dell'Interporto Sud Europa di Marcianese-Maddaloni (Caserta). (4-09009)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde le SS.LL. Onorevoli nel premettere che sarebbe opportuno sdoppiare la dogana di Napoli in due centri doganali da insediare

negli interporti di Nola e di Marcianise-Maddaloni, chiedono di conoscere quali iniziative si intenda intraprendere per consentire la realizzazione di un centro doganale all'interno dell'interporto sud Europa di Marcianise-Maddaloni.

Al riguardo, il Ministero dei trasporti e della navigazione, per la parte di propria competenza, ha rappresentato, in via preliminare, che la Legge 4 agosto 1990, n. 240, al Capo I, ha previsto interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e che, in particolare, in base al combinato disposto degli articoli 6 e 9, sono stati autorizzati i soggetti gestori degli interporti a contrarre mutui per un volume di investimenti complessivo pari a lire 700 miliardi.

Peraltro, nell'ambito del programma di contributi destinati alla realizzazione e/o al potenziamento degli interporti, è stata data attuazione all'articolo 9 della citata Legge n. 240 del 1990 relativamente agli interporti di I livello, per i quali, con decreto del Ministro dei trasporti in data 2 aprile 1992, è stato autorizzato un volume di investimenti pari a lire 482 miliardi, a fronte di quello globalmente previsto dalla legge, pari a lire 700 miliardi.

Il predetto Ministero ha evidenziato, inoltre, che l'ammissione a tali contributi è avvenuta con il perfezionamento di atti di Convenzione, stipulati in data 16 aprile 1992 con i soggetti gestori di ciascun interporto (approvati con decreti interministeriali del Ministro dei trasporti e del Ministro dei lavori pubblici), e che, tra gli investimenti ammessi, il Consorzio Intermodalità della Campania risulta aver ottenuto un contributo pari a lire 60 miliardi per la realizzazione dell'interporto di Marcianise-Nola nei comuni di Marcianise, Nola e Maddaloni.

Ciò posto, il competente Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette ha rilevato che il proposito di procedere alla ristrutturazione logistica e funzionale della Dogana di Napoli I è stato oggetto di una riunione svoltasi presso la sede della Direzione compartimentale delle dogane di Napoli il 9 maggio 1996, alla quale parteci-

parono anche i rappresentanti dell'interporto di Marcianise senza sollevare alcuna eccezione.

Durante tale riunione si è manifestata la necessità di istituire un nuovo polo doganale — denominato « Napoli terra » — che accorpi tutte le sezioni esterne attualmente operanti nella provincia e che, sorgendo in un'area compresa nel triangolo Nola-Pomigliano d'Arco-Marcianise, possa soddisfare le esigenze di tutti gli operatori della zona. Si è ritenuto di individuare in Nola l'area dove concentrare tutte le attività doganali in svolgimento nel predetto bacino di utenze, in considerazione, soprattutto, della possibilità di utilizzare una struttura, quale quella del predetto interporto campano, i cui lavori di realizzazione sono in stato avanzato.

Per quel che concerne il polo interportuale di Marcianise-Maddaloni, il predetto Dipartimento ha rilevato, del resto, che è ancora in fase di espletamento la procedura di esproprio delle aree interessate alla costruzione delle relative strutture e che, comunque, tutti i partecipanti alla menzionata riunione hanno ritenuto ottimale l'area prescelta di Nola per le esigenze presenti e future degli operatori campani.

Infine, in ordine alla richiesta circa la realizzazione di un ufficio doganale all'interno dell'interporto sud Europa di Marcianise-Maddaloni, il Dipartimento delle dogane ha rappresentato che tale possibilità verrà esaminata subordinatamente al sorgere di esigenze operative.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

BOCCHINO. — *Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

è noto che il Governo intende assegnare agli uffici postali la vendita dei valori bollati, dei biglietti ed abbonamenti per autobus e dei biglietti delle lotterie;

tale orientamento non solo è destinato a creare notevoli disservizi nell'ambito degli uffici postali di tutta Italia che — in ragione del piano di razionalizzazione,

accorpamento e riduzione del personale — non sono in grado di assicurare un servizio efficiente, ma sicuramente recherà anche danni notevoli e difficilmente rimediabili alle tabaccherie, le quali perderanno una fonte consistente d'introiti —:

se non ritenga che con questa linea politica venga aggravata la crisi delle tabaccherie, che presumibilmente saranno private anche degli introiti relativi alle marche da bollo per la patente, considerando poi che già la legislazione vigente non è propriamente favorevole ai tabaccai;

quali iniziative intenda intraprendere per rivedere l'impostazione assunta, rendendo giustizia ad una categoria di lavoratori che, pur tra mille problemi anche di sicurezza personale (vedi le continue rapine subite), rendono un servizio allo Stato ma non sono tutelati né considerati dal Governo. (4-13726)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde, la S.V. Onorevole, premesso che l'attribuzione agli Uffici postali della facoltà di vendita di valori bollati, biglietti delle lotterie, biglietti ed abbonamenti ai servizi di trasporto urbano e a qualsiasi esercizio commerciale della distribuzione dei francobolli depaupererebbe le funzioni dei rivenditori di generi di monopolio con conseguenti ripercussioni negative sull'economia della categoria, chiedono di conoscere quali iniziative intenda assumere questa Amministrazione per ovviare a quanto lamentato proponendo che in via compensativa e per una maggiore fruibilità da parte degli utenti, venga esteso alle tabaccherie il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.

In proposito, la competente Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha rappresentato che, per quanto riguarda i biglietti delle lotterie nazionali, l'articolo 8 del relativo regolamento generale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1477, nel testo modificato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1988, n. 562, già prevedeva la possibilità per gli uffici postali di essere incaricati della vendita dei biglietti e, a conferma di tale

linea, si pone ora l'articolo 53, 1° comma, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegata alla legge finanziaria per il 1998), il quale dispone che gli uffici postali possano procedere alla distribuzione e alla vendita diretta di biglietti delle lotterie nazionali sulla base di un'apposita convenzione, che disciplini le modalità e le condizioni del servizio. Tale convenzione, stipulata tra l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e le Poste Italiane S.p.A. è operativa dal 20 maggio 1998 e riguarda la commercializzazione delle lotterie tradizionali e di quelle ad estrazione istantanea.

Per quanto concerne, invece, l'auspicata estensione alle tabaccherie del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche, il Dipartimento delle Entrate ha, per parte sua, rappresentato che l'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegata alla legge finanziaria per il 1998), ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche siano demandati alle Regioni e che, inoltre, tali attività vengano svolte secondo le modalità stabilite con apposito decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della predetta legge.

Peraltro, con il predetto decreto, o con altro separato, verrà approvato lo schema tipo di convenzione con la quale le Regioni potranno affidare a terzi, mediante procedure a evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche.

Il Dipartimento delle Entrate ha, quindi, rilevato che il medesimo articolo 7 della legge n. 449 del 1997, al comma 11, consente ai tabaccai la possibilità di riscuotere le tasse automobilistiche, previa adesione all'apposita convenzione tipo, la quale disciplinerà anche la modalità di collegamento telematico e di riversamento al concessionario delle somme riscosse e determinerà il compenso spettante ai tabaccai per

ciascuna operazione nonché le garanzie che devono essere prestate per lo svolgimento dell'attività.

Infine, il successivo comma 12 del predetto articolo 17 della legge n. 449 del 1997 ha previsto l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con la quale sarà disciplinato in modo uniforme il rapporto tra i tabaccai e le Regioni. Il Dipartimento delle Entrate ha assicurato che tale decreto è in fase di predisposizione.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

BORGHEZIO. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

la situazione del servizio postale e dell'ufficio postale del comune di Giaveno (Torino) ha raggiunto ormai livelli di vera e propria emergenza, in quanto il ridotto numero di portalettere rallenta la distribuzione della corrispondenza e, inoltre, la ridotta capienza dell'ufficio costringe gli utenti, fra cui molti anziani e pensionati, a lunghe code all'esterno, senza riparo dal freddo e dalle precipitazioni, ovviamente frequenti in una località di montagna —:

quali urgenti provvedimenti intenda attuare in ordine ad una situazione di grave disagio sopra descritta e più volte denunciata anche dagli enti locali.

(4-13059)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che la società Poste Italiane — interessata in merito a quanto rappresentato dalla S.V. on.le nell'atto parlamentare in esame — ha significato che i locali dell'agenzia di Giaveno — che occupano una superficie di circa 230 mq — risultano adeguati alle esigenze della locale utenza.

Il personale addetto ai servizi di recapito è composto da 10 portalettere a cui si aggiunge una unità che è stata assunta con contratto di formazione lavoro; tale organico appare in grado di svolgere un servizio soddisfacente.

La medesima società ha reso noto, infine, che per venire incontro alle esigenze dei

pensionati il pagamento delle pensioni è stato scaglionato in più giorni dividendo gli interessati per lettere alfabetiche e per ciascuna scadenza in modo che, conoscendo in anticipo il giorno di riscossione, ai predetti utenti sono evitate lunghe file agli sportelli.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

BORGHEZIO. — Ai Ministri dell'interno e delle finanze. — Per sapere — premesso che:

all'interno del campo nomadi attrezzato di Boffalora Ticino (Milano) uno degli ospiti parcheggia, da qualche tempo, una Roll-Royce nuova fiammante di sua proprietà, fra lo stupore comprensibile dei cittadini della zona —:

se non si intenda disporre una verifica in ordine alla posizione fiscale di detto personaggio, che è lecito presumere risulterà essere un onesto e corretto contribuente del fisco italiano;

se non si intenda disporre una verifica per accertare se lo stesso e/o i di lui familiari risultino percettori di assegni dell'assistenza pubblica o delle varie contribuzioni statali pro-profughi, anche al fine di evidenziare, in caso positivo, il modo in cui tali sovvenzioni — contrariamente ad una campagna diffamatoria in atto contro il Governo italiano, attivissimo in materia di aiuti e solidarietà a favore degli zingari — siano state utilizzate dal fortunato proprietario della segnalata autovettura da vip.

(4-16562)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole ha chiesto se non si intende disporre una verifica nel Campo Nomadi di Boffalora Ticino (Milano) all'interno del quale uno degli ospiti parcheggia da qualche tempo, una Rolls Royce.

Al riguardo, si evidenzia che dagli accertamenti effettuati dal Ministero dell'interno risulta che nel territorio del Comune di Boffalora Sopra Ticino vi è un terreno agricolo di proprietà di una famiglia no-

made, dove stazionano una decina di roulotte che ospitano circa 40 persone, nessuna delle quali risiede anagraficamente nel Comune citato.

All'interno di tale raggruppamento di roulotte non è stata notata un'autovettura di marca « Rolls Royce ».

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

CALDEROLI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

in occasione della visita del Presidente della Repubblica Scalfaro a Brescia, in data 26 settembre 1997, per il centenario dalla nascita di papa Paolo VI, il Movimento politico della Lega Nord non aveva organizzato alcuna manifestazione di contestazione;

in funzione del fatto che nessuna manifestazione era stata organizzata, non era necessaria alcuna autorizzazione da parte delle autorità preposte;

la decisione delle forze dell'ordine di raggruppare e confinare tutti quei cittadini « colpevoli » di indossare un capo di abbigliamento di colore verde, nelle vicinanze del luogo di svolgimento della visita cerimoniale del Presidente della Repubblica, ha generato, di fatto, un assembramento di persone, che può essere stato qualificato come manifestazione, con ragionevole beneficio di dubbio, solo per effetto dell'azione delle forze dell'ordine;

in conseguenza di quanto sopra si sono verificati momenti di incomprensione tra forze dell'ordine e cittadini rivelatisi poi simpatizzanti della Lega; l'interrogante, rimasto contuso in luogo diverso da quello dell'assembramento, colpito e calpestato, è stato ricoverato nel nosocomio di Brescia, dove gli sono stati diagnosticati dodici giorni di prognosi clinica e dal quale ne è stata possibile la dimissione solo dopo la firma in calce alla piena assunzione di responsabilità;

l'interrogante non è stato in grado di identificare gli autori del suo ferimento,

ma, al riguardo, sussistono dichiarazioni che hanno ricondotto la responsabilità alle forze dell'ordine;

in funzione di quanto sopra, fino a questo momento, non si è avuto alcun riscontro di un eventuale accertamento dei fatti per appurare il reale svolgimento degli stessi;

al contrario, è stato avviato un procedimento giudiziario nei confronti di trenta persone, in esecuzione del quale alcune hanno ricevuto dalle autorità preposte un invito a presentarsi in qualità di persona sottoposta alle indagini in ordine all'ipotizzato reato di « resistenza a pubblico ufficiale aggravata dalla presenza di più persone »;

la notifica dell'invito a presentarsi per alcuni dei sottoposti all'indagine è viziato da errore procedurale nell'aspetto relativo alla notifica stessa, non avendo rispettato i termini di tre giorni previsti dal quarto capoverso dell'articolo 375 del codice di procedura penale;

delle persone indagate, coloro che rivestono la carica di parlamentari tra cui l'interrogante, hanno appreso da notizia stampa di essere sottoposte ad indagine in ordine al predetto reato dal momento che è stato loro notificato a mezzo della polizia giudiziaria, nonostante che il pubblico ministero abbia chiesto al giudice per le indagini preliminari una proroga dei termini per le indagini preliminari —:

quali azioni il Ministro intenda promuovere per stabilire eventuali responsabilità per le ipotizzate situazioni di tensione in occasione della visita del Presidente della Repubblica a Brescia e scongiurare pericolose distorsioni della realtà che releghino gli aggrediti nella condizione di aggressori;

se non intenda promuovere accertamenti ispettivi per verificare se la polizia giudiziaria, alla quale è stato delegato l'interrogatorio, abbia posto in essere tutti gli adempimenti a lei delegati per disposizione del pubblico ministero, nei termini e nei modi previsti dalla legge;

nel caso in cui rilevasse eventuali comportamenti omissivi della polizia giudiziaria, quali iniziative intenda promuovere per la tutela e la salvaguardia delle garanzie costituzionali dei cittadini sottoposti ad indagini. (4-17263)

RISPOSTA. — *In ordine ai fatti descritti nell'interrogazione in oggetto la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia ha operato iscrizione al n. 4759/97 Mod. 21, a carico di 31 persone, in ordine alle ipotesi di reato di cui agli artt. 18 R.D. 1931/773, 337 C.P., 339 C.P.*

Il procedimento penale indicato risulta tuttora pendente nella fase delle indagini preliminari ed è coperto dal segreto investigativo.

Le censure rivolte potranno trovare tutela e garanzia nella competente sede giurisdizionale.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

CANGEMI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, del tesoro e del bilancio e programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

la vicenda dello schema acquedottistico dell'Ancipa è una delle più pesanti eredità di un sistema di potere che ha prodotto in Sicilia enormi devastazioni dal punto di vista civile, democratico, ambientale ed economico;

gli interessi a cui questo sistema di potere faceva riferimento non sono certo scomparsi nella realtà siciliana, ma anzi mantengono un peso condizionante e tendono a riproporsi in forme nuove, ma non per questo meno intollerabili;

il comitato regionale della Legambiente, con un suo documento del 6 novembre 1996 ha denunciato l'intenzione dell'Ente acquedotti siciliani e della Regione siciliana di completare le opere dello schema acquedottistico dell'Ancipa ricadenti all'interno del Parco regionale dei Nebrodi;

il progetto dello schema acquedottistico Ancipa prevedeva la costruzione di un canale di gronda (in due lotti), lungo decine di chilometri, collegato ad un sistema di traverse poste su tutti i torrenti che originano il fiume Simeto (il più grande fiume della Sicilia) per prelevarne le acque e riversarle nell'invaso di Ancipa (realizzato nel 1952);

le opere di captazione ed il canale di gronda previsti nel primo e secondo lotto sono stati realizzati negli anni dal 1988 al 1990 in assenza delle autorizzazioni paesaggistiche ed urbanistiche, pur ricadendo all'interno di aree vincolate sia ai sensi della legge 431 del 1985 (in quanto interessate dalla fascia di 150 metri dai torrenti e/o in quanto territori coperti da boschi e foreste) sia ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 14 del 1988 (vincolo di salvaguardia a tutela dell'istituendo Parco di Nebrodi);

le opere del secondo lotto sono state finanziate ed appaltate pur in presenza di provvedimenti della pubblica amministrazione e della magistratura costituenti impedimento all'esecuzione dei lavori (sospensione dei lavori, sequestro dei cantieri, eccetera);

la realizzazione di tali opere ha comportato ingenti danni ambientali e paesaggistici: distruzione di aree boscate, sconvolgimento di un esteso tratto del torrente Martello per la realizzazione di una traversa e di una enorme pista dentro l'alveo, modifiche dell'assetto dei luoghi attraverso consistenti sbancamenti, la realizzazione di una condotta in gran parte su piloni visibile a decine di chilometri di distanza;

la costruzione delle opere in violazione della legge n. 431 del 1985 ha portato alla condanna dei responsabili del raggruppamento di imprese da parte dell'autorità giudiziaria, con sentenza passata in giudicato (pretore Bronte, 21 novembre 1991; Corte di appello di Catania, 6 marzo 1993 n. 958; Cassazione, 21 dicembre 1993 n. 2672). Con la sentenza di condanna sono stati disposti la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi relativa-

mente alle opere costruite nell'alveo del torrente Martello (traversa e pista di accesso) ed è stata demandata all'autorità amministrativa la demolizione delle opere ricadenti nei territori ricoperti da boschi (canale di gronda);

il prossimo 3 dicembre 1996 inizierà dinanzi al tribunale di Palermo il processo nei confronti di politici, imprenditori e funzionari (Gunnella, Citaristi, Lodigiani, Rendo, Aricò — ex presidente dell'Ente acquedotti siciliani, Carmelo Conti — ex presidente dell'EAS ed ex presidente della Corte di appello di Palermo —, eccetera) per reati che vanno, a seconda dei casi, dalla corruzione all'abuso d'ufficio, al falso, eccetera. Tale procedimento costituisce l'inevitabile e conseguente sviluppo delle sentenze di condanna alla demolizione delle opere già emesse per i reati di natura ambientale. Parti offese sono, tra gli altri, l'Ente acquedotti siciliani, il Ministero per il bilancio, la Regione siciliana;

nell'aprile del 1989 l'assessore regionale al territorio e ambiente ha disposto la sospensione delle opere realizzate in assenza delle dovute autorizzazioni. Il 4 ottobre 1993 il medesimo assessorato ha negato definitivamente il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 24 della legge regionale n. 14 del 1988 sia per il primo che per il secondo lotto dello schema acquedottistico Ancipa;

nettissime sono state anche le conclusioni a cui è giunta, circa la gravità dei fatti connessi alla vicenda Ancipa, la commissione parlamentare d'indagine istituita all'interno dell'Assemblea regionale siciliana;

L'Ente acquedotti siciliani e la Regione siciliana intendono avvalersi, per riaprire incredibilmente il capitolo Ancipa, dell'ordinanza del Consiglio dei ministri n. 2428 del 3 aprile 1996, che ha integrato l'ordinanza n. 2408 del 28 giugno 1995;

essa prevede, senza alcuna motivazione, che « per le autorizzazioni da parte degli organi locali e regionali ... per l'attuazione degli interventi di risanamento

ambientale relativi al primo lotto del sistema acquedottistico Ancipa ... si applica il penultimo comma dell'articolo 17 dell'ordinanza n. 2408 del 28 giugno 1995 », il quale prevede il silenzio assenso nel breve termine di quindici giorni dalla presentazione dell'istanza;

la suddetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, a parere dell'interrogante, è senza dubbio un provvedimento illegittimo in quanto, in contrasto con l'articolo 5 comma 2 della legge n. 225 del 1992, deroga principi generali dell'ordinamento giuridico posti a tutela del paesaggio e dell'ambiente dall'articolo 9 della Costituzione e dagli articoli 14, comma 4, e 17, comma 2, della legge 241 del 1990 (articolo 29 della legge n. 241 del 1990, che qualifica tali norme come principi generali dell'ordinamento);

tale provvedimento appare altresì illegittimo per i seguenti motivi: a) non viene motivata la sottoposizione di quest'opera alle procedure d'urgenza, in contrasto con l'articolo 5, comma 5, della legge n. 225 del 1992; b) è contraddittorio in quanto non tiene conto che nei considerata della precedente ordinanza n. 2408 del 28 giugno 1995 si sottolineava che « gli interventi già in corso relativi alla realizzazione della diga di Blufi e al sistema acquedottistico Ancipa, terzo lotto, (...) contribuiscono a risolvere in maniera definitiva l'approvvigionamento idrico per la città di Caltanissetta e per le province di Caltanissetta, Enna ed Agrigento ». Cioè già nel 1995 era stato escluso che le opere del primo e del secondo lotto (successivamente inserite nell'ordinanza 2428 del 3 aprile 1996) potessero contribuire a risolvere l'emergenza idrica;

l'irrazionalità della proposta di completare il primo lotto del sistema acquedottistico Ancipa è ancora più evidente ove si osservi che l'obiettivo di incrementare la dotazione di acqua ad uso potabile dei ventiquattro comuni della Sicilia centro-orientale, utilizzando complessivamente ventitre Mmc/anno, si sarebbe potuto e si può tuttora conseguire, senza alcuna spesa,

con le acque già invasate nel lago di Ancipa;

l'invaso di Ancipa regola intorno a sessanta Mmc/anno. La maggior parte delle acque invasate è utilizzata esclusivamente a fini idroelettrici (circa quaranta Mmc/anno); un'altra parte considerevole (circa quattordici Mmc/anno), anch'essa turbinata a fini idroelettrici, viene successivamente destinata a fini irrigui; solo una ridotta parte (sette Mmc/anno) è attualmente destinata ad uso potabile;

sarebbe sufficiente utilizzare meno di un terzo (sedici Mmc su oltre cinquanta Mmc complessivi) delle acque destinate ad usi idroelettrici per ottenere l'incremento voluto e fini idropotabili, senza incidere minimamente sulla quota irrigua;

L'Ente acquedotti siciliani, il presidente della Regione siciliana, gli assessori regionali al territorio e ambiente e ai beni culturali ed ambientali e un funzionario delegato dal Ministro dei lavori pubblici dimissionario, l'ingegner Consiglio, hanno firmato il 31 ottobre 1996 un protocollo di intesa programmatica nel senso che « resta confermata la captazione mediante traversa delle fluenze invernali del torrente Martello; il progetto affidato dall'Eas dovrà prevedere la più alta compatibilità ambientale dei canali adduttori e della traversa » e si impegnano a riprendere i lavori « nell'ambito della convenzione di trasferimento a suo tempo stipulata con l'Agensud », cioè con le stesse imprese, Cogeì e Lodigiani, già condannate;

il suddetto protocollo appare illegittimo in quanto, tra l'altro: *a)* solleva le imprese dall'onere del ripristino dello stato dei luoghi, per le quali sono state condannate con sentenza passata in giudicato, e consente alle stesse ulteriori ingiustificati profitti, violando il principio del carattere personale e dell'intrasmissibilità della pena; *b)* impegna la regione a consentire il completamento dei lavori del primo lotto, pur ricadendo l'opera in territori coperti da boschi e foreste, in violazione dell'articolo 1, commi 1, lettera *g)*, 4 e 8 della legge n. 431 del 1985, e dell'articolo 15

della legge regionale n. 78 del 1976, e pur ricadendo all'interno del parco dei Nebrodi, in violazione dell'articolo 17, lettera *b)*, della legge regionale n. 98 del 1981 e degli articoli 3, 7 e 19 del regolamento del Parco; *c)* non è stata firmata dai funzionari regionali competenti e responsabili sul piano amministrativo, in violazione del principio generale di responsabilità amministrativa desumibile dagli articoli 4 ss. e 14 ss. della legge n. 241 del 1990, ed espressamente previsto dagli articoli 15 ss. legge regionale n. 10 del 1991; *d)* ha come presupposto uno studio di fattibilità inattendibile, in quanto realizzato da due professionisti, uno dei quali, il professor Indelicato, è in una situazione di grave incompatibilità, in quanto ha avuto in passato incarichi professionali proprio sulle opere dell'Ancipa dalle imprese condannate dalla magistratura e favorite dalle iniziative volte a consentire la ripresa dei lavori, mentre l'altro, il professor Misiti, ricopre attualmente la carica del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, cioè dell'organo deputato ad approvare il progetto dell'Ancipa —

se non intendano immediatamente intervenire per impedire che si realizzi un progetto totalmente inaccettabile dal punto di vista del rispetto della legalità, da quello della salvaguardia ambientale e da quello della corretta amministrazione del pubblico denaro;

se, in particolare, non intendano annullare il protocollo d'intesa con la regione siciliana e l'Eas, in quanto palesemente illegittimo e volto a procurare alle imprese ingiustificati vantaggi, e trasmettere gli atti all'autorità giudiziaria competente;

se non si intenda valutare l'opportunità che della questione dell'emergenza idrica in Sicilia si continuino ad occupare i dirigenti ministeriali, come l'ingegner Consiglio e l'ingegner Calcara, che provengono dalle funzioni dirigenziali della Casmez e dell'Agensud, e, in quanto tali, fortemente coinvolti nelle passate gestioni;

se non intenda valutare la compatibilità della permanenza del professor Mi-

siti come presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, una volta accertato che ha assunto incarichi per un progetto di fattibilità di un'opera che va sottoposta alla valutazione dello stesso consiglio;

se non si intenda revocare l'ordinanza n. 2428 del 3 aprile 1996, almeno nella parte dell'articolo 1, comma 3, in cui sottopone illegittimamente l'attuazione degli interventi relativi al primo lotto del sistema acquedottistico dell'Ancipa alla disciplina del penultimo comma dell'articolo 17 dell'ordinanza n. 2408 del 28 giugno 1995;

se non intendano assumere iniziative tese al ripristino dello stato dei luoghi — anche ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 349 del 1986 — e per salvaguardare il ragguardevole patrimonio ambientale così gravemente minacciato. (4-05554)

RISPOSTA. — *In merito alla interrogazione in oggetto, la Direzione Generale della Difesa del Suolo, data la complessità della questione concernente lo schema acquedottistico Ancipa in Sicilia, ha fornito le seguenti particolareggiate informazioni.*

Cenni geomorfologici e situazione idrologica.

Le acque fluenti entro l'alveo del fiume Simeto hanno portato molte variabili sia nel tempo che nello spazio. Ciò è imputabile sia al regime delle precipitazioni entro il bacino idrografico che alla presenza di sorgenti emergenti principalmente nel tratto mediano del suo corso. Il fiume deve le sue origini alla confluenza dei torrenti Cutò, Martello e Saracena i cui rispettivi bacini idrografici drenano parte del versante meridionale dei monti Nebrodi.

Il corso del fiume Simeto presenta nella zona di monte una direzione Nord-Sud e si snoda ai piedi del versante occidentale del monte Etna.

Il fiume è alimentato dalle acque superficiali provenienti quasi esclusivamente

dalla sua sponda destra, oltre che dai bacini idrografici dei torrenti che lo originano.

Il contributo idrico da parte del monte Etna è invece attribuibile alla presenza di alcune sorgenti, emergenti principalmente nel suo tratto mediano (territori comunali di Biancavilla, Adrano e Paternò).

È tuttavia da aggiungere che le acque drenate dai due principali affluenti di destra del fiume Simeto (fiume Troina-Serravalle e fiume Salso) risultano in gran parte già utilizzate prima che le stesse vi confluiscano (Diga di Ancipa e di Pozzillo).

Esaminando i dati di portata del fiume Simeto alla stazione di valle (Giarretta) risulta dagli annali idrologici del Servizio Idrografico relativi all'ultimo quarantennio, chiaramente visibile una tendenza al decremento di tali valori, passando da una portata media annua di circa 20 mc. sec intorno agli anni '50 fino a valori inferiori a 0,5 mc. sec. medi annui nell'ultimo periodo. Se poi si esamina esclusivamente il semestre maggio-ottobre (coincidente con la stagione irrigua e con la quasi totale mancanza di apporti meteorici) si vede come negli ultimi anni si sono avute fluenze molto ridotte.

Stato delle concessioni.

Le concessioni ad oggi assentite per la derivazione delle acque del fiume Simeto ammontano a circa 4700 l/sec. così suddivisi:

4500 l/sec. a favore del Consorzio di Bonifica della Piana di Catania, da prelevare tramite canale in località Ponte Barca del comune di Paternò, per l'irrigazione di circa 9000 Ha di terreni facenti parte del comprensorio consortile, giusto decreto interministeriale n. 5500 del 18.5.1957, avente validità di 70 anni a decorrere dal 15.2.1951;

200 l/sec. a favore di utenze varie relative a concessioni di piccole derivazioni rilasciate dall'Assessorato Regionale LL.PP.

Con D.L. C.P.S. 2.1.1947, n. 2 ratificato con modifiche con Legge 20.7.1952 n. 1006 venne costituito l'Ente Siciliano di Eletticità, persona giuridica pubblica e stabilito

(comma 2 articolo 1) che l'Ente è concessionario dell'uso di acque pubbliche utilizzabili per produzione di energia elettrica, salvo le concessioni di uso delle acque validamente acquisite da terzi e le attribuzioni dell'Ente per la colonizzazione del latifondo in Sicilia ».

L'articolo 2 delle medesime norme prevede tra l'altro che « l'Ente provvede direttamente e, quando se ne ravvisi la necessità e l'utilità, mediante subconcessioni, alla costruzione ed all'esercizio di impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica in Sicilia ».

Per i suoi fini istituzionali, l'Ente ricevette dei conferimenti da parte dello Stato — contributo iniziale e contributi annuali —, nonché da parte della Regione Siciliana e di diversi Enti.

Iniziata la sua attività, l'Ente realizzò varie utilizzazioni idroelettriche, seguendo le disposizioni di cui alle citate norme costitutive (articolo 2, II comma ed articolo 11 ultimo comma) tra cui anche l'impianto di Ancipa sul fiume Troina.

Avuto riguardo alla particolare posizione giuridica dell'Ente, dichiarato concessionario ex lege, non fu allora ritenuto necessario far luogo ad alcun atto amministrativo, neanche di carattere meramente ricognitivo o dichiarativo, nei confronti delle utilizzazioni idroelettriche attuate dall'Ente medesimo, tenuto conto che non erano da fissare né termini di attuazione, né scadenze delle utilizzazioni, né canoni da pagare, né infine clausole di riscatto anticipato od altro, elementi questi tipici delle concessioni di acque pubbliche, siccome disciplinate dal Testo Unico 11 dicembre 1933 n. 1775.

L'unica condizione all'esercizio della concessione da parte dell'E.S.E., consisteva infatti, per espressa previsione legislativa (articolo 11 D.L.gs. C.P.S. 2/1947), nella limitazione della concessione stessa alle acque utilizzabili per produzione di energia elettrica, per il perfezionamento della quale era necessaria soltanto l'approvazione dei progetti da parte della Regione Siciliana su parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

È da tener presente, a tal proposito, che nei sopracitati provvedimenti costitutivi dell'Ente, non vi è alcuna norma generale di rinvio al citato Testo Unico 1775/1933, per la sua applicazione nei confronti dell'E.S.E.

Con decreto 3 maggio 1969 del Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato; l'impresa dell'Ente Siciliano di Elettricità, venne trasferita all'E.N.E.L. con gli effetti previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4.2.1963 n. 36.

In forza della previsione legislativa contenuta al n. 9 dell'articolo 4 della Legge istitutiva dell'ENEL sono comprese nel trasferimento, le concessioni e autorizzazioni amministrative in atto attinenti la produzione, il trasporto, la trasformazione e la distribuzione dell'energia elettrica.

Il serbatoio di Ancipa.

Il serbatoio di Ancipa, realizzato mediante sbarramento della valle del torrente Troina, regola le acque del torrente medesimo, nei Comuni di Troina e Cesarò (ME) e quelle captate mediante un canale di gronda dai torrenti S. Elia, Tusa, Finocchio, Bracallà, Cicogna, e Schicciomira, nel Comune di Cesarò.

La capacità utile di regolazione del serbatoio è di 27.800.000 mc.

Le acque, utilizzate su di un salto di circa 420 metri nella Centrale idroelettrica di Troina, vengono poi rilasciate per gli usi irrigui di vari Enti di Bonifica.

La diga ha il piano di coronamento alla quota di 952 mt. s.l.m., il livello di massimo invaso è alla quota 950 mt. s.l.m. e quello di massima regolazione alla quota 949,50 mt. s.l.m.

La sua costruzione, iniziata nel 1949 è stata ultimata nel 1952.

Le acque disponibili vengono utilizzate per scopi idroelettrici, irrigui e potabili:

utilizzazione idroelettrica dell'ENEL, attualmente l'unica legittima, è pari ad una portata di mc/sec 2,922, portata che viene utilizzata nelle centrali di Troina e Grottafumata site a valle del serbatoio in parola, per produrre una potenza effettiva pari a 30 + 18Mw;

anche l'utilizzazione potabile è praticata senza titolo concessorio ed avviene a seguito di una convenzione stipulata il 15.9.1969 tra l'E.S.E. ed E.A.S. (Ente Acquedotti Siciliani), per una portata media derivabile di 1,525 milioni di mc/anno;

l'utilizzazione irrigua è praticata, senza titolo concessorio, a seguito della convenzione stipulata privatamente il 15.3.1961 tra la ex Cassa per il Mezzogiorno, la E.S.E. (Ente Siciliano di Eletticità oggi ENEL S.p.A), l'E.R.A.S. (Ente per, la Riforma Agraria in Sicilia — oggi E.S.A.), il Consorzio di Bonifica della Piana di Catania, del lago di Lentini e del Pantano di Lentini. Tale convenzione destinava originariamente 14 milioni di mc annui ca. di acqua ai suddetti Enti e Consorzi, ridotti poi a circa 10 milioni di mc ca. a seguito di una prima limitazione d'invaso a quota 943,70 mt s.l.m. e di nuovo ridotti a ca. 9.500.000 mc di acqua, causa una ulteriore limitazione della quota d'invaso a metri 939,00 s.l.m. imposta dal Servizio Tecnico Nazionale Digue.

Le ragioni delle limitazioni d'invaso risiedono nel fatto che il corpo diga presenta un quadro fessurativo in continua evoluzione, inoltre azioni sollecitanti, quali quella termica, sono state ritenute particolarmente gravose per il tipo di struttura ».

Nei riguardi dell'utilizzazione per forza motrice l'ENEL ha comunicato con nota n.3636 del 16.3.1993 « di rinunciare al recupero totale della capacità disponibile, ed ha prospettato un esercizio limitato del serbatoio compatibile con le condizioni di sicurezza della diga essendo venuto meno l'interesse idroelettrico dell'invaso ».

La traversa Martello.

La Regione Siciliana, in data 15.2.1958 approvava, su parere favorevole del Consiglio Superiore dei LL.PP. (voto n. 9 del 17.1.1958), un progetto E.S.E. che prevedeva, per usi idroelettrici, il prolungamento del canale allacciante il serbatoio Ancipa, dal torrente Cutò al torrente Saracena.

Nel 1969 il Piano Regolatore Generale degli Acquedotti, prevedeva una riserva sull'invaso Ancipa di un quantitativo di acqua pari a l/sec 233,05, per l'alimentazione potabile di 24 comuni della provincia di Enna, da prelevarsi con immissione nel serbatoio di nuovi afflussi derivanti dalle pendici nord-occidentali di Monte Soro.

In data 8.4.1968 la Cassa per il Mezzogiorno presenta una domanda di concessione per prelevare quel quantitativo al serbatoio di Ancipa ponendosi in conflitto con la decisione del 1958 della Regione Siciliana di captare le stesse acque per fini idroelettrici tramite canale.

L'E.S.E. si oppose all'istanza e ciò che più rileva si opposero anche i Consorzi di bonifica della piana di Catania.

In data 15.9.1969, venne stipulata una convenzione tra E.S.E. — CASMEZ — E.A.S., per il prelievo dal serbatoio Ancipa di un quantitativo d'acqua, dal 1969 al 2008, « pari a mc/anno mediamente 1.525.000 (circa 50 l/sec) », per alimentare i comuni del l'Ennese di cui al P.R.G.A. e alla domanda della Cassa del 8.4.1968.

Le connessioni tra la diga di Ancipa, la traversa Martello e l'invaso di Lentini.

In data 28.2.1980 la CASMEZ presentava al Ministero dei LL.PP., tramite l'Ufficio del Genio Civile di Catania, una ulteriore domanda di concessione, che ricalcava la precedente dell'8.4.1968 allargando ad altri Comuni l'erogazione ed elevando la richiesta a l/sec 747,6.

È stato accertato che sulla domanda suddetta (del febbraio 1980) non è stata ancora esperita l'istruttoria di rito prevista dal T.U. 11.12.1933 n. 1775, in quanto si è resa necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi tecnico-idrologici inerenti l'utilizzazione potabile. Il Genio Civile di Catania ha richiesto infatti di verificare la compatibilità della domanda di utilizzazione con la derivazione per l'invaso di Lentini, per la realizzazione del quale era stata rilasciata alla stessa CASMEZ, nel 1980, l'autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori (decreto ministeriale 565 del 2.9.1980).

La titolarità della domanda del 1980 è stata poi ceduta dall'AGENSUD all'Ente Acquedotti Siciliani.

In data 17.6.1993 l'E.A.S. ha avanzato una ulteriore istanza per ottenere la concessione di l/sec 800 di acqua dal serbatoio Ancipa, oltre quelli già richiesti con la domanda del 1980, riprendendo ancora una volta il vecchio progetto E.S.E.

Ricevuta tale istanza, la Direzione Generale ha richiesto chiarimenti in ordine alla portata complessivamente richiesta.

Il Commissario dell'E.A.S. in data 21.12.1993 ha risposto che effettivamente si volevano prelevare, oltre ai 747 l/sec. già richiesti dalla CASMEZ per Ancipa, altri 800 l/sec. sempre da Ancipa da destinare ai comuni dell'Ennese.

Le acque che così si intendeva trasferire dai torrenti Cutò e Martello sono quelle che alimentano il Simeto, le cui fluenze erano alla base della derivazione per l'invaso di Lentini per il quale nel 1981 era stata concessa autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori, previo parere del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici.

Il relativo voto del Consiglio Superiore esprimeva parere favorevole all'autorizzazione provvisoria senza pronunciarsi sulla concessione definitiva e i relativi quantitativi da assentire.

L'Ufficio del Genio Civile di Enna incaricato dell'istruttoria dell'istanza dell'E.A.S. è stato sollecitato a procedere nell'istruttoria delle domande anche per il pagamento dei canoni demaniali.

Il D.P.C.M del 1995 dell'emergenza in Sicilia.

In forza del D.P.C.M. 28.6.1995 con il quale è stato dichiarato a tutto dicembre 1995 lo stato di emergenza idrica in Sicilia è stata emanata l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, di pari data, con la quale sono state disposte misure urgenti per fronteggiare la carenza di risorse idriche da destinare al fabbisogno potabile dell'isola.

Il provvedimento prevedeva la requisizione da parte dei prefetti delle acque in-

vasate in diversi serbatoi, tra cui anche quello di Ancipa.

Con la stessa ordinanza, il Presidente della Regione Siciliana è stato nominato Commissario Governativo delegato, d'intesa con il Dipartimento della Protezione Civile e con il Ministro dei Lavori Pubblici e dell'Ambiente, al completamento dei programmi degli interventi già finanziati e in corso, o d'approntare e realizzare.

Sono state altresì individuate alcune priorità tra cui in completamento dell'acquedotto dell'Ancipa, III lotto (vedi infra).

Successivamente, il termine di scadenza dello stato di emergenza idrica è stato prorogato fino al 31 dicembre 1996.

Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3.4.1996 il Commissario di Governo è stato autorizzato a realizzare il piano infrastrutturale per il superamento dell'emergenza idrica.

Gli interventi comprendono il risanamento statico del corpo della diga in argomento, il risanamento ambientale relativo al I lotto (vedi infra) del sistema acquedottistico di Ancipa, nonché il completamento del II lotto dello stesso sistema da eseguire in tre diversi periodi.

Il fabbisogno finanziario è stato individuato nei fondi del Quadro Comunitario di Sostegno e nei fondi del bilancio regionale.

Il Commissario di Governo è stato dotato di poteri d'azione in deroga alle norme di settore.

In detta ordinanza è anche previsto che « per le autorizzazioni da parte degli organi locali e regionali per l'attuazione degli interventi di risanamento statico del corpo della diga di Ancipa e per l'attuazione degli interventi di risanamento ambientale relativi al I lotto del sistema acquedottistico Ancipa (compresa la traversa sul Martello) si applica il penultimo comma dell'articolo 17 dell'ordinanza 28.6.1995 » il quale prevede il silenzio assenso nel termine di 15 gg. dalla presentazione dell'istanza.

L'acquedotto Ancipa e la traversa Martello.

Lo schema idrico intersettoriale dell'Ancipa — previsto nel Piano Regolatore Gene-

rale degli Acquedotti della Sicilia fin dal 1969 — prevede la normalizzazione e l'integrazione dell'esistente acquedotto, derivato dall'invaso dell'Ancipa sull'Alto Simeto gestito dall'ENEL per scopi intersettoriali, con concessioni prevalentemente in corso d'istruttoria.

Lo schema Ancipa - Cutò - Martello è destinato a risolvere lo stato d'emergenza idrica di un'area della Sicilia centro-orientale comprendente 24 Comuni ed inoltre prevede l'interconnessione per scambi idrici con gli acquedotti Blufi e Madonie ovest.

La normalizzazione ed integrazione è prevista mediante captazione di fluenze invernali di alcuni torrenti dell'area dei Nebrodi, da captare e addurre per integrare l'esistente invaso dell'Ancipa dell'ENEL.

L'invaso come detto è lesionato e risulta che il Ministero abbia fatto inserire il finanziamento del suo ripristino nell'ambito QCS 1994-99 (Quadro Comunitario di Sostegno).

Il progetto di massima dello schema fu approvato nel 1980 dalla Delegazione Speciale per la Cassa per il Mezzogiorno presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e fu poi presentata l'istanza di derivazione predetta (28.2.1980).

Su proposta della Regione Siciliana e della Casmez il CIPE nel 1980 approvò il finanziamento del I lotto dello schema e nel 1988 approvò il finanziamento del II lotto (vedi infra), nel 1989 con Ordinanza del Ministro per la Protezione Civile venne finanziato il III lotto.

Il concessionario dei lavori veniva individuato nell'Ente Acquedotti Siciliani, la realizzazione delle opere dei tre lotti è stata affidata al raggruppamento temporaneo Lodi-giani-COGEI:

I lotto) sbarramento del torrente Martello e di alcuni torrenti minori nel bacino dei torrenti Cutò e Martello nell'Alta Valle del Simeto (Monti Nebrodi, Monte Soro, Serra del Rè), e realizzazione di un canale di gronda; di 12 Km per l'adduzione delle acque nel serbatoio artificiale Ancipa, in territorio di Troina (Entia);

II lotto) sbarramento del torrente Saraceno, nell'Alta Valle del Simeto (Monti

Nebrodi, Serra del Rè), e realizzazione di un secondo canale, di 23 Km, in parte parallelo al precedente, per l'adduzione delle acque del serbatoio Ancipa;

III lotto) reti di distribuzione dell'invaso Ancipa ai comuni destinatari (fuori dell'area geografica dei Nebrodi).

Nel 1981 con legge della Regione Siciliana (n. 98 del 6 maggio) si istituì un Comitato per la formulazione della proposta di istituzione del Parco dei Nebrodi.

Nell'agosto 1988 la stessa Regione Siciliana emanò una legge che dava valori di salvaguardia alla proposta d'istituzione del Parco dei Nebrodi e, nel mese successivo, si ebbe una denuncia da parte delle associazioni ambientaliste per ottenere la sospensione della costruzione dello schema Ancipa denuncia che dava luogo ad azione penale con il conseguente sequestro dei cantieri e sentenza di riduzione in pristino da parte del Pretore di Bronte del 21 giugno 1989. Risulta alla scrivente che successivamente la Pretura di Catania consentì la sola ripresa di alcuni lavori in superficie nei pressi del torrente Martello, motivando il dissequestro per la sussistenza di pericolo per l'incolumità pubblica. I lavori oggi sono fermi, avendo nel 1991 ultimato i lavori per la messa in sicurezza eseguibili fuori dalla perimetrazione del Parco dei Nebrodi.

La sentenza della Corte di cassazione e la Commissione dell'A.R.S.

L'azione penale terminò in Cassazione che confermò l'obbligo di rimessa in pristino dei luoghi (sentenza n. 2673 del 21.12.1993): « Circa l'obbligo di riduzione in pristino previsto dall'articolo 1 sexies, II comma legge 431/85 deve ritenersi l'applicabilità anche alle opere pubbliche abusive od irregolari, ma trattandosi di misura amministrativa le modalità d'attuazione possono essere meglio specificate dalla P.A. competente ».

Venne anche istituita dall'Assemblea Regionale Siciliana il 1.12.1993 una Commissione per proporre all'Assemblea Regionale:

1. una valutazione complessiva sul modo in cui, nella vicenda in oggetto, sono stati curati gli interessi pubblici coinvolti;

2. una valutazione in ordine alle determinazioni che ancora devono essere assunte sul terreno amministrativo; per quanto attiene all'eventuale completamento delle opere.

Nel documento redatto dalla Commissione sostanzialmente si conferma la necessità di tutelare in modo ottimale l'integrità del Parco dei Nebrodi e la inderogabile necessità di risolvere la crisi dell'approvvigionamento idrico e potabile della Sicilia orientale; si suggerisce di operare in modo da rendere compatibili le due esigenze entrambe tutelate ».

Lo studio Indelicato-Misiti.

Successivamente, uno studio promosso dalla Regione attraverso l'E.A.S. e redatto dai Proff. Ingg. Salvatore Indelicato e Aurelio Misiti del maggio 1995, illustrava la irrinunciabilità dello schema Ancipa per alimentare i Comuni interessati ma anche la possibilità, sia di rinunciare a parte delle acque previste da derivare dai Nebrodi (Saracena ed altri), che di prevedere opere di tutela ambientale che limitassero al massimo l'impatto dell'Acquedotto.

Più precisamente nelle conclusioni di tale studio si conferma:

la necessità di provvedere all'approvvigionamento idrico potabile dei 24 Comuni dello schema acquedottistico Ancipa nuovo, con un fabbisogno di derivazione dal serbatoio Ancipa stimabile in 23,3 milioni di metri cubi d'acqua per anno; tale approvvigionamento dovrà costituire l'obiettivo prioritario e prevalente del sistema Ancipa;

l'urgente necessità del completamento dalle condotte di adduzione e dei serbatoi dell'acquedotto Ancipa nuovo;

l'ulteriore importanza dell'approvvigionamento idrico per irrigazione delle aree irrigabili della parte alta del bacino (comprensorio del Consorzio di Bonifica di Ga-

gliano Castelferrato) e l'interesse economico ed ambientale della produzione di energia elettrica;

la priorità del risanamento della diga Ancipa in modo da riportare la capacità utile dell'invaso prossima al valore iniziale di 27,8 milioni di metri cubi d'acqua, nonché la realizzazione della condotta di derivazione ausiliaria dallo sbocco del canale di gronda esistente;

la necessità del prelievo delle fluenze dal torrente Martello e quindi del completamento della relativa traversa e del tratto di canale di gronda già pressoché integralmente realizzato;

non essenziale il prelievo delle fluenze del T. Saracena e degli impluvi minori tra Martello e Saracena; anche in relazione a ciò la realizzazione delle traverse su tali torrenti e del relativo tratto del canale di gronda non si ritiene oggi compatibile con le esigenze ambientali;

la perplessità sull'opportunità e compatibilità attuale della realizzazione delle traverse sui torrenti minori tra il Cutò e il Martello e dei conseguenti prelievi d'acqua da tali torrenti;

essenziali e « dovuti » interventi di mitigazione degli impatti ambientali e di inserimento paesaggistico e naturalistico soprattutto per la traversa sul Martello, nonché adeguate limitazioni e vincoli alla gestione dell'invaso ed al prelievo delle acque tra cui il divieto di prelievo dal Martello nel periodo estivo. Proposta di esame della fattibilità ed opportunità di prevedere un « compenso » anche in termini economici in favore dell'Ente Parco.

Il protocollo di intesa dell'ottobre '96.

Il 26 ottobre 1996 è stato stilato un « protocollo d'intesa programmatica » tra il Ministero dei Lavori Pubblici (rappresentato dall'ing. Consiglio su delega del Ministro dei Lavori Pubblici), la Regione Siciliana e l'Ente Acquedotti Siciliano.

Detto protocollo prevede una intesa finalizzata all'obiettivo della completa e sollecita realizzazione della schema con l'adozione di tutte le varianti e integrazioni necessarie al fine di conseguire la completa utilizzazione dello schema stesso, la tutela ambientale ed il rispetto della decisione della sentenza della Suprema Corte per la traversa sul Martello.

In sostanza si è stabilito di rinunciare al completamento del II lotto e quindi alla captazione delle acque del torrente Saracena, confermando invece la captazione mediante traversa delle fluenze invernali del torrente Martello.

A tal riguardo l'E.A.S. si è impegnata a presentare un progetto di opere integrative al I lotto dello schema Ancipa.

Le parti inoltre hanno assunto l'impegno di interessare l'ENEL ai fini di definire una pronta riparazione della diga dell'Ancipa.

Per una completa valutazione della questione occorre considerare che l'invaso di Lentini realizzato per conto della Cassa per il Mezzogiorno dal Consorzio di Bonifica del Lago di Lentini è ormai ultimato.

Detto bacino, di specchio acqueo di ca. 10 Km², non è stato ancora invasato perché non è ancora stata rilasciata la concessione di derivazione. Nel frattempo il manto bituminoso di impermeabilizzazione subisce alterazioni per effetto dell'irraggiamento solare.

L'istruttoria tecnico-amministrativa della pratica di concessione è in corso dal 1968 (ventinove anni).

Preso cognizione del fatto, la citata Direzione in data 9 aprile u.s. ha indetto una conferenza dei servizi. In quella sede è stato confermato che i problemi risiedono nella valutazione idrologica del fiume Simeto, più precisamente nella stima delle portate disponibili per l'invaso, avuto riguardo ai volumi idrici già concessi, al minimo deflusso costante vitale del fiume Simeto e del Parco Naturale denominato « Oasi del Simeto » istituito alla foce del fiume con legge regionale.

A ciò deve aggiungersi il problema degli agricoltori di Bronte che a monte della presa per Lentini derivano senza titolo acqua dal fiume Simeto per l'irrigazione di

colture pregiate. Le iniziative assunte per far cessare le utilizzazioni abusive hanno dato adito a vivaci proteste in considerazione dell'importanza dell'agricoltura per l'economia della zona.

Anche per questa situazione è stata indetta nel giorno 18 aprile u.s. una conferenza dei servizi per cercare di porre termine all'annosa questione.

A seguito delle predette conferenze il Servizio Idrografico Autonomo di Palermo in data 23.04.1997 ha prodotto una relazione idrologica aggiornata sugli afflussi e sui deflussi del fiume Simeto dalla quale si evince che nell'ultimo ventennio il fiume ha subito una considerevole diminuzione delle portate, pari al 50 per cento circa, a fronte di una diminuzione degli afflussi di circa il 15 per cento. Ne deriva che sono in atto prelievi non noti.

La Direzione Generale attende ora che su detta relazione si esprimano gli Uffici del Genio Civile di Siracusa e Catania.

Al momento non risulta possibile pronunciarsi in ordine all'eventuale risanamento statico della diga di Ancipa in quanto:

1. l'Enel, titolare ope legis esclusivamente di concessione di derivazione idroelettrica ha dichiarato di non essere interessato al recupero di potenza idroelettrica;

2. l'eventuale intervento dell'E.A.S. (o di altro soggetto) per i lavori sulla diga deve avvenire a seguito della regolarizzazione della posizione del l'E.A.S. in ordine alle acque che già ora l'Ente preleva, dall'invaso di Ancipa per destinarle all'approvvigionamento potabile dei comuni dell'Ennese, risultando altrimenti illegittimo l'intervento dell'Ente predetto;

3. le ipotesi di completamento della traversa Martello devono:

- 3.1. preliminarmente tenere conto di quanto passata in giudicato con sentenza della Cassazione del 21.12.1993 n. 2673;

- 3.2. essere esaminate alla luce di quanto sopra riferito in ordine all'invaso di Lentini. Infatti, pur trattandosi entrambi di prese delle sole fluenze invernali del Simeto,

è da ritenere, seppure con tutte le cautele del caso e sottolineando la natura delle verifiche in corsa, che le portate disponibili siano a stento sufficienti per l'esercizio di una delle due opere.

Questo Ministero pertanto procederà, d'intesa con la Regione Siciliana ad una approfondita verifica tecnica della situazione ad evitare che siano destinate ulteriori risorse pubbliche ad opere poi inutilizzabili.

Il Ministro dei lavori pubblici:
Paolo Costa.

CARDIELLO. — *Ai Ministri delle finanze e delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

il disegno di legge collegato alla finanziaria per il 1998 (atto Senato 2793), all'articolo 30, prevede per gli uffici postali, a partire dal 1° gennaio 1998, la distribuzione e la vendita diretta di biglietti delle lotterie nazionali e dei titoli e documenti di viaggio, la vendita al dettaglio di tutti i valori bollati, l'affidamento delle carte valori postali senza vincoli di esclusiva;

l'iniziativa comporterà disorientamento per i consumatori, col rischio di ledere gli interessi di un'intera categoria di esercenti;

a giudizio del sindacato unitario tabaccai italiani (Suti), la soppressione delle marche per patenti e la liberalizzazione delle carte valori comportano una riduzione netta di introiti per le tabaccherie;

l'organizzazione sindacale ritiene indispensabile predisporre le sedi ubicate nelle periferie all'assolvimento delle pratiche relative alle affrancature, raccomandate, telegrammi, conti correnti, a partire dall'orario di chiusura degli uffici postali;

in questo modo si offrirebbe la massima disponibilità all'utenza in qualsiasi momento della giornata;

l'ipotizzata abolizione della marca da bollo per patenti priverebbe ulteriormente le tabaccherie di una pur modesta rendita;

sarebbe opportuno predisporre un emendamento al suddetto disegno di legge, in cui proporre il rincaro delle sigarette e dei tabacchi lavorati esteri solo con l'aumento dell'Iva;

con forza gli esercenti rivolgono istanza alle istituzioni affinché venga allargato, con l'entrata in vigore della finanziaria, il gioco del lotto a tutte le tabaccherie che ne hanno fatto richiesta;

il provvedimento porterebbe le attuali ricevitorie dalle 4.000 attuali alle 26.000, permettendo una raccolta capillare di giocate assai superiore a quella attuale, consentendo un introito statale sicuramente superiore rispetto all'odierno;

quest'ultima convinzione è rafforzata dal fatto che, per l'autorizzazione al lotto, i richiedenti sono tenuti a corrispondere all'erario pubblico, una somma pari a 3 milioni di lire;

qualsiasi provvedimento restrittivo contrasterebbe, in maniera stridente, con la congiuntura sfavorevole che attanaglia i tabaccai italiani e crea problemi alla sicurezza dei pubblici servizi —:

se il Governo non ritenga di dover rivedere l'impostazione della finanziaria per il 1998 in ordine alla materia esposta in premessa per accogliere le richieste dei tabaccai italiani e per ridare nuova linfa ad un settore dell'economia che rischia di rimanere fortemente compromesso dalla proposta normativa. (4-13404)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde, le SS.LL. Onorevoli, premesso che l'attribuzione agli Uffici postali della facoltà di vendita di valori bollati, biglietti delle lotterie, biglietti ed abbonamenti ai servizi di trasporto urbano e a qualsiasi esercizio commerciale della distribuzione dei francobolli depaupererebbe le funzioni dei rivenditori di generi di monopolio con conseguenti ripercussioni negative sull'economia della categoria, chiedono di conoscere quali iniziative intenda assumere questa Amministrazione per ovviare a quanto lamentato proponendo che in via compensativa e per*

una maggiore fruibilità da parte degli utenti, venga esteso alle tabaccherie il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.

In proposito, la competente Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha rappresentato che, per quanto riguarda i biglietti delle lotterie nazionali, l'articolo 8 del relativo regolamento generale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1477, nel testo modificato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1988, n. 562, già prevedeva la possibilità per gli uffici postali di essere incaricati della vendita dei biglietti e, a conferma di tale linea, si pone ora l'articolo 53, 1° comma, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegata alla legge finanziaria per il 1998), il quale dispone che gli uffici postali possano procedere alla distribuzione e alla vendita diretta di biglietti delle lotterie nazionali sulla base di un'apposita convenzione, che disciplini le modalità e le condizioni del servizio. Tale convenzione, stipulata tra l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e le Poste Italiane S.p.A. è operativa dal 20 maggio 1998 e riguarda la commercializzazione delle lotterie tradizionali e di quelle ad estrazione istantanea.

Per quanto concerne, invece, l'auspicata estensione alle tabaccherie del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche, il Dipartimento delle Entrate ha, per parte sua, rappresentato che l'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegata alla legge finanziaria per il 1998), ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche siano demandati alle Regioni e che, inoltre, tali attività vengano svolte secondo le modalità stabilite con apposito decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della predetta legge.

Peraltro, con il predetto decreto, o con altro separato, verrà approvato lo schema tipo di convenzione con la quale le Regioni

potranno affidare a terzi, mediante procedure a evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche.

Il Dipartimento delle Entrate ha, quindi, rilevato che il medesimo articolo 7 della legge n. 449 del 1997, al comma 11, consente ai tabaccai la possibilità di riscuotere le tasse automobilistiche, previa adesione all'apposita convenzione tipo, la quale disciplinerà anche la modalità di collegamento telematico e di riversamento al concessionario delle somme riscosse e determinerà il compenso spettante ai tabaccai per ciascuna operazione nonché le garanzie che devono essere prestate per lo svolgimento dell'attività.

Infine, il successivo comma 12 del predetto articolo 17 della legge n. 449 del 1997 ha previsto l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con la quale sarà disciplinato in modo uniforme il rapporto tra i tabaccai e le Regioni. Il Dipartimento delle Entrate ha assicurato che tale decreto è in fase di predisposizione.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

CAVALIERE. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che risulta all'interrogante:

il 4 settembre 1996, il segretario nazionale dell'associazione « Progetto democrazia in divisa », Vincenzo Cretella, ha inviato al Ministro delle finanze una cosiddetta « lettera aperta » nella quale si denunciavano atteggiamenti persecutori messi in atto dalle gerarchie della Guardia di finanza nei confronti degli appartenenti alla predetta associazione;

nella predetta lettera si faceva riferimento ad iniziative giudiziarie della procura militare di Padova, scaturite a seguito di specifiche segnalazioni dei comandi legione e zona della Guardia di finanza del Veneto, nei confronti: a) del vice segretario nazionale, Guglielmo Picciuto, a seguito di un'intervista rilasciata al quotidiano *il Gazzettino* nel giugno del corrente anno; b)

del segretario regionale del Veneto, Oscar D'Agostino, il quale, ad una conferenza stampa, aveva espresso valutazioni sia sui presunti sperperi di denaro pubblico da parte di un colonnello in servizio a Treviso — successivamente indicato degli organi d'informazione come il tenente colonnello Matteo Previti — sia su generici comportamenti non deontologicamente corretti posti in essere da altri appartenenti alla Guardia di finanza;

nella richiamata lettera, inoltre, si denunciavano atteggiamenti persecutori posti in essere da alcuni ufficiali della sede di Trieste nei confronti dell'appuntato Lorenzo Lorusso, persecuzione peraltro denunciata agli organi di informazione sia dalla moglie dell'interessato che dal fratello;

a tutt'oggi non risulta che il Ministro interrogato abbia fornito alcuna risposta alle questioni trattate in tale lettera, nonostante queste meritassero di essere affrontate e trattate in termini politici mentre, di pari passo, sembrano invece evolvere gli sviluppi giudiziari a carico degli esponenti di « progetto democrazia in divisa »;

risulta inoltre all'interrogante che l'associazione « progetto democrazia in divisa » abbia più volte richiamato la stampa nazionale sui pericoli derivanti dal fatto che la Guardia di finanza non abbia fatto tesoro dello scandalo che ha investito il corpo nell'estate del 1994, ritenendo che lo stesso « codice deontologico », varato recentemente con particolare enfasi dal comando generale, si presenti come la mera enunciazione di una serie di principi etici, e che quindi, essendo oltretutto privo di strumenti coattivi, appare più simile ad un'operazione di facciata che ad uno strumento efficace per impedire in futuro altri scandali e/o altre deviazioni, quali quelle appurate nella scorsa legislatura dallo stesso comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti;

la richiamata associazione, inoltre, in un recente convegno ha reso pubblica una gran messe di dati ed elementi concreti,

peraltro mai smentiti dal comando generale, dai quali sembra desumersi: 1) l'impossibilità di poter considerare la Guardia di finanza un valido ed efficiente strumento di contrasto all'evasione fiscale ed ai crimini economico-finanziari; 2) un chiaro e visibile disinteresse da parte della classe dirigente del Corpo ad una mutazione organizzativa — peraltro difficile da realizzare per via regolamentare — indispensabile per conseguire gli obiettivi del Governo, che, invece, ha più volte dichiarato che intende avvalersi di uno strumento investigativo altamente qualificato — quale dovrebbe essere una polizia economico-finanziaria di un Paese moderno — in luogo di strumenti di repressione più consoni ad un regime di polizia, strumenti che, oltretutto, sono stati causa ed origine di proteste anche giuste da parte dei ceti produttivi del Nord-Est, stupefatti di essere trattati come sudditi invece che come cittadini;

contribuisce a supportare tale tesi lo stesso progetto del comando generale del corpo, il quale, con la circolare n. 172400 del 10 maggio 1996 dal titolo « Numero di Pubblica utilità 117 », lascia intendere un ulteriore scivolamento dell'organizzazione Guardia di finanza verso concetti organizzativi più simili ad una polizia generalistica che ad una polizia economico-investigativa, assumendo — *sic et simpliciter* — quotidianamente il controllo del territorio a mezzo di 1.318 pattuglie, per un totale di 3.120 finanziari —;

se intenda assumere iniziative atte a ricondurre quella che all'interrogante appare come una normale dialettica democratica, seppure tra soggetti con ruoli e funzioni diversificate, entro canoni consoni ad un Paese democratico e civile;

se non ritenga opportuno convocare i rappresentanti dell'associazione « progetto democrazia in divisa », e questo sia per poterne recepire le proposte di cui sono portatori sia per poter dare un segnale concreto a chi, all'interno della Guardia di finanza, ritiene di gestire il corpo come una repubblica autonoma ed autarchica

che, in virtù di ciò, tende a sottrarsi sia al controllo del Governo che, cosa ancor più grave, al controllo del Parlamento, come sembra dimostrare anche l'ultima polemica sull'istituzione della Guardia costiera;

se non ritenga opportuno, ovvero necessario, intervenire sui comandi della Guardia di finanza, anche a mezzo di atti regolamentari, al fine di ridare — in modo inequivoco — completa cittadinanza sia alla Costituzione che alla legge 382 del 1978, norme che, come è noto, riconoscono ai militari sia il diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero, sia quello di aderire o fondare associazioni che non abbiano fini contrari alla legge o destabilizzanti l'ordine democratico;

se non ritenga opportuno emanare ulteriori atti regolamentari al fine di permettere l'apertura di un serio dibattito all'interno del corpo, atteso che molti degli attuali organi di rappresentanza — compreso il Co.Ce.R. — anche a causa di ovvi limiti normativi non sembrano essere in grado di garantire sia la dovuta autonomia delle gerarchie, sia la completa rappresentanza delle varie idee e delle varie ipotesi di riforma che il personale del corpo ha sul futuro della guardia di finanza;

se il Ministro si renda conto di quale incalcolabile danno alla collettività possa derivare dal fatto che queste persone oneste, impegnate con grandi sacrifici personali per affermare all'interno del corpo la democrazia e la trasparenza, nonché per dare alla pubblica opinione una corretta informazione sull'efficienza e sulla funzionalità della Guardia di finanza, possano essere costrette a rinunciare alla loro lotta a causa della scientifica persecuzione attuata ai vertici del corpo che, più opportunamente, dovrebbero — qualora ne siano capaci — contestare nel merito le argomentazioni e gli elementi forniti dall'associazione « progetto democrazia in divisa ».

(4-04551)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole rileva che l'associazione « Progetto Democrazia in Divi-

sa », per il tramite del suo segretario nazionale vicebrigadiere Vincenzo Cretella, ha denunciato con una « lettera aperta » al Ministro delle Finanze atteggiamenti persecutori che sarebbero stati messi in atto dalle gerarchie della Guardia di Finanza nei confronti di alcuni militari attivisti dell'associazione medesima ed ha più volte richiamato l'attenzione degli organi di informazione sui « pericoli derivanti dal fatto che la Guardia di Finanza non abbia fatto tesoro dello scandalo che ha investito il Corpo nell'estate del 1994 », esprimendo la considerazione che il Codice deontologico recentemente varato sarebbe « più una operazione di facciata che uno strumento capace di impedire in futuro altri scandali », nonché sull'« impossibilità di considerare la Guardia di Finanza un valido strumento di contrasto all'evasione fiscale ed il disinteresse ad una mutazione organizzativa », anche alla luce delle ultime iniziative quale l'istituzione del numero di pubblica utilità (117), che lascia presumere un ulteriore orientamento verso « una polizia generalistica ».

La S.V. Onorevole chiede, perciò, di conoscere se questa Amministrazione non ritenga opportuno assumere iniziative atte a ricondurre la controversia « entro canoni consoni ad un paese democratico e civile », convocando i rappresentanti dell'associazione « Progetto Democrazia in Divisa » per poterne recepire le proposte, intervenendo sui Comandi del Corpo per l'attuazione delle norme che riconoscono ai militari il diritto di aderire a o fondare associazioni ed emanando atti regolamentari che permettano l'apertura di un serio dibattito all'interno del Corpo, atteso che gli organi deputati « non consentono la completa rappresentanza delle varie idee ».

Il competente Comando Generale della Guardia di Finanza ha fatto preliminarmente presente, a proposito della « lettera aperta » inviata dal vicebrigadiere Vincenzo Cretella, che il Comandante della Zona di Venezia, interpellato al riguardo, ha escluso ogni forma di persecuzione nei confronti degli appartenenti all'associazione « Progetto Democrazia in Divisa », ed anzi ha riferito di aver rivolto costante attenzione ai militari interessati manifestando una piena

apertura al dialogo ed al confronto. Egli ha, di contro, evidenziato la pretestuosità delle argomentazioni addotte dai militanti, che si sono tradotte in alcuni casi in affermazioni diffamatorie nei confronti di ufficiali, che hanno costretto ad informare la competente Autorità giudiziaria, alla quale, comunque, sono stati inviati unicamente gli articoli di stampa nei quali sono state ravvisate fattispecie penalmente rilevanti.

Per quanto riguarda le vicende personali di alcuni militari, il medesimo Comando Generale ha evidenziato che nei confronti del finanziere scelto Guglielmo Picciuto è stata inviata apposita informativa all'Autorità giudiziaria in relazione ad un articolo di stampa dal titolo « Qui alla Finanza ci sono troppi generali ammalati di tivù ».

Il maresciallo ordinario Oscar D'Agostino è, invece, coinvolto in procedimenti penali in ordine ai reati di « diffamazione ad un Corpo militare pluriaggravata » e di « diffamazione pluriaggravata e continuata » per dichiarazioni rese a organi di informazione locali, offensive rispettivamente della reputazione della Guardia di Finanza e del tenente colonnello Matteo Previti. Egli, inoltre, unitamente al vicebrigadiere Vincenzo Cretella è stato segnalato all'Autorità giudiziaria per il reato di « forzata consegna, per aver fatto allontanare da una conferenza stampa tenuta in danno del tenente colonnello Previti un carabiniere colà comandato in servizio. Nei confronti del sottufficiale, inoltre è stato disposto il trasferimento d'autorità dalla Legione di Treviso a quella di Firenze, ma tale trasferimento non è stato ancora effettuato a causa della confermata inidoneità del militare per 180 giorni al servizio militare incondizionato, accertata dalla Commissione medica ospedaliera dell'Ospedale di Padova.

A proposito, poi dell'appuntato Lorenzo Lorusso il Comando Generale della Guardia di Finanza ha comunicato che lo stesso è stato convocato presso la 5^a Compagnia di Trieste per la notifica di una richiesta di giustificazioni concernente il procedimento penale incardinato a suo carico per il reato di « furto militare finalizzato a commettere il reato di divulgazione di notizie segrete », per il quale in seguito il Giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale Militare di Padova ha emesso decreto di archiviazione. Al riguardo, il predetto Comando Generale ha osservato che l'invito del militare e la sua permanenza in caserma (circa due ore) non possono considerarsi atti idonei a produrre concreto pregiudizio nell'ambito di una campagna elettorale che, per legge, si dipana nell'arco di trenta giorni.

Per quanto riguarda il vicebrigadiere Vincenzo Cretella, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha rappresentato che lo stesso si è messo in evidenza per una serie di interventi, apparsi su organi di informazione locali, estremamente critici nei confronti del Corpo e della sua struttura militare, per i quali sono state notiziate le Autorità giudiziarie ordinaria e militare. In particolare, risultano pendenti a suo carico, presso la Procura militare di Padova un procedimento per « diffamazione pluriaggravata » e un'istruttoria in ordine al reato di « forzata consegna ».

Per ciò che concerne l'istituzione del numero di pubblica utilità « 117 », essa ha corrisposto all'esigenza di migliorare il rapporto tra fisco e cittadini, fornendo a questi ultimi un mezzo di informazione istituzionale in grado di consentire loro di difendere i propri diritti. Al riguardo, può essere utile sottolineare che soltanto parte delle segnalazioni ha riguardato omissioni di rilascio di scontrini fiscali o di fatture: vengono infatti segnalati al servizio casi di usura, contrabbando, spaccio di droga, truffe e produzione e spaccio di valuta falsa. Al servizio giungono, peraltro, segnalazioni della più diversa natura, sempre rispondenti a dubbi o timori, cui il personale della Guardia di Finanza risponde con professionalità e forte spirito di servizio. Il Corpo si è impegnato a corrispondere alla domanda di presenza delle istituzioni e di partecipazione dei cittadini con un servizio, ora pienamente funzionante, che sta garantendo risultati più che soddisfacenti, configurandosi anche come valido strumento per intensificare la lotta all'evasione fiscale, valorizzando l'attività investigativa e le conoscenze di carattere informativo, acquisibili con un diffuso ed articolato controllo del territorio. Per quanto riguarda, poi, l'uti-

lizzo delle pattuglie del « 117 », il predetto Comando Generale ha rappresentato che esse non saranno destinate ad operare esclusivamente sulla base delle segnalazioni esterne, bensì verranno ordinariamente impiegate nell'esecuzione di altre attività istituzionali compatibili che, comunque, possano essere immediatamente interrotte in presenza di segnalazioni di emergenze.

Ancora, per quanto concerne l'inadeguatezza degli organi di rappresentanza militare, il Comando Generale della Guardia di Finanza, pur riconoscendo il notevole servizio che questi svolgono a favore del personale, ha manifestato la consapevolezza dell'esigenza di una riforma del sistema per adeguarlo alle mutate condizioni sociali e realtà istituzionali. La questione, peraltro, è oggetto di dibattito politico, nel quale anche lo Stato Maggiore della Difesa è presente attraverso una propria organica proposta di revisione dell'istituto.

In merito, poi, all'inadeguatezza del Codice deontologico, il predetto Comando Generale ha osservato che il medesimo non è mai stato presentato come strumento di contrasto alla corruzione e, anzi, la sua funzione essenzialmente preventiva è stata espressa chiaramente nella premessa alla relazione illustrativa. Il medesimo Comando Generale, inoltre, non condivide il parere dell'associazione al riguardo. Infatti, proprio perché richiama una serie di principi e valori « etici » (cioè attinenti a quell'insieme di norme di condotta pubblica e privata che, secondo la propria natura e volontà, un gruppo di persone sceglie e segue nella vita e nella propria attività), il Codice non può essere imposto con « strumenti coattivi », ma solo divulgato con l'intento di richiamare l'attenzione su una serie di principi di condotta non certo fissati in quella sede per la prima volta, ma da sempre immanenti nell'habitus di ogni appartenente al Corpo. Il predetto Comando Generale, comunque, non esclude la possibilità di ricorrere a misure di contrasto quando l'inosservanza di quei principi travalichi il livello essenzialmente etico e configuri una vera e propria violazione di precetti penali e disciplinari, le cui previsioni non sono certo superate, ma piuttosto integrate dal Codice

deontologico. Il Comando Generale della Guardia di Finanza, ad ogni modo si è confermato ampiamente disponibile a recepire dai destinatari validi contributi, purché animati da spirito costruttivo e non ridotti a sterile polemica.

In conclusione, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha ribadito che il Corpo non ha mai assunto atteggiamenti persecutori contro l'associazione « Progetto Democrazia in Divisa », né tanto meno ha posto ostacoli alla libertà di associazione tra militari o ha rivolto loro intimidazioni, riconoscendo al contrario, ovviamente, il diritto di manifestare liberamente le proprie idee, il cui esercizio tuttavia va sempre commisurato ai limiti imposti dalle normative vigenti.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

CAVERI. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

nel settembre del 1995, a titolo sperimentale, la Telecom decise di sopprimere il servizio « 12 » di informazione agli utenti telefonici, sia in Valle d'Aosta che in provincia di Sondrio, deviando le chiamate su altre centrali telefoniche;

in Valle d'Aosta vi furono molte proteste, ricordando il bilinguismo sancito dall'autonomia speciale (e dunque l'obbligo per il concessionario di un servizio pubblico di garantire la possibilità dell'uso del francese), la particolarità dei cognomi francofoni e la difficoltà derivante dai toponimi locali che necessitano una conoscenza della comunità;

ora si annuncia la riapertura del servizio « 12 » di Sondrio, mentre non si sa nulla di quanto avverrà in Valle d'Aosta —:

quale sia la reale situazione e se il Governo non ritenga opportuna una sollecitazione alla Telecom affinché, per le ragioni in premessa, venga riaperto in Valle d'Aosta il servizio « 12 ». (4-08354)

RISPOSTA. — Al riguardo si ritiene opportuno precisare che i problemi relativi all'organizzazione aziendale della concessionaria Telecom rientrano nella esclusiva competenza degli organi di gestione della predetta società.

Non si è mancato tuttavia di interessare la concessionaria Telecom la quale ha significato che a seguito della incorporazione delle concessionarie Italcable, Intel, Tele-spazio e Sirm, è stato necessario avviare un processo di razionalizzazione delle attività e delle strutture dipendenti dalle predette aziende al fine di evitare duplicazioni e di rendere più efficace il processo produttivo.

Il nuovo modello organizzativo, ha precisato la concessionaria, è stato discusso ed avviato in pieno accordo e nel rispetto delle intese raggiunte il 1° agosto 1994 ed il 5 dicembre 1996 con le organizzazioni sindacali, alle quali è stato ampiamente e tempestivamente illustrato, anche relativamente ai risvolti ed ai riflessi che esso avrebbe comportato in termini di occupazione e di mobilità del personale.

Tale accordo, infatti, individua soluzioni innovative e flessibili, idonee a conseguire il maggior numero possibile di reimpieghi produttivi, con conseguente limitato ricorso a provvedimenti di riduzione del personale senza necessità di fare ricorso a procedure straordinarie e traumatiche.

D'altra parte, la marcata evoluzione tecnologica in atto ha determinato un tendenziale decremento delle attività operative da svolgere sui territori decentrati ed una progressiva accentuazione delle attività di governo e controllo a distanza degli impianti e della rete di telecomunicazioni.

Per quanto riguarda in particolare la Valle d'Aosta, la medesima concessionaria ha comunicato di avere sostanzialmente salvaguardato il livello occupazionale nella regione ed, infatti, alla data del 31 dicembre 1996 risultavano applicati nel territorio valdostano 192 unità rispetto alle 203 del 31 dicembre 1995.

In merito alla mobilità verso Torino, l'applicazione dei due accordi sindacali citati ha consentito di contenere il numero dei trasferimenti in soli 3 provvedimenti di mobilità extraregionale.

Di tali spostamenti, due sono rientrati nell'ambito della riorganizzazione territoriale rete Piemonte e Valle d'Aosta, per cui i due lavoratori interessati sono stati trasferiti a Torino ed entrambi si sono avvalsi (in applicazione dell'accordo sindacale del 5 dicembre 1996) dell'impegno aziendale ad individuare soluzioni gestionali atte a garantire il rientro nell'ambito del territorio regionale di provenienza decorsi 24 mesi.

L'altro provvedimento di mobilità è stato invece adottato nell'ambito della ristrutturazione del servizio « 183 » gestito dalla direzione territoriale clienti business Piemonte e Valle d'Aosta.

Quanto al servizio « 12 » la ripetuta concessionaria ha comunicato che lo stesso è stato riaperto presso il CLSUT (centri di lavoro servizi utenza) di Aosta in data 19 giugno 1997, mentre, in relazione alla riorganizzazione dell'area relazioni estere (oggi area comunicazione), è stato istituito un autonomo presidio nella regione in argomento.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

CENTO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

circa 12.000 candidati hanno presentato domanda per partecipare al concorso pubblico a 101 posti di direttore dell'area pedagogica nell'amministrazione penitenziaria indetto con pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 1995, e non ancora espletato;

nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 giugno 1997, sono state fissate le date per lo svolgimento del concorso (22 e 23 gennaio 1998) ma si invitavano i candidati a consultare la *Gazzetta Ufficiale* del 9 gennaio 1998, per la conferma delle date e per l'indicazione del luogo di svolgimento delle prove d'esame;

in realtà la *Gazzetta Ufficiale* del 9 gennaio 1998, non riportava detta conferma ma rinviava per l'ennesima volta il concorso le cui date di svolgimento si sarebbero dovute trovare nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 aprile 1998, la quale a sua

volta rimanda alla *Gazzetta Ufficiale* del 18 settembre 1998;

in due anni ci sono stati ben 9 rinvii di detto concorso;

se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti e se questi corrispondano al vero così come riportati;

quali iniziative intenda intraprendere per garantire ai candidati che ne hanno fatto domanda lo svolgimento del concorso e per evitare nel futuro il ripetersi di queste lunghezze burocratiche nell'espletamento di un concorso pubblico. (4-17586)

RISPOSTA. — I ripetuti rinvii del diario delle prove di esame del concorso a 101 posti di Direttore dell'area pedagogica sono stati determinati dall'obbligo, per l'Amministrazione, di uniformarsi alla decisione del Consiglio di Stato circa l'estensione ad altre figure professionali delle disposizioni di cui all'articolo 40 L. 395/90, da attuarsi mediante un nuovo decreto del Presidente della Repubblica in sostituzione di quello datato 19.2.1992.

Nelle more, è intervenuta la legge Finanziaria 449/97 che, all'articolo 41, ha sancito la cessazione dell'efficacia dello stesso articolo 40 L. 395/90.

Pertanto, venuta meno la possibilità di emanare un nuovo decreto del Presidente della Repubblica finalizzato all'inserimento di ulteriori figure professionali da equiparare al personale dirigente e direttivo della P.S., e che avrebbe comportato l'impossibilità di espletare il concorso in argomento in quanto la qualifica di Direttore dell'area pedagogica si sarebbe conseguita esclusivamente mediante scrutinio per merito comparativo, sono venute a cadere le motivazioni che avevano, a suo tempo, determinato i continui rinvii del diario delle prove di esame del concorso de quo.

Tuttavia l'Amministrazione Penitenziaria, in applicazione della legge 15.3.1997 n. 59, sta valutando la possibilità di ricorrere alla riqualificazione professionale del personale di tutte le qualifiche con conse-

guenziale revoca dei concorsi pubblici ed interni già banditi.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

CICU. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia, e della finanza e della difesa. — Per sapere — premesso che:

le organizzazioni sindacali della Polizia di Stato hanno sempre svolto un ruolo di particolare importanza, teso a migliorare viepiù le capacità professionali degli operatori, migliorando il funzionamento dei servizi e dell'Istituzione;

subito dopo il trasferimento del maresciallo Oscar D'Agostino della Guardia di finanza e segretario regionale dell'associazione « Progetto democrazia in divisa », il SAP (sindacato autonomo di Polizia) regionale « Veneto » ha stilato un comunicato stampa di solidarietà, esprimendo disapprovazione per l'ingiusto provvedimento di trasferimento;

subito dopo il comunicato *de quo*, la 7° Legione della Guardia di finanza di Venezia ha informato la procura della Repubblica presso il tribunale civile e penale di Venezia, in ordine al reato previsto dagli articoli 595 e 368 del codice penale;

da fonti autorevoli si è appreso che parimenti il comando gruppo della Guardia di finanza di Treviso ha informato la procura del tribunale di Treviso e la procura militare del tribunale militare di Padova, in ordine al reato previsto dagli articoli 266 e 290 del codice penale;

si sottolinea lo stato di disagio patito dai diversi dirigenti sindacali, che vedono di fatto conculcato il diritto, costituzionalmente garantito, di manifestare liberamente il proprio pensiero in modo pubblico e di farne propaganda con qualunque mezzo —:

se non si ritenga opportuno intervenire, adottare le idonee iniziative perchè sia ripristinato un clima di serenità, che

consenta di non alterare la normale dinamica sindacali;

se il Governo non intenda intervenire affinché non si ripetano episodi quali quelli riportati in premessa e affinché sia tutelata, anche per i militari appartenenti alla Guardia di finanza la libertà di pensiero nei suoi tre aspetti: l'aspetto statico, in base al quale ciascun individuo deve poter avere proprie idee, l'aspetto dinamico, in quanto ciascun individuo deve potere manifestare liberamente le proprie idee; l'aspetto negativo, in quanto ciascun individuo deve poter mantenere nascoste le proprie idee, senza essere costretto a divulgarle. (4-16002)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde, la S.V. Onorevole, nel lamentare che la Guardia di Finanza avrebbe denunciato all'Autorità giudiziaria il Sindacato autonomo di Polizia per aver diffuso un comunicato-stampa nel quale esprimeva disapprovazione per il trasferimento del maresciallo di Finanza Oscar D'Agostino, segretario regionale dell'associazione « Progetto Democrazia in Divisa », chiede di conoscere quali iniziative verranno adottate al fine di garantire un « clima di serenità che consenta di non alterare la normale dinamica sindacale » e di tutelare la libertà di pensiero degli appartenenti al predetto Corpo.*

In proposito, il competente Comando Generale della Guardia di Finanza ha fatto preliminarmente presente che il trasferimento del sottufficiale dal Gruppo di Treviso alla Legione di Firenze è stato disposto, su conforme proposta della gerarchia intermedia, non solo per i documentati rapporti di contiguità tra il D'Agostino e l'associazione Liberi imprenditori federalisti europei (L.I.F.E.), ma anche per le altre iniziative del sottufficiale sottoposte all'attenzione dell'Autorità giudiziaria. Il provvedimento è stato adottato avuto riguardo all'esigenza di tutelare il corretto adempimento dei compiti di istituto nell'esecuzione del servizio da parte dell'interessato e di « commisurare il movimento ad un'ampiezza sufficiente a far venir meno la rilevata incompatibilità ambientale ».

Il medesimo Comando Generale ha ribadito inoltre che il Corpo non ha mai assunto atteggiamenti persecutori contro il sottufficiale e l'associazione « Progetto Democrazia in Divisa », né tanto meno ha rivolto intimidazioni ai militari ad essa appartenenti, ai quali ovviamente riconosce il diritto di manifestare liberamente le proprie idee, il cui esercizio tuttavia va sempre commisurato ai limiti imposti dalle normative vigenti.

Il predetto Comando Generale ha fatto presente che di contro, in sede penale, sono risultate ampiamente provate le dichiarazioni denigratorie e diffamatorie della reputazione di altri appartenenti al Corpo rilasciate dal maresciallo D'Agostino nel corso di una conferenza stampa sul tema della corruzione, come dimostra la sentenza con la quale il Tribunale Militare di Padova ha condannato in primo grado il sottufficiale a due mesi di reclusione per il reato di diffamazione pluriaggravata.

Per quanto riguarda, poi, la vicenda relativa al comunicato-stampa sull'argomento del 10 luglio 1997 diffuso dalla Segreteria regionale del Sindacato autonomo di Polizia, il Comandante della Legione di Venezia ha precisato di averlo inviato all'Autorità giudiziaria veneziana per i provvedimenti di competenza, in quanto lo scritto, già inopportuno per i giudizi in esso espressi relativamente al trasferimento d'autorità del maresciallo D'Agostino, conteneva espressioni calunniose e diffamatorie nei confronti del Corpo e della sua gerarchia.

Alla luce di quanto illustrato, nell'operato e nelle decisioni della Guardia di Finanza non si ravvisa alcun comportamento ostruzionistico nei confronti del maresciallo D'Agostino o di altri appartenenti alle associazioni « Progetto Democrazia in Divisa » e Sindacato autonomo di Polizia.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

CONTENTO. — *Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

ha suscitato particolare attenzione la notizia riportata dalla stampa locale se-

condo la quale l'intero comune di Erto e Casso (Pordenone) risulta del tutto privo di rete per telefonia mobile;

ciò contrasta apertamente con quanto espresso nelle scorse settimane da parte della società Telecom Italia Mobile, la quale aveva garantito una copertura totale delle aree territorialmente più disagiate della Provincia di Pordenone, come la Val Cellina e la Val Tramontina;

la situazione del comune di Erto e Casso è resa ancor più grave dal fatto che in paese persino il servizio televisivo pubblico non gode di una perfetta ricezione, tanto che non è raro che la popolazione locale resti per giorni priva delle reti nazionali della Rai —:

se corrisponda al vero quanto riportato dalla stampa locale in merito alla mancata copertura della rete per telefoni cellulari da parte della Società Telecom Italia Mobile nel comune di Erto e Casso (Pordenone);

quali motivazioni abbiano spinto la società in questione a coprire l'intera Val Cellina ed a tralasciare proprio il comune di Erto e Casso, disagiato per la sua particolare collocazione territoriale e per un servizio televisivo fin troppo spesso carente sotto il profilo tecnico;

se sia possibile prevedere in un prossimo futuro una totale copertura della provincia di Pordenone per quanto concerne la rete dei telefoni cellulari, garantendo in questo senso un servizio quanto mai indispensabile per i residenti di Erto e Casso e per l'intera popolazione locale.
(4-15383)

RISPOSTA. — Al riguardo si ritiene opportuno far anzitutto presente che, essendo il servizio radiomobile basato su trasmissione di segnali radio, la conformazione orografica del territorio influenza in maniera marcata la propagazione radioelettrica per cui risulta complesso garantire una buona ricezione del segnale su tutto il territorio

nazionale ed in particolare nelle zone montuose dove è più facile il verificarsi di zone d'ombra.

Ciò premesso, si significa che la società TIM — in merito alla zona indicata dalla S.V. on.le nell'atto parlamentare cui risponde — ha precisato che con l'attivazione, avvenuta nel 1997, delle stazioni radio base di Claut, Cimolais e Barcis la ricezione nella Valtellina appare abbastanza buona e dovrebbe ulteriormente migliorare con l'attivazione, prevista in tempi brevi, della stazione di Monterolo Valcellina.

Per quanto concerne la Val Tremontina nel dicembre del 1997 è stata attivata la stazione radio base di Tramonti di sotto mentre nel programma dei lavori da realizzare nel 1999 è prevista l'attivazione delle stazioni di Cavasso e Meduno.

Quanto alla richiesta riguardante i tempi di copertura dei comuni di Erto e Casso si significa che la società TIM ha inserito nel programma lavori del 1999, la realizzazione delle stazioni radio base che assicureranno la copertura ai due comuni ed al tratto della strada statale 251 interessata.

Si rammenta comunque che il rispetto del programma suddetto è subordinato al rilascio dei necessari permessi ed autorizzazioni da parte delle autorità territoriali interessate.

Da parte sua la soc. OPI, ha comunicato di avere una buona copertura nelle località di Cimolais, Claut e Barcis, mentre la ricezione risulta scarsa nella località di Audreis e Montereale Valcellina.

Nella Val Tramontina — ha concluso la soc. OPI — la ricezione appare buona a Tramonti di sotto, mentre è scarsa a Meduno; assente è invece a Erto, Frisanco, Tramonti di sopra e Casso.

Quanto, infine, alla precaria ricezione dei programmi televisivi nei due comuni di Erto e Casso la concessionaria RAI ha comunicato che per ovviare all'inconveniente è stata progettata una stazione ripetitrice denominata « Vajont » la cui realizzazione rientra negli obblighi di vigente contratto di servizio e per la quale è già stato firmato l'ordine per aggiudicare i lavori di

realizzazione dell'impianto, mentre è in via di definizione la pratica per l'acquisizione dell'area.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

CONTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.*
— Per sapere — premesso che:

la signora Liana D'Amico, dipendente di ruolo presso la procura della Repubblica di Ancona, V qualifica funzionale, profilo stenodattilografa, ha chiesto al ministero di grazia e giustizia lo scambio di posto con la collega signora Stefania Mencarelli, dipendente di ruolo presso la Pretura di Macerata, avente pari qualifica funzionale — profilo operatore amministrativo — che ha inoltrato contestuale analoga richiesta come previsto dalla vigente normativa;

i rispettivi Capi degli uffici di appartenenza delle due dipendenti hanno espresso parere favorevole allo scambio;

il direttore dell'ufficio II — reparto movimento operatori amministrativi e dattilografi della direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali — ha restituito l'istanza di scambio motivandone il mancato accoglimento con la non rispondenza all'accordo stipulato il 16 maggio 1997 tra le organizzazioni sindacali e il ministero di grazia e giustizia, secondo cui « lo scambio può avvenire solo tra gli impiegati dello stesso profilo professionale »;

nel testo dello stesso accordo stipulato con le organizzazioni sindacali, nella premessa, non si parla di « stesso profilo professionale » bensì di « stessa qualifica funzionale »;

la medesima signora Liana D'Amico ha presentato ricorso in via gerarchica avverso la decisione del direttore dell'ufficio II —:

se non ritengano di doversi attivare affinché venga interpretato nel modo cor-

retto l'accordo stipulato dal ministero di grazia e giustizia con le organizzazioni sindacali, riconoscendo sollecitamente alla predetta signora D'Amico il diritto al trasferimento richiesto attraverso l'istituto dello scambio con dipendente di altro ufficio giudiziario avente pari qualifica funzionale.

(4-17902)

RISPOSTA. — *La disciplina dello scambio di Ufficio è regolata dal Titolo III dell'accordo sulla mobilità interna siglato da questa Amministrazione con le organizzazioni sindacali in data 16 maggio 1997, e più specificamente dall'articolo 13 che ne disciplina le condizioni.*

Secondo tale disposizione, lo scambio è possibile « tra impiegati appartenenti allo stesso profilo professionale, in servizio anche in sedi diverse ».

La ratio di tale disposizione è evidente: l'Amministrazione, infatti, non ha alcun interesse particolare a mantenere in servizio in un determinato ufficio una persona al posto di un'altra, a condizione che sia garantita nello stesso la presenza di una determinata professionalità. Conseguentemente acconsente a scambiare di ufficio più impiegati, purché, però, non venga alterato il numero delle persone presenti nei diversi profili previsti nella pianta organica degli uffici interessati dallo scambio.

L'equivoco in cui si è incorsi è presumibilmente dovuto alla circostanza che nelle premesse dell'accordo, che individuano le ragioni poste alla base delle scelte adottate con le organizzazioni sindacali in materia di mobilità interna, è precisato che « non rientra nella nozione di trasferimento lo scambio di sede tra impiegati della stessa qualifica funzionale (...) ritenuto ammissibile solo per i dipendenti, appartenenti alla stessa qualifica funzionale, che ne facciano espressa e contestuale domanda (...) ».

Trattasi, tuttavia, di una dichiarazione di principio dai contenuti generici, necessaria per giustificare una procedura altrimenti inammissibile, perché in contrasto con il principio generale dei trasferimenti a domanda per il quale sono necessari la preventiva pubblicazione di appositi interpelli e la realizzazione delle procedure concorsuali che da tali interpelli derivano.

Ma le dichiarazioni contenute nelle premesse non costituiscono esse stesse l'accordo sulla mobilità che è invece regolata dall'articolo che le segue, nel quale sono dettagliatamente specificati i casi e le modalità delle diverse forme di mobilità del personale.

In tale articolato, come si è detto, che la condizione per potere realizzare lo scambio di ufficio è l'appartenenza degli impiegati interessati al medesimo profilo professionale.

Tale circostanza non si è verificata nel caso di specie, perché la Signora D'Amico e la Signora Mencarelli appartengono a due profili professionali diversi, quello di stenodattilografo e quello di operatore amministrativo, ancorché ambedue riconducibili alla medesima qualifica funzionale (la quinta).

Si conferma, pertanto, l'impossibilità di realizzare, sulla base delle vigenti disposizioni in materia di mobilità interna, lo scambio di ufficio chiesto dalle due predette impiegate.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

CRUCIANELLI, ALTEA e BIELLI. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere:

se e quando intenda emanare il decreto per indire le prove di abilitazione a svolgere le funzioni di « ufficiale di riscossione » ai sensi della legge 11 gennaio 1951, n. 56 ed a norma degli articoli 99 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. (4-17256)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole chiede di conoscere se e quando si intenda emanare il decreto per indire le prove di abilitazione a svolgere le funzioni di ufficiale di riscossione, ai sensi della legge 11 gennaio 1951 n. 56, ed a norma degli articoli 99 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

Al riguardo, il competente Dipartimento delle Entrate ha preliminarmente rappresentato che l'articolo 31 della legge 8 maggio

1998, n. 146, dispone che con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge, sono dettate le modalità per il conseguimento della idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale, in sostituzione di quelle previste dalla legge 11 gennaio 1951, n. 56.

Ciò posto, il suddetto Dipartimento ha osservato, pertanto, che l'emanazione del decreto relativo alle prossime prove di abilitazione alle funzioni di ufficiale di riscossione non possa che essere successiva alle disposizioni regolamentari che, entro l'anno 1998, dovrebbero ridisciplinare, in conformità ai criteri stabiliti dal citato articolo 31 della legge n. 146 del 1998, il procedimento di conseguimento dell'abilitazione alle predette funzioni.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

DEL BARONE. — Ai Ministri delle comunicazioni e del tesoro. — Per sapere — premesso che:

è ormai a conoscenza di tutti che le poste italiane non funzionano, costano troppo e non riescono a consegnare la corrispondenza in tempi ragionevoli;

il Governo, per far fronte a questo disservizio, cerca di sanare la situazione con l'apparente inventiva di qualche espediente, che non risolve il problema, ma incrementa ulteriormente tale situazione deficitaria, ai danni di altre categorie, ed in particolare dei tabaccai;

risulta all'interrogante che il disegno di legge collegato alla finanziaria affiderebbe alle poste la vendita al pubblico di valori bollati, di biglietti ed abbonamenti per gli autobus e di biglietti delle varie lotterie;

in questo modo sarebbe pregiudicata l'attività delle tabaccherie, che non sopporterebbero l'onere della concorrenza dell'Ente poste;

il consumatore sarebbe disorientato e il servizio sarebbe sicuramente reso inefficiente;

risulta inoltre che il ministero del tesoro vorrebbe affidare la raccolta del lotto alle poste, cosicché sarebbe snaturata l'attività della categoria dei tabaccai —:

quali provvedimenti si intendano assumere per escludere questo tipo di soluzioni, che gravano onerosamente sulla suddetta categoria dei tabaccai, in considerazione altresì della necessità di evitare al pubblico file infinite, tipiche di un altro « disservizio » postale, quello dei conti correnti;

se non si ritenga, invece, di consentire alle tabaccherie di raccogliere il pagamento dei bolli automobilistici, come all'Acì e alle poste, anche in considerazione del fatto che si vuole eliminare la marca per patenti, la cui vendita assicurava alla categoria dei tabaccai un piccolo reddito.
(4-13190)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde, la S.V. Onorevole, premesso che l'attribuzione agli Uffici postali della facoltà di vendita di valori bollati, biglietti delle lotterie, biglietti ed abbonamenti ai servizi di trasporto urbano e a qualsiasi esercizio commerciale della distribuzione dei francobolli depaupererebbe le funzioni dei rivenditori di generi di monopolio con conseguenti ripercussioni negative sull'economia della categoria, chiedono di conoscere quali iniziative intenda assumere questa Amministrazione per ovviare a quanto lamentato proponendo che in via compensativa e per una maggiore fruibilità da parte degli utenti, venga esteso alle tabaccherie il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.*

In proposito, la competente Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha rappresentato che, per quanto riguarda i biglietti delle lotterie nazionali, l'articolo 8 del relativo regolamento generale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1477, nel testo modificato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre

1988, n. 562, già prevedeva la possibilità per gli uffici postali di essere incaricati della vendita dei biglietti e, a conferma di tale linea, si pone ora l'articolo 53, 1° comma, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegata alla legge finanziaria per il 1998), il quale dispone che gli uffici postali possano procedere alla distribuzione e alla vendita diretta di biglietti delle lotterie nazionali sulla base di un'apposita convenzione, che disciplini le modalità e le condizioni del servizio. Tale convenzione, stipulata tra l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e le Poste Italiane S.p.A. è operativa dal 20 maggio 1998 e riguarda la commercializzazione delle lotterie tradizionali e di quelle ad estrazione istantanea.

Per quanto concerne, invece, l'auspicata estensione alle tabaccherie del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche, il Dipartimento delle Entrate ha, per parte sua, rappresentato che l'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegata alla legge finanziaria per il 1998), ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche siano demandati alle Regioni e che, inoltre, tali attività vengano svolte secondo le modalità stabilite con apposito decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della predetta legge.

Peraltro, con il predetto decreto, o con altro separato, verrà approvato lo schema tipo di convenzione con la quale le Regioni potranno affidare a terzi, mediante procedure a evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche.

Il Dipartimento delle Entrate ha, quindi, rilevato che il medesimo articolo 7 della legge n. 449 del 1997, al comma 11, consente ai tabaccai la possibilità di riscuotere le tasse automobilistiche, previa adesione all'apposita convenzione tipo, la quale disciplinerà anche la modalità di collegamento telematico e di riversamento al con-

cessionario delle somme riscosse e determinerà il compenso spettante ai tabaccai per ciascuna operazione nonché le garanzie che devono essere prestate per lo svolgimento dell'attività.

Infine, il successivo comma 12 del predetto articolo 17 della legge n. 449 del 1997 ha previsto l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con la quale sarà disciplinato in modo uniforme il rapporto tra i tabaccai e le Regioni. Il Dipartimento delle Entrate ha assicurato che tale decreto è in fase di predisposizione.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

DELMASTRO DELLE VEDOVE e FINO.
— Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

è ormai opinione radicata e diffusa che la nuova disciplina del processo tributario abbia sostanzialmente riprodotto talune insopportabili disparità fra cittadino contribuente e fisco, perpetuando la posizione di ingiusta ed immotivata subordinazione del primo rispetto al secondo;

fra gli esempi più significativi ed eclatanti vale la pena di ricordare il momento della concreta soddisfazione dei rispettivi interessi, dopo il riconoscimento favorevole della Commissione Tributaria, a seconda che la parte soccombente sia il fisco ovvero il contribuente;

a differenza di quanto previsto nel codice di procedura civile, nel quale la sentenza è, di regola, esecutiva *ex lege*, il processo tributario prevede che l'esecutività della sentenza sia la conseguenza del passaggio in giudicato della medesima;

in base a tale principio il contribuente non è posto nella condizione di far valere i propri diritti, pur in presenza di una sentenza favorevole, se non dopo il suo passaggio in giudicato;

in termini concreti viene vanificato per un lungo (ed a volte decisivo) periodo

di tempo il diritto di ottenere la restituzione di quanto indebitamente versato al fisco;

per contro l'Ufficio, laddove conformato da una sentenza di primo grado favorevole, usufruisce di una parziale immediata esecutività, così come prevista dall'articolo 68 decreto legislativo n. 546/1992;

ancora più sconcertante è la situazione del contribuente il quale, eventualmente soccombente in primo e secondo grado e quindi vincitore in Cassazione, per ottenere la restituzione di quanto gli compete deve esclusivamente confidare nella serietà dei titolari degli uffici;

spesso, infatti, il contribuente vittorioso deve rivolgersi ancora una volta all'opera del professionista, per dar corso alla procedura di esecuzione forzata *ex* articolo 474 del codice di procedura civile oppure per iniziare il cosiddetto giudizio di ottemperanza;

particolarmente difficoltoso appare il rimedio dell'esecuzione forzata per le numerose limitazioni cui è soggetta la materia, mentre il giudizio di ottemperanza, previsto dall'articolo 27 n. 4 del regio decreto n. 1054/1924, tendente ad ottenere l'adempimento coattivo da parte della pubblica amministrazione che rifiuti o ritardi l'adeguamento spontaneo delle pronunce che abbiano riconosciuto il buon diritto del cittadino, rincorre una nuova sentenza di condanna (che già c'è!), o, più precisamente sul piano giuridico, tenta di dare attuazione all'effetto del giudicato nei confronti della pubblica amministrazione, ed è esplicitamente richiamato dall'articolo 70 del nuovo contenzioso tributario;

in buona sostanza, però, il contenzioso tributario prevede, in modo confuso, i due diversi sistemi, non precisando i criteri di scelta assegnati ai cittadini contribuenti per ottenere l'attuazione concreta dei diritti loro riconosciuti;

è comunque evidente, al di là delle sofisticate problematiche dottrinali e giurisprudenziali poste dalla spinosa que-

stione, la necessità di rendere più agevole il percorso del contribuente che abbia ottenuto una sentenza favorevole, per ripristinare un rapporto di correttezza comportamentale e di eguaglianza fra cittadino e fisco —:

se non ritenga necessario:

a) ripristinare il principio di eguaglianza prevedendo l'immediata esecutività delle pronunce delle commissioni tributarie, nonostante gravame, anche per l'ipotesi di soccombenza dell'ufficio;

b) diramare una circolare a tutti gli uffici affinché provvedano a dare spontanea e sollecita esecuzione alle pronunce rese in favore dei contribuenti, onde evitare le poco dignitose (per lo Stato) procedure di esecuzione forzata e di giudizio di ottemperanza. (4-15562)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde le SS.LL. Onorevoli hanno chiesto di conoscere se l'Amministrazione finanziaria non ritenga necessario prevedere l'immediata esecutività delle pronunce delle Commissioni tributarie e, di conseguenza, invitare gli uffici alla sollecita esecuzione di dette pronunce, al fine di evitare procedure di esecuzione forzata e giudizi di ottemperanza.*

Al riguardo, si osserva, in via preliminare, che la tutela giurisdizionale in materia tributaria rientra nell'ambito del sistema di tutela del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, esercitata dalle Commissioni Tributarie, quali organi speciali di giustizia tributaria. Il rapporto tributario, pertanto, si connota di un certo grado di specialità tale da giustificare deroghe alla generale struttura del processo amministrativo.

Ciò posto, circa l'auspicata immediatezza nella esecutività delle pronunce delle Commissioni Tributarie è opportuno rilevare innanzitutto che se da un lato l'esecutività a favore del « Fisco » si fonda sulla necessità di soddisfare esigenze derivanti dalla compatibilità con le risorse finanziarie, dall'altro, sulla base dell'interpretazione sistematica delle disposizioni contenute nel Decreto

legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, emerge che, nonostante l'articolo 69 disponga che la segreteria rilascia copia spedita in forma esecutiva ai sensi dell'articolo 475 codice procedura civile solo dopo che la sentenza è passata in giudicato, l'articolo 68 del medesimo decreto legislativo sancisce l'obbligo dell'ufficio di procedere al rimborso di quanto versato dal contribuente e che, a seguito di decisione giurisdizionale, è risultato indebito, indipendentemente da qualsiasi ulteriore richiesta.

Pertanto, sussiste per il contribuente solo l'onere di notificare la sentenza della Commissione Provinciale all'ufficio, al fine di far decorrere i previsti novanta giorni entro i quali il rimborso deve essere effettuato. Nessuna istanza è, per contro, prevista. L'uso del termine « deve », d'altronde, non sembra consentire il rinvio del diritto del contribuente ad avere il rimborso di quanto pagato al momento del passaggio in giudicato.

L'articolo 69 del decreto legislativo n. 546 del 1992, invece, disciplina l'ipotesi di sentenze di condanna al pagamento di somme — comprese le spese di giudizio — per le quali sorga l'esigenza per il privato di procedere all'esecuzione forzata al fine di recuperare quanto gli è dovuto.

In tal caso, in armonia con i principi propri del diritto processualcivile, è necessario che la sentenza, perché possa costituire titolo esecutivo, sia passata in giudicato.

L'obiezione che può sorgere in merito è che l'ordinamento, qualora l'ufficio non adempia nei termini previsti dal comma 2 dell'articolo 68 citato non riconosce al contribuente alcuna tutela.

Infatti, da un lato non è possibile dar luogo ad un procedimento esecutivo prima della definitività della sentenza di condanna, dall'altro non si può ricorrere al giudizio di ottemperanza di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n. 546 del 1992, in quanto il passaggio in giudicato della sentenza ne costituisce presupposto necessario.

Tali considerazioni non escludono che gli uffici finanziari in applicazione del principio di buona amministrazione, siano tenuti all'adempimento di quanto disposto

dalla norma di cui al citato articolo 68, comma 2 e, quindi, a rimborsare quanto pagato in eccedenza dal contribuente rispetto a quanto stabilito dalla sentenza.

A tal fine si segnala che è in corso di predisposizione, da parte del Dipartimento delle Entrate una circolare che impartisce direttive secondo i principi sopraesposti, allo scopo di evitare ulteriori disparità di trattamento, nonché procedure esecutive avverso lo Stato.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

DELMASTRO DELLE VEDOVE e FINO.
— Al Ministro dei beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che:

in occasione del divieto opposto dalla commissione censura riunita presso il dipartimento dello spettacolo all'uscita nelle sale cinematografiche del film « Totò che visse due volte », la stampa nazionale (cfr. *Il Giornale* di martedì 3 marzo 1998 pagine 1 e 18) ha dato ampio risalto alla sorte dei film finanziati dalla vice-Presidenza del Consiglio dei ministri;

in particolare, a fronte della somma di 149 miliardi erogati, sarebbero stati incassati, dalle sessanta pellicole, 9 miliardi;

il quotidiano citato ricorda il caso più clamoroso, costituito dal film « La medaglia » di tale Sergio Rossi, che, a fronte di un finanziamento di due miliardi e 160 milioni, ha incassato la miserevole somma di sette milioni e mezzo di lire;

queste ed altre situazioni analoghe consentono di ritenere che i criteri di individuazione dei film da finanziare non siano stati esattamente corrispondenti ai gusti del pubblico che, pure, debbono essere tenuti nella debita considerazione, soprattutto in un momento in cui le condizioni della finanza pubblica non consentono, evidentemente, il lusso di permettersi veri e propri sprechi —:

quali siano i film che hanno ottenuto il finanziamento ed a quanto ammontino i singoli finanziamenti;

quali siano i criteri adottati per la scelta dei film da finanziare;

quale sia l'aggiornamento del riscontro del gradimento del pubblico rispetto alle pellicole finanziate;

quale sia il giudizio del Ministro interrogato rispetto all'evidente complessivo disastroso gradimento manifestato dal pubblico;

quale iniziativa intenda assumere per evitare che gli scarsi fondi disponibili vengano dilapidati così come è accaduto nel caso in esame. (4-16786)

RISPOSTA. — Con riferimento ai quesiti posti con l'interrogazione in oggetto, si fa presente quanto appresso.

La nuova Commissione Consultiva per il Cinema, istituita ai sensi della L. 650/96, si è insediata il 25 febbraio 1997 e dalla data del suo insediamento ha operato una severa selezione, portando la percentuale di approvazione dei progetti dal 74 per cento della precedente Sottocommissione per la Cinematografia, al 37 per cento.

Dei progetti approvati, alla data odierna, n. 27 hanno completato l'iter del finanziamento e sono stati sottoposti al parere della Commissione per il Credito Cinematografico, che ha espresso pareri per un finanziamento complessivo di 89 miliardi.

Il Ministro delegato per lo spettacolo: Valter Veltroni.

DILIBERTO. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

il nuovo piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 5 dicembre 1997 n. 284, dal titolo « Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico », ha accorpato i 12 distretti telefonici inerenti alla provincia di Reggio Emilia in 3 aree locali;

due centri di settore dell'area Val d'Enza, Bibbiano (distante 14 chilometri dal centro di settore Reggio Emilia e comprendente i comuni di Bibbiano, Canossa, Montecchio Emilia, Quattro Castella e San Polo d'Enza) e Vezzano sul Crostolo (distante 12,8 chilometri dal centro di settore di Reggio Emilia, e comprendente i comuni di Casina e dello stesso Vezzano sul Crostolo) sono confluiti nella nuova area di Castelnovo Monti, distante dal centro area locale di Reggio Emilia chilometri 34;

le 2.348 imprese artigianali e commerciali di questi comuni (Bibbiano, Canossa, Montecchio Emilia, Quattro Castella, San Polo d'Enza e Vezzano sul Crostolo) gravitano prevalentemente su Reggio Emilia, la città capoluogo, con una organizzazione economica che crea forti flussi telefonici sull'area locale di Reggio Emilia e flussi assolutamente insignificanti sull'area di Castelnovo Monti;

i suddetti comuni sono così passati da settori telefonici del 1° scaglione (distanza 0/15 chilometri) al 3° scaglione (oltre i 30 chilometri) cosicché l'effetto combinato del nuovo riordino della aree locali, delle fasce orarie e dei tre scaglioni di differenza produce, quale logica conseguenza, il triplicarsi del costo delle telefonate per chi, per lavoro, deve comunicare con l'area locale di Reggio Emilia: lo scatto previsto ogni 75 secondi, per distanze entro i 15 chilometri, superando col nuovo ordinamento i 30 chilometri, scende a 22,5 secondi con un evidente, notevole, aggravio di costi;

i sindaci di Bibbiano, Montecchio E., Quattro Castella, Vezzano sul Crostolo, anche in rappresentanza dei Sindaci di Canossa e San Polo, hanno illustrato lo spinoso problema, nel corso di un incontro presso il Ministero delle comunicazioni, al dottor Righetti, direttore generale del settore regolamentazione e tariffe e al dottor Micciarelli, direttore generale delle concessioni ed autorizzazioni;

nel corso di tale incontro, è stato fatto notare come il nuovo assetto per il servizio telefonico che in Emilia ha incluso i so-

praticati comuni nell'area di Castelnovo Monti obbliga i comuni stessi a farsi carico di svariate decine di milioni di maggiori oneri telefonici;

a questo si aggiunge che studi professionali, commercianti, imprese artigiane, industriali e dei servizi e le oltre 13.000 famiglie dei sei comuni in oggetto dovranno corrispondere alla Telecom oltre 20 miliardi di lire in più all'anno, come una nuova tassa del tutto immotivata e superiore all'Ici;

la riforma adottata con il decreto contestato si proponeva di avvantaggiare gli utenti, ma i risultati nei comuni suddetti sono in evidente contraddizione con tali propositi;

in tutta la regione Emilia-Romagna, Castelnovo Monti è una delle poche aree locali poste a più di 30 chilometri in linea d'aria dal capoluogo di provincia; per questo, ogni telefonata verso la città viene a costare quanto una telefonata a Bolzano o a Palermo, con ripercussioni negative per la popolazione di tutta la montagna, con in più l'anomalia di far transitare tramite la montagna telefonate di territori che montani non sono, come quelli dei comuni citati —:

se il Governo non intenda intervenire per far cessare tale ingiusta vessazione dei cittadini dei comuni in oggetto, provvedendo ad una modifica che preveda l'accorpamento dei due « vecchi » settori telefonici di Bibbiano e Vezzano sul Crostolo, con i comuni in essi compresi, alla area locale di Reggio Emilia, al fine di meglio tutelare la miriade di piccole imprese che operano in queste zone — una ditta ogni 10 abitanti — ancora capaci di rappresentare la parte sana del tessuto sociale, creando reddito e occupazione. (4-17291)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che nel quadro delle iniziative intese a liberalizzare il settore delle telecomunicazioni e tenendo conto delle prospettive di sviluppo tecnologico e gestionale del servizio telefonico sono state adottate varie iniziative ten-*

denti a favorire l'ingresso di nuovi operatori nel mercato delle telecomunicazioni.

A tale scopo è stato, tra l'altro, avviato un piano di suddivisione del territorio in aree sufficientemente ampie, sia per garantire una migliore gestione degli archi di numerazione, sia per favorire la concorrenza e, quindi, conseguire sensibili riduzioni dei costi per l'utenza, come ampiamente dimostrato dai paesi che hanno già introdotto tali misure.

La « commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni » che ha esaminato tale problematica, è pervenuta alla conclusione che, anche con riferimento alle esperienze acquisite presso alcuni paesi europei (Francia, Regno Unito), occorre pervenire al più presto ad una suddivisione del territorio in un numero di aree locali al massimo vicino alla consistenza degli attuali distretti con la conseguente scomparsa dei settori.

Tale obiettivo non poteva, tuttavia, essere raggiunto in un'unica fase e, pertanto, con il decreto ministeriale 25 novembre 1997 è stato aggiornato il piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni, approvato con il decreto ministeriale del 6 aprile 1990, nella parte in cui prevede la suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico (articolo 14, allegato 4).

Sono stati, in particolare, definiti la dimensione ed il numero delle aree locali, sostitutive delle aree urbane e settoriali; in una successiva fase si procederà alla ridefinizione del numero delle aree locali e dei relativi confini considerando l'obiettivo della convergenza ai distretti telefonici e l'introduzione della portabilità del numero, fissata entro il 1° gennaio 2001.

L'accorpamento dei settori, operato con il citato decreto ministeriale 25 novembre 1997, ha già comportato una riduzione del prezzo delle telefonate relative ad utenti prima appartenenti a settori diversi e attualmente riuniti all'interno della stessa area locale.

L'introduzione della « tariffa di prossimità », che sarà introdotta fra breve, consentirà anche agli utenti facenti capo ad aree locali diverse ma separate da esigua distanza di usufruire di una tariffa simile a

quella applicata alle conversazioni tra utenti della medesima area locale.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

DI STASI, ORLANDO e CRUCIANELLI.
— Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

le recenti elezioni suppletive nel Mugello hanno catalizzato l'attenzione dei mass-media e animato il dibattito politico per settimane;

al successo elettorale del candidato Antonio Di Pietro sono stati dedicati i titoli di apertura dei principali quotidiani nazionali, dei telegiornali Rai e di quelli più seguiti di Mediaset e Tmc;

l'opinione pubblica molisana è stata coinvolta profondamente da questa vicenda che ha visto il corregionale Antonio Di Pietro nel ruolo di protagonista;

la testata giornalistica molisana della terza rete Rai (Tgr) non ha ritenuto di dedicare una parola all'avvenimento nelle edizioni del mattino e del pomeriggio del Tg regionale del 10 novembre 1997 (giorno successivo a quello delle votazioni) e si è limitato a una fuggevole notizia nel notiziario della sera;

tale comportamento costituisce un inqualificabile atto di disinformazione perpetrato ai danni dei cittadini e degli utenti molisani e sostanzia una scelta politica di parte —:

se, per richiamare i responsabili del servizio pubblico radiotelevisivo all'obbligo cui sono tenute, in base alla legge e agli indirizzi della Commissione di vigilanza, le redazioni Rai, di essere a servizio esclusivo dell'utenza, intenda esercitare il potere transitorio che la legge n. 249 del 1997 gli attribuisce. (4-14202)

RISPOSTA. — Al riguardo si ritiene opportuno premettere che non rientra fra i poteri del Governo quello di sindacare l'operato

della RAI per la parte riguardante la gestione aziendale.

Allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione su quanto ha formato oggetto dell'atto parlamentare in esame, non si è mancato tuttavia di interessare la predetta concessionaria la quale ha precisato che la redazione regionale per il Molise si è occupata dell'elezione del senatore Antonio Di Pietro nel collegio del Mugello con due servizi nelle edizioni del giornale radio delle ore 7.20 e 12.10 del 10 novembre 1997 e con un servizio nel telegiornale regionale delle ore 19.35 dello stesso giorno.

La concessionaria ha inoltre riferito che la notizia dell'elezione del senatore è stata richiamata nei titoli del sommario del telegiornale ed è stata rilanciata nell'edizione delle ore 22.35; soltanto nell'edizione delle ore 14 il servizio sull'argomento in questione, inviato dalla redazione di Firenze, non è andato in onda per un inconveniente non prevedibile verificatosi in fase di riversamento.

La RAI ha, altresì, fatto presente che martedì 11 novembre 1997 i giornali radio e i telegiornali sono andati in onda in forma ridotta e senza servizi per uno sciopero programmato; mentre mercoledì 12 novembre 1997 all'elezione del senatore Di Pietro sono stati dedicati servizi nel corso del giornale radio delle ore 12.10 e dei telegiornali delle ore 14 e delle ore 19.35.

La società ha, infine, riferito che il senatore Di Pietro ha svolto un comizio a Termoli il 14 novembre 1997 e che l'avvenimento è stato seguito dalla TGR Molise con un annuncio nel telegiornale delle ore 14 e un servizio in quello di mezza sera.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

FILOCAMO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle comunicazioni, delle finanze e del tesoro. — Per sapere — premesso che:

le poste italiane sono le più lente d'Europa e funzionano male ma, mentre si cerca di riorganizzarle riducendo il numero dei dipendenti ed aumentando così la

disoccupazione e la disfunzione, paradossalmente si assegnano loro altri compiti, come la vendita di biglietti delle lotterie, autobus, eccetera e, pare, anche la raccolta del lotto e il pagamento del bollo auto —

se non ritengano, come gli interroganti, che questi siano compiti da assegnare alle rivendite di generi di monopolio, evitando così al pubblico di sottoporsi a file interminabili in uffici postali — che saranno, tra l'altro, ridotti — e alla famosa categoria dei tabaccai di perdere la propria dignità e volontà di lavorare. (4-13227)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde, la S.V. Onorevole, premesso che l'attribuzione agli Uffici postali della facoltà di vendita di valori bollati, biglietti delle lotterie, biglietti ed abbonamenti ai servizi di trasporto urbano e a qualsiasi esercizio commerciale della distribuzione dei francobolli depaupererebbe le funzioni dei rivenditori di generi di monopolio con conseguenti ripercussioni negative sull'economia della categoria, chiede di conoscere quali iniziative intenda assumere questa Amministrazione per ovviare a quanto lamentato.

In proposito, la competente Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha rappresentato che, per quanto riguarda i biglietti delle lotterie nazionali, l'articolo 8 del relativo regolamento generale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1477, nel testo modificato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1988, n. 562, già prevedeva la possibilità per gli uffici postali di essere incaricati della vendita dei biglietti e, a conferma di tale linea, si pone ora l'articolo 53, 1° comma, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegata alla legge finanziaria per il 1998), il quale dispone che gli uffici postali possano provvedere alla distribuzione e alla vendita diretta di biglietti delle lotterie nazionali sulla base di un'apposita convenzione, che disciplini le modalità e le condizioni del servizio. Tale convenzione, stipulata tra l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e le Poste Italiane S.p.A., è operativa dal 20 maggio 1998 e riguarda la commer-

cializzazione delle lotterie tradizionali e di quelle ad estrazione istantanea.

Per quanto concerne, invece, l'auspicata estensione alle tabaccherie del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche, il Dipartimento delle Entrate ha, per parte sua, rappresentato che l'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegata alla legge finanziaria per il 1998), ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche siano demandati alle Regioni e che, inoltre, tali attività vengano svolte secondo le modalità stabilite con apposito decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della predetta legge.

Peraltro, con il predetto decreto, o con altro separato verrà approvato lo schema tipo di convenzione con la quale le Regioni potranno affidare a terzi, mediante procedure a evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche.

Il Dipartimento delle Entrate ha, quindi, rilevato che il medesimo articolo 17 della legge n. 449 del 1997, al comma 11, consente ai tabaccai la possibilità di riscuotere le tasse automobilistiche, previa adesione all'apposita convenzione tipo, la quale disciplinerà anche la modalità di collegamento telematico e di riversamento al concessionario delle somme riscosse e determinerà il compenso spettante ai tabaccai per ciascuna operazione nonché le garanzie che devono essere prestate per lo svolgimento dell'attività.

Infine, il successivo comma 12 del predetto articolo 17 della legge n. 449 del 1997 ha previsto l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con la quale sarà disciplinato in modo uniforme il rapporto tra i tabaccai e le Regioni. Il Dipartimento delle Entrate ha assicurato che tale decreto è in fase di predisposizione.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

FINO. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

il disegno di legge collegato alla finanziaria per il 1998 prevede che gli uffici postali provvedano alla vendita al pubblico di valori bollati, di biglietti della lotteria nazionali, nonché di biglietti ed abbonamenti per gli autobus;

è previsto di affidare a qualsiasi negozio la vendita di francobolli;

tutto ciò ha generato molto scontento ed incertezza nella categoria dei tabaccai, che cadrebbero in una irreversibile, profonda crisi, anche per effetto dell'eliminazione della marca per patente e, quindi, conseguentemente, dell'eliminazione di un altro piccolo aggio a favore della categoria;

sembrerebbe, infine, prendere corpo l'ipotesi di affidamento agli uffici postali della raccolta del gioco del lotto —:

se non ritenga inopportuni tali provvedimenti che sicuramente penalizzano la categoria dei tabaccai, ma che sicuramente finiranno con il penalizzare anche i cittadini, considerato il disservizio che gli uffici postali già offrono allo stato attuale e che, caricati di altri compiti, non potranno che aumentare tale confusione e disorientamento negli utenti;

se non ritenga eventualmente opportuno considerare l'ipotesi di concedere alla categoria dei tabaccai, qualora il disegno di legge dovesse essere approvato nel testo del Governo, la possibilità di raccolta del pagamento dei bolli automobilistici, oggi possibile presso l'Acì e gli uffici postali, garantendo un beneficio agli utenti ed una diminuzione delle lunghe attese presso gli sportelli. (4-13259)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde, la S.V. Onorevole, premesso che l'attribuzione agli Uffici postali della facoltà di vendita di valori bollati, biglietti delle lotterie, biglietti ed abbonamenti ai servizi di trasporto urbano e a qualsiasi esercizio commerciale della distribuzione dei francobolli depaupererebbe le funzioni dei rivenditori di generi di monopolio con conse-*

guenti ripercussioni negative sull'economia della categoria, chiede di conoscere quali iniziative intenda assumere questa Amministrazione per ovviare a quanto lamentato.

In proposito, la competente Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha rappresentato che, per quanto riguarda i biglietti delle lotterie nazionali, l'articolo 8 del relativo regolamento generale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1477, nel testo modificato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1988, n. 562, già prevedeva la possibilità per gli uffici postali di essere incaricati della vendita dei biglietti e, a conferma di tale linea, si pone ora l'articolo 53, 1° comma, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegata alla legge finanziaria per il 1998), il quale dispone che gli uffici postali possano provvedere alla distribuzione e alla vendita diretta di biglietti delle lotterie nazionali sulla base di un'apposita convenzione, che disciplini le modalità e le condizioni del servizio. Tale convenzione, stipulata tra l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e le Poste Italiane S.p.A., è operativa dal 20 maggio 1998 e riguarda la commercializzazione delle lotterie tradizionali e di quelle ad estrazione istantanea.

Per quanto concerne, invece, l'auspicata estensione alle tabaccherie del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche, il Dipartimento delle Entrate ha, per parte sua, rappresentato che l'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegata alla legge finanziaria per il 1998), ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche siano demandati alle Regioni e che, inoltre, tali attività vengano svolte secondo le modalità stabilite con apposito decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della predetta legge.

Peraltro, con il predetto decreto, o con altro separato verrà approvato lo schema

tipo di convenzione con la quale le Regioni potranno affidare a terzi, mediante procedure a evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche.

Il Dipartimento delle Entrate ha, quindi, rilevato che il medesimo articolo 17 della legge n. 449 del 1997, al comma 11, consente ai tabaccai la possibilità di riscuotere le tasse automobilistiche, previa adesione all'apposita convenzione tipo, la quale disciplinerà anche la modalità di collegamento telematico e di riversamento al concessionario delle somme riscosse e determinerà il compenso spettante ai tabaccai per ciascuna operazione nonché le garanzie che devono essere prestate per lo svolgimento dell'attività.

Infine, il successivo comma 12 del predetto articolo 17 della legge n. 449 del 1997 ha previsto l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con la quale sarà disciplinato in modo uniforme il rapporto tra i tabaccai e le Regioni. Il Dipartimento delle Entrate ha assicurato che tale decreto è in fase di predisposizione.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

FINO. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

con interrogazione a risposta scritta n. 4-03545 del 25 settembre 1996, sollecitata in aula l'11 marzo 1997, l'interrogante poneva, tra gli altri, il problema del blocco dei lavori di ristrutturazione dell'ufficio postale di Corigliano Calabro (Cosenza);

con risposta scritta del 7 aprile 1997 il Ministro, in merito al problema in esame, comunicava che i lavori di risanamento, ristrutturazione ed ampliamento dell'edificio erano stati affidati alla ditta appaltatrice in data 15 luglio 1991, mai subito sospesi in attesa di acquisizione, mai avvenuta, di altro locale dove temporaneamente allocare gli uffici. Si afferma inoltre nella risposta citata che: « l'amministrazione comunale ha imposto alcune varianti che hanno reso necessaria la predisposi-

zione di un nuovo progetto che è stato approvato dopo quasi tre anni; l'amministrazione delle poste e telecomunicazioni provvedeva intanto ad iniziare quei lavori compatibili con il progetto in variante, ultimati nel febbraio 1995, mantenendo in funzione l'ufficio negli stessi locali oggetto dei lavori »;

la citata risposta, per il problema in esame, si conclude affermando: « attualmente, pertanto, debbono essere eseguite le opere la cui progettazione ha subito delle modifiche in base alle richieste avanzate dal Comune, oltre al restauro generale dell'edificio »;

alla data attuale, oltre sette mesi dalla risposta, tali lavori continuano ad essere fermi —:

se ritenga accettabile che l'ufficio postale di Corigliano Calabro continui ancora a funzionare in condizioni di assoluta precarietà (basti pensare che la scalinata di ingresso è costituita dal solo calcestruzzo), con evidenti notevoli difficoltà in particolare modo per gli anziani (gran parte degli utenti di tale ufficio) e se sia decoroso per la città di Corigliano Calabro avere un edificio pubblico in oramai « perenne » ristrutturazione;

cosa intenda fare per sbloccare tale situazione di stallo, imputabile solo e soltanto alla amministrazione delle poste.

(4-13818)

RISPOSTA. — Al riguardo, nel confermare quanto comunicato con nota prot. GM/111318/2169/4-16259/INT/RG del 15 giugno 1998 — di cui ad ogni buon fine si allega copia — con la quale è stata fornita risposta all'atto parlamentare n. 4-16259 presentato dalla medesima S.V. on.le, si significa che la società Poste Italiane ha comunicato che i lavori riguardanti l'agenzia di Corigliano Calabro verranno inseriti in uno dei prossimi programmi di intervento.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

ALLEGATO

FINO. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

con interrogazione a risposta scritta n. 4-03545 del 25 settembre 1996, sollecitata in aula l'11 marzo 1997, l'interrogante poneva, tra gli altri, il problema del blocco dei lavori di ristrutturazione dell'ufficio postale di Corigliano Calabro (Cosenza);

con risposta scritta del 7 aprile 1997 il Ministro, in merito al problema in esame comunicava che i lavori di risanamento, ristrutturazione ed ampliamento dell'edificio erano stati affidati alla ditta appaltatrice in data 15 luglio 1991, ma subito sospesi in attesa di acquisizione, mai avvenuta, di altro locale dove temporaneamente allocare gli uffici. Si afferma inoltre nella risposta citata che: « l'Amministrazione comunale ha imposto alcune varianti che hanno reso necessaria la predisposizione di un nuovo progetto che è stato approvato dopo quasi tre anni; l'amministrazione P.T. provvedeva intanto ad iniziare quei lavori compatibili con il progetto in variante, ultimati nel febbraio 1995, mantenendo in funzione l'Ufficio negli stessi locali oggetto dei lavori »;

la citata risposta, per il problema in esame, si conclude affermando: « attualmente, pertanto, debbono essere eseguite le opere la cui progettazione ha subito delle modifiche in base alle richieste avanzate dal comune, oltre al restauro generale dell'edificio »;

alla data attuale, circa un anno dalla risposta, tali lavori continuano ad essere fermi —:

se sia accettabile che l'Ufficio postale di Corigliano Calabro continui ancora a funzionare in condizioni di assoluta precarietà (basti pensare che la scalinata di ingresso è costituita dal solo calcestruzzo), con evidenti notevoli difficoltà in particolare modo per gli anziani (che costituiscono gran parte degli utenti di tale ufficio) e se sia decoroso per la città di Corigliano Calabro avere un edificio pubblico in oramai « perenne » ristrutturazione;

che osa intenda fare per sbloccare tale situazione di stallo, imputabile solo e soltanto all'amministrazione delle Poste.
(4-16259)

RISPOSTA. — *Al riguardo la società Poste Italiane, nel rammentare le notevoli difficoltà incontrate durante l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento dell'Agenzia postale di Corigliano Calabro, già riferite in data 7 aprile 1997 in occasione della risposta fornita all'interrogazione n. 4-3545 presentata dalla S.V. on.le, ha precisato che sta attualmente predisponendo un progetto che prevede il completamento dei lavori di risanamento e di ristrutturazione dell'agenzia stessa oltre ai lavori di adeguamento alle disposizioni previste dal d.lgs. 626/94 sulla sicurezza e igiene nei posti di lavoro.*

Il progetto che prevede, tra l'altro, l'abbattimento delle barriere architettoniche, è stato valutato positivamente dall'Autorità comunale di Corigliano.

Allo stato è in fase di completamento la stesura degli elaborati tecnici necessari per l'approntamento della gara di appalto che si prevede potrà essere indetta entro il corrente mese di giugno.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

FINO e DELMASTRO DELLE VEDOVE.
— *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

è stato disposto il trasferimento, dalla Procura della Repubblica di Crotona a quella di Lecce, del sostituto procuratore dottoressa Paola Dal Monte;

il trasferimento medesimo è stato disposto con la procedura accelerata dell'anticipato possesso;

la Procura della Repubblica di Crotona entro pochi mesi resterà con due soli magistrati: Carla Caraia ed Antonio Negro;

appare assolutamente indefinito il tempo in cui dovrebbero giungere a Crotona due nuovi uditori giudiziari;

la situazione appare ancor più deplorabile è l'abbandono cui sembra condannata la Procura della Repubblica di Crotona, sol che si pensi al fatto che il CSM ha disposto anche il trasferimento del procuratore capo dottor Giovanni Staglianò per incompatibilità ambientale e funzionale;

è indubbiamente auspicabile che si provveda ad un'attenta valutazione della situazione complessiva della Procura della Repubblica di Crotona, non potendosi, altrimenti, pretendere efficienza ed efficacia nella lotta alla criminalità, particolarmente importante per garantire la qualità della vita delle genti del circondario —:

quali iniziative di competenza intenda assumere urgentemente perché sia garantito il serio funzionamento della Procura della Repubblica di Crotona. (4-17831)

RISPOSTA. — *La dott.ssa Paola Dal Monte ha lasciato l'ufficio della Procura della Repubblica di Crotona il 10.6.1998 a seguito di provvedimento di anticipato possesso disposto, per ragioni di servizio dell'ufficio di destinazione (Procura della Repubblica di Lecce), prima ancora che il dott. Staglianò fosse trasferito con delibera del C.S.M. adottata in data 10.6.1998.*

I due uditori giudiziari, dott.ri BRUNI Pier Paolo e TOMEI Gabriele prenderanno possesso dell'ufficio nella seconda decade del mese di novembre (dal 10 al 16 novembre).

Attualmente sono scoperti due posti di organico, già pubblicati con il fax del C.S.M. del 21.5.1998, per i quali è in corso di svolgimento la procedura concorsuale.

Per l'Ufficio della Procura di Crotona è stata richiesta anche una applicazione extradistrettuale la cui procedura, ancora in corso, verosimilmente si concluderà negativamente per mancanza di disponibilità.

La situazione complessiva dell'ufficio di Procura di Crotona sarà, comunque, valutata con grande attenzione in occasione dei prossimi trasferimenti, segnalando sin d'ora che per il trasferimento di un sostituto è stato già negato l'anticipato possesso richiesto dell'ufficio di destinazione.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

FOTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 30, comma 1, del disegno di legge collegato alla Finanziaria (atto Senato 2793) testualmente recita: « A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'Ente poste italiane è autorizzato:

a) alla distribuzione e vendita diretta di biglietti delle lotterie nazionali e di titoli e documenti di viaggio;

b) alla vendita al dettaglio di tutti i valori bollati di cui ha l'esclusiva della distribuzione primaria ai rivenditori secondari;

c) ad affidare la vendita delle carte valori postali senza vincoli di esclusiva »;

verrebbe quindi sottratta ai titolari di licenza per la rivendita dei monopoli di Stato l'esclusiva della vendita dei valori bollati; gli stessi dovrebbero, inoltre, affrontare la concorrenza anche dell'Ente poste italiane per quanto riguarda la vendita dei biglietti di lotterie e dei biglietti ed abbonamenti di autobus e treni; infine, anche la vendita delle carte valori postali potrebbe essere affidata senza vincoli di esclusiva;

risulta altresì che il ministero del tesoro vorrebbe affidare all'Ente poste italiane la raccolta delle giocate del lotto —

se non ritenga oltremodo penalizzante, per i tabaccai, la prospettata norma e se non ritenga doveroso eliminarla dal testo del provvedimento. (4-13131)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde, la S.V. Onorevole, premesso che l'attribuzione agli Uffici postali della facoltà di vendita di valori bollati, biglietti delle lotterie, biglietti ed abbonamenti ai servizi di trasporto urbano e a qualsiasi esercizio commerciale della distribuzione dei francobolli depaupererebbe le funzioni dei rivenditori di generi di monopolio con conseguenti ripercussioni negative sull'economia della categoria, chiede di conoscere quali iniziative intenda assumere questa Amministrazione per ovviare a quanto lamentato.*

In proposito, la competente Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha rappresentato che, per quanto riguarda i biglietti delle lotterie nazionali, l'articolo 8 del relativo regolamento generale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1477, nel testo modificato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1988, n. 562, già prevedeva la possibilità per gli uffici postali di essere incaricati della vendita dei biglietti e, a conferma di tale linea, si pone ora l'articolo 53, 1° comma, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegata alla legge finanziaria per il 1998), il quale dispone che gli uffici postali possano provvedere alla distribuzione e alla vendita diretta di biglietti delle lotterie nazionali sulla base di un'apposita convenzione, che disciplini le modalità e le condizioni del servizio. Tale convenzione, stipulata tra l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e le Poste Italiane S.p.A., è operativa dal 20 maggio 1998 e riguarda la commercializzazione delle lotterie tradizionali e di quelle ad estrazione istantanea.

Per quanto concerne, invece, l'auspicata estensione alle tabaccherie del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche, il Dipartimento delle Entrate ha, per parte sua, rappresentato che l'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegata alla legge finanziaria per il 1998), ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche siano demandati alle Regioni e che, inoltre, tali attività vengano svolte secondo le modalità stabilite con apposito decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della predetta legge.

Peraltro, con il predetto decreto, o con altro separato verrà approvato lo schema tipo di convenzione con la quale le Regioni potranno affidare a terzi, mediante proce-

ture a evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche.

Il Dipartimento delle Entrate ha, quindi, rilevato che il medesimo articolo 17 della legge n. 449 del 1997, al comma 11, consente ai tabaccai la possibilità di riscuotere le tasse automobilistiche, previa adesione all'apposita convenzione tipo, la quale disciplinerà anche la modalità di collegamento telematico e di riversamento al concessionario delle somme riscosse e determinerà il compenso spettante ai tabaccai per ciascuna operazione nonché le garanzie che devono essere prestate per lo svolgimento dell'attività.

Infine, il successivo comma 12 del predetto articolo 17 della legge n. 449 del 1997 ha previsto l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con la quale sarà disciplinato in modo uniforme il rapporto tra i tabaccai e le Regioni. Il Dipartimento delle Entrate ha assicurato che tale decreto è in fase di predisposizione.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

FOTI. — Ai Ministri delle comunicazioni e della sanità. — Per sapere:

se siano note, ai Ministri interrogati, le proteste della popolazione locale, seguite all'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale di Travo (Piacenza) alla Tim, relative all'installazione di una centrale per la telefonia cellulare da ubicare in località Costa di Caverzago;

se non intendano intervenire presso la Tim, per quanto di rispettiva competenza, affinché l'impianto in questione sia realizzato in altra zona del comune di Travo, che veda il consenso della popolazione interessata. (4-17134)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che, al fine di coordinare e disciplinare le sempre più numerose sorgenti di campi elettromagnetici presenti negli ambienti di vita e di lavoro, ivi comprese le stazioni radio-base per la telefonia cellulare, — di

frequente installate in vicinanza di insediamenti abitativi — è stato istituito, presso il Dicastero dell'ambiente un gruppo di lavoro interministeriale che ha predisposto uno schema di legge-quadro sulla tutela dell'inquinamento elettromagnetico che è attualmente all'esame della VIII Commissione della Camera dei deputati.

In attuazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6 lett. a) n. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249 è stato altresì predisposto uno schema di decreto interministeriale (Ministeri dell'ambiente, della sanità e delle comunicazioni) che prevede la fissazione dei limiti di esposizione per la prevenzione dagli effetti acuti, nonché degli specifici obiettivi di qualità per la minimizzazione degli effetti a lungo termine, riservando alle autorità regionali il compito di adottare un piano per la localizzazione dell'emittenza radio-televisiva, nonché quello di definire criteri generali per la distribuzione sul territorio dei ripetitori per la telefonia cellulare tenendo in debito conto le condizioni espositive della popolazione interessata.

Si ritiene, peraltro, opportuno precisare che questo Ministero autorizza le installazioni solo sotto l'aspetto della congruità degli impianti in relazione al servizio che devono espletare, ma non entra nel merito della congruità della installazione sotto gli aspetti urbanistici, paesaggistici, antinfortunistici, di igiene del lavoro e di tutela della salute pubblica, per i quali, prima dell'effettivo esercizio degli impianti, i concessionari devono, autonomamente da questo Ministero, provvedere ad acquisire tutte le relative autorizzazioni dalle competenti autorità.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

FRAGALÀ, COLA, LO PRESTI e SIMONE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

in relazione al decreto ministeriale 5 dicembre 1997, emanato dal ministero di grazia e giustizia (Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1998), va rilevato che in

esso viene operato un adeguamento pari al 37,4 per cento degli « onorari a vacanza » spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori senza che analogo adeguamento venga applicato agli « onorari fissi e variabili »;

tale dimenticanza appare nettamente in contrasto con quanto indicato dal medesimo decreto ministeriale che fa specifico riferimento all'articolo 10 della legge n. 319 dell'8 luglio 1980, che, in merito all'adeguamento periodico degli onorari, recita testualmente: « Ogni tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, potrà essere adeguata la misura degli onorari di cui agli articoli 2 e 4 in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente »;

l'articolo 2 prevede che « La misura degli onorari fissi e di quelli variabili è stabilita con tabelle redatte con riferimento alle tariffe professionali, eventualmente concernenti materie analoghe, temperate dalla natura pubblicistica dell'incarico ed approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro. Per la determinazione degli onorari variabili, il giudice deve tenere conto delle difficoltà dell'indagine e della completezza e del pregio della prestazione fornita... », mentre l'articolo 4 prevede che: « Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l'articolo precedente gli onorari sono commisurati, al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacanze. La vacanza è di due ore. L'onorario per la prima vacanza è di lire 10.000 e per ciascuna delle successive è di lire 5.000... »;

per quanto sopra citato, appare evidente che, in base al suddetto articolo 10, l'adeguamento della misura degli onorari debba riguardare sia quelli commisurati al tempo (articolo 4) sia quelli fissi e variabili (articolo 2);

nel decreto ministeriale 5 dicembre 1997, invece, tale adeguamento riguarda solamente gli onorari a vacanza previsti dall'articolo 4 trascurando, *in toto*, quelli fissi e variabili previsti dall'articolo 2;

l'articolo 4 della legge n. 319 del 1980 è stato previsto dal legislatore al fine di ricomprendere nel compenso economico tutte quelle prestazioni non previste dalle tabelle relative all'articolo 2 della stessa legge e quindi, l'onorario commisurato al tempo (o a vacanza) rappresenta una eccezione alla regola generale indicata all'articolo 2 —:

quali siano i motivi per i quali, stando a quanto indicato nel decreto in oggetto, l'adeguamento della misura degli onorari dovrebbe essere applicato solo a quelli commisurati al tempo e non a quelli fissi e variabili;

quali necessarie iniziative ed opportuni provvedimenti intendano assumere per ovviare a tale disparità di trattamento economico. (4-17283)

RISPOSTA. — In base all'articolo 10 della legge 8 luglio 1980 n. 319 — legge concernente i compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria —, ogni tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, i compensi citati possono essere adeguati in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nel triennio precedente.

Fino ad oggi tale adeguamento è avvenuto con il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988 n. 352 e, da ultimo, con DM 5 dicembre 1997. Con quest'ultimo provvedimento, tuttavia, sono stati adeguati solo i compensi concernenti gli onorari a vacanza di cui all'articolo 4 della l. n. 319/80, mentre sono stati presi in considerazione gli onorari fissi e variabili di cui all'articolo 2 della stessa legge.

Al riguardo va rilevato che, anche se l'articolo 10 della l. n. 319/80 prevede solo la possibilità di procedere ad un adeguamento e non un obbligo, non sussistono dubbi in ordine alla necessità di provvedere anche all'adeguamento dei citati compensi fissi e variabili, atteso il tempo trascorso dall'ultimo aggiornamento. Ai sensi dell'articolo 10 della l. n. 319/80, infatti, tutti i compensi di cui agli artt. 2 e 4 devono essere periodicamente adeguati.

Il motivo per il quale con il DM. 5 dicembre 1997 sono stati adeguati solo i compensi commisurati al tempo è dovuto al fatto che l'adeguamento dei compensi fissi e variabili comporta molteplici difficoltà dovute alla completa rielaborazione delle tabelle previste nell'articolo 2 della legge citata, mentre gli onorari possono essere aggiornati attraverso l'adeguamento dell'importo del valore della vacanza oraria.

Lo stesso articolo 2 della l.n. 319/80 precisa che la misura dei compensi fissi e variabili è stabilita con riferimento alle tariffe professionali, temperate dalla natura pubblicistica dell'incarico. Pertanto, ai fini dell'adeguamento, non solo è necessario prendere in considerazione la variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nel periodo precedente, ma occorre considerare l'oggetto dell'incarico tenendo conto di tutte le tariffe professionali in vigore al momento dell'adeguamento, riducendo i compensi ivi stabiliti, sulla base della natura pubblicistica dell'incarico. Ciò, evidentemente, pone apprezzabili difficoltà e tempi considerevoli nella rielaborazione delle citate tabelle e, quindi, si è ritenuto opportuno, in attesa di adeguare gli onorari fissi e variabili, provvedere ad adeguare gli onorari a vacanza.

Ad ogni modo, sta procedendo anche il lavoro di adeguamento degli onorari di cui all'articolo 2 della l.n. 319/80, che, tuttavia, per i motivi espressi non giungerà a termine in tempi ristretti.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

GAGLIARDI. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

la trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico avrebbe dovuto determinare in primo luogo il risanamento economico e finanziario dell'ente ed una riforma del servizio per soddisfare al meglio le esigenze degli utenti;

nonostante le migliaia di pensionamenti effettuati attraverso l'accordo integrativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro ed il ricorso all'aumento delle tariffe l'obiettivo del risanamento economico e finanziario dell'Ente non è stato al momento raggiunto, anzi da previsioni attendibili sembra che il deficit a fine 1997 sarà di 800 miliardi;

i cittadini e gli utenti hanno modo ogni giorno di constatare che gli uffici postali sono carenti di manutenzione ordinaria e straordinaria;

fonti sindacali denunciano con forza l'incapacità dell'ente di riequilibrare la distribuzione sul territorio del personale tanto che continuano a registrarsi consistenti esuberi al sud e vistose carenze al nord per cui le conseguenze negative ed i disservizi sono sempre più evidenti;

molti dipendenti — fra coloro che sono stati collocati in quiescenza — hanno presentato ricorsi sia alla magistratura del lavoro sia alla magistratura contabile e numerosi sono coloro che hanno già ottenuto sentenze favorevoli per la riammissione in servizio;

molti ex dipendenti — collocati in pensione nel 1995 — attendono tuttora la definizione delle proprie competenze attinenti la liquidazione e non hanno ricevuto riscontri ai loro seppur numerosi solleciti;

se non ritenga opportuno intervenire affinché in vista della ormai imminente trasformazione da ente economico in società per azioni, si possano garantire certezze ai dipendenti, sia possibile definire in modo omogeneo e soddisfacente tutti i problemi di coloro che sono stati collocati in pensione, si renda il servizio postale efficiente competitivo e moderno.

(4-14486)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che la società Poste Italiane s.p.a. — interessata in merito a quanto rappresentato dalla S.V. on.le nell'atto parlamentare in esame — ha comunicato che il bilancio approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione dell'ex ente Poste del 28 febbraio 1998 riporta un deficit pari a 793 miliardi di lire che, tuttavia, evidenzia un miglioramento rispetto al disavanzo lasciato dall'ex Amministrazione p.t. che ammontava a 4.500 miliardi nel 1993.*

Quanto ai problemi della manutenzione ordinaria e straordinaria degli uffici nonché dell'applicazione del personale nelle varie sedi, la medesima società ha significato di aver già avviato in ambito nazionale dei programmi per l'adeguamento degli impianti tecnologici alla vigente normativa; per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per l'adeguamento degli uffici alle disposizioni del decreto legislativo 626/94 sono stati infatti elaborati nuovi capitoli per assicurare agli uffici postali una migliore situazione ambientale.

Per ciò che riguarda, in particolare, la distribuzione del personale sul territorio, la ripetuta società ha fatto presente che nel piano di impresa — attualmente in corso di elaborazione — saranno previste misure volte alla soluzione di tale problema in modo da eliminare discrepanze tra le varie sedi regionali e assicurare un definitivo assetto organizzativo; nel medesimo piano saranno previsti interventi volti a migliorare l'efficienza dei servizi offerti per allinearli agli standards europei.

In merito al personale collocato in quiescenza, per effetto della clausola di risoluzione anticipata contenuta nell'accordo integrativo al contratto nazionale di lavoro del 26 novembre 1994, la Magistratura del lavoro ha manifestato, in occasione dei ricorsi del personale, un orientamento non univoco che, di fatto, non ha consentito alla predetta azienda di individuare una precisa linea comportamentale da adottare al riguardo; la medesima società è pertanto in attesa di quanto stabilirà la Suprema Corte di Cassazione in merito ai ricorsi in esame presso tale organo, per adeguarvi i propri successivi atti.

La definizione delle competenze attinenti al trattamento di fine rapporto, è di stretta competenza dell'istituto postelegrafonico il quale essendosi trovato a gestire — dopo la trasformazione dell'Amministrazione p.t. in ente pubblico economico — una mole di personale per la quale non aveva strutture adeguate, ha effettivamente fatto registrare notevoli ritardi nell'evasione dei trattamenti in parola, ma la situazione appare in via di netto miglioramento.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

GALATI, D'IPPOLITO, TASSONE e VALENSISE. — *Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

nell'ambito delle iniziative per il riassetto organizzativo del servizio postale sono state istituite nuove divisioni territoriali denominate agenzie di coordinamento;

a Lamezia Terme è stata istituita l'agenzia di coordinamento n. 2 che, pur avendo iniziato ad operare solamente nel mese di giugno del 1996, ha conseguito ottimi risultati adempiendo pienamente al ruolo di coordinamento ed organizzazione delle risorse umane e alla gestione dei rapporti con la clientela nell'area territoriale di competenza;

oggi si procede ad un riassetto generale dell'organizzazione del servizio con l'istituzione di 150 filiali: le filiali dovranno essere localizzate in tutte le province e nelle grandi città;

nell'ambito di tale operazione sembra che per la Calabria siano state prese in considerazione, oltre alle cinque province, anche le città di Castrovillari, Palmi e Rossano;

la mancata costituzione di una filiale a Lamezia Terme sarebbe fortemente contraddittoria con gli obiettivi che tale organizzazione si prefigge. Prima di tutto Lamezia Terme è la quarta città della Calabria per popolazione e rilevanza strategica, elementi fondamentali per l'individuazione

delle grandi città dove istituire le filiali. In secondo luogo occorre salvaguardare l'esperienza già avviata sul territorio con la costituzione dell'agenzia di coordinamento n. 2 —:

se risulti che le ipotesi di esclusione della città di Lamezia Terme come sede di filiale abbiano fondamento;

quali atti o iniziative intenda adottare o intraprendere per far sì che nel nuovo processo organizzativo venga salvaguardata l'esperienza positiva dell'agenzia di coordinamento n. 2 attraverso l'istituzione di una filiale nella città di Lamezia Terme, in considerazione della rilevanza strategica della città. (4-13550)

RISPOSTA. — Al riguardo la società Poste Italiane, nel precisare che le attuali filiali si identificano, per quanto concerne sia la competenza territoriale che la gestione dei servizi, con le già esistenti direzioni provinciali, ha riferito che il piano di riassetto aziendale, attualmente in fase di elaborazione, prevede la organica definizione della struttura operativa al fine di migliorarne il livello produttivo e porsi in posizione di competitività rispetto agli altri operatori europei del settore.

Una volta delineato il quadro di riassetto generale, ha riferito la società, saranno attentamente valutate le singole realtà locali al fine di dotare l'azienda di una struttura territoriale capace di rispondere efficientemente alle esigenze della clientela; al momento la paventata ipotesi di esclusione della città di Lamezia Terme come sede di filiale risulta priva di fondamento.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

GALATI. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

l'ufficio postale di Rossano Calabro (Cosenza) è chiuso dal 1° giugno 1998;

Rossano ha una popolazione di 15.000 abitanti, tra i quali vi sono numerosi anziani che si rivolgono da sempre

all'ufficio per la riscossione delle pensioni e per i quali la chiusura crea un disagio ancora maggiore rispetto a quello comunque sofferto dalla popolazione residente;

la chiusura rappresenta un atto incomprensibile in quanto nel centro storico di Rossano sono concentrati diversi uffici importanti come l'Inps, il tribunale, diverse banche e l'ufficio riscossione tributi. La localizzazione dell'Ufficio postale nel centro storico di Rossano risponde quindi a criteri di razionale concentrazione di uffici e servizi per i cittadini e le imprese;

sembra sia in atto un tentativo di dequalificare il centro storico, in controtendenza rispetto alla politica di rilancio messa in atto dall'amministrazione comunale;

se sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali atti e quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare o intraprendere perché sia riaperto con la massima sollecitudine l'ufficio postale di Rossano. (4-18467)

RISPOSTA. — Al riguardo la società Poste Italiane ha precisato che non risponde al vero la notizia della chiusura dell'ufficio postale di Rossano centro storico che è stato invece interessato dalla soppressione del turno pomeridiano.

In proposito la società ha riferito di aver posto in essere varie iniziative di riordino del settore postale con il duplice fine di migliorare l'efficienza dei servizi e di realizzare il risanamento economico-finanziario.

In tale ottica si inquadra la decisione della società di adottare sistemi operativi diversificati in relazione al traffico postale registrato nelle varie località, in modo da poter effettuare un riequilibrio nel rapporto domanda/offerta arrivando, dove ritenuto necessario, all'apertura degli uffici a giorni alterni o con orari limitati.

La decisione di sopprimere il turno pomeridiano presso l'agenzia postale in questione è stata adottata dopo un attento esame del volume di traffico svolto dall'ufficio, della popolazione residente, della su-

perficie e della orografia del territorio nonché dei parametri di produttività dell'agenzia stessa.

Tale diversa organizzazione non compromette il regolare svolgimento del servizio che è, peraltro, assicurato, nelle ore pomeridiane, dall'ufficio di Rossano stazione che si trova ad appena 4 Km di distanza e nei pressi del quale gravitano quasi tutte le attività commerciali e creditizie e risiede la maggior parte della popolazione del comune e dell'intero bacino d'utenza.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

GARRA. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

nella città di Caltagirone (circa 40.000 abitanti) i disservizi postali sono ricorrenti e vanno dalla mancata attivazione della « agenzia » alla costante assenza di un adeguato numero di addetti, nonostante le speranze che si ricollegavano all'istituzione dell'Ente poste;

l'utenza è costretta a perdere ore per la fila sempre in sosta davanti agli sportelli ed in particolare per i servizi di banco-posta;

le unità di personale si vanno sempre più assottigliando senza ricambio con nuove unità —;

se sia a conoscenza dei disservizi in argomento;

se e quali rimedi siano in corso di attuazione ad opera di competenti organi dell'Ente poste. (4-12759)

RISPOSTA. — Al riguardo l'ente Poste Italiane, ora società per azioni, ha riferito che il servizio postale nella località di Caltagirone è assicurato da due agenzie: la succursale n. 1 non presenta carenze di organico per cui i servizi offerti alla clientela risultano adeguati mentre la succursale n. 2 dispone, effettivamente, di un organico leggermente inferiore alle esigenze.

La competente filiale di Catania, nel sottolineare che il rallentamento dei servizi

si manifesta esclusivamente nei giorni di pagamento delle pensioni e delle scadenze dei versamenti, ha precisato che, al fine di evitare possibili disagi alla clientela, ricorre regolarmente ad assunzioni di personale con contratto a tempo determinato o alla erogazione di prestazioni straordinarie.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

GARRA. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

è da premettere che a metà ottobre 1997 c'è stato a Niscemi (provincia di Caltanissetta) un fenomeno franoso di rilevanti dimensioni e che caricherà lo Stato di ingenti oneri di spesa;

sin dal 29 settembre 1997 i geologi esercenti libera professione nel comune di Niscemi avevano inviato al sindaco del predetto comune (protocollo n. 22169), al Ministro dell'interno, al Ministro dei lavori pubblici, al presidente della regione siciliana, agli assessori regionali ai lavori pubblici e alla presidenza, al prefetto, all'ingegnere capo del genio civile di Caltanissetta e al presidente dell'ordine regionale dei geologi di Palermo, apposito, ampio esposto volto a evidenziare la prassi illegittima invalsa nel comune di Niscemi e che elude gli obblighi di legge in tema di progettazione di opere pubbliche e private da corredare con studio geologico e geognostico (decreto ministeriale 11 marzo 1998);

con altra istanza dell'8 ottobre 1997, sollecitata l'11 novembre 1997, alcuni geologi chiedevano al sindaco dello stesso comune di potere prendere visione degli studi geologici e geognostici dei progetti approvati nelle sedute del 15 settembre e 18 settembre 1997;

la richiesta in data 8 ottobre 1997 è stata reiterata con lettera raccomandata andata e ritorno dell'avvocato Nicolò Casata di Palermo in data 10 dicembre 1997;

con esposto-denuncia in data 24 dicembre 1997 dagli stessi professionisti ve-

nivano evidenziati ulteriori fenomeni franosi in atto a Niscemi (lettera raccomandata inviata al Prefetto e al Coreco di Caltanissetta);

la prefettura di Caltanissetta con nota 28 gennaio 1998 ha inviato per notizia l'ultimo esposto al sindaco di Niscemi;

analogamente il Coreco — sezione di Caltanissetta aveva inviato il testo dell'esposto-denuncia del 24 dicembre al sindaco di Niscemi con lettera n. 6252 del 12 gennaio 1998, pervenuta per conoscenza al primo firmatario del medesimo esposto;

per interrompere i termini, il comune di Niscemi si era limitato a comunicare al primo firmatario dell'esposto del 29 settembre 1997 che per i numerosi incombenti dell'ufficio tecnico, la consultazione degli atti non avrebbe potuto avere luogo prima di un'intesa da concordare nel gennaio 1998 —;

se i fatti suesposti siano a conoscenza del Ministro interrogato;

se non ritenga di promuovere ogni intervento per accertare se l'ordine regionale dei geologi di Palermo curi il rispetto della legge sulla esecuzione degli interventi di edilizia pubblica e privata e tuteli i diritti della categoria dei geologi le cui prestazioni professionali non sono surrogabili ad opera di altre categorie professionali. (4-16331)

RISPOSTA. — *L'Ordine Regionale dei Geologi della Sicilia, al quale sono stati chiesti chiarimenti in merito ai fatti indicati nell'interrogazione, ha riferito che, al fine di tutelare la categoria professionale relativamente alle vicende citate dall'interrogante, a mezzo dell'avv. Nicolò Cassata di Palermo ha inviato al Sindaco di Niscemi ed al Prefetto di Caltanissetta le lettere del 10.12.97, del 20.3.98 e del 27.5.98, rappresentando la necessità di attenersi alle vigenti disposizioni in materia di progettazione di opere pubbliche e chiedendo che venissero disposti gli accertamenti ed i controlli più opportuni.*

Lo stesso Ordine siciliano ha, inoltre, comunicato: di aver presentato ricorso n. 1810/96 in data 15.4.96 (attualmente pendente) dinanzi al T.A.R., della Sicilia per l'annullamento di una delibera della Giunta Comunale di Niscemi relativa ad un progetto esecutivo per lavori di sistemazione della strada di accesso agli edifici delle cooperative edilizie « E. Mattei » e « Alba Domus 78 » e dell'IACP, approvato senza il contestuale conferimento dell'incarico per la redazione dello studio geologico; di aver inviato al Comitato Regionale di Controllo una lettera raccomandata in data 12.5.97 relativa alla deliberazione n. 270 del 29.5.97 della Giunta municipale di Niscemi concernente un progetto esecutivo per la realizzazione di loculi cimiteriali, approvato senza il contestuale conferimento dell'incarico per la redazione dello studio geologico.

Sulla base dei dati sopra evidenziati sembra di poter affermare che l'Ordine Regionale dei geologi della Sicilia abbia tenuto una condotta finalizzata alla tutela della categoria professionale tentando, di riflesso, di curare il rispetto della legge in ordine all'esecuzione degli interventi di edilizia pubblica e privata.

Pertanto, non si ritiene che questo Ministero, cui è attribuita l'alta vigilanza sull'Ordine professionale dei Geologi, debba intraprendere particolari iniziative relativamente alla condotta della citata Categoria professionale.

Al fine di accertare in modo esaustivo quanto effettivamente accaduto pare, invece, necessario interessare il Comune di Niscemi. Ma tale iniziativa sembra non rientrare tra le competenze del Ministero di Grazia e Giustizia.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

GASPARRI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:*

nella sua « direttiva » del 14 novembre 1997 contenente le « Linee guida » per il risanamento dell'ente Poste italiane pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 di-

cembre 1997, n. 293, ha disposto, con il secondo periodo della lettera d) dell'articolo 1, che per il triennio 1998-2000 detto ente dovrà aumentare e migliorare la qualità del servizio offerto ... « assicurando al contempo per la consegna dei prodotti editoriali un tempo medio non inferiore a quello dei principali Stati dell'Unione europea » —:

cosa abbia spinto il Governo ad autorizzare l'ente Poste a proseguire, anziché procedere alla regolarizzazione del servizio di distribuzione dei giornali e delle riviste, nell'attuale stato di sfascio, distinguendo il nostro Paese, almeno in questo, dalla funzionalità delle poste di altri Paesi europei. (4-14777)

RISPOSTA. — *Al riguardo, nel premettere che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si fa presente che il Ministero delle comunicazioni è in attesa di ricevere il Piano d'impresa in fase di elaborazione da parte dei vertici aziendali di Poste Italiane s.p.a.*

Solo in occasione della ufficializzazione del piano sarà possibile fornire un giudizio sugli indirizzi che l'attuale management ha inteso adottare per il rilancio delle attività.

Per quanto riguarda i servizi postali i competenti organi del ministero hanno richiesto ai vertici societari proposte in ordine alle prospettive del settore dopo l'approvazione della direttiva CEE n. 97/67 di Consiglio e Parlamento.

Il Ministero, da parte sua, si è adoperato a livello comunitario per affermare, attraverso il varo della citata direttiva, un quadro regolamentare armonizzato che faccia, tra l'altro, chiarezza sulle modalità di gestione del servizio universale e sulla graduale apertura del mercato agli operatori privati.

In tale prospettiva il rinnovo del Contratto di Programma con Poste Italiane s.p.a. e la trasposizione della direttiva sopracitata costituiranno gli strumenti attraverso i quali Governo e Parlamento potranno fornire gli indirizzi per il rilancio del settore.

Per quanto attiene in particolare alla consegna dei prodotti editoriali l'ente ha

confermato l'impegno assunto nei confronti del governo ad allinearsi, nel prossimo triennio, agli standard qualitativi degli altri paesi europei.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

GATTO. — *Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

Aversa, città di cinquantaquattromila abitanti, è sede di due facoltà universitarie e di tutti i tipi di scuole superiori, sede di pretura, di ospedale, di uffici Inps e Inail, dell'ufficio del registro e dell'ufficio imposte dirette, di tre uffici postali;

durante le ore antimeridiane, a causa dell'afflusso ad Aversa di studenti e abitanti dell'hinterland, la popolazione aumenta sensibilmente, così come gli utenti presso i vari uffici, per cui principalmente negli uffici postali si è costretti ad attendere ore intere prima del disbrigo delle pratiche;

i tre uffici postali di Aversa sono tutti decentrati verso il sud della città e sono molto distanti dalle zone del centro storico, del Borgo e da via Filippo Saporito, arteria principale su cui insiste un quartiere di edilizia economica e popolare, ad alta densità abitativa —:

se non ritenga urgente ed indispensabile aprire un nuovo ufficio postale nella zona a nord ovest della città, che possa servire l'utenza di quella zona e quindi ridurre l'affluenza negli altri uffici postali. (4-14048)

RISPOSTA. — *Al riguardo la società Poste Italiane ha riferito che i provvedimenti di istituzione di nuovi uffici postali sono subordinati all'esistenza di particolari condizioni quali la densità demografica della zona da servire, la distanza dall'ufficio vicino nonché la prevedibile entità delle operazioni postali che verranno richieste.*

Non viene peraltro trascurata la valutazione circa la possibile redditività del nuovo ufficio in termini di costi/ricavi che

viene, peraltro, posta in relazione all'inevitabile decremento di produttività che subirebbero le altre agenzie operanti nel medesimo ambito territoriale.

Per quanto attiene in particolare la città di Aversa, la società ha evidenziato che, dall'indagine effettuata, è emerso che l'istituzione di un nuovo ufficio postale nel bacino d'utenza in questione procurerebbe un'incidenza negativa del 20 per cento sul traffico degli uffici vicini, elemento che determina uno sbilanciamento del citato parametro costi/ricavi.

Ulteriore elemento di ostacolo all'apertura del suddetto ufficio è rappresentato dall'indisponibilità del comune di Aversa a partecipare a qualsiasi spesa relativa all'istituzione del nuovo ufficio.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

GNAGA. — Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

in data 6 maggio 1997, l'interrogante presentò all'attenzione dei Ministri dell'interno e di grazia e giustizia un'interrogazione relativa alla sconcertante vicenda del signor Vittorio Miri di Prato;

alla data odierna non solo la situazione non ha avuto alcun tipo di risoluzione, ma anzi si è ulteriormente sviluppata in modo ancor più negativo per la persona in questione;

il signor Miri infatti « risiede » in automobile ventiquattro ore su ventiquattro stazionando davanti al palazzo di giustizia di Prato, mettendo quindi a repentaglio la sua stessa salute fisica;

se per alcuni tale forma di reazione a dei presunti atti illeciti può apparire ingigantita, per altri appare l'unico modo per avere delle risposte chiare e possibilmente veloci alle legittime richieste che esige un cittadino italiano —:

quali provvedimenti immediati si intenda assumere per favorire una rapida soluzione alla vicenda;

quale tipo di assistenza immediata sia possibile dare in questo frangente al soggetto in questione soprattutto ora che le sue condizioni di vita sono decisamente a rischio;

se sia già stato previsto l'invio di ispettori del ministero di grazia e giustizia presso gli uffici giudiziari di Prato almeno per una prima verifica oggettiva sul contenuto delle affermazioni del signor Miri.
(4-11038)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, anche sulla base delle notizie fornite dal Ministero dell'interno e dagli uffici giudiziari, si comunica quanto segue.

A partire dal 5 gennaio 1997, il sig. Vittorio Miri ha attuato una singolare forma di protesta, consistente nell'accamparsi dinanzi all'ingresso del Palazzo di Giustizia di Prato, allo scopo di denunciare all'attenzione dell'opinione pubblica i raggiri e le truffe delle quali egli sarebbe rimasto vittima.

All'origine della cennata manifestazione vi è una vicenda di natura economica, afferente alla gestione e cessione di un ristorante-pizzeria in Comune di Carmignano, di cui il Miri era titolare fino al luglio 1995, ad un gruppo di persone che, però, non gli avrebbe mai corrisposto quanto pattuito causandogli, con ciò, gravi problemi finanziari.

Reiteratamente contravvenzionato per irregolarità amministrative, l'esercizio in questione venne tra l'altro definitivamente chiuso in data 1.1.1996 su decisione dei nuovi gestori.

La vicenda è caratterizzata dal fatto che Miri assume di aver subito abusi, come evidenziato anche in svariati esposti da lui inviati alla locale Prefettura e ad altre autorità locali e nazionali.

Per il tramite del Questore di Prato, il sig. Miri è stato invitato a desistere dalla sua protesta e rassicurato sulla circostanza che, comunque, il suo caso — come riferito a suo tempo dal Procuratore della Repubblica di Prato — era sottoposto all'attenta e scrupolosa valutazione dell'autorità giudiziaria.

Persistendo tuttavia il Miri nella sua protesta, è stato ricevuto personalmente dal Prefetto nella seconda metà del mese di gennaio 1997.

Nel corso di tale incontro il Miri ha sostanzialmente formulato due richieste, riguardanti il risarcimento del danno economico causato, a suo dire, dai raggiri e dalle truffe delle quali egli sarebbe rimasto vittima, nonché la disponibilità di un alloggio ove abitare.

Nell'occasione, il Prefetto, nel rappresentare, in merito alla prima questione posta, di non poter in alcun modo intervenire, essendo il caso all'attenzione dell'autorità giudiziaria, ha assicurato che avrebbe interessato l'Assessore ai servizi sociali del Comune di Prato.

Detto assessore, prontamente contattato, ha offerto la disponibilità, per circa un mese, a spese dell'amministrazione comunale, di una camera in un albergo di media categoria.

Rifiutata inizialmente la proposta, il Miri ha proseguito la propria manifestazione di protesta, non solo rimanendo accampato dinanzi all'ingresso del palazzo di giustizia di Prato ma anche facendo pervenire alla Prefettura una serie di documenti e certificazioni personali (cartelle esattoriali e dichiarazioni dei redditi intestate ma non compilate, certificati elettorali, ecc.) che sono state trasmesse agli uffici competenti.

Di fronte al perdurare della protesta, il Sindaco di Prato, con una propria ordinanza dell'aprile 1997, ha intimato al Miri di sgomberare il piazzale antistante al Palazzo di Giustizia, imponendogli di rimuovere le croci e gli altri oggetti dallo stesso collocati durante i giorni di protesta. Tale ordinanza è stata eseguita dalla Polizia municipale non senza difficoltà, stante l'atteggiamento del Miri, che più volte è tornato a manifestare nel predetto luogo.

Il nominato, che ha peraltro percepito per circa un mese un sussidio straordinario del Comune e che ha dimorato, con trattamento di pensione completa, per alcuni giorni, in alcuni alberghi cittadini, a spese dell'Amministrazione comunale, si è reso protagonista di vari episodi.

Durante la cerimonia per la commemorazione del quinto anniversario della strage di Capaci, svoltasi a Prato il 23 maggio 1997, ha disturbato le celebrazioni interrompendo con slogan e contestazioni gli interventi degli oratori.

In altra occasione, il Miri, servendosi di un megafono, ha lanciato accuse contro numerose autorità, dinanzi al Palazzo di Giustizia, prendendo di mira in particolare il Procuratore della Repubblica di Prato, il Questore e il Prefetto.

L'invettiva è terminata con l'intervento di personale del nucleo di polizia giudiziaria dei carabinieri, che ha sequestrato il megafono utilizzato per la protesta.

Nel luglio 1997 il Miri che nel frattempo non si era presentato ad un incontro fissatogli dal Sindaco di Carmignano, nella sede di una cooperativa locale, presso la quale avrebbe potuto essere assunto, ha tenuto, in una piazza cittadina, un pubblico comizio.

Nel corso della manifestazione, a cui hanno assistito circa 50 persone, egli ha esposto i motivi della sua protesta, non mancando di utilizzare espressioni colorite nei confronti dell'autorità giudiziaria, del Prefetto, del Questore, del Sindaco e della Giunta comunale, nonché verso alcuni rappresentanti delle Forze dell'ordine della provincia di Prato.

Per quanto attiene ai profili più squisitamente giudiziari della vicenda si riferisce quanto segue.

Il Miri gestiva in Carmignano un ristorante dopo averlo rilevato da precedenti gestori e subentrando nell'affitto del relativo immobile.

Il mancato pagamento di uno o più canoni determinava il sequestro dell'azienda con provvedimento in data 21.12.1995 del Pretore di Prato, il sequestro era convalidato all'udienza del 29.12.1995. La custodia era affidata al proprietario dell'immobile e subito dopo ad altra persona che in precedenza aveva preso in subaffitto l'azienda e che aveva fatto istanza di utilizzare il ristorante per la cena di fine anno.

In data 28.12.1995 veniva eseguito anche il pignoramento di alcuni beni mobili ad istanza di un terzo creditore.

Parte dei beni pignorati era però asportata e, conseguentemente, a seguito di querela, era aperto procedimento penale.

Il 29.3.1996 il Tribunale di Prato revocava il sequestro dell'azienda. A seguito di ciò Miri chiedeva la restituzione delle chiavi del locale. Il proprietario non vi provvedeva adducendo di non esserne in possesso per averle consegnate alla persona subentrata nella custodia.

Quest'ultima, a sua volta, affermava di non essere più in possesso delle chiavi.

Questa in sommi capi la vicenda giudiziaria del Miri.

Questi, con dichiarazioni verbalizzate presso la Sezione di Polizia Giudiziaria di Firenze, ha lamentato di essere vittima di persecuzione ad opera di privati e magistrati autori, a suo dire, di reati ai suoi danni.

La Procura della Repubblica di Firenze ha indi trasmesso il relativo fascicolo alla Procura di Prato, che ha poi trasmesso gli atti (fasc. 1516/96) a quella di Bologna per competenza ex articolo 11 C.P.P., per eventuali reati a carico di magistrati degli uffici giudiziari di Prato.

Per le manifestazioni di cui si è fatto prima cenno, il Mirri è stato denunciato per il reato di cui all'articolo 342 C.P.. Il relativo fascicolo è stato trasmesso alla Procura della Repubblica di Bologna per competenza.

La persona in questione, con esposti indirizzati — tra gli altri — anche a questo Ministero — ha rivolto ai magistrati ed ai titolari di alcune istituzioni locali reiterate accuse d'inerzia, di abusi e di irregolarità nell'esercizio delle loro funzioni.

Nell'ambito delle competenze ministeriali è stata acquisita presso l'autorità giudiziaria ampia documentazione dal cui esame non sono emersi possibili rilievi di carattere disciplinare nei confronti di magistrati, tenuto conto che le doglianze si riferiscono a provvedimenti adottati nell'esercizio di attività giurisdizionale, in relazione ai quali non sono state ravvisate abnormità, né macroscopiche violazioni di legge né — infine — il perseguimento di fini estranei a quelli di giustizia. Ne consegue che la suddetta attività giurisdizionale non è suscettibile di sindacato in sede ammini-

strativa e neppure di apprezzamento sotto il profilo disciplinare.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

GRAMAZIO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei beni culturali ed ambientali con incarico per lo sport e lo spettacolo e per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:

mentre è tuttora irrisolta (ad avviso dell'interrogante colpevolmente) la conclusione delle risultanze della relazione ispettiva della funzione pubblica, dalle quali secondo l'interrogante si evince senza ombra di dubbio che al teatro dell'Opera nell'assetto del personale — come già illustrato in precedenti interrogazioni tuttora inevase — si sono di volta in volta violate le norme, commessi abusi, compiuti reati di falso in atto pubblico, omissioni in atti di ufficio e si è creata una situazione di continuata e persistente illegalità, il consiglio di amministrazione nella seduta del giorno 11 maggio 1998 avrebbe deliberato di recuperare presso il personale le maggiori somme percepite a seguito delle promozioni indiscriminate votate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente negli anni 1991 e 1992;

quelle promozioni vennero annullate a seguito di una ispezione e su indicazione della funzione pubblica. In seguito, attraverso i lavori di una commissione tecnica, i cui risultati oggi sono stati sconfessati da una nuova ispezione della funzione pubblica — sollecitata da un esposto del sindacato Libersind-Confasal e da interrogazioni dell'interrogante e del collega onorevole Gasparri — si provvide a reinquadrare novanta persone, con una delibera del presidente dell'Ente in ordine alla quale è in corso una vertenza giudiziaria. In seguito, dopo la votazione della applicazione di un nuovo ordinamento funzionale del personale e dei servizi, nonostante la nomina del nuovo ispettore della funzione pubblica, il vice presidente si affrettò a creare il fatto

compiuto, firmando e protocollando le lettere di assegnazione dei nuovi inquadramenti prima che l'ispettore, la cui nomina era stata annunciata al segretario generale Nanni, potesse mettere piede in teatro;

le risultanze di quella defatigante ispezione, oggi agli atti anche della magistratura inquirente, hanno confermato quanto sopra enunciato circa le illegittimità e le irregolarità gestionali che andrebbero risolte alla radice prima di assumere qualunque altro provvedimento. Pur tuttavia, il consiglio di amministrazione, si sarebbe pronunciato sul recupero di somme che, comunque, ad avviso degli organi vigilanti, qualora accertato il danno all'erario, vanno recuperate presso gli amministratori che ne furono responsabili. Infatti il dipartimento spettacolo, intervenendo sulle delibere dei reinquadramenti di 301 dipendenti poste in essere dall'Ente nel 1991 e 1992, esplicitamente (vedi lettera 5 gennaio 1996, Dir. IV, prot. 46T16) avvertiva l'Ente: « si ribadisce pure che il danno economico effettivamente causato all'ente dagli inquadramenti poi non confermati, postula la messa in mora degli amministratori che ne furono responsabili », e il 23 gennaio 1996, una nota dell'ente precisava: « si assicura che per l'eventuale danno economico causato all'ente dagli inquadramenti non confermati, non si mancherà di procedere alla messa in mora degli amministratori che adottarono quei provvedimenti »; la stessa esigenza veniva confermata dal collegio dei revisori dei conti nel verbale n. 487 del 7 agosto 1996, (vedi pagine 15 e 17 della relazione dell'ispettore dottoressa Accardo);

gli organi vigilanti sono incorsi in un macroscopico errore nel chiedere il recupero delle somme da cui è derivato il danno all'erario, prima di conoscere le risultanze sulla situazione che va normalizzata in conseguenza della recente ispezione della funzione pubblica. Il danno all'erario, infatti, deve e può essere quantificato solo quando si conosceranno le reali situazioni dei singoli lavoratori, i relativi diritti alle nuove collocazioni a far data dal 1° marzo 1991 e ai successivi

incrementi di carriera; acclarato quanto sopra, si potranno quantificare le somme da recuperare e addebitarle, come sopra esposto agli amministratori che adottarono quei provvedimenti. Ogni altra procedura va considerata impraticabile —:

se intendano, per quanto di rispettiva competenza e nei propri poteri di vigilanza riportare a norma e in che modo l'intera materia del contendere al fine di evitare oltre alla beffa anche il danno economico agli incolpevoli dipendenti del teatro dell'Opera di Roma e i conseguenti onerosi strascichi legali. (4-17545)

RISPOSTA. — Con riferimento ai quesiti posti con l'interrogazione in oggetto, si fa presente quanto appresso.

Si riassumono qui di seguito i fatti segnalati dall'On. interrogante relativi alle procedure di recupero delle somme percepite illegittimamente dai dipendenti dell'ente.

In via di autotutela il Teatro dell'Opera di Roma nel luglio 1994 annullava n. 301 nuovi inquadramenti disposti nel 1991 e nel 1992. Nel maggio 1995 reinquadrava n. 92 dipendenti in nuovi livelli, parte dei quali inferiori a quelli annullati anche se superiori a quelli di partenza.

Conseguentemente è sorto il problema del recupero delle somme corrisposte al personale sulla base dei 301 provvedimenti annullati e in massima parte non riprodotti successivamente.

In merito a detto « recupero » il Consiglio di Amministrazione dell'Ente (Consiglio diverso da quello che aveva ratificato i 301 inquadramenti) tenuto conto del notevole contenzioso in corso, deliberò il 10 luglio 1995 di attendere, tra l'altro, l'esito dei ricorsi presentati al T.A.R. precisando comunque che al recupero si sarebbe provveduto nel rispetto dei principi e criteri fissati dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria con decisioni 12 dicembre 1992 e 30 settembre 1993.

Ciò premesso, con note n. 2487 del 6.3.1998 e n. 4809 del 4.5.1998 l'ente, a fronte di situazioni non definite dal lato processuale, ha manifestato l'intendimento

di azionare il recupero solo allorché vi saranno due decisioni conformi (di 1° e 2° grado), di mantenere ferma la deliberazione consiliare 10 luglio 1995 già citata ed ha rappresentato il problema delle ripercussioni sindacali che il recupero causerebbe.

Con note del 1° aprile 1998 e del 21.5.1998 il Dipartimento è intervenuto presso l'ente sottolineando come effetto naturale dell'annullamento dei contestati inquadramenti sia il ripristino dei livelli originari e del corrispondente trattamento economico, « con ripetizione delle maggiori somme percepite dai dipendenti sino all'annullamento ». Si è pure significato che la tardività o l'inerzia di parte di amministratori succeduti a quelli che disposero gli inquadramenti poi annullati, nel recupero può costituire danno specifico.

L'Amministratore vigilante, come ben si vede, ha rappresentato all'ente il problema del reintegro del danno subito dal bilancio dell'ente, benché tale operazione non sia priva di oggettive difficoltà.

Da ultimo, con nota del 24.6.1998 il Teatro, ora Fondazione, fa sapere che il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di dover sentire previamente l'Avvocatura Generale dello Stato con particolare riferimento all'elemento della buona fede da parte dei dipendenti interessati al fine di valutare le probabilità di vittoria o soccombenza nel caso di resistenza giudiziaria dei dipendenti.

Il Ministro delegato per lo spettacolo: Valter Veltroni.

GRIMALDI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

presso la procura circondariale di Napoli, in seguito ad un esposto anonimo, risulta all'interrogante che siano stati avviati dapprima procedimento penale (archiviato) e successivamente procedimento disciplinare, nei confronti dell'assistente giudiziario Carlo Lubrano per sospetto svolgimento di una seconda attività lavorativa;

il suddetto esposto risulta che sia stato immediatamente iscritto a modello

21 senza i necessari accertamenti preliminari;

il signor Lubrano è segretario dell'organismo sindacale della Cisl all'interno della procura;

il procedimento disciplinare grave (recesso per giusta causa) è stato avviato, senza trasmissione al ministero, in momento precedente all'emanazione del decreto di archiviazione del procedimento penale da parte del Gip, nel quale, peraltro, si escludeva la sussistenza di una seconda attività lavorativa da parte del Lubrano;

il suddetto risulta all'interrogante essere stato, comunque, immediatamente trasferito d'ufficio presso il tribunale di Salerno;

il trasferimento è stato successivamente sospeso dal Tar della Campania —:

se questa vicenda non rappresenti una risposta all'attività sindacale del Lubrano e se non ritenga di dover effettuare sulla stessa una attenta indagine e valutazione sul comportamento di coloro che hanno promosso gli atti in questione.

(4-15669)

RISPOSTA. — Con nota 11.11.1997 n. 100/97 Prot. Ris. il Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Napoli comunicava che in data 6.11.1997 era stata depositata dal P.M. inquirente, richiesta di archiviazione nei confronti di Lubrano Carlo, assistente giudiziario in servizio nello stesso ufficio giudiziario, per il reato di cui all'articolo 640, co. 2° n. 1 C.P.. Da tale provvedimento, emergeva che il Lubrano svolgeva con regolarità l'attività di collaboratore presso lo studio dell'av. Giuseppe Vitiello, penalista del foro di Napoli, ma non si evidenziavano gli elementi propri del reato di cui all'articolo 640, co. 2° n. 1 C.P. bensì « un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta », comportante il recesso per giusta causa ai sensi dell'articolo 1, co. 60-61 legge 23.12.1996 n. 662.

Pertanto, a seguito di tale accertamento è stato, da una parte, avviato in data 1.12.1997 il procedimento di recesso ai sensi dell'articolo 7 legge 7.8.1990 n. 241 dall'altra, si è ritenuto opportuno trasferire con P.D.G. 1.12.1997 il dipendente, in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32 Co. IV decreto del Presidente della Repubblica 10.1.1957 n. 3, al Tribunale di Salerno. Tale provvedimento peraltro non è stato mai eseguito essendo, nel frattempo, intervenuto il TAR Campania che con ordinanza 21.1.1998 ne ha disposto la sospensione.

In data 5.2.1998 è altresì pervenuto decreto di archiviazione, emesso dal GIP competente in data 16.12.1997 nel quale si afferma che il Lubrano, pur frequentando lo studio dell'avv. Vitiello, non ha svolto regolare attività lavorativa e, pertanto, allo stesso non può essere applicata la citata normativa in tema di recesso per giusta causa.

Alla stregua delle considerazioni suesposte, il procedimento di recesso è stato definito col P.D.G. 30.3.1998 di non luogo a procedere ed, essendo venuti meno anche i motivi di incompatibilità che lo avevano determinato, è stato revocato anche il P.D.G. 28.4.1998 di trasferimento, ai sensi dell'articolo 32, 4° co. T.U. 3/57.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

LANDOLFI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

da circa un anno l'editore Giuffrè ha ritirato dal commercio « il Dizionario Giuridico » di Francesco de Franchis perché alcuni brani della suddetta opera sarebbero risultati diffamatori nei riguardi di un professore dell'Università « La Sapienza » in Roma;

l'arbitrario ritiro dell'opera è stato denunciato, dallo stesso autore, alle massime autorità dello Stato;

riserve circa l'insolito « autosequestro » della suddetta opera sono state espresse dal Garante per l'editoria all'editore Giuffrè;

risulta che sia stata intentata un'azione per diffamazione contro l'autore de Franchis, ma non anche, com'è prassi in questi casi, contro l'editore;

il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto, e ogni altro mezzo di diffusione, è uno dei diritti fondamentali tutelato dalla Costituzione della Repubblica italiana, infatti, ai sensi dell'articolo 21 « si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso dei delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi » —:

se risulti al Governo quanto esposto in premessa;

se risulti che il ritiro dal commercio dell'opera in questione sia avvenuto, così come previsto dall'articolo 21 della Costituzione, sulla base di un provvedimento di sequestro emesso dall'autorità giudiziaria competente e, quindi, con tutte le garanzie previste dall'ordinamento per la libera manifestazione del pensiero;

se e come il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, intenda adoperarsi con urgenza affinché da parte dell'industria editoriale siano garantiti i diritti sanciti dalla Costituzione e dalla Dichiarazione dei diritti e delle libertà fondamentali (articoli 4 e 5) e, quindi, casi quali quello esposto non abbiano a verificarsi.
(4-18035)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, ha comunicato che presso il suo Ufficio non risulta alcuna iscrizione al nome di Francesco de Franchis. Lo stesso Procuratore ha aggiunto di aver chiesto informazioni telefoniche anche alla Segreteria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese (nel cui circondario opererebbe una tipografia per l'Editore Giuffrè), ricevendo risposta negativa quanto alla presenza del nome di Francesco de Franchis nel registro generale delle persone sottoposte a indagine.*

A sua volta il Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Milano ha riferito che presso quell'ufficio non sono pendenti procedimenti relativi ai fatti citati nell'interrogazione.

Si deve, conseguentemente escludere che dell'asserita diffamazione siano state investite le autorità giudiziarie milanesi; né, in assenza di più precisi elementi forniti dall'interrogante, è possibile accertare presso quali autorità sia stato presentato il menzionato esposto.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

LOSURDO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle comunicazioni, delle finanze e del tesoro. — Per sapere — premesso che:

l'articolo 30 del disegno di legge collegato alla finanziaria per il 1998 (AS 2793) affida agli uffici postali la vendita al pubblico dei valori bollati, nonché la possibilità di vendita dei biglietti, di abbonamenti per autobus e dei biglietti delle lotterie, mentre i francobolli e le sigarette potrebbero essere venduti da qualsiasi negozio;

l'approvazione di tale disposizione provocherebbe inevitabilmente tre sicuri risultati: disorientamento dei consumatori, inefficienza del servizio, danno economico grave per chi finora ha svolto, istituzionalmente e lodevolmente, il servizio stesso;

il disegno di legge collegato alla finanziaria per il 1998 ha, tra l'altro, ipotizzato l'abolizione della marca da bollo per patenti, con ulteriore danno economico per le tabaccherie;

tali misure vanno ad aggravare lo stato di crisi che attanaglia tutti i pubblici esercizi commerciali —:

se non ritenga di dover rivedere la misura in questione, che certamente provocherebbe i risultati esposti a danno di una benemerita categoria di esercenti senza offrire, nel contempo, un miglioramento del servizio. (4-13303)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde, la S.V. Onorevole, premesso che l'attribuzione agli Uffici postali della facoltà di vendita di valori bollati, biglietti delle lotterie, biglietti ed abbonamenti ai servizi di trasporto urbano e a qualsiasi esercizio commerciale della distribuzione dei francobolli depaupererebbe le funzioni dei rivenditori di generi di monopolio con conseguenti ripercussioni negative sull'economia della categoria, chiede di conoscere quali iniziative intenda assumere questa Amministrazione per ovviare a quanto lamentato.

In proposito, la competente Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha rappresentato che per quanto riguarda i biglietti delle lotterie nazionali, l'articolo 8 del relativo regolamento generale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1477, nel testo modificato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1988, n. 562, già prevedeva la possibilità per gli uffici postali di essere incaricati della vendita dei biglietti e, a conferma di tale linea, si pone ora l'articolo 53, 1° comma della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegata alla legge finanziaria per il 1998), il quale dispone che gli uffici postali possano provvedere alla distribuzione e alla vendita diretta di biglietti delle lotterie nazionali sulla base di un'apposita convenzione, che disciplini le modalità e le condizioni del servizio. Tale convenzione, stipulata tra l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e le Poste italiane S.p.A., è operativa dal 20 maggio 1998 e riguarda la commercializzazione delle lotterie tradizionali e di quelle ad estrazione istantanea.

Per quanto concerne, invece, l'auspicata estensione alle tabaccherie del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche, il Dipartimento delle Entrate ha per parte sua rappresentato che l'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegata alla legge finanziaria per il 1998), ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche siano demandati alle Regioni e che, inoltre, tali

attività vengano svolte secondo le modalità stabilite con apposito decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della predetta legge.

Peraltro, con il predetto decreto, o con altro separato, verrà approvato lo schema tipo di convenzione con la quale le Regioni potranno affidare a terzi, mediante procedure a evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche.

Il Dipartimento delle Entrate ha, quindi, rilevato che il medesimo articolo 17 della legge n. 449 del 1997 al comma 11, consente ai tabaccai la possibilità di riscuotere le tasse automobilistiche, previa adesione all'apposita convenzione tipo, la quale disciplinerà anche la modalità di collegamento telematico e di riversamento al concessionario delle somme riscosse e determinerà il compenso spettante ai tabaccai per ciascuna operazione nonché le garanzie che devono essere prestate per lo svolgimento dell'attività.

Infine, il successivo comma 12 del predetto articolo 17 della legge n. 449 del 1997 ha previsto l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con la quale sarà disciplinato in modo uniforme il rapporto tra i tabaccai e le Regioni. Il Dipartimento delle Entrate ha assicurato che tale decreto è in fase di predisposizione.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

LUCCHESI. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere:

se ritenga accettabile che nel mese di luglio ed agosto il servizio postale debba avere termine alle ore 13,30;

se non ritenga riprovevole che negli uffici postali continui a diminuire il personale addetto e non vengano più rimpiazzati quanti vanno in pensione;

se non ritenga assurdo che dietro gli sportelli ci si debba accodare ed attendere

a lungo prima di potere effettuare gli adempimenti; anche ad Alcamo la situazione appare disperata: il personale scarreggia negli sportelli dei soli tre uffici postali e la gente è costretta a lunghe attese;

se ritenga tollerabile che l'ente Poste debba espletare in questo modo un pubblico servizio, per risparmiare solo sul personale, che non intende assumere, malgrado vi sia una moltitudine di giovani alla ricerca affannosa di un posto di lavoro;

cosa intenda fare il Governo affinché il servizio postale italiano funzioni secondo i livelli europei e non dei paesi sottosviluppati. (4-11814)

RISPOSTA. — Al riguardo l'ente Poste Italiane, ora società per azioni, ha precisato di aver posto in essere varie iniziative di riordino del settore postale con il duplice fine di migliorare l'efficienza dei servizi e di realizzare il risanamento economico-finanziario.

In tale ottica si inquadra la decisione della società di adottare sistemi operativi diversificati in relazione al traffico postale registrato nelle varie località, in modo da poter effettuare un riequilibrio nel rapporto domanda/offerta arrivando, dove ritenuto necessario, all'apertura degli uffici a giorni alterni o con orari limitati.

Tali provvedimenti, che riguardano un numero limitato di uffici durante il periodo estivo, vengono adottati dopo un attento esame del volume di traffico svolto dall'ufficio, della popolazione residente, della superficie e della orografia del territorio nonché dei parametri di produttività dell'agenzia stessa, consentendo di potenziare la dotazione di personale presso le agenzie di maggiore affluenza turistica.

Ciò premesso in linea generale, per quanto riguarda l'agenzia postale di Alcamo, la società ha sottolineato che il personale attualmente il servizio è adeguato a soddisfare le richieste della clientela.

La società Poste Italiane ha assicurato, infine, che il piano d'impresa, in fase di

elaborazione da parte dei vertici aziendali, prevede servizi più numerosi ed efficienti che consentiranno alla società di allinearsi, nel prossimo triennio, agli standard qualitativi degli altri paesi europei.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

LUCCHESI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

se sia al corrente che nella città di Palermo la posta non viene recapitata dalla fine del mese di giugno 1997;

se ritenga tutto ciò ammissibile, se intenda giustificare l'accaduto, quali siano i motivi di questa nuova inaccettabile pagina dell'ente Poste, che si rivela sempre più un grosso carrozzone che dilapida il pubblico denaro, mentre dimostra di essere totalmente incapace di svolgere un decente e regolare servizio postale; Palermo è il capoluogo della Sicilia, dove ha sede il governo della regione, ha una popolazione di circa un milione di abitanti ed è avvilente dovere constatare che si paralizzano il servizio postale, ciò che causa danni enormi alla già depressa economia; vi è infatti una paralisi di ogni attività, non arrivando a destinazione la posta; gli organi di stampa poi non solo non vengono recapitati regolarmente, ma addirittura restano insabbiati nella montagna di fogli, carte ed altro, depositata — si spera non al macero — nelle cantine infestate dai topi;

quali azioni abbia intrapreso per rimuovere gli ostacoli, punire i responsabili, e fare in modo che simili nefandezze non abbiano mai più a verificarsi;

se il Governo non intenda attivarsi affinché siano rimossi dalle rispettive cariche il presidente, il direttore generale ed i vari dirigenti dell'ente Poste, che hanno ancora una volta dimostrato a parere dell'interrogante, la totale incapacità a gestire un delicato servizio pubblico. (4-11959)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che la società Poste Italiane — interessata in merito a quanto rappresentato dalla S.V. on.le nell'atto parlamentare in esame — ha precisato che le riferite giacenze di corrispondenza a Palermo sono state determinate da contemporanee assenze del personale dovute a varie cause quali: congedo, malattia, assenze per maternità e distacchi sindacali.*

Per dare una immediata soluzione al problema è stata a suo tempo disposta l'assunzione di 44 unità a tempo determinato tanto che si è arrivati ad uno smaltimento delle giacenze accumulate.

Tuttavia, le carenze lamentate in particolare nel settore della distribuzione della corrispondenza sono riconducibili non a motivi strutturali ma, piuttosto, ad aspetti gestionali della sede di Palermo per superare i quali la suddetta società è intervenuta con una costante e puntuale serie di richiami, sollecitazioni ed incontri con la dirigenza locale, mirati a produrre i necessari e non più procrastinabili miglioramenti.

Attesa, tuttavia, la mancanza di risposte operative soddisfacenti, con ordine di servizio del 7 maggio 1998 la ripetuta società ha disposto un ampio avvicendamento di dirigenti al vertice della sede in parola che ha riguardato in particolare i servizi postali.

Da tali provvedimenti la società ha dichiarato di attendere risultati visibili in termini di efficienza entro tempi ragionevolmente brevi, in modo da eliminare, almeno in gran parte, i motivi di preoccupazione e di lamentela che sono all'origine del presente atto parlamentare.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

LUCCHESI. — *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

l'annoso problema dei mostruosi disservizi postali, ormai angustia tutta la gente ed avvilisce i piccoli imprenditori o quanti non possono ricorrere al servizio privati non avendo i mezzi necessari;

tra i penalizzati sono le piccole testate giornalistiche, che non riescono a raggiungere il destinatario o nel caso migliore dopo settimane o mesi, bruciando in pratica tutte le notizie;

le agevolazioni alla stampa si danno attraverso servizi rapidi e funzionali, non erogando miliardi alla solita stampa del grosso capitale o ai giornali di partito —:

come intenda risolvere l'annoso problema dei disservizi postali;

come ritenga di garantire agli organi di stampa un pronto recapito, anche adottando un servizio « posta celere »;

come pensa altrimenti di risolvere il problema dei giornali e dei notiziari politici ed economici, per far sì che possano giungere ai destinatari non oltre le 24 ore dalla spedizione. (4-16028)

RISPOSTA. — *Al riguardo, nel premettere che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si fa presente che il Ministero delle comunicazioni è in attesa di ricevere il piano d'impresa in fase di elaborazione da parte dei vertici aziendali di Poste Italiane s.p.a.*

Solo in occasione della ufficializzazione del piano sarà possibile fornire un giudizio sugli indirizzi che l'attuale management ha inteso adottare per il rilancio delle attività.

Per quanto riguarda i servizi postali i competenti organi del Ministero hanno richiesto ai vertici societari proposte in ordine alle prospettive del settore dopo l'approvazione della direttiva CEE n. 97/67 di Consiglio e Parlamento.

Il Ministero, da parte sua, si è adoperato a livello comunitario per affermare, attraverso il varo della citata direttiva, un quadro regolamentare armonizzato che faccia, tra l'altro, chiarezza sulle modalità di gestione del servizio universale e sulla graduale apertura del mercato agli operatori privati.

In tale prospettiva il rinnovo del contratto di programma con Poste Italiane s.p.a. e la trasposizione, della direttiva sopracitata costituiranno gli strumenti attra-

verso i quali Governo e Parlamento potranno fornire gli indirizzi per il recupero del settore.

Per quanto attiene in particolare alla consegna dei prodotti editoriali, l'ente ha confermato l'impegno assunto nei confronti del Governo ad allinearsi, nel prossimo triennio, agli standard qualitativi degli altri paesi europei.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

LUCCHESI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

l'ente poste ha affidato alla Price Waterhouse il compito di certificare la qualità del servizio postale;

la realtà è sotto gli occhi di tutti gli italiani: a Palermo la posta arriva anche dopo dieci mesi dalla spedizione, in altre parti d'Italia dopo settimane, ed allora non si capisce cosa bisogna certificare —:

quanto costi tale prestazione e se i risultati della indagine coincidano con la cruda realtà;

se, invece di fare ricorso a questi organismi esterni, i massimi dirigenti dell'ente non potrebbero intervenire per rimuovere le disfunzioni del servizio postale;

se la Price Waterhouse si sia recata a Palermo ed abbia constatato che vi sono 170 tonnellate di posta da recapitare;

se si giustifichi questo ricorso a società esterne, ed a quale scopo questo avvenga;

se non si tratti di palliativi atti solo a sperperare altro pubblico denaro e a costituire un alibi cartaceo ed inaccettabile, poiché è noto a tutti che in Italia il servizio postale è vergognoso, addirittura scandaloso;

se, invece di accettare le ridicole affermazioni dei vertici dell'ente poste, non voglia intervenire con la dovuta energia per fare in modo che il servizio postale possa funzionare civilmente, ed in questo caso

non ci sarà bisogno di società esterne che rilascino singolari ed interessate certificazioni, poiché saranno gli utenti ad approvare un servizio valido, qualora questo sia veramente efficiente. (4-17094)

RISPOSTA. — Al riguardo — nel confermare quanto già riferito in data 31 luglio 1998 e 18 luglio 1998 in risposta, rispettivamente, alle interrogazioni n. 4-14959 e 4-16743 di analogo contenuto presentate dalla S.V. — si fa presente che l'iniziativa di stipulare una convenzione con la società Price-Waterhouse — la quale, fra l'altro, opera per conto della Società Internazionale Post Co (IPC) costituita nel 1988 da diverse amministrazioni postali — rientra tra le scelte di carattere gestionale di esclusiva competenza della società.

Si allegano, in proposito, due tabelle nelle quali sono riportati i dati relativi al recapito della corrispondenza rilevati dalla predetta società di certificazione nel secondo semestre 1997 relativamente alla città di Palermo (all. 1) e dalla società Poste italiane nel marzo 1998 relativamente all'ambito della sede Sicilia (all. 2).

Il ricorso ad un « certifikatore » esterno è previsto dal contratto di programma, sottoscritto il 17 gennaio 1995 da questo Ministero e dall'ente Poste Italiane, attualmente in fase di ridefinizione, allo scopo di affidare ad un soggetto « terzo » qualificato e competente controlli importanti ai fini

della verifica dell'adempimento degli obblighi contrattuali.

Le Poste Italiane hanno precisato che il piano di impresa, in fase di elaborazione, terrà conto, tra l'altro, del rilancio dei servizi postali, con particolare attenzione al settore del recapito, al fine di raggiungere, come indicato dalla direttiva del Governo del 14 novembre 1997, un tempo medio per la consegna della corrispondenza non superiore a quello dei principali Stati dell'Unione europea.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

ALLEGATO 1.

Risultati forniti da Price Waterhouse
Secondo semestre 1997

	J+1	J+2	J+3
Palermo città per Palermo città	12,00%	44,00%	70,00%
Palermo città per Palermo provincia	33,30%	72,50%	90,20%
Palermo provincia per Palermo città	25,00%	44,20%	61,50%
Palermo provincia per Palermo provincia	35,20%	75,90%	90,70%

Marzo 1998

Riepilogo delle prestazioni nell'ambito della Sede : **Sicilia**

Risultato della Sede :

	Standard	Prestazione Marzo 1998	mese preced.	Stesso mese anno preced.	Obiettivo	Scostamento
Globale	J+2	69,22%	69,97%	81,81%	96,37%	-27,15%
Regionale	J+2	49,02%	51,13%	68,26%	94,00%	-44,98%
Provinciale	J+2	78,04%	76,37%	85,88%	97,38%	-19,33%
Città per città	J+1	53,13%	52,56%	70,25%	92,74%	-39,61%

Prestazioni nell'ambito delle Filiali

	Standard	Prestazione Marzo 1998	mese preced.	Stesso mese anno preced.	Obiettivo	Scostamento	
AGRIGENTO	Provinciale	J+2	97,06%	62,50%	69,23%	98,00%	-0,94%
	Città per città	J+1	95,00%	52,38%	69,05%	95,00%	0,00%
CALTANISSETTA	Provinciale	J+2	100,00%	100,00%	96,00%	98,00%	2,00%
	Città per città	J+1	84,85%	96,30%	94,23%	95,00%	-10,15%
CATANIA	Provinciale	J+2	64,52%	80,95%	81,25%	97,00%	-32,48%
	Città per città	J+1	76,09%	72,88%	90,91%	95,00%	-18,91%
ENNA	Provinciale	J+2	100,00%	100,00%	94,19%	98,00%	2,00%
	Città per città	J+1	85,24%	83,33%	98,00%	95,00%	0,24%
MESSINA	Provinciale	J+2	97,22%	88,89%	95,89%	98,00%	-0,78%
	Città per città	J+1	90,38%	88,89%	82,71%	95,00%	-4,62%
PALERMO	Provinciale	J+2	46,88%	35,19%	68,25%	96,00%	-49,13%
	Città per città	J+1	18,99%	24,14%	47,62%	90,00%	-71,01%
RAGUSA	Provinciale	J+2	94,28%	100,00%	92,42%	98,00%	-3,71%
	Città per città	J+1	87,23%	87,80%	86,00%	95,00%	-7,77%
SIRACUSA	Provinciale	J+2	86,67%	93,10%	92,31%	98,00%	-11,33%
	Città per città	J+1	72,92%	63,27%	94,00%	95,00%	-22,08%
TRAPANI	Provinciale	J+2	79,45%	95,59%	94,03%	98,00%	-18,55%
	Città per città	J+1	76,79%	78,43%	83,33%	95,00%	-18,21%

MALGIERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

nella sua « direttiva » del 14 novembre 1997 contenente le « Linee guida per il risanamento dell'Ente poste italiane » pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 1997, ha disposto, con il secondo periodo della lettera *d*) dell'articolo 1, che per il triennio 1998-2000 detto Ente dovrà aumentare e migliorare la qualità del servizio offerto ... « assicurando, al contempo, per la consegna dei prodotti editoriali, un tempo medio non inferiore a quello dei principali Stati dell'Unione europea » —:

cosa abbia spinto il Governo, e per esso il Presidente del Consiglio dei ministri, ad autorizzare l'Ente poste a proseguire, anziché procedere alla regolarizzazione del servizio di distribuzione dei giornali e delle riviste, nell'attuale stato, distinguendoci, almeno in questo, dalla funzionalità delle poste degli altri Paesi europei. (4-14811)

RISPOSTA. — *Al riguardo, nel premettere che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si fa presente che il Ministero delle comunicazioni è in attesa di ricevere il Piano d'impresa in fase di elaborazione da parte dei vertici aziendali di Poste Italiane s.p.a.*

Solo in occasione della ufficializzazione del piano sarà possibile fornire un giudizio sugli indirizzi che l'attuale management ha inteso adottare per il rilancio delle attività.

Per quanto riguarda i servizi postali i competenti organi del ministero hanno richiesto ai vertici societari proposte in ordine alle prospettive del settore dopo l'approvazione della direttiva CEE n. 97/67 di Consiglio e Parlamento.

Il Ministero, da parte sua, si è adoperato a livello comunitario per affermare, attraverso il varo della citata direttiva, un quadro regolamentare armonizzato che faccia, tra l'altro, chiarezza sulle modalità di gestione del servizio universale e sulla graduale apertura del mercato agli operatori privati.

In tale prospettiva il rinnovo del Contratto di Programma con Poste Italiane s.p.a. e la trasposizione della direttiva sopracitata costituiranno gli strumenti attraverso i quali Governo e Parlamento potranno fornire gli indirizzi per il rilancio del settore.

Per quanto attiene in particolare alla consegna dei prodotti editoriali l'ente ha confermato l'impegno assunto nei confronti del governo ad allinearsi, nel prossimo triennio, agli standard qualitativi degli altri paesi europei.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

MALGIERI e NAPOLI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali con incarico per lo sport e lo spettacolo.* — Per sapere — premesso che:

il regista lirico, membro del Consiglio di amministrazione del Teatro di Roma, Giuseppe Giuliano, ha denunciato come riportato da *Secolo d'Italia* pubblicamente il direttore artistico dello Stabile, Luca Ronconi, accusandolo di latitanza;

secondo Giuliano « il dottor Ronconi è presente in Teatro soltanto quando fa le sue regie. Il teatro sta andando alla deriva, ogni settore è abbandonato a se stesso »;

secondo Giuliano sono moltissimi i danni provocati dall'assenza di Ronconi: « Ogni Capo-area stabilisce le prestazioni straordinarie secondo il proprio giudizio senza chiedere una autorizzazione al responsabile della programmazione. Anche per ciò che riguarda le assunzioni nel reparto tecnico, Ronconi non rende conto di niente » —:

se non ritenga di dover intervenire per fare chiarezza su una vicenda che rischia di pregiudicare l'attività del Teatro di Roma. (4-17137)

RISPOSTA. — *Con riferimento ai quesiti posti con l'interrogazione in oggetto, sulla base degli elementi forniti dal Teatro di Roma in merito all'attività espletata da*

Luca Ronconi in qualità di direttore artistico presso il Teatro Stabile, si fa presente quanto segue.

Il Teatro di Roma ha provveduto a smentire le notizie apparse sulla « stampa » in ordine alla presenza del Direttore Ronconi in teatro, ed in particolare ha fatto presente che: « il dott. Ronconi risulta assente solo quando, su autorizzazione del Consiglio, viene chiamato dai maggiori teatri lirici nazionali ed internazionali. Tali richieste — sottolinea il Presidente del Teatro di Roma dott. Walter Pedullà — onorano il Teatro di Roma, che sotto la direzione di Ronconi è forse diventato il più importante Teatro italiano. Infatti, ha ottenuto i più prestigiosi riconoscimenti artistici europei, ed è stato proposto per la qualifica di Teatro Nazionale, in virtù di quanto sta facendo per la cultura teatrale del nostro Paese. Gli spettacoli del Teatro di Roma sono stati ospitati quest'anno dai teatri di Lisbona, Barcellona, Vienna e saranno ospitati a Parigi, Lione e Stoccolma ».

Va inoltre sottolineato che da parecchi anni, il Teatro presenta bilanci in pareggio, secondo quanto previsto dalle norme statutarie.

Il Ministro delegato per lo spettacolo: Valter Veltroni.

MANGIACAVALLO. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

la direzione delle poste spa ha proposto la chiusura dell'ufficio postale (succursale n. 5) di San Leone (Agrigento);

ciò provocherebbe notevoli disagi agli abitanti della popolosa frazione, nonché a buona parte della circoscrizione;

l'annunciata chiusura dell'ufficio postale di San Leone, il quale si trova sul lungomare, significherebbe rendere ancora più affollato il più vicino ufficio di villaggio Peruzzo, provocando notevoli disagi agli abitanti dei paesi vicini e dello stesso villaggio Peruzzo dove spesso occorre fare la fila per qualche ora anche solo per una semplice operazione di conto corrente;

si deve tener presente che ancora oggi il quartiere San Leone viene considerato da più parti « quartiere turistico », non tenendo conto che nell'ultimo decennio la popolazione residente, con le relative esigenze, è almeno raddoppiata;

ad ogni scadenza estiva, alla popolazione residente si aggiunge quella stagionale le cui esigenze rendono insufficienti quei pochi servizi esistenti a San Leone;

comunque, durante la stagione invernale, anche numerosi agrigentini fruiscono dell'ufficio del quartiere San Leone, aggiungendosi alla « normale » utenza residente;

la proposta di chiudere l'agenzia n. 5 di San Leone, motivata con l'esigenza di ridurre i costi, è in contraddizione con la proposta, avanzata dalla stessa direzione della filiale poste di Agrigento, di aprire una agenzia poste e telegrafi mobile nella Valle dei Templi, la quale non avrebbe la medesima utilità dell'Agenzia di San Leone;

la soppressione dell'ufficio suddetto comporterebbe anche una imprecisata destinazione del personale dipendente;

alla notizia della proposta di chiusura dell'ufficio in questione hanno fatto già eco due interrogazioni al sindaco di Agrigento, sottoscritte rispettivamente dal consigliere comunale Camilleri e da un consigliere comunale del PPI, ed una interrogazione al presidente della V circoscrizione firmata da due consiglieri circoscrizionali del PDS;

inoltre, nel corso di una seduta del consiglio della V circoscrizione, su proposta dei due consiglieri del PDS è stato approvato un ordine del giorno sulla questione in oggetto —:

se, considerato quanto sopra esposto, il Ministro interrogato non ritenga doveroso e necessario intervenire ed impegnare le autorità competenti al fine di mantenere aperto l'ufficio postale nella frazione di San Leone.

(4-17293)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che la società Poste Italiane — interessata in merito a quanto rappresentato dalla S.V. on.le nell'atto parlamentare in esame — ha comunicato che la sede dell'agenzia di base di San Leone, quartiere di Agrigento, è stata chiusa al pubblico in quanto era stata dichiarata non conforme alle prescrizioni del decreto legislativo n. 626/94.*

Atteso che gli interventi realizzabili non avrebbero, comunque, risolto il problema, la predetta società si è subito attivata per cercare altri e più idonei locali ma tutte le ricerche intraprese hanno dato esito negativo; di conseguenza, considerato che un'analisi del volume di traffico ha evidenziato che l'agenzia in questione è fra le ultime della filiale, è stato deciso di trasformarla in agenzia temporanea per il solo periodo giugno/settembre, attraverso l'utilizzazione di un ufficio mobile.

A questo scopo è stata chiesta la disponibilità del mezzo da adibire ad ufficio, la fornitura di energia elettrica all'ENEL e l'autorizzazione allo stazionamento sul suolo pubblico nelle adiacenze del vecchio ufficio, al Comune di Agrigento.

Con la soluzione adottata, ha concluso la società, il personale potrà trovare utile collocazione sia nell'agenzia temporanea che negli uffici vicini e, ove ciò non fosse possibile, nell'ambito dell'agenzia di coordinamento, mentre le esigenze della clientela potranno essere soddisfatte, oltre che dall'agenzia mobile in parola, anche dall'agenzia di base di Villa Peruzzo e da quella di Villa Mosè che distano dall'ufficio di San Leone rispettivamente 2 e 5 Km.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

MANTOVANO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

gli uffici postali della città di Lecce versano in una situazione di confusione, con riferimento alle tariffe che sono applicate per la spedizione delle stampe: accade, infatti, che in taluni giorni lo stesso ufficio postale accetti la spedizione delle

stampe per l'estero alla tariffa ridotta prevista per le case editrici dal prontuario in vigore dal 1° giugno 1995 e in altri giorni, invece, rifiuti la riduzione e pretenda la tariffa intera —:

se e quali iniziative intenda adottare perché le tariffe per la spedizione postale delle stampe all'estero siano applicate in modo uniforme, così come prescritto dal prontuario. (4-12419)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno precisare che la legge 23 dicembre 1996, n. 662, all'articolo 2, commi 19 e 20, ha previsto la cessazione, con decorrenza dal 1° aprile 1997, di ogni forma di agevolazione tariffaria relativa ai servizi svolti dall'ente Poste Italiane in regime di concorrenza.*

Le medesime norme, comunque, al fine di agevolare anche dopo il 1° aprile 1997 gli invii postali di libri, giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicità editi da soggetti iscritti al registro nazionale della stampa nonché di pubblicazioni informative di enti, enti locali, associazioni ed altre organizzazioni senza fini di lucro, hanno disposto, a favore di tali categorie, la determinazione da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di tariffe agevolate con aumenti non superiori al tasso programmato di inflazione: il relativo decreto è stato adottato in data 28 marzo 1997.

In considerazione delle preoccupazioni manifestate da più parti per il peso eccessivo che gli aumenti tariffari avrebbero avuto nei confronti delle piccole e medie imprese editrici e per i soggetti « no profit », il Governo, con il decreto ministeriale 4 luglio 1997, ha determinato nuove tariffe per l'invio in abbonamento postale di pubblicazioni informative di enti, enti locali, associazioni ed altre organizzazioni senza fini di lucro nonché per gli invii di stampe promozionali e propagandistiche, anche finalizzate alla raccolta di fondi, spedite in abbonamento postale dalle organizzazioni senza fini di lucro di cui alla lett. c), comma 20, articolo 2 della citata legge n. 662/1996.

L'ente Poste Italiane, ora società per azioni, nel sottolineare che i propri uffici si

attengono scrupolosamente alle predette disposizioni, ha precisato che, stante la genericità della segnalazione, non è stato possibile individuare, nonostante gli accertamenti disposti, se ed in quali uffici si siano verificati i disservizi lamentati dalla S.V.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

MANZONI. — *Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

da notizie apprese dalla stampa sembrerebbe che la Telecom sia intenzionata ad abbandonare il progetto denominato « Socrate » che consiste nel cablaggio di venti città italiane, tra cui la città di Brindisi, con la posa in opera nel sottosuolo di cavi a fibre ottiche;

la decisione prende le mosse dal fatto che una recente innovazione tecnologica consentirebbe alla Telecom di utilizzare, per lo stesso progetto, il tradizionale cavo telefonico attualmente utilizzato per la telefonia urbana;

la Telecom, con questa decisione, di fatto, interrompe la convenzione con le amministrazioni delle venti città interessate al progetto;

per venire incontro alle esigenze della Telecom, l'amministrazione comunale di Brindisi si è esposta con notevole impegno finanziario, e le opere in corso (strade squarciate, marciapiedi inagibili) hanno comportato notevoli disagi ai cittadini ed ai commercianti costretti a subire gli intralci e le deviazioni del traffico nel corso dei lavori —:

se risulti vero che la Telecom abbia abbandonato il progetto « Socrate », quale previsto dalla convenzione stipulata con le amministrazioni comunali interessate;

quanto sia costato fin qui il progetto « Socrate » alla Telecom, e se per lo stesso progetto siano stati utilizzati finanziamenti pubblici;

se non sia, infine, ipotizzabile un congruo indennizzo da parte della Telecom ai

comuni convenzionati, per le spese ed i disagi sostenuti per un progetto proposto ed interrotto dalla Telecom. (4-15228)

RISPOSTA. — *Al riguardo si comunica che il progetto di offrire servizi a larga banda ad una quota significativa del Paese è stato avviato dalla società Telecom nella seconda metà del 1995 e prevedeva, nella prima fase di esecuzione, l'utilizzazione dell'unica tecnologia disponibile a livello mondiale: la tecnologia HFC (hybrid fiber coax) basata su una rete sovrapposta in fibra ottica e cavo coassiale che venne ribattezzata « SOCRATE » (sviluppo ottico coassiale rete accesso telecom).*

A seguito delle prime applicazioni a livello mondiale della nuova tecnologia denominata ADSL (asymmetric digital subscriber loop), che consente la trasmissione dei segnali a larga banda sull'esistente doppiato della tradizionale rete telefonica, la società Telecom ha ritenuto opportuno procedere ad un ridimensionamento del progetto SOCRATE ed utilizzare la nuova tecnica ADSL rivelatasi più in linea con le esigenze, anche di natura economica, della società.

Tale nuova tecnologia prevede la compressione di segnali digitali in modo da utilizzare mezzi (es. coppie telefoniche), di per se stessi a piccola capacità, in luogo della fibra ottica che richiede tempi e costi di installazione più elevati anche se di contro offre, allo stato attuale delle conoscenze tecnico-scientifiche, una maggiore capacità trasmissiva.

Con l'innovazione di cui sopra gli investimenti saranno prevalentemente riferiti all'elettronica in centrale e nella sede del cliente che, grazie al suddetto dispositivo connesso all'attuale presa telefonica, potrà usufruire dei servizi a larga banda.

L'utilizzazione della tecnologia ADSL prenderà l'avvio nel corrente anno e sarà ampiamente utilizzata a partire dal '99 costituendo la seconda fase del progetto « larga banda ».

La tecnica in questione presenta attualmente una disponibilità di larghezza di banda inferiore ed un più basso livello di compatibilità elettromagnetica, ma consente

un minore costo ed una immediata disponibilità del servizio richiesto senza ricorrere a lavori di cablatura all'interno degli edifici e degli appartamenti.

La soc. Telecom, pertanto, in presenza di valutazioni economiche condotte su vari possibili scenari di sviluppo, ha ritenuto opportuno sospendere temporaneamente l'attuazione del piano SOCRATE ed elaborare soluzioni alternative per l'utilizzazione della rete a larga banda già installata.

A tale proposito si rammenta che il Governo, consapevole dell'importanza strategica della realizzazione del programma di cablatura del territorio nazionale, ha, pur nel rispetto della autonomia aziendale, rappresentato ai vertici dell'azienda l'opportunità di rivedere la decisione di sospendere il programma intrapreso: tale disponibilità appare, allo stato attuale, manifestarsi attraverso la ripresa del dialogo e del confronto su questa problematica che, proprio per il rilevante interesse che riveste per il futuro e per l'evoluzione tecnologica di tutto il Paese, non può essere considerata solo come un impegno ed un obiettivo da realizzare da parte di una singola azienda.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

MARENGO, IACOBELLIS e ANTONIO RIZZO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

con l'articolo 47-bis della legge 23 febbraio 1995, n. 85, di conversione del decreto-legge n. 41 del 23 febbraio 1995, fu stabilito di vendere, con gara internazionale fuori dall'Unione europea, tutte le sigarette sequestrate di contrabbando allo scopo di procurare una entrata di 40 miliardi oltre a decongestionare i depositi ed a ridurre gli oneri di custodia;

a differenza della precedente legge del maggio 1978 furono disposte particolari cautele per evitare il ritorno nell'Unione europea del prodotto così alienato, prescrivendo, tra l'altro, onerose garanzie e penalità a carico dell'acquirente;

dopo 3 anni dalla promulgazione di tale legge non è stata venduta nemmeno una sigaretta, nel frattempo gli oneri di custodia di oltre due miliardi e mezzo di sigarette sequestrate sono cresciuti sensibilmente mentre il valore commerciale del prodotto si è attenuato per il suo progressivo deterioramento;

il titolare del principale marchio delle sigarette sequestrate, oltre ad opporsi ad ogni tentativo di gara, si è preoccupato di acquisire l'impegno scritto del direttore generale dei Monopoli di Stato (da ultimo con atto di adesione del 24 ottobre 1997) alla tutela incondizionata del marchio e a non vendere il prodotto che, a giudizio insindacabile dello stesso titolare, potesse essere sgradito al consumatore —

cosa intenda fare per superare l'intollerabile resistenza ad oltranza (dura dal 1978) di chi il contrabbando certamente non lo contrasta, ed evitare che lo Stato subisca, oltre a tale permanente ingiuria, il danno di una ritardata e, poi, mancata entrata di una risorsa già iscritta in bilancio a seguito della manovra finanziaria che si volle effettuare con la legge n. 85 del 1995, in particolare qualora dovesse ulteriormente mancare il riconoscimento dell'originalità del prodotto, demandato finora alla esclusiva potestà del titolare del marchio ed opposto come argomento ostativo della vendita oltre che come intuibile attestazione di estraneità all'attività di contrabbando, se non intenda proporre, con l'urgenza del caso, una integrazione della legge richiamata, nel senso di escludere dalla tutela della falsificazione i tabacchi di contrabbando, quantomeno se la prova di tale pratica non venga data, entro 15 giorni dalla comunicazione del sequestro, soltanto da chi finora ha eccepito, apoditticamente, la contraffazione. (4-16292)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde, le SS.LL. Onorevoli, premesso che a seguito dell'emanazione dell'articolo 47-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, convertito nella legge 23 febbraio 1995, n. 85*

(recante, fra l'altro, misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), si sarebbe dovuta disporre la vendita, mediante gara internazionale extraeuropea, di tutte le sigarette di contrabbando sequestrate, allo scopo di procurare un entrata all'Erario e di decongestionare i depositi riducendo così anche le spese di custodia, chiedono di conoscere i motivi che hanno impedito all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato di dare esecuzione a quanto stabilito dalla predetta norma.

Al riguardo, la competente Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha evidenziato che, a seguito di iniziative assunte nell'intento di provvedere alla vendita secondo il dettato normativo, concretizzatesi nella pubblicazione di un bando di gara nel gennaio del 1996, la società Philip Morris ha instaurato un contenzioso in sede giurisdizionale amministrativa, tuttora pendente davanti al Consiglio di Stato.

L'alto Consesso, interpellato in sede consultiva dalla predetta Amministrazione autonoma su una complessa e varia serie di problemi connessi all'attivazione dei procedimenti necessari ad indire la prescritta gara internazionale, ha sottolineato che l'autorizzazione alla vendita contenuta nell'articolo 47-bis della legge n. 85 del 1995 non toglie ai tabacchi sequestrati la qualità di beni oggetto di attività criminosa e, perciò, di mezzi di prova nell'ambito dei relativi procedimenti penali instaurati nelle competenti sedi giudiziarie e che essi, quindi, quali corpi di reato, necessitano del nulla osta alla vendita da parte delle autorità giudiziarie, secondo quanto risulta dal combinato disposto dell'articolo 260, 3° comma, del Codice di procedura penale e dell'articolo 83 delle disposizioni attuative del medesimo Codice.

L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha altresì riferito che, attualmente, sui quasi tre milioni di chilogrammi di sigarette sequestrate dagli organi di polizia giudiziaria nel corso delle sempre più frequenti operazioni anticontrabbando, risultano solo di recente « svincolati » dall'Autorità giudiziaria, e quindi alienabili, circa 200.000 chilogrammi relativamente ai quali ha predisposto e pubblicato il bando

di gara. Trattandosi, però, di materiale sequestrato già da alcuni anni, sono evidenti le difficoltà cui si va ora incontro per poter garantire, all'atto dell'alienazione, l'integrità di un prodotto che per sua natura è soggetto ad un rapido deterioramento.

La medesima Amministrazione ha aggiunto che, sempre secondo il parere reso sull'argomento dal Consiglio di Stato, incombe sull'Amministrazione la necessità di verificare la genuinità dei prodotti messi in vendita, per evitare di incorrere nella violazione della normativa a tutela dei marchi e dei brevetti, dal momento che è da escludere che la norma di cui all'articolo 47-bis della legge n. 85 del 1995 autorizzi questo Ministero alla cessione di prodotti contrassegnati con marchi contraffatti. Nel testo considerato, infatti, non si ravvisano deroghe a norme di ordine pubblico o di carattere penale (articoli 473 e 474 del Codice penale), né sembra che, con la medesima norma, si siano voluti sacrificare i diritti dei titolari dei marchi oggetto del sequestro.

Per questa ragione, l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ritiene che si renda necessaria, in attesa del compimento degli adempimenti rivolti all'alienazione delle sigarette sequestrate, la presenza delle case produttrici che, a mezzo di propri periti, attestino l'autenticità del prodotto.

Per quanto riguarda, infine, le valutazioni relative all'opportunità di proporre un'integrazione del testo normativo richiamato e specificamente rivolto alla limitazione dei diritti facenti capo ai titolari dei marchi, qualora non si prestino nel termine breve di quindici giorni a periziare il materiale sequestrato, l'Amministrazione dei Monopoli di Stato, quale depositaria di reperti di contrabbando nei propri ormai congestionati locali, ha fatto presente di avere interesse a che le operazioni di perizia si svolgano tempestivamente. Al riguardo si osserva che l'auspicato intervento normativo appare però inserirsi meglio in una rivisitazione più ampia della legge volta a contrastare ancora più efficacemente il fenomeno del contrabbando.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

MARINACCI, VOLONTÈ, GRILLO e PANETTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle comunicazioni, delle finanze e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

il disegno di legge collegato alla finanziaria del 1998 prevede, anche per gli uffici postali, la vendita di valori bollati e la possibilità di fornire abbonamento e biglietti dei mezzi di trasporto pubblico e biglietti di lotterie; inoltre lo stesso provvedimento stabilisce che i francobolli potranno essere venduti in qualsiasi esercizio commerciale;

l'individuazione degli uffici postali quali sportelli di vendita appare quanto mai inopportuna, considerando come l'insufficienza attuale di tali uffici ad erogare i servizi cui sono preposti è causa di file ed altri disservizi che non potranno che aggravarsi, aumentando così il disagio degli utenti;

tali previsioni stanno provocando una notevole apprensione negli esercenti le tabaccherie i quali sinora hanno svolto un servizio utile alla collettività, vista la loro capillare presenza sul territorio e, rispetto agli uffici postali, un orario di apertura confacente alle esigenze dei cittadini; inoltre se per l'ente poste tali vendite costituiranno una piccola parte dei ricavi complessivi, per gli esercenti le rivendite di valori bollati la concorrenza degli uffici postali causerà un abbassamento proporzionalmente maggiore dei ricavi, che non potrà non riflettersi sulla loro stessa sopravvivenza quale attività commerciale —

se non ritengano necessario rivedere tale previsione che, se approvata, oltre a costituire uno snaturamento del ruolo di utilità pubblica da sempre svolto, rappresenterebbe una seria minaccia per il reddito di migliaia di famiglie, tenendo anche conto che verranno a mancare gli introiti derivanti dalla vendita delle marche per patenti, che assicurava comunque un guadagno, seppur minimo;

se non ritengano invece necessario, a parziale risarcimento di tali misure — sem-

preché confermate — prevedere almeno la possibilità di effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche presso le tabaccherie, essendo l'attuale esclusivo appannaggio di tale pagamento a favore degli uffici postali e dell'AcI causa delle periodiche, lunghe file e del conseguente forte disagio per gli automobilisti. (4-13359)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde, le SS.LL. Onorevoli, premesso che l'attribuzione agli Uffici postali della facoltà di vendita di valori bollati, biglietti delle lotterie, biglietti ed abbonamenti ai servizi di trasporto urbano e a qualsiasi esercizio commerciale della distribuzione dei francobolli depaupererebbe le funzioni dei rivenditori di generi di monopolio con conseguenti ripercussioni negative sull'economia della categoria, chiedono di conoscere quali iniziative intenda assumere questa Amministrazione per ovviare a quanto lamentato proponendo che, in via compensativa e per una maggiore fruibilità da parte degli utenti, venga esteso alle tabaccherie il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.*

In proposito, la competente Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha rappresentato che, per quanto riguarda i biglietti delle lotterie nazionali, l'articolo 8 del relativo regolamento generale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1477, nel testo modificato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1988, n. 562, già prevedeva la possibilità per gli uffici postali di essere incaricati della vendita dei biglietti e, a conferma di tale linea, si pone ora l'articolo 53, 1° comma, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegata alla legge finanziaria per il 1998), il quale dispone che gli uffici postali possano provvedere alla distribuzione e alla vendita diretta di biglietti delle lotterie nazionali sulla base di un'apposita convenzione, che disciplini le modalità e le condizioni del servizio. Tale convenzione, stipulata tra l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e le Poste Italiane S.p.A., è operativa dal 20 maggio 1998 e riguarda la commercializzazione delle lotterie tradizionali e di quelle ad estrazione istantanea.

Per quanto concerne, invece, l'auspicata estensione alle tabaccherie del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche, il Dipartimento delle Entrate ha, per parte sua rappresentato che l'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegata alla legge finanziaria per il 1998), ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche siano demandati alle Regioni e che, inoltre, tali attività vengano svolte secondo le modalità stabilite con apposito decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da ammansarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della predetta legge.

Peraltro, con il predetto decreto, o con altro separato, verrà approvato lo schema tipo di convenzione con la quale le Regioni potranno affidare a terzi, mediante procedure a evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche.

Il Dipartimento delle Entrate ha, quindi, rilevato che il medesimo articolo 17 della legge n. 449 del 1997, al comma 11, consente ai tabaccai la possibilità di riscuotere le tasse automobilistiche, previa adesione all'apposita convenzione tipo, la quale disciplinerà anche la modalità di collegamento telematico e di riversamento al concessionario delle somme riscosse e determinerà il compenso spettante ai tabaccai per ciascuna operazione nonché le garanzie che devono essere prestate per lo svolgimento dell'attività.

Infine, il successivo comma 12 del predetto articolo 17 della legge n. 449 del 1997 ha previsto l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con la quale sarà disciplinato in modo uniforme il rapporto tra i tabaccai e le Regioni. Il Dipartimento delle Entrate ha assicurato che tale decreto è in fase di predisposizione.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

MARTINAT. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

con decreto n. 04/87900 del 12 ottobre 1994 il dottor Tommaso Isoardo coordinatore tecnico di VIII livello della ex-carriera di concetto dell'amministrazione dei Monopoli di Stato veniva nominato membro effettivo della commissione estrazionale del gioco del lotto per la ruota di Torino;

il medesimo ha per circa due anni ben svolto le sue funzioni senza mancare ad una sola estrazione assicurando la presenza in servizio sempre, anche in occasione di tutte le festività natalizie, pasquali o ponti festivi infrasettimanali e nel periodo feriale del mese di agosto, sacrificando anche le esigenze di carattere familiare dimostrando non comune spirito di abnegazione nel pubblico servizio;

il medesimo assolve da ben sei anni anche le funzioni di preposto al servizio contenzioso, ufficio dotato di propria autonomia gestionale con responsabilità esterna diretta e personale e ciò nonostante non gli è ancora stata variata la qualifica ed il profilo professionale;

l'attuale ordinamento degli impiegati civili dello stato ha introdotto con le qualifiche funzionali la suddivisione del personale in IX livelli indipendentemente dalla carriera di appartenenza;

di fatto in tutte le amministrazioni dello Stato vi sono impiegati già appartenenti alla ex-carriera di concetto che si trovano, analogamente al dr. Isoardo, in posizione gerarchicamente superiore a impiegati di prima assunzione nei profili della ex-carriera direttiva;

anche sotto il profilo del titolo accademico il dr. Isoardo è in possesso del requisito specifico per le funzioni che espleta, compresa la nomina a membro effettivo della commissione estrazionale del lotto;

proprio in virtù del titolo accademico in possesso fu incaricato della gestione del

servizio del contenzioso e che tale nomina risulta approvata dalla Corte dei conti —:

quali siano stati i motivi che hanno indotto a retrocederlo da membro effettivo a membro supplente nella commissione sopracitata con decreto n. 04/108605 del 6 febbraio 1997 per sostituirlo con altro funzionario di grado inferiore VII livello (anche se appartenente alla ex-carriera direttiva amministrativa);

se tale retrocessione sia o meno correlabile con il fatto che il medesimo non è aderente ad alcun sindacato e non gode le simpatie delle confederazioni Cgil-Cisl-Uil né gravita nell'area del Pds o dei movimenti politici affini;

quali siano i motivi per i quali l'amministrazione non ha ancora provveduto o non intende provvedere ad inquadrarlo nel profilo e nelle funzioni amministrative per le quali lo impiega fin dal 1991 (funzionario contabile del servizio contenzioso con responsabilità contabile personale);

se tutto ciò faccia parte di un disegno discriminatorio nei confronti del dottor Isoardo in vista dell'imminente privatizzazione dell'amministrazione Monopoli dello Stato. (4-12844)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole osserva che il dottor Tommaso Isoardo, coordinatore tecnico di VIII livello della ex carriera di concetto dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è stato nominato, con decreto del 12 ottobre 1994, membro effettivo della commissione per le estrazioni del gioco del lotto per la ruota di Torino; lo stesso, inoltre, da sei anni, è preposto al servizio contenzioso con attribuzione della responsabilità contabile personale e tale nomina è stata registrata dalla Corte dei Conti. La S.V. Onorevole quindi, nel lamentare che il dottor Isoardo non solo, con provvedimento del 6 febbraio 1997, è stato « retrocesso » da membro effettivo a membro supplente della predetta commissione e sostituito da un funzionario di VII livello (anche se proveniente dalla ex carriera direttiva), ma non è stato neppure inquadrato nel IX

livello nonostante possenga il requisito del titolo di studio necessario e svolga le mansioni previste, chiede di conoscere le motivazioni di tali provvedimenti e comportamenti, che sembrano manifestare l'esistenza di un disegno discriminatorio nei confronti del predetto dottor Isoardo.

Al riguardo, la competente Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha rappresentato che la designazione del dottor Tommaso Isoardo quale membro effettivo della commissione sopra menzionata è stata determinata dall'assenza di funzionari direttivi presso l'Ispettorato compartimentale di Torino al momento della costituzione della commissione medesima (avvenuta con decreto ministeriale n. 04/87900 del 12 ottobre 1994).

La successiva nomina di un funzionario dell'ex carriera direttiva a membro effettivo e del dottor Isoardo a membro supplente è stata motivata anche dalla circostanza che al funzionario direttivo erano state già attribuite le funzioni di vicario dell'Ispettore compartimentale di Torino.

Per quanto riguarda, infine, i passaggi di profilo nell'ambito della stessa qualifica funzionale, la predetta Amministrazione autonoma ha riferito che l'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335 (recante il regolamento per il recepimento delle norme riguardanti anche il personale del comparto delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo), dispone che tali passaggi possano essere ottenuti dal personale appartenente ad una qualifica funzionale non superiore alla sesta. Pertanto, gli impiegati appartenenti a qualifiche funzionali superiori possono, eventualmente, partecipare a concorsi interni banditi per il profilo professionale oggetto d'interesse.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

MARTINAT. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

sono noti l'inefficienza dei servizi postali, che costano troppo e non garantiscono la consegna della corrispondenza in

tempi ragionevoli causando, troppo spesso, disagi ed irritazione al cittadino; i vari, inadeguati tentativi messi in atto dal Governo per ripianare il deficit in questo settore; il fallimento, causa dell'opposizione delle banche, dell'iniziativa dell'attribuzione alle poste di funzioni bancarie;

emerge la volontà, evidenziata dal disegno di legge collegato alla finanziaria per il 1998, di affidare alle poste anche la vendita al pubblico dei valori bollati, dei biglietti ed abbonamenti per gli autobus, dei biglietti delle lotterie, della raccolta del lotto, garantendo a qualsiasi negozio, e non più solo alle tabaccherie, la vendita dei francobolli;

è annunciata l'eliminazione della marca per patenti, la cui vendita assicurava ai tabaccai un piccolo reddito, che non è stata seguita da un provvedimento che consenta, anche ai tabaccai, di raccogliere il pagamento dei bolli automobilistici —:

se davvero il Governo Prodi, e segnatamente il Ministero delle comunicazioni intenda ripianare il suo deficit attraverso l'abolizione della categoria dei tabaccai, dopo aver sostanzialmente fallito con le banche, invece di cercare nei disservizi gravissimi e nell'inefficienza unanimemente rilevata la ragione del proprio fallimento anche economico. (4-13272)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde, le SS.LL. Onorevoli, premesso che l'attribuzione agli Uffici postali della facoltà di vendita di valori bollati, biglietti delle lotterie, biglietti ed abbonamenti ai servizi di trasporto urbano e a qualsiasi esercizio commerciale della distribuzione dei francobolli depaupererebbe le funzioni dei rivenditori di generi di monopolio con conseguenti ripercussioni negative sull'economia della categoria, chiedono di conoscere quali iniziative intenda assumere questa Amministrazione per ovviare a quanto lamentato proponendo che in via compensativa e per una maggiore fruibilità da parte degli utenti, venga esteso alle tabaccherie il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.*

In proposito, la competente Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha rappresentato che, per quanto riguarda i biglietti delle lotterie nazionali, l'articolo 8 del relativo regolamento generale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1477, nel testo modificato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1988, n. 562, già prevedeva la possibilità per gli uffici postali di essere incaricati della vendita dei biglietti e, a conferma di tale linea, si pone ora l'articolo 53, 1° comma, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegata alla legge finanziaria per il 1998), il quale dispone che gli uffici postali possano procedere alla distribuzione e alla vendita diretta di biglietti delle lotterie nazionali sulla base di un'apposita convenzione, che disciplini le modalità e le condizioni del servizio. Tale convenzione, stipulata tra l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e le Poste Italiane S.p.A. è operativa dal 20 maggio 1998 e riguarda la commercializzazione delle lotterie tradizionali e di quelle ad estrazione istantanea.

Per quanto concerne, invece, l'auspicata estensione alle tabaccherie del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche, il Dipartimento delle Entrate ha, per parte sua, rappresentato che l'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegata alla legge finanziaria per il 1998), ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche siano demandati alle Regioni e che, inoltre, tali attività vengano svolte secondo le modalità stabilite con apposito decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della predetta legge.

Peraltro, con il predetto decreto, o con altro separato, verrà approvato lo schema tipo di convenzione con la quale le Regioni potranno affidare a terzi, mediante proce-

ture a evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche.

Il Dipartimento delle Entrate ha, quindi, rilevato che il medesimo articolo 7 della legge n. 449 del 1997, al comma 11, consente ai tabaccai la possibilità di riscuotere le tasse automobilistiche, previa adesione all'apposita convenzione tipo, la quale disciplinerà anche la modalità di collegamento telematico e di riversamento al concessionario delle somme riscosse e determinerà il compenso spettante ai tabaccai per ciascuna operazione nonché le garanzie che devono essere prestate per lo svolgimento dell'attività.

Infine, il successivo comma 12 del predetto articolo 17 della legge n. 449 del 1997 ha previsto l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con la quale sarà disciplinato in modo uniforme il rapporto tra i tabaccai e le Regioni. Il Dipartimento delle Entrate ha assicurato che tale decreto è in fase di predisposizione.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

MASSIDDA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

con decreto ministeriale 5 dicembre 1997, il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, avrebbe dovuto disporre l'adeguamento degli onorari a vacazione, invariati dall'agosto del 1988, spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori;

tale adeguamento relativo al periodo agosto 1988-agosto 1994, è stato quantificato nella misura del 37,4 per cento sulla base dell'indice Istat di variazione dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati;

nel suddetto decreto non verrebbe contemplato l'adeguamento degli onorari a compenso fisso, liquidati ai Consulenti medicolegali nelle cause di lavoro per invalidità Inps, Inail, ed invalidità civile;

tali compensi sarebbero invariati dal 1991, anche se avrebbero dovuto essere adeguati, ogni tre anni, sulla base delle variazioni Istat —:

se quanto esposto corrisponda al vero;

se l'omissione sia dovuta a mera dimenticanza o errore materiale;

se si sia trattato di omissione volontaria in previsione di ulteriore decreto ministeriale da emanare specificatamente in materia di onorari a compenso fisso;

in caso contrario, quali iniziative intendano porre in essere per rimediare all'evidente trattamento sperequativo.

(4-17544)

RISPOSTA. — *In base all'articolo 10 della legge 8 luglio 1980 n. 319 — legge concernente i compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria —, ogni tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, i compensi citati possono essere adeguati in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nel triennio precedente.*

Fino ad oggi tale adeguamento è avvenuto con il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988 n. 352 e, da ultimo, con DM 5 dicembre 1997. Con quest'ultimo provvedimento, tuttavia, sono stati adeguati solo i compensi concernenti gli onorari a vacazione di cui all'articolo 4 della l. n. 319/80, mentre sono stati presi in considerazione gli onorari fissi e variabili di cui all'articolo 2 della stessa legge.

Al riguardo va rilevato che, anche se l'articolo 10 della l. n. 319/80 prevede solo la possibilità di procedere ad un adeguamento e non un obbligo, non sussistono dubbi in ordine alla necessità di provvedere anche all'adeguamento dei citati compensi fissi e variabili, atteso il tempo trascorso dall'ultimo aggiornamento. Ai sensi dell'articolo 10 della l. n. 319/80, infatti, tutti i

compensi di cui agli artt. 2 e 4 devono essere periodicamente adeguati.

Il motivo per il quale con il DM. 5 dicembre 1997 sono stati adeguati solo i compensi commisurati al tempo è dovuto al fatto che l'adeguamento dei compensi fissi e variabili comporta molteplici difficoltà dovute alla completa rielaborazione delle tabelle previste nell'articolo 2 della legge citata, mentre gli onorari possono essere aggiornati attraverso l'adeguamento dell'importo del valore della vacanza oraria.

Lo stesso articolo 2 della l.n. 319/80 precisa che la misura dei compensi fissi e variabili è stabilita con riferimento alle tariffe professionali, temperate dalla natura pubblicistica dell'incarico. Pertanto, ai fini dell'adeguamento, non solo è necessario prendere in considerazione la variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nel periodo precedente, ma occorre considerare l'oggetto dell'incarico tenendo conto di tutte le tariffe professionali in vigore al momento dell'adeguamento, riducendo i compensi ivi stabiliti, sulla base della natura pubblicistica dell'incarico. Ciò, evidentemente, pone apprezzabili difficoltà e tempi considerevoli nella rielaborazione delle citate tabelle e, quindi, si è ritenuto opportuno, in attesa di adeguare gli onorari fissi e variabili, provvedere ad adeguare gli onorari a vacanza.

Ad ogni modo, sta procedendo anche il lavoro di adeguamento degli onorari di cui all'articolo 2 della l.n. 319/80, che, tuttavia, per i motivi espressi non giungerà a termine in tempi ristretti.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

MASTROLUCA e SEDIOLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze. — Per sapere — premesso che:

il comma 17 dell'articolo 6 del disegno di legge (AS 2793) concernente misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, dispone la soppressione delle marche

per patenti e questa semplificazione determinerà una notevole diminuzione del reddito delle tabaccherie;

il comma 1 dell'articolo 30 del predetto disegno di legge prevede la vendita al dettaglio dei valori bollati da parte degli uffici postali e la vendita al dettaglio dei francobolli da parte di ogni tipo di esercizio commerciale —:

se non ritengono assolutamente sproporzionato, di fronte ad un maggior ricavo per l'Ente poste valutabile intorno ai ventuno miliardi di lire, colpire la categoria dei tabaccai con una misura che potrebbe risultare esiziale, tenuto presente che l'economia di questi cinquantottomila esercizi a conduzione familiare, al servizio dello Stato e del cittadino, si basa sull'esclusiva di vendita del tabacco e che tale pratica è stata ritenuta valida dalla Unione europea con la sentenza della corte di giustizia del 14 dicembre 1995, proprio anche in considerazione dei servizi svolti dalle tabaccherie in regime di esclusiva per valori bollati e francobolli;

se non ritenga di disporre in modo che il bollo automobilistico possa essere riscosso anche in tabaccheria, con miglioramento del servizio per il pubblico e con sollievo delle gestioni delle tabaccherie.

(4-13472)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde, le SS.LL. Onorevoli, premesso che l'attribuzione agli Uffici postali della facoltà di vendita di valori bollati, biglietti delle lotterie, biglietti ed abbonamenti ai servizi di trasporto urbano e a qualsiasi esercizio commerciale della distribuzione dei francobolli depaupererebbe le funzioni dei rivenditori di generi di monopolio con conseguenti ripercussioni negative sull'economia della categoria, chiedono di conoscere quali iniziative intenda assumere questa Amministrazione per ovviare a quanto lamentato proponendo che in via compensativa e per una maggiore fruibilità da parte degli utenti, venga esteso alle tabaccherie il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.

In proposito, la competente Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha rappresentato che, per quanto riguarda i biglietti delle lotterie nazionali, l'articolo 8 del relativo regolamento generale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1477, nel testo modificato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1988, n. 562, già prevedeva la possibilità per gli uffici postali di essere incaricati della vendita dei biglietti e, a conferma di tale linea, si pone ora l'articolo 53, 1° comma, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegata alla legge finanziaria per il 1998), il quale dispone che gli uffici postali possano procedere alla distribuzione e alla vendita diretta di biglietti delle lotterie nazionali sulla base di un'apposita convenzione, che disciplini le modalità e le condizioni del servizio. Tale convenzione, stipulata tra l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e le Poste Italiane S.p.A. è operativa dal 20 maggio 1998 e riguarda la commercializzazione delle lotterie tradizionali e di quelle ad estrazione istantanea.

Per quanto concerne, invece, l'auspicata estensione alle tabaccherie del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche, il Dipartimento delle Entrate ha, per parte sua, rappresentato che l'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegata alla legge finanziaria per il 1998), ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche siano demandati alle Regioni e che, inoltre, tali attività vengano svolte secondo le modalità stabilite con apposito decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della predetta legge.

Peraltro, con il predetto decreto, o con altro separato, verrà approvato lo schema tipo di convenzione con la quale le Regioni potranno affidare a terzi, mediante proce-

dure a evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche.

Il Dipartimento delle Entrate ha, quindi, rilevato che il medesimo articolo 7 della legge n. 449 del 1997, al comma 11, consente ai tabaccai la possibilità di riscuotere le tasse automobilistiche, previa adesione all'apposita convenzione tipo, la quale disciplinerà anche la modalità di collegamento telematico e di riversamento al concessionario delle somme riscosse e determinerà il compenso spettante ai tabaccai per ciascuna operazione nonché le garanzie che devono essere prestate per lo svolgimento dell'attività.

Infine, il successivo comma 12 del predetto articolo 17 della legge n. 449 del 1997 ha previsto l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con la quale sarà disciplinato in modo uniforme il rapporto tra i tabaccai e le Regioni. Il Dipartimento delle Entrate ha assicurato che tale decreto è in fase di predisposizione.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

MATACENA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

negli ultimi giorni di novembre 1997, e per oltre dieci giorni, i detenuti del carcere di Reggio Calabria hanno posto in essere una civile e ferma protesta, rifiutando il cibo somministrato dall'amministrazione penitenziaria, per denunciare sovraffollamento e carenze di strutture;

in precedenti interrogazioni l'interrogante aveva evidenziato i gravi ed inumani inconvenienti riscontrati in detta struttura carceraria;

in particolare, nel corso dell'ultima visita alle carceri reggine avvenuta il 1° agosto 1997 l'interrogante ha avuto modo di riscontrare:

a) intanto, che, per accedere alla sezione riservata ai detenuti sottoposti a regime previsto dall'articolo 41-bis, il di-

rettore ha ravvisato la necessità di farlo « visitare » con il metal detector;

b) la scadente qualità del vitto e del sopravvitto, nonché il persistente sovraffollamento della struttura rappresentata dai detenuti;

c) a fronte di alcune piccole celle sovraffollate con 8/9 detenuti, alcune grandi celle erano completamente vuote;

d) le drammatiche condizioni di alcuni detenuti ammalati (uno, addirittura, affetto da sclerosi a placche);

e) persiste, per esempio, rispetto alla precedente visita del 25 luglio 1996, l'assoluta inagibilità di un'ala « cellulari », dell'ala camerotti e della sala colloqui, veramente inumana, del settore del « 41-bis »;

f) la pulizia nei vari reparti e nell'infermeria è cosa sconosciuta;

g) la strumentazione medica e le attrezzature odontoiatriche in dotazione all'infermeria sono alquanto obsolete ed inefficienti;

h) solo il dieci per cento dei reclusi è ammesso ad attività lavorativa —:

se non si ritenga indispensabile procedere, con ogni urgenza, alla programmazione di lavori ordinari e straordinari al fine di eliminare gli inconvenienti strutturali evidenziati;

quali iniziative si intendano assumere per garantire condizioni di normale igiene ai reparti ed all'infermeria;

se non si ritenga opportuno dotare l'infermeria d'idonee strumentazioni ed attrezzature;

quali disposizioni si intendano impartire affinché gli ammalati gravi vengano ricoverati a norma di legge in idonee strutture;

quali provvedimenti si intendano adottare per rendere per lo meno accettabile il vitto ed il sopravvitto e per eliminare il sovraffollamento;

se sia « normale » che un deputato al Parlamento, nell'esercizio di una sua funzione ispettiva, venga « visitato » con il metal detector e, in caso negativo, quali provvedimenti s'intendano adottare nei confronti dei responsabili. (4-14520)

RISPOSTA. — La protesta cui fa riferimento l'on.le interrogante si ricollega a tutta quella serie di manifestazioni che, nel periodo ottobre-novembre 1997, vennero messe in atto, con modalità pacifiche e senza sostanziali problemi per l'ordine e la sicurezza, in molti istituti italiani, quale forma di sollecito da parte della popolazione detenuta per l'approvazione della c.d. « Legge Simeone ».

Per quanto riguarda « i gravi ed inumani inconvenienti » evidenziati in precedenti interrogazioni, correlate ad una precedente visita all'istituto reggino, dalle risposte fornite a tale documenti sembrerebbe di poter escludere la sussistenza di siffatte condizioni.

Con riferimento allo specifico contenuto dell'odierno documento, anche sulla scorta di quanto relazionato dalla direzione dell'istituto, si precisa che alla data dell'8.1997, giorno in cui l'interrogante ha visitato la casa circondariale di Reggio Calabria, erano presenti n. 274 detenuti.

In particolare, per quel che concerne le due maggiori sezioni detentive, n. 95 risultavano allocati nel reparto cellulare e n. 84 erano ospitati nel reparto camerotti. In quest'ultimo reparto n. 5-6 celle erano in effetti momentaneamente inagibili in quanto all'epoca si stava provvedendo alla realizzazione di alcuni lavori di manutenzione straordinaria (rifacimento intonaco e tinteggiatura delle pareti) programmati appositamente per il periodo estivo, coincidente con un sensibile calo del numero dei detenuti presenti, in analogia a quanto avvenuto nell'anno precedente nel reparto cellulare.

La temporanea indisponibilità delle celle interessate dei lavori ha causato la precaria concentrazione dei detenuti nelle altre celle, nessuna delle quali, peraltro, di superficie inferiore ai 15 mq.

Nel I semestre del 1997 presso la casa circondariale di Reggio Calabria sono stati

realizzati e completati tutta una serie di interventi di significativo miglioramento della struttura, quale imbiancatura di tutti i locali detentivi, smaltatura degli infissi, rifacimento docce, ristrutturazione passeggi a campo sportivo, parcheggio, mensa e bar nuovi, nonché il nuovo ed autonomo ingresso della caserma agenti.

In buona sostanza, diversamente da qualche inerzia e ristagno riscontrati in passato, con l'attuale gestione dell'istituto si è dato un forte impulso per il rinnovamento della vita e dell'andamento del complesso, che ha portato ad una situazione ottimale relativamente alla pulizia di tutti i locali, l'igiene e l'ordine dell'infermeria e degli ambulatori.

Per quanto attiene agli assenti inconvenienti sanitari, la direzione della casa circondariale ha formalmente assicurato che nessuno dei detenuti presenti in istituto nel giorno della visita versava in condizioni definibili « drammatiche ».

Ha altresì fornito assicurazione circa il grado di efficienza e di rispondenza del servizio sanitario interno, con tempestiva segnalazione delle situazioni cliniche più gravi, non gestibili in ambito penitenziario.

In ordine alla situazione del detenuto, al quale si fa specifico riferimento nell'atto parlamentare si fa presente che egli condannato definitivamente all'ergastolo per reati di cui agli artt. 575 e 416 bis c.p. nonché imputato per concorso in omicidio e violazione legge armi, è solo provvisoriamente ristretto nella casa circondariale di Reggio Calabria in ragione dei suoi rilevanti impegni giudiziari in detta città essendo imputato nel maxi processo c.d. « Olimpia 2 », e che la sua effettiva sede penitenziaria di assegnazione è il Centro Diagnostico Terapeutico presso la casa di reclusione di Parma.

Comunque, anche presso l'istituto reggino le sue condizioni vengono attentamente seguite e gli vengono assicurate le terapie e l'assistenza richiesta dal suo stato di salute.

Relativamente poi alle dotazioni della locale infermeria si segnala che nel corso del 1997 la direzione della casa circondariale di Reggio Calabria è stata autorizzata al reperimento di preventivi ed all'acquisto

di ortopantomografo per il gabinetto odontoiatrico e di sonde ed accessori per le necessità del gabinetto urologico, al fine di integrare la dotazione delle apparecchiature sanitarie funzionanti.

In merito alla segnalata rilevante presenza di detenuti colà ristretti (al 30.6.1998 erano in totale n. 322 di cui n. 13 semiliberi) occorre far rilevare come la situazione di Reggio Calabria, al di là dei problemi correlati alla vetustà ed alla carenza di spazi della struttura, è purtroppo, come per il passato, fortemente condizionata dalla celebrazione in detta città di numerosi maxi processi con rilevante numero di imputati detenuti.

E comunque, sul piano generale, non può che confermarsi che il problema del sovraffollamento rappresenta un fenomeno ormai costante e che da tempo incide in maniera non lieve sull'andamento e sulla gestione delle carceri italiane.

Peraltro si è recentemente registrato un preoccupante picco in ascesa (al 31.5.1998 n. 51.139 detenuti) mai toccato negli ultimi anni; il che ovviamente rende sempre più difficoltosi gli sforzi e gli interventi costantemente operati dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria per tenere sotto controllo l'entità del fenomeno e tentare di limitarne al minimo gli effetti negativi, avuto anche riguardo alla generale carenza di posti globalmente disponibili.

È comunque auspicabile che a breve si possa usufruire degli effetti della recentissima entrata in vigore della legge Simeone-Saraceni nell'ottica di un alleggerimento della presenza detentiva a livello generale.

Per quanto concerne il settore del lavoro penitenziario ed i problemi che da tempo lo affliggono, occorre sottolineare come le difficoltà e le carenze che si riscontrano per il collocamento della manodopera detenuta e per il reperimento di più numerosi posti di lavoro all'interno, siano inevitabilmente collegate alla riduzione delle risorse finanziarie disponibili oltre che alla crisi occupazionale presente nell'attuale contesto economico e sociale del Paese.

Va comunque dato atto che l'Amministrazione penitenziaria, per la sua parte, è costantemente impegnata — sia a livello

centrale che in sede locale — a sensibilizzare gli Enti, le imprese e il settore della cooperazione sociale sulla necessità di predisporre piani di intervento tesi a favorire l'avviamento al lavoro dei detenuti.

Da ultimo, in ordine a quanto lamentato circa la visita con il metal detector, si precisa che le disposizioni in atto vigenti e le direttive emanate in materia prescrivono che tutte le persone che, a qualsiasi titolo, accedono in istituto debbono all'atto dell'ingresso essere sottoposte ad accurati controlli sulle persone e sulle cose in loro possesso. Tali controlli sono diretti anche ad evitare che una qualunque persona possa — anche involontariamente — essere portatrice di oggetti e cose di cui non siano consentiti l'introduzione o l'invio all'esterno.

I tipi e le modalità dei controlli devono essere rapportati alle specifiche e concrete esigenze del caso, per commisurare su queste la necessità di ricorrere al congegno rilevatore di metalli e al controllo manuale pur nel rispetto della personalità dei soggetti.

Pertanto, l'operato della direzione della casa circondariale di Reggio Calabria nella fattispecie appare essere stato corretto e conforme alle disposizioni in materia, considerato che, valutate evidentemente la situazione e le circostanze nonché con riguardo alla personalità in visita, il controllo è stato effettuato con il solo ausilio delle apparecchiature elettroniche in dotazione, senza il ricorso ad ulteriori diverse modalità.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

MESSA. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

il disegno di legge collegato alla finanziaria per il 1998 (AS 2793) prevede che presso gli uffici postali possano essere posti in vendita al pubblico i valori bollati, i biglietti delle lotterie nazionali e financo i biglietti e gli abbonamenti per gli autobus;

il medesimo disegno di legge prevede la possibilità, per qualsiasi altro esercizio commerciale, di vendere i francobolli;

l'attuale pessimo funzionamento della maggior parte dei servizi postali, dovuto non solo a carenza di organico e di locali, rende peraltro assai improbabile che attraverso quegli uffici si possano soddisfare le esigenze dei consumatori che, attualmente, sono tutelati dalla capillare presenza sul territorio nazionale delle tabaccherie;

la categoria dei tabaccaia rischia di entrare in irreversibile crisi nel caso in cui il disegno di legge dovesse essere approvato nel testo del Governo, anche in considerazione dell'oramai certa soppressione del bollo per le patenti, la cui vendita assicurava un seppure modesto reddito alla categoria —:

come intendano adoperarsi per evitare che tali paventate misure divengano operative e per consentire alle tabaccherie di raccogliere il pagamento dei bolli auto (pagamenti che oggi è già possibile effettuare presso l'ACI e gli uffici postali), garantendo così un beneficio non solo alla categoria dei tabaccaia ma, soprattutto, agli utenti, oggi costretti per tali incombenze ad interminabili attese dinanzi agli sportelli pubblici. (4-13214)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde, la S.V. Onorevole, premesso che l'attribuzione agli Uffici postali della facoltà di vendita di valori bollati, biglietti delle lotterie, biglietti ed abbonamenti ai servizi di trasporto urbano e a qualsiasi esercizio commerciale della distribuzione dei francobolli depaupererebbe le funzioni dei rivenditori di generi di monopolio con conseguenti ripercussioni negative sull'economia della categoria, chiede di conoscere quali iniziative intenda assumere questa Amministrazione per ovviare a quanto lamentato.

In proposito, la competente Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha rappresentato che, per quanto riguarda i biglietti delle lotterie nazionali, l'articolo 8 del relativo regolamento generale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1477, nel testo modificato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre

1988, n. 562, già prevedeva la possibilità per gli uffici postali di essere incaricati della vendita dei biglietti e, a conferma di tale linea, si pone ora l'articolo 53, 1° comma, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegata alla legge finanziaria per il 1998), il quale dispone che gli uffici postali possano provvedere alla distribuzione e alla vendita diretta di biglietti delle lotterie nazionali sulla base di un'apposita convenzione, che disciplini le modalità e le condizioni del servizio. Tale convenzione, stipulata tra l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e le Poste Italiane S.p.A., è operativa dal 20 maggio 1998 e riguarda la commercializzazione delle lotterie tradizionali e di quelle ad estrazione istantanea.

Per quanto concerne, invece, l'auspicata estensione alle tabaccherie del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche, il Dipartimento delle Entrate ha, per parte sua, rappresentato che l'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegata alla legge finanziaria per il 1998), ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche siano demandati alle Regioni e che, inoltre, tali attività vengano svolte secondo le modalità stabilite con apposito decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della predetta legge.

Peraltro, con il predetto decreto, o con altro separato verrà approvato lo schema tipo di convenzione con la quale le Regioni potranno affidare a terzi, mediante procedure a evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche.

Il Dipartimento delle Entrate ha, quindi, rilevato che il medesimo articolo 17 della legge n. 449 del 1997, al comma 11, consente ai tabaccai la possibilità di riscuotere le tasse automobilistiche, previa adesione all'apposita convenzione tipo, la quale disciplinerà anche la modalità di collegamento telematico e di riversamento al con-

cessionario delle somme riscosse e determinerà il compenso spettante ai tabaccai per ciascuna operazione nonché le garanzie che devono essere prestate per lo svolgimento dell'attività.

Infine, il successivo comma 12 del predetto articolo 17 della legge n. 449 del 1997 ha previsto l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con la quale sarà disciplinato in modo uniforme il rapporto tra i tabaccai e le Regioni. Il Dipartimento delle Entrate ha assicurato che tale decreto è in fase di predisposizione.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

MICCICHÈ, GIUDICE, BAIAMONTE, CASCIO e MISURACA. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

dalle notizie di stampa risulterebbero bloccate a Palermo 136 tonnellate di posta e per fronteggiare questa emergenza si intenderebbero assumere per due mesi cinquanta postini —:

quali siano le ragioni che hanno determinato questo intollerabile disservizio, che danneggia i cittadini, ed in particolare gli operatori economici palermitani, e se non ritenga del tutto inadeguata l'assunzione per soli due mesi di cinquanta postini, trattandosi con tutta evidenza di difficoltà strutturali e permanenti del servizio postale nell'area di Palermo, non fronteggiabili con provvedimenti temporanei e limitati. (4-12014)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che la società Poste Italiane — interessata in merito a quanto rappresentato dalla S.V. on.le nell'atto parlamentare in esame — ha precisato che le riferite giacenze di corrispondenza a Palermo sono state determinate da contemporanee assenze del personale dovute a varie cause quali: congedo, malattia, assenze per maternità e distacchi sindacali.

Per dare una immediata soluzione al problema è stata a suo tempo disposta-

l'assunzione di 44 unità a tempo determinato tanto che si è arrivati ad uno smaltimento delle giacenze accumulate.

Tuttavia, le carenze lamentate in particolare nel settore della distribuzione della corrispondenza sono riconducibili non a motivi strutturali ma, piuttosto, ad aspetti gestionali della sede di Palermo per superare i quali la suddetta società è intervenuta con una costante e puntuale serie di richiami, sollecitazioni ed incontri con la dirigenza locale, mirati a produrre i necessari e non più procrastinabili miglioramenti.

Attesa, tuttavia, la mancanza di risposte operative soddisfacenti, con ordine di servizio del 7 maggio 1998 la ripetuta società ha disposto un ampio avvicendamento di dirigenti al vertice della sede in parola che ha riguardato in particolare i servizi postali.

Da tali provvedimenti la società ha dichiarato di attendere risultati visibili in termini di efficienza entro tempi ragionevolmente brevi, in modo da eliminare, almeno in gran parte, i motivi di preoccupazione e di lamentela che sono all'origine del presente atto parlamentare.

**Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.**

MIGLIORI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

dal 5 gennaio 1997 il signor Vittorio Miri, imprenditore pratese, ha dato vita ad una clamorosa protesta davanti al Palazzo di Giustizia di Prato, ivi vivendo accampato nella propria auto per protesta nei confronti di atti giudiziari che ne hanno determinato il dissesto finanziario;

se siano a conoscenza di tale vicenda e se ritenga vi siano i presupposti per lo svolgimento di una ispezione ministeriale per accertare se vi sia stato uno scorretto esercizio della funzione giurisdizionale che abbia determinato la situazione critica del signor Miri. (4-13766)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, anche sulla base delle*

notizie fornite dal Ministero dell'interno e dagli uffici giudiziari, si comunica quanto segue.

A partire dal 5 gennaio 1997, il sig. Vittorio Miri ha attuato una singolare forma di protesta, consistente nell'accamparsi dinanzi all'ingresso del Palazzo di Giustizia di Prato, allo scopo di denunciare all'attenzione dell'opinione pubblica i raggiri e le truffe delle quali egli sarebbe rimasto vittima.

All'origine della cennata manifestazione vi è una vicenda di natura economica, afferente alla gestione e cessione di un ristorante-pizzeria in Comune di Carmignano, di cui il Miri era titolare fino al luglio 1995, ad un gruppo di persone che, però, non gli avrebbe mai corrisposto quanto pattuito causandogli, con ciò, gravi problemi finanziari.

Reiteratamente contravvenzionato per irregolarità amministrative, l'esercizio in questione venne tra l'altro definitivamente chiuso in data 1.1.1996 su decisione dei nuovi gestori.

La vicenda è caratterizzata dal fatto che Miri assume di aver subito abusi, come evidenziato anche in svariati esposti da lui inviati alla locale Prefettura e ad altre autorità locali e nazionali.

Per il tramite del Questore di Prato, il sig. Miri è stato invitato a desistere dalla sua protesta e rassicurato sulla circostanza che, comunque, il suo caso — come riferito a suo tempo dal Procuratore della Repubblica di Prato — era sottoposto all'attenta e scrupolosa valutazione dell'autorità giudiziaria.

Persistendo tuttavia il Miri nella sua protesta, è stato ricevuto personalmente dal Prefetto nella seconda metà del mese di gennaio 1997.

Nel corso di tale incontro il Miri ha sostanzialmente formulato due richieste, riguardanti il risarcimento del danno economico causato, a suo dire, dai raggiri e dalle truffe delle quali egli sarebbe rimasto vittima, nonché la disponibilità di un alloggio ove abitare.

Nell'occasione, il Prefetto, nel rappresentare, in merito alla prima questione posta, di non poter in alcun modo intervenire, essendo il caso all'attenzione dell'autorità

giudiziaria, ha assicurato che avrebbe interessato l'Assessore ai servizi sociali del Comune di Prato.

Detto assessore, prontamente contattato, ha offerto la disponibilità, per circa un mese, a spese dell'amministrazione comunale, di una camera in un albergo di media categoria.

Rifiutata inizialmente la proposta, il Miri ha proseguito la propria manifestazione di protesta, non solo rimanendo accampato dinanzi all'ingresso del palazzo di giustizia di Prato ma anche facendo pervenire alla Prefettura una serie di documenti e certificazioni personali (cartelle esattoriali e dichiarazioni dei redditi intestate ma non compilate, certificati elettorali, ecc.) che sono state trasmesse agli uffici competenti.

Di fronte al perdurare della protesta, il Sindaco di Prato, con una propria ordinanza dell'aprile 1997, ha intimato al Miri di sgomberare il piazzale antistante al Palazzo di Giustizia, imponendogli di rimuovere le croci e gli altri oggetti dallo stesso collocati durante i giorni di protesta. Tale ordinanza è stata eseguita dalla Polizia municipale non senza difficoltà, stante l'atteggiamento del Miri, che più volte è tornato a manifestare nel predetto luogo.

Il nominato, che ha peraltro percepito per circa un mese un sussidio straordinario del Comune e che ha dimorato, con trattamento di pensione completa, per alcuni giorni, in alcuni alberghi cittadini, a spese dell'Amministrazione comunale, si è reso protagonista di vari episodi.

Durante la cerimonia per la commemorazione del quinto anniversario della strage di Capaci, svoltasi a Prato il 23 maggio 1997, ha disturbato le celebrazioni interrompendo con slogan e contestazioni gli interventi degli oratori.

In altra occasione, il Miri, servendosi di un megafono, ha lanciato accuse contro numerose autorità, dinanzi al Palazzo di Giustizia, prendendo di mira in particolare il Procuratore della Repubblica di Prato, il Questore e il Prefetto.

L'invettiva è terminata con l'intervento di personale del nucleo di polizia giudiziaria dei carabinieri, che ha sequestrato il megafono utilizzato per la protesta.

Nel luglio 1997 il Miri che nel frattempo non si era presentato ad un incontro fissatogli dal Sindaco di Carmignano, nella sede di una cooperativa locale, presso la quale avrebbe potuto essere assunto, ha tenuto, in una piazza cittadina, un pubblico comizio.

Nel corso della manifestazione, a cui hanno assistito circa 50 persone, egli ha esposto i motivi della sua protesta, non mancando di utilizzare espressioni colorite nei confronti dell'autorità giudiziaria, del Prefetto, del Questore, del Sindaco e della Giunta comunale, nonché verso alcuni rappresentanti delle Forze dell'ordine della provincia di Prato.

Per quanto attiene ai profili più squisitamente giudiziari della vicenda si riferisce quanto segue.

Il Miri gestiva in Carmignano un ristorante dopo averlo rilevato da precedenti gestori e subentrando nell'affitto del relativo immobile.

Il mancato pagamento di uno o più canoni determinava il sequestro dell'azienda con provvedimento in data 21.12.1995 del Pretore di Prato. Il sequestro era convalidato all'udienza del 29.12.1995. La custodia era affidata al proprietario dell'immobile e subito dopo ad altra persona che in precedenza aveva preso in subaffitto l'azienda e che aveva fatto istanza di utilizzare il ristorante per la cena di fine anno.

In data 28.12.1995 veniva eseguito anche il pignoramento di alcuni beni mobili ad istanza di un terzo creditore.

Parte dei beni pignorati era però asportata e, conseguentemente, a seguito di querela, era aperto procedimento penale.

Il 29.3.1996 il Tribunale di Prato revocava il sequestro dell'azienda. A seguito di ciò Miri chiedeva la restituzione delle chiavi del locale. Il proprietario non vi provvedeva adducendo di non esserne in possesso per averle consegnate alla persona subentrata nella custodia.

Quest'ultima, a sua volta, affermava di non essere più in possesso delle chiavi.

Questa in sommi capi la vicenda giudiziaria del Miri.

Questi, con dichiarazioni verbalizzate presso la Sezione di Polizia Giudiziaria di

Firenze, ha lamentato di essere vittima di persecuzione ad opera di privati e magistrati autori, a suo dire, di reati ai suoi danni.

La Procura della Repubblica di Firenze ha indi trasmesso il relativo fascicolo alla Procura di Prato, che ha poi trasmesso gli atti (fasc. 1516/96) a quella di Bologna per competenza ex articolo 11 C.P.P., per eventuali reati a carico di magistrati degli uffici giudiziari di Prato.

Per le manifestazioni di cui si è fatto prima cenno, il Mirri è stato denunciato per il reato di cui all'articolo 342 C.P. Il relativo fascicolo è stato trasmesso alla Procura della Repubblica di Bologna per competenza.

La persona in questione, con esposti indirizzati — tra gli altri — anche a questo Ministero — ha rivolto ai magistrati ed ai titolari di alcune istituzioni locali reiterate accuse d'inerzia, di abusi e di irregolarità nell'esercizio delle loro funzioni.

Nell'ambito delle competenze ministeriali è stata acquisita presso l'autorità giudiziaria ampia documentazione dal cui esame non sono emersi possibili rilievi di carattere disciplinare nei confronti di magistrati, tenuto conto che le doglianze si riferiscono a provvedimenti adottati nell'esercizio di attività giurisdizionale, in relazione ai quali non sono state ravvisate abnormità, né macroscopiche violazioni di legge né — infine — il perseguimento di fini estranei a quelli di giustizia. Ne consegue che la suddetta attività giurisdizionale non è suscettibile di sindacato in sede amministrativa e neppure di apprezzamento sotto il profilo disciplinare.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

NAPOLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

il secondo periodo della lettera d) dell'articolo 1 della direttiva, emanata il 14 novembre 1997, per il risanamento dell'ente Poste italiane, prevede che, per il triennio 1998-2000, detto ente dovrà aumentare e migliorare la qualità del servizio offerto... « assicurando, al contempo, per

la consegna dei prodotti editoriali un tempo medio non inferiore a quello dei principali Stati dell'Unione europea »;

l'ente Poste pratica attualmente la distribuzione dei giornali e delle riviste con grandi disfunzioni —:

quali siano stati i motivi che hanno indotto a diramare direttive non tese a procedere alla regolarizzazione del servizio di distribuzione dei giornali e delle riviste.
(4-14776)

RISPOSTA. — Al riguardo, nel premettere che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si fa presente che il Ministero delle comunicazioni è in attesa di ricevere il Piano d'impresa in fase di elaborazione da parte dei vertici aziendali di Poste Italiane s.p.a.

Solo in occasione della ufficializzazione del piano sarà possibile fornire un giudizio sugli indirizzi che l'attuale management ha inteso adottare per il rilancio delle attività.

Per quanto riguarda i servizi postali i competenti organi del ministero hanno richiesto ai vertici societari proposte in ordine alle prospettive del settore dopo l'approvazione della direttiva CEE n. 97/67 di Consiglio e Parlamento.

Il Ministero, da parte sua, si è adoperato a livello comunitario per affermare, attraverso il varo della citata direttiva, un quadro regolamentare armonizzato che faccia, tra l'altro, chiarezza sulle modalità di gestione del servizio universale e sulla graduale apertura del mercato agli operatori privati.

In tale prospettiva il rinnovo del Contratto di Programma con Poste Italiane s.p.a. e la trasposizione della direttiva sopracitata costituiranno gli strumenti attraverso i quali Governo e Parlamento potranno fornire gli indirizzi per il rilancio del settore.

Per quanto attiene in particolare alla consegna dei prodotti editoriali l'ente ha confermato l'impegno assunto nei confronti del governo ad allinearsi, nel prossimo triennio, agli standard qualitativi degli altri paesi europei.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

NEGRI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

il laboratorio chimico speciale per i tessili della dogana di Como dovrebbe essere trasferito a Milano, poiché l'attività del laboratorio si svolge in locali ritenuti inadeguati alle norme di sicurezza;

il laboratorio chimico risulta essere in grado di svolgere servizi in tempi reali, sia per quanto concerne l'analisi dei prodotti tessili, sia per la necessaria operatività doganale al confine con un Paese extra Cee;

la movimentazione merci svolta presso il laboratorio chimico di Como, è infatti tale da giustificare il mantenimento della struttura in ambito comasco, tenuto conto che a livello interregionale vengono svolte annualmente analisi su circa 3000 campioni di merci, di cui 2000 per l'area comasca e limitrofa;

se dovesse essere ritenuto necessario uno spostamento, la collocazione adeguata potrebbe essere presso i locali della dogana di Ponte Chiasso, resi liberi a seguito del trasferimento degli uffici doganali nel nuovo complesso di Brogeda —:

se non ritenga urgente attivarsi per convocare, presso il suo ministero, un incontro congiunto fra tutte le parti in causa, al fine di decidere quale sia la migliore ubicazione per il laboratorio chimico di Como. (4-14998)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole rileva che il Laboratorio chimico speciale per i tessuti della dogana di Como dovrebbe essere trasferito a Milano, in quanto svolge l'attività in locali ritenuti inadeguati alle norme di sicurezza.*

La S.V. Onorevole chiede, pertanto, se non si ritenga opportuno concedere che il Laboratorio chimico suddetto trovi ubicazione presso i locali della dogana di Ponte Chiasso, resi liberi a seguito del trasferimento degli uffici doganali nel nuovo complesso di Brogeda.

Al riguardo, il Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette ha preliminarmente rappresentato che la determinazione di ubicare il Laboratorio chimico speciale per i Tessuti nella città di Milano, presso il complesso demaniale di Via Marco Bruto, è stata adottata dal Comitato di gestione del Dipartimento stesso, a seguito della inadeguatezza dei locali privati, attualmente in uso, rilevata dalla competente Unità sanitaria locale.

Ciò posto, il predetto Dipartimento ha evidenziato, peraltro, che la realizzazione di un'unica struttura di analisi (comprendente il Laboratorio chimico di Milano, la sua Sezione di Como, la Sezione Denaturanti ed il Laboratorio speciale materie tessili), permetterebbe di conseguire importanti sinergie riducendo da tre ad uno gli attuali posti di funzione dirigenziale, di ridurre il costo delle indispensabili ristrutturazioni (preventivato in lire 3.9 miliardi per la costruzione del solo Laboratorio chimico di Como), nonché di utilizzare appieno le strutture della Sezione Denaturanti di Milano, la quale dispone di un ampio parco di 19.000 mq. di capannoni di tipo industriale per 2.000 mq (da convertire agevolmente in strutture di laboratorio, ampliando eventualmente con soppalchi la superficie disponibile) e di una palazzina con uffici da destinare esclusivamente all'attività amministrativa.

Il Dipartimento delle dogane ha osservato, infine, che, avendo il Laboratorio chimico speciale per i tessuti di Como competenza nazionale sui campioni che giungono da tutte le regioni d'Italia, una sua collocazione a Milano, anziché a Como, non dovrebbe generare alcun problema alla maggior parte degli operatori che allo stesso fanno capo, considerando, inoltre, che la concentrazione di tutte le attività in un'unica struttura eviterebbe di sostenere le spese per l'adeguamento alle norme di sicurezza delle singole esistenti unità e costituirebbe un futuro risparmio di spesa per le locazioni passive.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

PALMIZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle finanze*

e degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

con apposita circolare del ministro delle finanze Visco sono state dettate istruzioni circa l'impostazione da effettuare in Italia sui redditi prodotti nella Repubblica di San Marino, redditi che sarebbero così assoggettati a doppia tassazione, in contrasto con l'articolo 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 (che tutela dalla duplicazione di imposta i redditi prodotti in uno Stato diverso da quello italiano);

il quotidiano *il Resto del Carlino* ha recentemente pubblicato un articolo dal titolo « Giallo sul Titano », in cui si afferma che le Fiamme Gialle presidiano tutti gli accessi per entrare a San Marino, in un'operazione che con tutta probabilità non si esaurirà in pochi giorni;

ad avviso dell'interrogante, questi gravi comportamenti potrebbero essere dettati dal fatto che il prossimo anno a San Marino si terranno le elezioni politiche e che il Ppds (il locale Pds), all'opposizione nella Repubblica del Titano, ha trovato l'appoggio del Pds romagnolo e del ministro Visco, impegnato in prima persona in un'inspiegabile ed intollerabile « braccio di ferro » con uno Stato estero amico —:

se il Governo non ritenga l'iniziativa sopra descritta un inopportuno, gravissimo « atto di forza », che rischia di mettere in crisi il consolidato ed ottimo rapporto che da sempre lega i due Paesi;

in caso affermativo, come intendano adoperarsi per porre fine ad un'attività che potrebbe configurarsi in termini di ingerenza nell'attività politica di uno Stato estero e che potrebbe altresì turbare oggettivamente il libero svolgimento delle prossime elezioni politiche sanmarinesi.

(4-11860)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole, nel premettere che « con apposita circolare del Ministro delle finanze sono state dettate istruzioni circa l'imposizione da effettuare in Italia sui

redditi prodotti nella Repubblica di San Marino, redditi che sarebbero così assoggettati a doppia tassazione » in contrasto con l'articolo 3, comma 3, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, rileva anche che, nell'estate 1997, le Fiamme Gialle della Guardia di Finanza hanno presidato tutte le vie di accesso alla Repubblica di San Marino, con il rischio di mettere in crisi il consolidato rapporto tra i due Paesi.

Al riguardo, il competente Dipartimento delle Entrate ha rappresentato, in via preliminare, che la circolare menzionata nell'interrogazione dovrebbe individuarsi nella n. 108/E del 3 maggio 1996, la quale, tuttavia, non ha inteso disciplinare la tassazione in Italia dei redditi prodotti nella Repubblica di San Marino, bensì ha fornito talune precisazioni in generale sui redditi prodotti all'estero da soggetti residenti in Italia.

Ciò posto, il predetto Dipartimento ha evidenziato che il nostro sistema fiscale prevede, in proposito, il credito di imposta per i redditi prodotti all'estero, disciplinato dall'articolo 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che permette di ovviare alla duplicazione di imposta che si verifica nel caso di produzione di reddito all'estero da parte di soggetti fiscalmente residenti in Italia.

Secondo tale norma, infatti, se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate in via definitiva su tali redditi sono ammesse in detrazione dalla imposta netta fino alla concorrenza della quota di imposta italiana corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo del contribuente.

Per quanto riguarda il richiamo all'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel quale è prevista l'esclusione dalla base imponibile dei redditi prodotti all'estero, con la citata circolare n. 108/E è stato chiarito che detta esclusione opera solo nei confronti dei lavoratori che si trasferiscono stabilmente all'estero per il lavoro ivi prestato in via continuativa ed esclusiva.

A tal proposito, il Dipartimento delle Entrate ha rilevato che l'articolo 5 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, concernente i redditi di lavoro dipendente, ha previsto l'eliminazione di tale agevolazione, pur consentendo che la disposizione contenuta nel menzionato articolo 3, comma 3, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 resti in vigore fino al 31 dicembre 2000.

Per quanto concerne, poi, i controlli effettuati dalla Guardia di Finanza sulle vie di accesso alla Repubblica di San Marino risalenti all'estate 1997, il Ministero degli affari esteri, per quanto di competenza, ha rilevato che tali controlli rientravano nel quadro generale della lotta all'evasione fiscale e che, al riguardo, è stato concordato tra le Amministrazioni competenti dei due Paesi di attivare forme di collaborazione e di consultazione per contrastare fenomeni di evasione attraverso contatti diretti fra i funzionari dei competenti Servizi di controllo e di effettuare, inoltre, un più attento ed incisivo monitoraggio generale dei flussi commerciali e delle problematiche connesse all'interscambio italo-sammarinese.

Al riguardo, il Comando generale della Guardia di Finanza ha rappresentato, in via preliminare, che lo sviluppo di un'azione di contrasto sempre più efficace nei confronti del fenomeno dei traffici illeciti è stato reso necessario dalle ingenti evasioni e frodi fiscali perpetrate, soprattutto, nel comparto dell'IVA intracomunitaria ai danni dell'erario e del bilancio della Comunità europea.

Sono state, quindi, acquisite informazioni concernenti la fraudolenta immissione in consumo di partite di prodotti alimentari, in particolare birra, malto, luppolo, vini, acquaviti, sciroppi, aceti ed affini e acque minerali, destinate all'esportazione e/o alle cessioni intracomunitarie.

Di seguito, il predetto Comando generale ha rilevato che è stata posta una particolare attenzione sugli scambi commerciali di merci tra l'Italia e la Repubblica di San Marino, i quali hanno progressivamente assunto dimensioni tali da risultare ingiustificati rispetto al volume complessivo delle operazioni ed al numero dei soggetti eco-

nomici interessati all'effettuazione delle relative transazioni.

Nell'ambito della predetta azione di contrasto, a decorrere dal 7 luglio 1997, è stata disposta dalla Guardia di Finanza una complessa ed articolata attività di controllo sviluppata attraverso un approfondito monitoraggio della movimentazione di merci e prodotti da e per la Repubblica di San Marino assicurato, nell'arco di 24 ore, lungo le varie strade di accesso, con il conseguente controllo dei veicoli commerciali in entrata ed in uscita.

Il Comando generale della Guardia di Finanza ha fatto presente, peraltro, che l'attività operativa in questione, interrotta il 25 luglio 1997, ha consentito di acquisire dati e notizie utili all'accertamento dell'effettivo interscambio commerciale tra i due Paesi e ad eseguire un articolato programma di verifiche fiscali a carattere generale, su tutto il territorio nazionale, nei confronti di soggetti operanti nello specifico settore, individuati sulla base di fondati indizi di pericolosità quali responsabili di ingenti evasioni.

Sono state, pertanto, avviate n. 141 verifiche ed, in particolare, è stata rilevata, nella maggior parte dei casi, l'esistenza di società di fatto non operative che, aventi sede legale sull'intero territorio nazionale, hanno posto in essere operazioni commerciali con la Repubblica di San Marino per rilevanti importi senza ottemperare agli obblighi di regolarizzazione dell'IVA gravante sugli scambi di merci.

Il suddetto Comando generale ha evidenziato, infine, che la specifica azione ispettiva ha interessato anche altri settori merceologici, nonché soggetti sospettati di effettuare traffici illeciti con operatori della Repubblica di San Marino.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

PAMPO. — Ai Ministri delle comunicazioni, delle finanze, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

il disegno di legge collegato alla finanziaria per il 1998 (atto Senato n. 2793)

all'articolo 30 prevede nuove incombenze per gli uffici postali: la vendita al pubblico dei valori bollati, dei biglietti e degli abbonamenti per autobus, nonché quella dei biglietti delle lotterie, mentre invece i francobolli potranno essere venduti da qualsiasi negozio, al pari delle sigarette;

tale inopinata iniziativa comporterà, inevitabilmente, disorientamento per i consumatori, inefficienza del servizio postale, anche alla luce dell'attuale riduzione degli organici e, nel contempo, influirà negativamente sulle già ridotte risorse delle famiglie che gestiscono le tabaccherie;

detti provvedimenti, tra l'altro, contrastano in maniera stridente con lo stato di crisi delle suddette attività commerciali le quali, inoltre, per effetto della prevista abolizione delle marche da bollo per patenti, verranno ulteriormente private di una pur modesta voce reddituale —

se non ritengano di dover rivedere l'impostazione assunta col disegno di legge in questione, anche in considerazione del fatto che tali misure, oltre a limitare il pur modesto reddito delle famiglie che gestiscono le tabaccherie, potrebbero aggravare la già pesante situazione occupazionale.

(4-13409)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde, la S.V. Onorevole, premesso che l'attribuzione agli Uffici postali della facoltà di vendita di valori bollati, biglietti delle lotterie, biglietti ed abbonamenti ai servizi di trasporto urbano e a qualsiasi esercizio commerciale della distribuzione dei francobolli depaupererebbe le funzioni dei rivenditori di generi di monopolio con conseguenti ripercussioni negative sull'economia della categoria, chiede di conoscere quali iniziative intenda assumere questa Amministrazione per ovviare a quanto lamentato.

In proposito, la competente Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha rappresentato che, per quanto riguarda i biglietti delle lotterie nazionali, l'articolo 8 del relativo regolamento generale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1477, nel testo

modificato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1988, n. 562, già prevedeva la possibilità per gli uffici postali di essere incaricati della vendita dei biglietti e, a conferma di tale linea, si pone ora l'articolo 53, 1° comma, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegata alla legge finanziaria per il 1998), il quale dispone che gli uffici postali possano provvedere alla distribuzione e alla vendita diretta di biglietti delle lotterie nazionali sulla base di un'apposita convenzione, che disciplini le modalità e le condizioni del servizio. Tale convenzione, stipulata tra l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e le Poste Italiane S.p.A., è operativa dal 20 maggio 1998 e riguarda la commercializzazione delle lotterie tradizionali e di quelle ad estrazione istantanea.

Per quanto concerne, invece, l'auspicata estensione alle tabaccherie del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche, il Dipartimento delle Entrate ha, per parte sua, rappresentato che l'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegata alla legge finanziaria per il 1998), ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche siano demandati alle Regioni e che, inoltre, tali attività vengano svolte secondo le modalità stabilite con apposito decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della predetta legge.

Peraltro, con il predetto decreto, o con altro separato verrà approvato lo schema tipo di convenzione con la quale le Regioni potranno affidare a terzi, mediante procedure a evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche.

Il Dipartimento delle Entrate ha, quindi, rilevato che il medesimo articolo 17 della legge n. 449 del 1997, al comma 11, consente ai tabaccai la possibilità di riscuotere le tasse automobilistiche, previa adesione all'apposita convenzione tipo, la quale di-

disciplinerà anche la modalità di collegamento telematico e di riversamento al concessionario delle somme riscosse e determinerà il compenso spettante ai tabaccai per ciascuna operazione nonché le garanzie che devono essere prestate per lo svolgimento dell'attività.

Infine, il successivo comma 12 del predetto articolo 17 della legge n. 449 del 1997 ha previsto l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con la quale sarà disciplinato in modo uniforme il rapporto tra i tabaccai e le Regioni. Il Dipartimento delle Entrate ha assicurato che tale decreto è in fase di predisposizione.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

PAMPO. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

sono trascorsi ormai quattro anni dalla trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico, senza che siano stati raggiunti gli obiettivi di risanamento del bilancio e la riorganizzazione dei servizi;

con frequenza sistematica la stampa riporta notizie relative ai disservizi postali sul recapito e sui servizi finanziari, all'ineadeguatezza dei locali ed alla carenza di personale;

da notizie di stampa del 3 ottobre 1997 si legge che a Sanremo (Imperia): « il postino bussava ogni tre giorni »; « posta celere e telegrammi sono affidati ai portalettere »; « mezza città è senza posta »; « sei giorni di black-out a Borgo e a Baragallo » (due circoscrizioni del comune di Sanremo) —:

quali provvedimenti intenda adottare perché finalmente il servizio pubblico postale venga regolarizzato;

quali accertamenti saranno disposti sui disservizi postali esposti in premessa e quali provvedimenti sanzionatori saranno conseguentemente presi a carico dei responsabili. (4-13495)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che il Ministero delle comunicazioni è in attesa di ricevere il piano d'impresa in fase di elaborazione da parte dei vertici aziendali di Poste Italiane s.p.a.

Solo in occasione della ufficializzazione del piano sarà possibile fornire un giudizio sugli indirizzi che l'attuale management ha inteso adottare per il rilancio delle attività.

Per quanto riguarda i servizi postali i competenti organi del Ministero hanno richiesto ai vertici societari proposte in ordine alle prospettive del settore dopo l'approvazione della direttiva CEE n. 97/67 del Consiglio e del Parlamento.

Il Ministero, da parte sua, si è adoperato a livello comunitario per affermare, attraverso il varo della citata direttiva, un quadro regolamentare armonizzato che faccia, tra l'altro, chiarezza sulle modalità di gestione del servizio universale e sulla graduale apertura del mercato agli operatori privati.

In tale prospettiva il rinnovo del contratto di programma con Poste italiane s.p.a. e la trasposizione della direttiva sopracitata costituiranno gli strumenti attraverso i quali Governo e Parlamento potranno fissare gli indirizzi per il rilancio del settore.

Per quanto attiene in particolare alle notizie di stampa cui si riferisce la S.V. on.le, la società, nel precisare che i disservizi lamentati presso l'agenzia di coordinamento di San Remo sono da circoscrivere ad un limitato arco di tempo, ha riferito che il servizio a mezzo fattorino viene assicurato giornalmente per i telegrammi e gli espressi che giungono in agenzia dalle ore 8 alle ore 18.

La consegna degli oggetti che pervengono oltre tale fascia oraria viene garantita il giorno successivo dal portalettere.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

PANETTA, VOLONTÈ, GRILLO, MARINACCI e TERESIO DELFINO. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

nel mese di dicembre del 1994, la Telecom Italia ha assunto circa centocin-

quanta persone con contratto a termine, impiegandole con la qualifica di operatori di servizio di utenza (12, 187), con scadenza settembre 1995, adducendo motivazioni di straordinarietà (potenziamento, innovazione della rete telefonica e sostanziale cambio di numeri telefonici); in realtà, questo tipo di assunzione è una pratica, ancora oggi utilizzata, attuata dall'azienda da diversi anni;

giunti alla scadenza, il contratto è stato prorogato di altri tre mesi circa, in modo da non consentire di far compiere un anno di lavoro continuativo, poiché, in tal caso, in base al contratto nazionale di lavoro, l'azienda sarebbe stata obbligata ad assumere tutti a tempo indeterminato, in quanto venivano a mancare le motivazioni di straordinarietà;

a dicembre del 1995, scaduto il contratto, le centocinquanta persone vengono liquidate con la promessa di una imminente riassunzione da parte dell'azienda;

quell'impegno non è stato rispettato, tranne che per ottantaquattro persone, le quali, avendo maturato due contratti a termine, nel rispetto delle regole dettate dal contratto nazionale di lavoro, dovevano essere obbligatoriamente assunte dall'azienda a tempo determinato. Questo impegno è stato ribadito fino ad ottobre del 1996, periodo in cui si firmava il rinnovo del contratto di lavoro di categoria;

in sede di rinnovo contrattuale, l'azienda s'impegnò, nuovamente, a sanare il precario progresso, in cambio della possibilità di assumere personale con contratti a tempo determinato, da trasformare poi a tempo indeterminato, ove l'avesse ritenuto necessario a suo insindacabile giudizio;

il 20 febbraio 1997 l'azienda ha avuto nuovamente un incontro con le istituzioni del lavoro della regione Lazio, della provincia e del comune di Roma e in quell'occasione è venuta meno a tutti gli impegni già presi;

la stessa situazione si è verificata a Milano, Palermo e Torino. A Milano, dopo una vertenza avviata dagli ex lavoratori

contro la società, questa è stata obbligata da una sentenza a riassumere sessanta persone; a Palermo è stato raggiunto un accordo politico e ventuno ex lavoratori sono prossimi all'assunzione negli organici della Telecom Italia Mobile; a Torino stanno accordandosi come a Palermo —:

quali iniziative intenda adottare al fine di indurre i vertici dell'azienda a risolvere questa spiacevole controversia, anche alla luce del fatto che i medesimi avvenimenti si sono verificati, come detto, a Milano, Torino e Palermo, dove si è raggiunta una soluzione positiva. (4-08402)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che la società Telecom Italia — interessata in merito a quanto rappresentato dalla S.V. on.le nell'atto parlamentare in esame — ha significato che nel quadro del riassetto organizzativo attuato negli ultimi anni, che ha avuto l'obiettivo di raggiungere una migliore utilizzazione del personale dipendente ed un contenimento dei costi, le assunzioni di personale straordinario avvengono solo per far fronte ad esigenze particolari ed eccezionali che, per loro natura, non ne consentono la trasformazione in assunzioni a tempo indeterminato.

Ciò premesso, la medesima Telecom ha precisato che alle unità assunte con contratto a termine nel 1995 era stata comunicata, in occasione dell'assunzione, l'impossibilità di poter essere definitivamente collocati in azienda alla scadenza del termine fissato.

Successivamente alcune effettive necessità di personale hanno consentito di assumere tutti coloro che avevano già prestato servizio presso la società nel 1995 con due o più periodi di rapporto di lavoro a tempo determinato.

Tale situazione è stata rappresentata dall'azienda in parola nel corso dell'incontro avvenuto in data 20 febbraio 1997 presso l'assessorato alla formazione ed alle politiche del lavoro della Regione Lazio.

Nella medesima occasione la ripetuta Telecom ha manifestato la piena disponibilità ad inserire nelle ordinarie procedure di selezione, per far fronte alle proprie esigenze

operative, le unità già in passato utilizzate con contratto a termine, risultate in possesso dei necessari requisiti di scolarità.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

PECORARO SCANIO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri. — Per sapere — premesso che:*

il comma 1 dell'articolo 30 del disegno di legge AS 2793, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, collegato alla finanziaria per l'anno 1998, prevede un ampliamento dei servizi offerti dall'ente poste, che, secondo il Governo, servirebbe a porre l'ente in una maggiore logica aziendale e di mercato;

l'ente verrebbe autorizzato a distribuire e vendere direttamente i biglietti delle lotterie nazionali e dei titoli e documenti di viaggio, a vendere al dettaglio tutti valori bollati di cui ha l'esclusiva della distribuzione primaria ai rivenditori secondari, ad affidare la vendita delle carte valori postali senza vincoli di esclusiva;

nella relazione introduttiva del disegno di legge non sono riportati i vantaggi che tale misura di razionalizzazione apporterà alla finanza pubblica, né in termini economici, né in termini di semplificazione;

pur troppo, queste nuove disposizioni funzionali che si vorrebbero affidare all'ente poste, corrono il rischio di contraddire la filosofia stessa del disegno di legge: infatti esse non comporteranno alcun miglioramento per le entrate erariali, in quanto si tratta di incidere su prodotti definiti « rigidi » rispetto alle condizioni distributive, ma nello stesso tempo creeranno seri danni al tradizionale sistema di distribuzione, da decenni preposto alla loro vendita, ossia quello formato dalle tabaccherie;

creare per legge una nuova concorrenza alle tabaccherie servirà esclusivamente a ridurre una discreta e necessaria fonte di reddito ai tabaccai, senza per

questo apportare benefici al bilancio dell'ente poste, per il quale sarà economicamente ininfluente vendere anche questi prodotti, visti alla luce del modesto volume di affari che possono movimentare;

le disposizioni in oggetto, in termini macroeconomici, avranno un effetto nullo, mentre creeranno squilibri insanabili al tradizionale sistema distributivo, composto dalle tabaccherie e dal pubblico che, per affezione, se ne serve quotidianamente —:

se non ritenga opportuna la soppressione dei commi uno e due del disegno di legge n. 2793, in discussione al Senato;

se non sia il caso invece di favorire le tabaccherie, dando loro la possibilità di raccogliere il pagamento della nuova tassa automobilistica, visto che dal prossimo anno non esisterà più la marca per la patente e di conseguenza verrà a mancare un'ulteriore voce di reddito per i tabaccai;

se non ritenga che, specie nelle realtà dove è diffuso il contrabbando di sigarette, danneggiare i tabaccai autorizzati possa costituire un indiretto incentivo ai settori di economia illegale. (4-13281)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde, la S.V. Onorevole, premesso che l'attribuzione agli Uffici postali della facoltà di vendita di valori bollati, biglietti delle lotterie, biglietti ed abbonamenti ai servizi di trasporto urbano e a qualsiasi esercizio commerciale della distribuzione dei francobolli depaupererebbe le funzioni dei rivenditori di generi di monopolio con conseguenti ripercussioni negative sull'economia della categoria, chiede di conoscere quali iniziative intenda assumere questa Amministrazione per ovviare a quanto lamentato.*

In proposito, la competente Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha rappresentato che, per quanto riguarda i biglietti delle lotterie nazionali, l'articolo 8 del relativo regolamento generale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1477, nel testo modificato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1988, n. 562, già prevedeva la possibilità per

gli uffici postali di essere incaricati della vendita dei biglietti e, a conferma di tale linea, si pone ora l'articolo 53, 1° comma, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegata alla legge finanziaria per il 1998), il quale dispone che gli uffici postali possano provvedere alla distribuzione e alla vendita diretta di biglietti delle lotterie nazionali sulla base di un'apposita convenzione, che disciplini le modalità e le condizioni del servizio. Tale convenzione, stipulata tra l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e le Poste Italiane S.p.A., è operativa dal 20 maggio 1998 e riguarda la commercializzazione delle lotterie tradizionali e di quelle ad estrazione istantanea.

Per quanto concerne, invece, l'auspicata estensione alle tabaccherie del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche, il Dipartimento delle Entrate ha, per parte sua, rappresentato che l'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegata alla legge finanziaria per il 1998), ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche siano demandati alle Regioni e che, inoltre, tali attività vengano svolte secondo le modalità stabilite con apposito decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della predetta legge.

Peraltro, con il predetto decreto, o con altro separato verrà approvato lo schema tipo di convenzione con la quale le Regioni potranno affidare a terzi, mediante procedure a evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche.

Il Dipartimento delle Entrate ha, quindi, rilevato che il medesimo articolo 17 della legge n. 449 del 1997, al comma 11, consente ai tabaccai la possibilità di riscuotere le tasse automobilistiche, previa adesione all'apposita convenzione tipo, la quale disciplinerà anche la modalità di collegamento telematico e di riversamento al concessionario delle somme riscosse e determi-

nerà il compenso spettante ai tabaccai per ciascuna operazione nonché le garanzie che devono essere prestate per lo svolgimento dell'attività.

Infine, il successivo comma 12 del predetto articolo 17 della legge n. 449 del 1997 ha previsto l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con la quale sarà disciplinato in modo uniforme il rapporto tra i tabaccai e le Regioni. Il Dipartimento delle Entrate ha assicurato che tale decreto è in fase di predisposizione.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

ANTONIO PEPE. — Al Ministro comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

il comune di Ortanova conta quasi ventimila abitanti;

in particolare negli ultimi anni si è assistito ad una notevole espansione della città e ad un incremento di attività commerciali ed imprenditoriali;

a fronte di un tale sviluppo, sul territorio del comune di Ortanova è presente un solo ufficio postale che effettua orario di apertura al pubblico nelle sole ore antimeridiane;

l'intera popolazione subisce forti disagi a causa del mancato potenziamento dei servizi postali;

i commercianti e gli imprenditori, ad esempio, sono costretti ad attese lunghissime per effettuare operazioni presso l'ufficio postale, il che costituisce un dispendio di tempo ed un conseguente aggravio di costi;

diversi anziani e portatori di handicap sono obbligati, per incassare la pensione, ad estenuanti file a causa dell'eccessivo affollamento dell'ufficio postale;

buona parte della popolazione dedita ai lavori agricoli durante il giorno è costretta, nel pomeriggio, per fruire del servizio postale a ricorrere agli uffici dei paesi limitrofi che effettuano orario continuato —

quali provvedimenti intenda assumere per potenziare il servizio postale

nella zona di Ortanova e se a tal fine non ritenga di dover intervenire presso l'Ente poste affinché valuti la possibilità di far prolungare l'orario di apertura alla filiale esistente anche nel pomeriggio e, in subordine, se non ritenga che sia possibile la apertura di una nuova filiale. (4-13025)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che la società Poste Italiane — interessata in merito a quanto rappresentato dalla S.V. on.le nell'atto parlamentare in esame — ha comunicato che la richiesta di istituzione di una nuova agenzia p.t. nel comune di Ortanova è stata valutata con grande attenzione dalla competente filiale di Foggia, ma gli accertamenti disposti per verificare la sussistenza dei requisiti relativamente alla consistenza demografica della zona da servire, alla distanza dagli uffici vicini ed all'entità del traffico potenziale dell'istituendo nuovo punto di servizio, non hanno dato risultati tali da giustificare l'apertura.

Tuttavia, per venire incontro alle esigenze della clientela, in particolare modo di quella fascia che opera nel settore agricolo, dei portatori di handicaps e degli anziani, la filiale interessata ha disposto il potenziamento del servizio, ripristinando a partire dal 1° ottobre 1997 l'apertura pomeridiana dell'agenzia in argomento.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

PISTELLI e JERVOLINO RUSSO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

l'articolo 1, comma 27, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito nella legge 23 dicembre 1996, n. 650, stabilisce che: « sono vietati i servizi audiotex e internazionali che presentino forme o contenuti di carattere erotico »;

tale divieto è entrato in vigore nei termini di legge e non è subordinato alla emanazione di norme regolamentari;

a cinque mesi dalla approvazione della legge, detti servizi continuano ad essere esercitati, sia su linee nazionali che

internazionali, e propagandati, come è facile constatare consultando giornali e periodici, sintonizzandosi su numerose emittenti televisive e chiamando i numeri indicati in detta pubblicità;

i servizi a prefisso 166, di pubblica utilità, nascondono sotto l'etichetta rassicurante « servizi di psicologia amica » le messaggerie precedentemente esercitate con i numeri a prefisso 144 —:

le ragioni per le quali tale esplicito divieto non venga osservato e non sia fatto osservare dai competenti organi;

se i competenti organi di polizia postale abbiano rilevato tali sistematiche violazioni e in quale misura;

quali provvedimenti siano stati adottati contro i contravventori e quali interventi siano stati effettuati o il Governo intenda effettuare per garantire l'immediata osservanza della legge;

se il regolamento previsto dal comma 25 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 545 e volto unicamente a regolare l'accesso ai servizi audiotex sia stato predisposto, quanto verrà sottoposto al parere dei competenti organi e quali modalità siano previste per garantire la piena tutela dei minori e dei diritti di ogni famiglia. (4-09935)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che il decreto interministeriale Poste-Tesoro del 28 febbraio 1997 prevede, tra l'altro, la possibilità per l'abbonato di chiedere la disabilitazione, gratuita e permanente, delle chiamate uscenti dalle comunicazioni interdistrettuali e internazionali nonché da quelle che necessitano dei prefissi 144, 166 e 1652.

L'utente può invece optare per l'autodisabilitazione che consente di ottenere l'attivazione del servizio mediante l'uso di un codice segreto; in tal caso è tenuto a corrispondere un contributo d'attivazione di £. 22.000 oltre ad un canone mensile di £. 3.500.

Si ritiene, comunque, opportuno far presente che il regolamento attuativo della legge 23 dicembre 1996, n. 650, tuttora al-

l'esame della Corte dei conti, prevede la possibilità per tutti gli utenti attestati a centrali numeriche di abilitarsi e autodisabilitarsi ai servizi audiotex mediante l'uso di un numero segreto personalizzato.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

PISTONE. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

questa epoca di transizione del nostro paese avviata con le grandiose trasformazioni nelle relazioni sociali, nei rapporti internazionali, nel processo produttivo e degli assetti istituzionali, il tumultuoso processo di decomposizione con l'esplosione di tangentopoli come segno di crisi delle classi dirigenti e del blocco sociale dominante, la moralizzazione della vita pubblica e dell'apparato burocratico amministrativo dovrebbero caratterizzare il percorso di rinnovamento della società e dello Stato —

se si ritenga di buon senso ed ispirato alla pubblica utilità e soprattutto alla necessità di erogare un servizio qualificato ed efficiente l'aver affidato le pubbliche relazioni dell'ufficio Iva di Viterbo a funzionari privi di formazione specifica;

se risponda a verità la circostanza che il titolare dell'ufficio ha collegamenti o comunque interessi in uno studio tributario condotto dal figlio che con esso risiede;

se risponda al vero il fatto che l'addebi-
tato ai rimborsi Iva fin dall'istituzione dell'ufficio (1973), di recente nominato capo del reparto apposito, anziché avvicinato ad altri servizi, così come disposto per questioni di opportunità dalla normativa ministeriale ispirata al buon senso, ha interessi nell'attività del figlio, consulente tributario presso uno studio in Viterbo e presso la sua abitazione nel comune di Ischia di Castro che divide con il padre;

se risulti vera la circostanza che un funzionario dell'ufficio Iva di Viterbo, anche se preposto alla conduzione di accertamenti fiscali, pratica da anni la consu-

lenza tributaria presso l'Unione provinciale artigiani di Viterbo in modo continuativo, non episodico, per seminari, conferenze formative o informative, eccetera, percependo i relativi onorari in netto contrasto con principi etici, morali e legislativi (articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e da ultimo decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, articolo 58), norme che dichiarano assolutamente incompatibile l'attività di accertatore fiscale a favore dell'erario con quella di tutore degli interessi privati del contribuente controllante-controllato;

se risponda al vero che quest'ultimo funzionario oltre che prestare consulenze all'Unione artigiani di Viterbo (Upav-Cna) si occupa anche di controversie fiscali Iva (contenzioso tributario), in esclusiva con la moglie che ha la titolarità del reparto ed entrambi rappresentano l'ufficio presso le commissioni tributarie di primo e di secondo grado, dominando così tutti i poteri istituzionali dell'ufficio Iva di Viterbo (accertamento e contenzioso tributario) senza però trascurare interessi di parte che possono far pensare a connivenze e protezioni ben remunerate;

se risulti che l'inviato dell'ispettorato compartimentale tasse di Roma, che da anni sovrintendeva e sovrintende al buon funzionamento dell'ufficio, ha mai sollevato rilievi, nonostante fossero di pubblico dominio le anomalie indicate. (4-04261)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole, nel sottolineare che «... la moralizzazione della vita pubblica e dell'apparato burocratico amministrativo dovrebbero caratterizzare il percorso di rinnovamento della società e dello Stato», muove censure sulla gestione dell'Ufficio IVA di Viterbo, facendo menzione di presunte attività incompatibili con le funzioni di pubblico dipendente poste in essere dal titolare e da altri funzionari del medesimo ufficio.*

Al riguardo, il Dipartimento delle Entrate ha rappresentato che la competente Direzione regionale delle entrate per il Lazio

ha esperito gli opportuni accertamenti, tramite il proprio Servizio ispettivo che ha effettuato due accessi presso l'Ufficio IVA di Viterbo.

Da detti controlli, con riferimento alle circostanze rappresentate nell'interrogazione, è emerso che il Servizio di Pubbliche Relazioni del predetto Ufficio IVA è affidato, dal 26 maggio 1993, alla Sig.ra Maria Carelli, funzionario tributario della IX qualifica funzionale, la quale risulta svolgere tale incarico con impegno e competenza; tenuto conto dell'anzianità di servizio nella qualifica rivestita, alla medesima è stato conferito anche l'incarico di Vice Direttore dell'Ufficio.

Per quanto riguarda la circostanza che il titolare dello stesso Ufficio. Dr. Francesco Giannini, abbia collegamenti o comunque interessi in uno studio tributario condotto dal figlio il Dipartimento delle Entrate ha fatto presente che il dr. Marco Giannini, figlio del predetto Direttore, svolge attività di consulenza tributaria, è titolare di uno studio professionale e rappresentante dello studio associato Batella Patrizia e Giannini Marco, nonché socio della S.n.c. C.E.D. — Centro Elaborazione Dati di Batella Patrizia e Giannini Marco (tutti i menzionati studi professionali hanno la sede amministrativa e operativa in San Lorenzo Nuovo, in provincia di Viterbo).

Il predetto Dipartimento ha evidenziato che il Sig. Gustavo Modeo, funzionario della IX qualifica funzionale, capo del Reparto Rimborsi del medesimo Ufficio dal 1993, il cui figlio, Sig. Gianluca Modeo, è titolare dell'omonimo studio di consulenza commerciale (con sede nel Comune di Ischia di Castro, in provincia di Viterbo), ha reso una dichiarazione dalla quale emerge che il proprio figlio, in passato, ha svolto la pratica presso due studi di consulenza di Viterbo.

In riferimento, poi, alla circostanza che un funzionario dell'Ufficio in questione pratici da anni la consulenza tributaria presso l'Unione Provinciale Artigiani Viterbesi, il Dipartimento delle Entrate ha fatto presente che trattasi del Sig. Renzo Pollegioni impiegato della VII qualifica funzionale, preposto all'attività di accertamento, il quale è stato autorizzato dalla competente Direzione

Generale degli Affari Generali e del Personale a svolgere l'incarico di docente ai corsi di aggiornamento organizzati dal menzionato organismo. I relativi compensi per tale attività sono stati dichiarati dal Sig. Pollegioni nel relativo modello 740.

Dalle indagini svolte non ha, invece, trovato fondamento l'« esclusività » del predetto Sig. Pollegioni e della moglie Sig.ra Navini, Capo del Reparto Contenzioso, nell'attività di rappresentanza dell'Ufficio avanti le Commissioni Tributarie, in quanto tale compito viene svolto da funzionari, incaricati di volta in volta, escluso il Sig. Pollegioni.

Il predetto Dipartimento ha infine rappresentato che l'Ufficio IVA di Viterbo è stato sottoposto a periodiche verifiche da parte del soppresso Ispettorato compartimentale delle tasse ed imposte indirette sugli affari di Roma, che dispose, con incarichi speciali conferiti a propri ispettori, gli accertamenti necessari durante i quali, peraltro, nulla era mai emerso nei confronti del Direttore Dr. Giannini e dei suddetti dipendenti Sig. Modeo e Sig. Pollegioni.

Il medesimo Dipartimento delle Entrate ha, comunque, ravvisato la necessità di procedere ad una completa indagine sia sulle posizioni dei clienti degli studi Giannini e Modeo svolta da un nucleo di funzionari appositamente costituito dalla Direzione regionale delle entrate per il Lazio, che in merito alle verifiche fiscali eseguite dal Sig. Pollegioni nei confronti degli iscritti o non all'Unione Provinciale Artigiani Viterbesi, allo scopo di chiarire se la concreta attività prestata corrisponda o meno a quella per la quale lo stesso era stato autorizzato.

A conclusione di tale indagine, il Dr. Francesco Giannini è stato trasferito dall'Ufficio IVA all'Ufficio del Registro di Viterbo ed il Sig. Gianluca Modeo è stato assegnato all'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Civitavecchia.

Infine, nei confronti del Sig. Renzo Pollegioni è stata revocata, su proposta della predetta Direzione regionale, l'autorizzazione a tenere corsi di aggiornamento in materia di IVA presso l'Unione Provinciale Artigiani Viterbesi ed è in corso, a suo

carico, un procedimento disciplinare, in quanto gli è stato contestato di aver svolto prestazioni riconducibili sostanzialmente alla figura del consulente, anziché a quella di docente.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

PIVETTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

da tempo, da parte delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del corpo di polizia penitenziaria — in modo specifico si segnala il Sindacato autonomo polizia penitenziaria Sappe — si ripetono le proteste circa la mancata adeguatezza della struttura di polizia penitenziaria rispetto alle gravose esigenze dell'importante e rischioso servizio da svolgere;

in particolare, si lamenta una continua carenza di organico, a causa della quale i 42 mila appartenenti al corpo sono costretti a massacranti turni di servizio continuo, spesso con il ricorso al lavoro straordinario; una situazione che costringe le stesse autorità competenti a violare ripetutamente i diritti sanciti dallo statuto dei lavoratori e dalle altre leggi vigenti in materia, relativamente al riposo obbligatorio e alla fruizione dei congedi, il più delle volte denegati agli agenti;

risulta che in molti istituti di grandi città come Torino, Napoli, Palermo, Milano, Roma, Bari, ed altre, il personale di polizia penitenziaria ha accumulato centinaia di giornate di congedo di cui non ha usufruito e svariati milioni di lire *procapite* di lavoro straordinario non retribuito. Si calcola che gli straordinari non pagati ammontino, a livello nazionale, a circa 6 miliardi di lire, mentre le ore di congedo non concesse ammonterebbero a diverse migliaia di giornate di lavoro;

per altro lo stesso regolamento del corpo sarebbe ancora inadeguato rispetto alle esigenze di funzionalità cui dovrebbe rispondere;

le strutture di servizio previste dalla legge di riforma n. 395 del 1990, come gli asili nido per i figli dei dipendenti dell'amministrazione penitenziaria e le mense di servizio per il personale, tutte strutture da collocarsi in ogni istituto e organismo del sistema, sarebbero in gran parte ancora da costruire;

il servizio di traduzione e di piantonamento dei detenuti e degli internati, che per legge spetta alla polizia penitenziaria, da svolgere in affiancamento all'Arma dei carabinieri, sarebbe espletato in una situazione che registra gravi carenze di mezzi, di strutture, di fondi, di persone —:

quale sia la situazione di adeguamento funzionale del regolamento del corpo di polizia penitenziaria previsto dalla legge di riforma n. 395 del 1990;

quale sia l'entità delle carenze di organico che effettivamente si registrano per il corpo di polizia penitenziaria;

quale sia la situazione dei turni e tempi di lavoro, delle ore di lavoro straordinario a cui sono sottoposti in media gli agenti, quale sia la situazione delle ore di lavoro straordinario effettuato e non retribuito, quale sia l'ammontare delle ore e dei giorni di congedo richiesti ma non concessi agli agenti in violazione alle disposizioni di legge in materia;

quale sia la situazione effettiva della costruzione ed organizzazione dei servizi di asili nido e mense, previsti dalla legge di riforma n. 395 del 1990 presso tutte le strutture del sistema;

quale sia la situazione effettiva, rispetto alle esigenze del servizio di traduzione e di piantonamento dei detenuti e degli internati, in termini di mezzi, strutture, fondi, personale incaricato, e se tale situazione sia in grado di garantire la massima sicurezza per gli agenti addetti a tali servizi e per la cittadinanza. (4-16539)

RISPOSTA. — *Relativamente alla lamentata carenza di organico, in relazione anche ai nuovi compiti istituzionali derivanti dall'assunzione del servizio delle Traduzioni e*

dei Piantonamenti il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha istituito un apposito gruppo di lavoro che ha già definito una ipotesi di organico per ogni istituto, sulla base della quale è stato avviato un confronto sindacale come previsto dall'articolo 25 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 395/95.

È stata intanto cura del competente ufficio provvedere, in occasione del recente piano di mobilità avvenuto nello scorso mese di aprile, ad incrementare l'organico in tutte quelle realtà penitenziarie dove si erano venute ad evidenziare preoccupanti carenze di personale in relazione anche ai nuovi compiti assunti.

A fronte di tale situazione è stato necessario per molti istituti ricorrere con maggior frequenza alla richiesta di lavoro straordinario che ha determinato la questione sollevata dall'interrogante, relativa al mancato pagamento di tutte le ore rese a tale titolo.

Si osserva, in proposito che, a seguito della legge di bilancio 98 che ha ridotto nella misura del 12.01 per cento gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario, ad eccezione della quota destinata ad assicurare il servizio delle traduzioni dei detenuti e degli internati, si è reso necessario procedere ad una razionalizzazione delle risorse disponibili attraverso la fissazione di nuove disposizioni, di carattere generale e particolare, volte a disciplinare i limiti massimi individuali e di spesa entro i quali, nell'anno in corso, possono essere richieste al personale del Corpo prestazioni di lavoro straordinario.

Da ciò ne consegue che allorquando per esigenze istituzionali, siano richieste prestazioni di lavoro straordinario oltre i limiti fissati, si procede necessariamente ad una commutazione di parte delle ore di straordinario rese in ore di recupero che vengono concesse al personale contemperando, ove possibile, le esigenze personali e quelle di servizio.

Per quanto concerne invece la mancata fruizione da parte del personale di tutte le giornate di congedo ordinario nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente, va osservato che questo è un fenomeno che

si verifica in quelle realtà che registrano una maggiore carenza di organico, si ribadisce che sarà cura del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria seguire le realtà più a « rischio » al fine di valutare le possibilità, consentendolo, le dotazioni organiche complessive, di effettuare ulteriori incrementi.

Riguardo al servizio delle traduzioni dei detenuti e degli internati, si sottolinea che dopo un primo periodo di affiancamento all'Arma dei Carabinieri il servizio, così come previsto dalla legge 395/90 è stato gradualmente ceduto ed assunto dal Corpo di Polizia penitenziaria che dal 1° giugno u.s. ha ricevuto anche le incombenze relative alle traduzioni dei detenuti « collaboratori di giustizia » e delle traduzioni effettuate a mezzo ferrovia.

Il numero complessivo del personale appartenente ai Nuclei a cui è stato affidato il servizio delle Traduzioni e Piantonamenti, personale peraltro adeguatamente formato e scelto fra elementi che abbiano dato prova di spiccata capacità professionale e grande senso di responsabilità, allo stato attuale ammonta a 4.761 unità.

Per l'espletamento del servizio, il Corpo di Polizia penitenziaria, si avvale di 1.215 automezzi di cui n. 317 sono stati acquistati direttamente dall'Amministrazione, mentre i restanti 898 automezzi ed i relativi apparati radio telefonici veicolari in Gamma 400 mhz, a suo tempo acquistati con i fondi del Ministero di Grazia e Giustizia, sono stati ricevuti in consegna dall'Arma dei Carabinieri con le gradualità e le modalità previste dai DD.II.

Inoltre, per ciò che attiene ai mezzi di comunicazione, tutti i Nuclei T.P. locali e le relative Aree T.P. Regionali, sono stati dotati di un sistema di telefonia cellulare GSM, con un contratto ad hoc per l'Amministrazione, che consente ai convogli impiegati nei servizi di traduzione dei detenuti e degli internati, di essere costantemente in contatto con le Direzioni di appartenenza.

Relativamente infine al problema degli asili nido per i figli dei dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria si rappresenta che l'articolo 12 della Legge 15.12.1990 n. 395 ne ha previsto l'istituzione, mentre

l'articolo 19 della legge 321/91 ha rinviato per la fissazione delle modalità di funzionamento e delle condizioni di ammissione ad apposito decreto del Ministero di Grazia e Giustizia.

Nelle ore dell'emanazione del predetto decreto, l'Amministrazione — comprensibilmente compulsata dalle organizzazioni rappresentative degli interessi del personale che reclamavano l'immediata istituzione degli asili nido, nella considerazione che il citato articolo 19 della legge 321/91 aveva previsto un apposito stanziamento anche per tale finalità la cui mancata utilizzazione non sarebbe stata giustificabile — sulla scorta di un confortante parere richiesto al Ministero del tesoro — Ragioneria Centrale del Ministero di Grazia e Giustizia, emanava nel 1992 la circolare 3343/5793 del 22.5.1992 con la quale si intendeva dare in via transitoria una prima concreta applicazione alla norma recata dalla legge 395/90, disciplinandone le modalità di accesso al diritto.

Il Ministero del Tesoro — Ragioneria Generale di Stato I.G.F., attenendosi ad una lettura pedissequa dell'articolo 12 della legge 395/90, manifestava l'avviso che le disposizioni impartite con la citata circolare non fossero in armonia con la previsione normativa: è risultato infruttuoso il tentativo esplicito dall'Amministrazione, con una nota del 1994, di illustrare le proprie ragioni, posto che il Ministero del Tesoro non ha mai fornito riscontro.

In tale attesa, tuttavia, ci si determinava a sospendere il rimborso delle rette di frequenza dell'asilo nido a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Da allora l'Amministrazione sta operando continue sollecitazioni perché con apposito intervento legislativo si fornisca un'interpretazione finalmente autentica della norma recata dalla legge 395/90, onde ricomprendervi l'ipotesi di convenzionamento nei casi in cui ciò si appalesi conveniente.

Si precisa ulteriormente che con alcuni decreti legge più volte reiterati, la prospettiva dell'Amministrazione aveva trovato accoglimento; successivamente però tale previsione fu emendata, sì che il decreto-legge n. 479 del 13.9.199, successivamente

convertito nella legge n. 579 del 15.11.1996, non recava più il comma presente nelle precedenti decretazioni. Elemento, questo, che dimostra una sostanziale volontà politica di trovare una soluzione efficace al problema che non ha potuto concretizzarsi in atti definitivi per ragioni prevalentemente legate alla dinamica dei lavori parlamentari.

*Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.*

POLI BORTONE. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere:

se non ritenga necessario dover intervenire subito per evitare che l'editoria, già in crisi da tempo, sia ulteriormente colpita dall'aumento, fino al raddoppio, delle tariffe telefoniche;

in conclusione, se intenda rivedere la convenzione stipulata fra il ministero delle comunicazioni e le concessionarie, che, appunto, penalizzerebbe dal 1° gennaio l'editoria con il raddoppio delle tariffe. Provvedimento, peraltro, necessitato dall'esigenza di rivedere in maniera organica la legge n. 416 del 1981. (4-13757)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che l'articolo 28, comma 1, della legge 5 agosto 1981 — come modificato dall'articolo 55, comma 16 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 — prevede una riduzione del 50% delle tariffe telefoniche a favore delle imprese editrici relativamente alle linee delle testate con periodicità effettiva di almeno nove numeri all'anno da esse edite.

Tale riduzione si applica, dietro documentata richiesta degli aventi diritto, in aggiunta ad altre riduzioni, tariffe in abbonamento e a qualsiasi altra forma di forfezzazione eventualmente riconosciuta.

*Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.*

POLI BORTONE. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

la stampa ha dato notizia che è stata stipulata una convenzione tra la federa-

zione italiana degli editori e l'Ente poste italiane che disciplinerà l'entrata a regime degli aumenti delle tariffe per l'invio postale in abbonamento di giornali, quotidiani e riviste;

le spedizioni in abbonamento avevano subito un aumento nel luglio scorso dovuto ad una diminuzione degli sconti;

con questa convenzione l'Ente poste italiane ha concesso solo ai giornali e alle riviste di maggiore tiratura (quelle oltre le 20.000 copie) le facilitazioni tariffarie per le spedizioni decentrate;

queste facilitazioni andranno ad incidere sul fondo di 300 miliardi annui messo a disposizione dal Governo per le riduzioni in abbonamento postale, assottigliando ulteriormente il già modesto apporto di sostegno riservato all'editoria medio-piccola;

queste agevolazioni riservate all'editoria delle grandi « concentrazioni » alterano sicuramente le condizioni concorrenziali nei confronti della stampa culturale e d'informazione locale —:

se abbia considerato gli effetti devastanti che questa manovra antipluralistica avrà sulle testate minori;

quali provvedimenti intenda adottare per arginare il disagio in cui versa l'editoria minorile per riequilibrare la competitività e la concorrenza sul mercato.

(4-14760)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che il decreto ministeriale del 4 luglio 1997 — integrativo e modificativo del precedente d.m. del 28 marzo 1997 — ha apportato alcuni correttivi alle tariffe riguardanti la spedizione di libri e stampe in abbonamento postale di cui all'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, riducendone notevolmente gli importi, in particolare modo per le spedizioni effettuate, anche per l'estero, da enti, enti locali, associazioni ed altre organizzazioni senza fini di lucro.

Il citato articolo 2 — comma 20 — della legge n. 662 del 1996 consentiva, inoltre, all'ente Poste di stipulare apposite conven-

zioni con cui si prevedevano riduzioni tariffarie, sulla base del risparmio realizzato sui costi di gestione, per gli invii di stampe periodiche già ripartiti per codice di avviamento postale e impostati negli uffici di capoluoghi di regione e di provincia.

La determinazione di sconti per impostazioni decentrate riveste pertanto carattere commerciale e come tale valutabile soltanto dalla società in funzione ed in relazione alle economie di gestione.

In tale ottica si inquadra la stipula della convenzione con la Federazione italiana editori giornali (FIEG), nella quale è stato tenuto conto delle economie che si raggiungono con gli operatori che affidano alla società annualmente maggiori volumi di traffico e quindi con coloro che effettuano spedizioni superiori alle 20.000 copie per ogni impostazione.

Va precisato, comunque, che il citato decreto 4 luglio 1997 prevede sconti tariffari anche per le spedizioni, effettuate in maniera decentrata, inferiori alle 20.000 copie e ciò per riequilibrare una distorsione tariffaria precedente, che prevedeva — al di fuori di qualsiasi logica commerciale — importi di sconti maggiori per chi spediva quantità minori di copie perchè maggiore era la tariffa cui si rapportavano le percentuali fisse di sconto.

La convenzione con la FIEG, che potrà essere analogamente stipulata anche con altri editori non associati alla federazione in parola, qualora ne facciano domanda, prevede che si applichino le tariffe più basse — quelle relative al decentramento nelle località provinciali — solo se si verificano le seguenti condizioni: che la postalizzazione di non meno del 30% delle copie della spedizione stessa avvenga, nell'ipotesi di testate nazionali, in almeno 140 punti di impostazione; che la postalizzazione di almeno il 30% delle copie della spedizione provinciale avvenga in tutti gli uffici decentrati cittadini, ove esistenti, ed in almeno una delle agenzie di recapito provinciale più rilevanti, scelti fra quelli individuati nel suddetto elenco.

Tali condizioni sono state determinate per ottenere economie sull'intero ciclo produttivo e per garantire il mantenimento di

un utile di impresa anche nell'ipotesi di applicazione di tariffe più basse come quelle stabilite in convenzione.

Appare chiaro che la convenzione è stata stipulata tenendo conto non solo degli interessi della società ma anche della opportunità di non pregiudicare le vendite in abbonamento postale di giornali che l'aumento tariffario avrebbe comportato, come subito evidenziato dagli editori.

La ripetuta società ha, infine, precisato di aver stipulato convenzioni anche con altre associazioni, quali l'USPI (unione stampa periodica italiana), la FIPE (Federazione italiana piccoli editori), la FISC (Federazione italiana settimanali cattolici), l'ANES (Associazione nazionale editoria specializzata) e l'AIE (Associazione italiana editori), ed ha assicurato che il recapito delle diverse testate avviene alle stesse condizioni senza alcuna discriminazione tra le pubblicazioni ad elevata tiratura e l'editoria minore.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

POZZA TASCA. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

il recente decreto del 25 novembre 1977, recante norme sulla «Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico» ha trasformato i settori telefonici in aree settoriali, riducendo i 1.399 settori in 696 aree;

la comunità montana del Brenta fin dagli anni Ottanta aveva chiesto più volte ed in periodi successivi l'aggregazione dei comuni di Cismon, Valstagna e San Nazario, inseriti nel settore telefonico di Cismon del Grappa, al settore telefonico di Bassano del Grappa, senza avere alcun riscontro positivo;

tale richiesta era motivata dal fatto che l'inserimento di tali territori in un settore diverso da quello di Bassano del Grappa, centro nevralgico di tutti gli uffici amministrativi e sanitari (nella cui area del resto sono inseriti gli altri comuni valli-

giani), penalizza le comunicazioni telefoniche di dette aree;

con la nuova «carta geografica» disposta dalla Telecom, in base al decreto di cui sopra, i paesi di San Nazario, Valstagna, Cismon, Enego, Foza sono stati inseriti nell'area locale di Marostica, centro con cui i suddetti comuni non hanno la minima relazione, in quanto situato all'estremità opposta del massiccio montuoso dell'altopiano di Asiago —:

se il Ministro interrogato intenda intervenire sollecitamente al fine di voler rivedere la delimitazione delle aree definite dal decreto, ispirando le delimitazioni alle realtà geografica, sociale ed economica del territorio. (4-15151)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che nel quadro delle iniziative intese a liberalizzare il settore delle telecomunicazioni e tenendo conto delle prospettive di sviluppo tecnologico e gestionale del servizio telefonico è stato, tra l'altro, emanato il decreto ministeriale 25 novembre 1997 con il quale è stato aggiornato il piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni approvato con il decreto ministeriale del 6 aprile 1990, nella parte in cui prevede la suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico (articolo 14, all. 4).*

Tra le misure necessarie al fine di favorire l'ingresso sul mercato dei nuovi operatori del settore è stata realizzata — con il suddetto decreto — la suddivisione del territorio in aree sufficientemente ampie, sia per una migliore gestione degli archi di numerazione, sia per favorire la concorrenza e, quindi, conseguire sensibili riduzioni dei costi per l'utenza.

In proposito, l'apposita commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni è pervenuta alla conclusione di arrivare al più presto ad una suddivisione del territorio in un numero di aree locali al massimo vicino alla consistenza degli attuali distretti e nella quale, quindi, scompaiano del tutto i settori.

Tuttavia è stato ritenuto opportuno conseguire tale obiettivo attraverso due fasi, la prima, introdotta con il citato decreto del 25

novembre 1997, nella quale i settori sono accorpati in modo da ridurre la loro consistenza a circa la metà e la seconda fase (definitiva scomparsa dei settori), la cui realizzazione è stata rinviata alle decisioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni istituita con la legge 31 luglio 1997, n. 249.

Ciò premesso in linea generale, la società Telecom Italia ha comunicato che nell'ambito del distretto di Bassano del Grappa, il settore di Cismon e Grappa è stato accorpati nell'area locale di Marostica.

Di conseguenza, gli utenti dell'ex settore di Cismon, precedentemente assoggettati al 2° scaglione tariffario (distanza in linea d'area tra Cismon e Bassano pari a 17 Km, cioè oltre 15 Km) per le comunicazioni telefoniche verso Bassano, con la nuova suddivisione territoriale sono assoggettati al 1° scaglione tariffario (distanza in linea d'aria tra Marostica e Bassano pari a 7 Km, cioè entro 15 Km).

Pur non essendo state completamente esaudite le aspettative della Comunità montana del Brenta di far parte dell'area locale del centro di distretto di Bassano del Grappa, occorre, quindi, evidenziare che la nuova suddivisione è, comunque, favorevole agli utenti dell'ex settore di Cismon del Grappa.

Si fa infine presente che questo Ministero ha incaricato i propri Ispettorati territoriali di svolgere una indagine su tutto il territorio nazionale per segnalare eventuali anomalie che possono essersi verificate nell'ambito della stesura del citato decreto ministeriale (decreto ministeriale 25.11.97), in modo da poter sanare eventuali evidenti situazioni di sperequazione tariffaria.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

RIZZI. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

nella caserma della Guardia di finanza del comune di Erba (Como) vi sono gravi lacune organizzative che impediscono agli agenti di svolgere il loro lavoro;

gli uffici della suddetta caserma sono privi da sette mesi delle macchine fotocopiatrici ed i finanziari sono costretti a ricorrere alle macchine di un supermercato adiacente;

nei mesi di luglio ed agosto scorso due automobili Alfa 155, in dotazione alla caserma, sono rimaste ferme per la mancanza di autisti idonei alla guida;

gli uffici sono privi di un telefono militare per cui gli agenti devono telefonare da cabine ed apparecchi pubblici —:

se non ritenga opportuno assumere, in tempi brevi, seri provvedimenti per risolvere gli apparati organizzativi così disagiati della caserma di Erba, nonché indurre il generale Mosca Moschin a lasciare il comando, in quanto ad avviso dell'interrogante non è idoneo a comandare la Guardia di finanza. (4-13338)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole lamenta le gravi lacune organizzative presenti nella caserma della Guardia di Finanza di Erba (in provincia di Como) che impediscono agli agenti di svolgere il loro lavoro e chiede di conoscere quali provvedimenti verranno assunti, in tempi brevi, per risolvere gli apparati organizzativi così disagiati della caserma in questione.

Al riguardo, circa il problema sollevato nell'interrogazione relativo alla carenza degli apparati fotoriproduttori, il Comando generale della Guardia di Finanza ha rappresentato, in via preliminare, che la Compagnia di Erba dispone, dal 1992, di un fotocopiatore di media potenzialità, che dal 2 luglio al 22 ottobre 1997 non è stato funzionante a causa della mancanza di alcuni componenti necessari per la sua riparazione e che, pertanto, durante tale periodo, il reparto ha usufruito delle apparecchiature in dotazione ai Comandi del Corpo della sede di Como.

Non risulta al predetto Comando generale l'asserito utilizzo, da parte dei militari del Corpo, di fotocopiatrici appartenenti ad esercizi privati, in quanto, per ragioni di riservatezza, non vengono mai effettuate ri-

produzioni di documenti inerenti il servizio al di fuori dei Comandi del Corpo.

Per risolvere il predetto problema, la Direzione di Commissariato del Comando generale della Guardia di Finanza ha programmato un'assegnazione di n. 15 fotoproduttori per la Legione di Como mediante contratto d'acquisto perfezionato in data 16 marzo 1998.

Per quanto concerne, poi, le autovetture Alfa 155 in dotazione alla predetta Legione, il Comando generale ha fatto presente che la loro inattività è stata determinata dalla carenza di personale qualificato verificatasi per un breve periodo, durante il quale l'attività operativa è stata svolta mediante l'utilizzo di altri autoveicoli in dotazione: il Comandante della Legione di Como ha comunque provveduto a ripianare tale deficienza organica con il trasferimento di un militare, con specifica qualifica, presso la caserma medesima.

Infine, in merito al problema relativo alla mancanza di un telefono militare presso la Caserma in questione, il Comando generale della Guardia di Finanza ha evidenziato che il reparto è dotato di due linee telefoniche Telecom; da tempo è stato installato anche un telefono a gettoni e schede nei locali di uso comune della caserma di Erba, per cui appare infondata l'asserita necessità di utilizzazione di linee telefoniche all'esterno del Comando.

Il Corpo dispone, inoltre, di una rete di telecomunicazione autonoma (c.d. rete in ponte radio « Interpolizie ») che attualmente collega i Comandi fino a livello di Gruppo provinciale. Sono stati avviati e procedono speditamente (compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili) i lavori di potenziamento della rete che consentiranno il collegamento dei Comandi minori.

In ogni caso, si fa presente che il Comandante generale ha sensibilizzato il Comandante della Legione di Como, responsabile a livello territoriale, affinché disservizi o carenze organizzative siano in ogni caso affrontati e rimossi con assoluta tempestività.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

ANTONIO RIZZO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

le poste italiane hanno da alcuni anni problemi di organizzazione e di funzioni, legati al disservizio ed al costo eccessivo di tale ente;

si è pensato di ripristinare i deficit attraverso l'accredito, a tale ente, di funzioni bancarie, non proprio riuscite;

il disegno di legge collegato alla finanziaria per il 1998 prevede, all'articolo 30, comma 1, che l'ente poste, e quindi gli uffici postali, debbano farsi carico di vendere al pubblico valori bollati, biglietti ed abbonamenti per autobus, ferrovie e biglietti per le lotterie; inoltre le poste potrebbero autorizzare qualsiasi esercizio alla vendita al pubblico dei francobolli;

si comprende che tale norma non solo provocherebbe ulteriori disservizi nelle già precarie attività postale, ma darebbe senza meno un altro duro colpo alle tabaccherie, che vedrebbero ulteriormente lesi gli interessi di categoria oltre che l'immagine di struttura a servizio dello Stato e del cittadino —:

se non condivide l'opportunità che tale disposizione, che configura una grave lesione a danno dei tabaccai italiani, debba essere soppressa. (4-13269)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde, la S.V. Onorevole, premesso che l'attribuzione agli Uffici postali della facoltà di vendita di valori bollati, biglietti delle lotterie, biglietti ed abbonamenti ai servizi di trasporto urbano e a qualsiasi esercizio commerciale della distribuzione dei francobolli depaupererebbe le funzioni dei rivenditori di generi di monopolio con conseguenti ripercussioni negative sull'economia della categoria, chiede di conoscere quali iniziative intenda assumere questa Amministrazione per ovviare a quanto lamentato.*

In proposito, la competente Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha rappresentato che, per quanto riguarda i biglietti delle lotterie nazionali, l'articolo 8

del relativo regolamento generale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1477, nel testo modificato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1988, n. 562, già prevedeva la possibilità per gli uffici postali di essere incaricati della vendita dei biglietti e, a conferma di tale linea, si pone ora l'articolo 53, 1° comma, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegata alla legge finanziaria per il 1998), il quale dispone che gli uffici postali possano provvedere alla distribuzione e alla vendita diretta di biglietti delle lotterie nazionali sulla base di un'apposita convenzione, che disciplini le modalità e le condizioni del servizio. Tale convenzione, stipulata tra l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e le Poste Italiane S.p.A., è operativa dal 20 maggio 1998 e riguarda la commercializzazione delle lotterie tradizionali e di quelle ad estrazione istantanea.

Per quanto concerne, invece, l'auspicata estensione alle tabaccherie del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche, il Dipartimento delle Entrate ha, per parte sua, rappresentato che l'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegata alla legge finanziaria per il 1998), ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche siano demandati alle Regioni e che, inoltre, tali attività vengano svolte secondo le modalità stabilite con apposito decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da ammansarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della predetta legge.

Peraltro, con il predetto decreto, o con altro separato, verrà approvato lo schema tipo di convenzione con la quale le Regioni potranno affidare a terzi, mediante procedure a evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche.

Il Dipartimento delle Entrate ha, quindi, rilevato che il medesimo articolo 17 della legge n. 449 del 1997, al comma 11, con-

sente ai tabaccai la possibilità di riscuotere le tasse automobilistiche, previa adesione all'apposita convenzione tipo, la quale disciplinerà anche la modalità di collegamento telematico e di riversamento al concessionario delle somme riscosse e determinerà il compenso spettante ai tabaccai per ciascuna operazione nonché le garanzie che devono essere prestate per lo svolgimento dell'attività.

Infine, il successivo comma 12 del predetto articolo 17 della legge n. 449 del 1997 ha previsto l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con la quale sarà disciplinato in modo uniforme il rapporto tra i tabaccai e le Regioni. Il Dipartimento delle Entrate ha assicurato che tale decreto è in fase di predisposizione.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

ROSSETTO. — Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

a seguito del fallimento della società Iniziativa srl dichiarato dal tribunale di Brescia 28 luglio 1997, sessanta famiglie di Assago che hanno acquistato o stavano acquistando da tale società appartamenti in Via Roma, hanno ricevuto dal curatore fallimentare l'invito a lasciare l'immobile perché occupato senza titolo adeguato;

tale situazione rischia di far perdere la casa a famiglie che hanno versato somme ingenti, anche oltre cento milioni, pari anche a metà del prezzo pattuito, determinando una situazione di disagio e difficoltà gravissime —:

come, nell'ambito delle proprie competenze, intendano adoperarsi perché siano tutelati i diritti degli acquirenti e di coloro che avevano sottoscritto un impegno d'acquisto versando acconti assai cospicui e per scongiurare che famiglie che hanno sostenuto gravi sacrifici economici per acquistare una casa si trovino da un giorno all'altro prive di un tetto. (4-15274)

RISPOSTA. — *Dalle informazioni assunte in merito al contenuto dell'interrogazione in oggetto risulta confermata la situazione descritta dall'Onorevole interrogante.*

A seguito del fallimento della Iniziative Immobiliari Assago s.r.l., dichiarato con sentenza del Tribunale di Brescia in data 28.7.1997, la curatela fallimentare ha preliminarmente individuato tutte le unità immobiliari costruite dalla società fallita, suddividendole tra quelle vendute anteriormente al biennio antecedente la data del fallimento, quelle vendute nel biennio e quelle invendute.

Delle unità immobiliari invendute, che sono state oggetto di perizia da parte di un tecnico incaricato dal Tribunale, alcune sono state promesse in vendita ed occupate dai promissari acquirenti ed altre sono libere.

I promissari acquirenti raggiunti dalla raccomandata con la quale la curatela fallimentare ha comunicato l'esercizio della facoltà di scioglimento del contratto preliminare ex articolo 72, ultimo comma Legge Fallimentare, sono complessivamente 12, dei quali 7 detengono unità adibite ad abitazione, 2 detengono unità commerciali ed 1 solo un box.

In considerazione della delicatezza della situazione la curatela fallimentare non ha ancora iniziato una attività di escomio né ha ingiunto ad alcuno di lasciare liberi gli immobili; ha però comunicato ai promissari acquirenti che lo stato di occupazione dell'immobile è senza titolo idoneo e che comunque la situazione comporta l'obbligo di assolvimento delle spese condominiali.

Attualmente, e come da accordi con i promissari acquirenti, la curatela non ha iniziato neppure la liquidazione dell'attivo e la vendita con incanto dei beni immobili in attesa di sviluppi di un tentativo di composizione transattiva delle posizioni dei promissari acquirenti, riuniti in comitato, e del principale creditore e precisamente la sezione di credito fondiario dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino che detiene ipoteca di primo grado non frazionata su tutto l'immobile. Pur non essendo suo compito il curatore si è attivato presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino al fine di perorare

una definizione delle posizioni dei promissari acquirenti che tenga conto delle esigenze anche di carattere sociale dei medesimi.

Non rinvenendosi nella legislazione vigente alcuno spazio di intervento delle autorità amministrative per risolvere il problema dei promissari acquirenti di unità abitative, soccombenti di fronte alle istanze dei creditori della massa fallimentare, si ritiene che un accordo bonario sia la strada più praticabile per risolvere la questione.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

ROSSETTO. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che:*

la legge 4 novembre 1965, n. 1213 e successive modificazioni, disciplina l'intervento dello Stato in favore della cinematografia nazionale. Tale normativa prevede il finanziamento di quei film che vengono giudicati di interesse culturale nazionale da una Commissione appositamente istituita presso il dipartimento dello spettacolo;

la legge subordina il giudizio di validità di « film di interesse culturale nazionale » al possesso di adeguati requisiti di idoneità tecnica nonché di significative e rilevanti qualità artistiche, culturali o spettacolari;

l'articolo 56 della legge n. 1213 del 1965 stabilisce che « tutti i provvedimenti relativi alle provvidenze anche creditizie previste » dalla legge stessa debbano essere resi pubblici. Nonostante ciò, fino ad oggi, tutte le delibere approvate dalla commissione consultiva incaricata di valutare i requisiti di accesso al credito cinematografico non sono state rese note;

la legge n. 241 del 1990, stabilisce che « ogni provvedimento amministrativo [.....], deve essere motivato [.....]... La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno

determinato la decisione dell'amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria »;

il 28 maggio 1998 presso il dipartimento dello spettacolo si è riunita la commissione consultiva per il cinema che ha riconosciuto « di interesse culturale nazionale » le seguenti opere filmiche:

film: Incontri di primavera del regista Anna Brasi, produzione Dea Cin.ca.;

film: Nobel del regista Fabio Carpi, produzione Gam Film;

film: Braccia di burro del regista Sergio Castellitto, produzione Intrepido Film;

film: Radio freccia del regista Luciano Ligabue, produzione Fandango;

film: Sud Side story del regista Roerta Torre, produzione ASP - Diana Film - Vip Nazional Audiovisual —:

quali siano i criteri generali adottati dalla commissione consultiva per il cinema per il riconoscimento dell'interesse culturale dei film da sostenere con il contributo del Fondo unico per lo spettacolo;

quali siano le motivazioni artistiche e culturali che hanno indotto a ritenere le suddette opere filmiche di « interesse culturale nazionale » e dunque meritevoli del finanziamento garantito dallo Stato;

quali proposte siano state respinte e perché. (4-17852)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto indicata si fa presente che, per quel che concerne la pubblicità delle deliberazioni della Commissione per il Credito cinematografico, le stesse sono ampiamente diffuse attraverso i comunicati stampa e sono poi affisse, per quindici giorni, nell'Albo del Dipartimento dello Spettacolo e pubblicate sul Bollettino Ufficiale del Dipartimento.*

La pubblicità data alle suddette delibere è peraltro dimostrata dal fatto che l'On. interrogante è a conoscenza delle deliberazioni e cita con precisione titoli ed importi dei film finanziati.

Per quanto attiene i nominativi dei membri di Commissione presenti alla seduta del 12.5.98, si allega estratto del verbale della relativa riunione.

Si ribadisce inoltre l'impossibilità di fornire notizie circa le singole motivazioni che hanno portato all'espressione di un parere positivo o negativo sui film esaminati dalla Commissione per il Credito cinematografico in base al disposto di cui all'articolo 5 del Decreto 25.2.97 ed in relazione all'esigenza di tutela della sfera giuridica e della riservatezza dei terzi, tutela che trova esplicita previsione nell'articolo 24, comma 2, lett. d) legge 241/90.

Si trasmettono in ogni caso copie dei criteri di valutazione e quantificazione del finanziamento per i film di interesse culturale nazionale, approvati dalla Commissione per il Credito cinematografico.

Il Ministro delegato per lo spettacolo: Valter Veltroni.

ROSSETTO. — *Al Ministro dei beni culturali ed ambientali. — Per sapere —* premezzo che:

l'articolo 28, comma 2, della legge 4 novembre 1965, prevede la concessione annuale di premi a favore di autori di sceneggiature che contribuiscano all'accrescimento del patrimonio artistico e culturale del cinema italiano;

la selezione delle sceneggiature da ammettere ai premi viene effettuata da una giuria presieduta da una personalità

la scelta dall'autorità competente in materia di spettacolo, istituita presso il dipartimento dello spettacolo;

nei giorni scorsi la giuria per i premi alle sceneggiature, presieduta da Giuliano Montaldo, ha concluso l'esame delle 135 sceneggiature pervenute per il 1996 ed ha premiato 10 sceneggiature, assegnando a ciascuna un premio di 40 milioni di lire, per un ammontare complessivo di 400 milioni;

le sceneggiature premiate sono state: « I giorni delle meraviglie », di Franco Ber-

nini e Sibilla Barbieri; « Piovono le mucche », di Luca Vendruscolo, « Aigues-mortes », di Laura Sabatino e Vincenzo Terracciano; « Commesso viaggiatore », Di F. Dal Bosco e D. Costantini; « Come si fa un martini », di Francesco Bruni, Marina Mizzon e Enriko Stella; « Quadrivio » di Enrico Caria; « Un gesto di coraggio », di Piero M. Benfatti; « Temporale d'estate », di Paolo Breccia; « La scuola del silenzio », di Antonio Bruschetta e Matteo De Simone; « Torball » di Eugenio Melloni e Stefano Incerti —:

quali siano i criteri in base ai quali siano state selezionate le 10 sceneggiature premiate;

quali singole motivazioni culturali ed artistiche abbiano indotto la suddetta giuria a ritenere ciascuna delle suddette sceneggiature meritevoli del premio;

quali siano le sceneggiature respinte e perché. (4-18642)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione in oggetto si allega copia del verbale di insediamento della Giuria per i premi alle sceneggiature (articolo 8 L. 153/94), in cui vennero stabiliti i criteri di valutazione.*

Per quanto concerne invece le singole motivazioni si ribadisce l'impossibilità di fornire elementi di informazioni in base al disposto di cui all'articolo 5 del Decreto 25.2.97 ed in relazione all'esigenza di tutela della sfera giuridica e della riservatezza dei terzi, tutela che trova esplicita previsione nell'articolo 24, comma 2 lett. d) della L. 241/90.

Il Ministro delegato per lo spettacolo: Valter Veltroni.

RUZZANTE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 6, comma 17, del disegno di legge atto Senato 2793, concernente misure per la stabilizzazione della finanza pub-

blica, dispone la soppressione delle marche per patenti e questa semplificazione determinerà una notevole diminuzione del reddito delle tabaccherie;

l'articolo 30, comma 1, del predetto disegno di legge prevede la vendita al dettaglio dei valori bollati da parte degli uffici postali e la vendita al dettaglio dei francobolli da parte di ogni tipo di esercizio commerciale —:

se non ritengano assolutamente sproporzionato, di fronte ad un maggior ricavo per l'Ente poste, valutabile intorno ai ventuno miliardi di lire, colpire la categoria dei tabaccai con una misura che potrebbe risultare esiziale, tenuto presente che l'economia di questi cinquantottomila esercizi a conduzione familiare, al servizio dello Stato e del cittadino, si basa sull'esclusiva vendita del tabacco, e che tale pratica è stata ritenuta valida dalla Comunità europea con la sentenza della Corte di giustizia — in causa Banchemo — del 14 dicembre 1995, proprio anche in considerazione dei servizi svolti dalle tabaccherie in regime di esclusiva per i valori bollati e francobolli;

se non ritengano di disporre in modo che il bollo automobilistico possa essere riscosso anche in tabaccheria, con miglioramenti del servizio per il pubblico e con sollievo delle gestioni delle tabaccherie;

se non ritengano utile in tempi brevi incontrare i rappresentanti delle associazioni di categoria e i sindacati per aprire un tavolo di concertazione che possa individuare un punto d'incontro fra le esigenze della categoria dei tabaccai, dell'Ente poste e degli utenti, in grado di migliorare il servizio senza colpire gli interessi delle tabaccherie. (4-13415)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde, la S.V. Onorevole, premesso che l'attribuzione agli Uffici postali della facoltà di vendita di valori bollati, biglietti delle lotterie, biglietti ed abbonamenti ai servizi di trasporto urbano e a qualsiasi esercizio commerciale della distribuzione dei francobolli depaupererebbe le funzioni dei rivenditori di generi di monopolio con conse-*

guenti ripercussioni negative sull'economia della categoria, chiede di conoscere quali iniziative intenda assumere questa Amministrazione per ovviare a quanto lamentato proponendo che, in via compensativa e per una maggiore fruibilità da parte degli utenti, venga esteso alle tabaccherie il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.

In proposito la competente Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha rappresentato che, per quanto riguarda i biglietti delle lotterie nazionali, l'articolo 8 del relativo regolamento generale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1477, nel testo modificato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1988, n. 562, già prevedeva la possibilità per gli uffici postali di essere incaricati della vendita dei biglietti e, a conferma di tale linea si pone ora l'articolo 53, 1° comma, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegata alla legge finanziaria per il 1998), il quale dispone che gli uffici postali possano provvedere alla distribuzione e alla vendita diretta di biglietti delle lotterie nazionali sulla base di un apposita convenzione, che disciplini le modalità e le condizioni del servizio. Tale convenzione, stipulata tra l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e le Poste Italiane S.p.A., è operativa dal 20 maggio 1998 e riguarda la commercializzazione delle lotterie tradizionali e di quelle ad estrazione istantanea.

Per quanto concerne, invece, l'auspicata estensione alle tabaccherie del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche, il Dipartimento delle Entrate ha, per parte sua, rappresentato che l'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegata alla legge finanziaria per il 1998), ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 1999 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche siano demandati alle Regioni e che, inoltre, tali attività vengano svolte secondo le modalità stabilite con apposito decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di

Trento e Bolzano, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della predetta legge.

Peraltro, con il predetto decreto, o con altro separato, verrà approvato lo schema tipo di convenzione con la quale le Regioni potranno affidare a terzi, mediante procedure a evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche.

Il Dipartimento delle Entrate ha, quindi, rilevato che il medesimo articolo 17 della legge n. 449 del 1997, al comma 11, consente ai tabaccai la possibilità di riscuotere le tasse automobilistiche, previa adesione all'apposita convenzione tipo, la quale disciplinerà anche la modalità di collegamento telematico e di riversamento al concessionario delle somme riscosse e determinerà il compenso spettante ai tabaccai per ciascuna operazione nonché le garanzie che devono essere prestate per lo svolgimento dell'attività.

Infine, il successivo comma 12 del predetto articolo 17 della legge n. 449 del 1997 ha previsto l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con la quale sarà disciplinato in modo uniforme il rapporto tra i tabaccai e le Regioni. Il Dipartimento delle Entrate ha assicurato che tale decreto è in fase di predisposizione.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

RUZZANTE. — Ai Ministri degli affari esteri e della sanità. — Per sapere — premesso che:

negli anni 1989-1992, nell'ambito di iniziative per la cooperazione internazionale, è stato erogato un finanziamento per la realizzazione dell'ospedale Sao Rafael nel comune di Salvador in Brasile;

il Sao Rafael si rifiuta di occuparsi delle emergenze, limitandosi a curare solo chi ha una assicurazione privata sulla salute o chi è disposto a depositare un assegno bancario;

il Sao Rafael, in un incontro tenutosi alcuni anni fa con i rappresentanti dei

quartieri vicini, promise di curare tutte le donne in stato di gravidanza della zona vicina all'ospedale ma fino ad ora non ha mantenuto l'impegno —:

quali siano le condizioni che il Governo italiano ha posto per la concessione dei contributi economici al Sao Rafael;

se il Governo sia a conoscenza, e intenda rendere noto, il numero dei posti letto destinati alla popolazione dei quartieri vicini al Sao Rafael;

quale sia il senso di finanziare un ospedale per ricchi nell'ambito della cooperazione internazionale;

quali controlli siano stati effettuati per verificare il rispetto degli impegni assunti;

cosa il Governo intenda fare per sollecitare l'ospedale a prestare le dovute cure alla popolazione del distretto sanitario dove opera. (5-15062)

RISPOSTA. — *In merito a quanto richiesto dall'onorevole interrogante circa il funzionamento dell'ospedale Sao Rafael, sito nel Comune di Salvador in Brasile si fa presente che, nel 1998, nell'ambito della riforma sanitaria brasiliana quel distretto veniva individuato come modello operativo adeguato per il miglioramento delle condizioni di salute della popolazione (comprendente servizi sanitari locali integrati con istituzioni pubbliche e private).*

L'Organizzazione non governativa (ONG) « Associazione Italiana per la Solidarietà tra i Popoli » (AISPO) elaboro con le controparti brasiliane il progetto « Realizzazione del distretto sanitario Pau di Lima », facente parte integrante di un programma di sviluppo sociale e sanitario sostenuto da diversi enti brasiliani a Salvador, nello stato di Bahia, a partire dal 1974. Il programma (871/AISPO/BRA) fu sottoposto all'approvazione della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Esteri e fu avviato nel 1989, dopo aver ottenuto il contributo di lire 16.831.076.000 suddiviso in tre anni.

Pur in mancanza di un accordo governativo di cooperazione tra Italia e Brasile — che avrebbe consentito la formulazione di un programma affidato —, il contributo venne concesso all'iniziativa promossa da una ONG in quanto il Governo italiano intendeva contribuire al processo di trasformazione della struttura sanitaria in Brasile. Il costo totale del progetto è stato di lire 24.047.290.000 di cui lire 21.446.419.000 per la componente « ospedaliera » relativa ai servizi ospedalieri di base del Sao Rafael, e lire 2.600.880.000 per la componente « distretto » mirante allo sviluppo dei servizi pubblici di assistenza di base.

Le controparti brasiliane pubbliche sono la Secretaria de Saude dello Stato di Bahia, la Secretaria de Saude del Municipio di Salvador e l'Istituto Nazionale di assistenza medica della Previdenza Sociale, cui se ne aggiunge una privata, il « Centro italo-brasiliano di promozione sanitaria Monte Tabor ». Quest'ultima è una Fondazione senza fini di lucro, giuridicamente costituita in Salvador (Bahia) con registro CGC n. 13.926.639/0001-44 nel 1974, riconosciuta di utilità pubblica municipale, statale e federale esplica le sua finalità statuarie costruendo e avviando centri ospedalieri integranti l'assistenza, l'insegnamento e la ricerca. Collabora con il Ministero della Salute dello Stato di Bahia, le Università Federale e Cattolica di Salvador, gli Enti pubblici e privati di previdenza sociale e le Associazioni religiose e laiche che assistono la popolazione carente dello Stato di Bahia.

Il progetto si proponeva il miglioramento dello stato di salute della popolazione a rischio attraverso il potenziamento e l'integrazione delle strutture sanitarie locali ed i suoi obiettivi specifici erano:

aumento della possibilità di accesso della popolazione ai servizi sanitari mediante la realizzazione di una struttura ospedaliera e di centri sanitari dislocati nel territorio;

ricostruzione e riequipaggiamento di nove centri di salute e dell'ospedale di riferimento, collegati in un sistema organico;

miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi erogati attraverso la strut-

turazione operativa nell'ambito del distretto, la partecipazione a seminari e convegni, la formazione permanente, l'istituzione di corsi di formazione specifica e di borse di studio;

supporto allo sviluppo integrato dei sistemi locali di salute attraverso l'elaborazione di un sistema di informazione dei rischi sanitari a mappe computerizzate:

promozione della partecipazione comunitaria alla gestione e risoluzione dei problemi connessi alla propria salute attraverso la formazione di agenti di salute:

coinvolgimento della popolazione ad iniziative di miglioramento igienico ambientale.

L'ospedale Sao Rafael sorge alla periferia di Salvador, nel distretto Pau da Lima, dove vive una popolazione di circa 250.000 unità che abitano in gran parte in « favelas » e in « congiuntos » costruiti dalla Municipalità e dal Governo dello Stato. Conta 251 letti attivati, sta funzionando per tutte le specialità previste dal progetto (pediatria, chirurgia, etc.) ed assiste, per circa il 96% della propria potenzialità di assistenza, la popolazione coperta dal Sistema Sanitario Nazionale e dalle mutue aziendali ed assicurative. Quest'ultima modalità è in atto in quanto il Sistema Sanitario Nazionale non dà copertura adeguata alla grande maggioranza della popolazione e pertanto si sono sviluppate delle mutue aziendali ed assicurative che ne fanno le veci.

In particolare i servizi prestati dall'ospedale, secondo i dati ufficiali della Fundação Monte Tabor-Hospital Sao Rafael, hanno la seguente distribuzione:

convenzionamento con il Sistema Sanitario Pubblico: 31%;

convenzionamento con i sistemi previdenziali aziendali ed assicurativi: 63%;

a pagamento: 4%;

a titolo gratuito: 2%.

L'accesso della popolazione agli esami di laboratorio ed ai servizi diagnostici e di terapia, alle visite ambulatoriali, ai ricoveri

e all'unità di emergenza, avviene attraverso il sistema di referenza del Distretto Sanitario Pau da Lima, eccetto i casi di urgenza-emergenza non coperti dalle strutture distrettuali e di pronto soccorso statale, che possono accedere direttamente all'ospedale. Si riportano, di seguito, alcuni dati sui servizi offerti gratuitamente dall'ospedale nel 1993:

1399 visite mediche;

717 servizi di diagnosi e di terapia;

8286 esami di laboratorio.

La scelta dell'area distrettuale denominata Pau da Lima e dell'area su cui sorge l'ospedale venne effettuata in accordo con le competenti Autorità dello Stato di Bahia, tenendo conto della concentrazione di popolazione urbano-marginale sprovvista di servizi sanitari.

Il Centro Italo-Brasileiro de Promocao Sanitaria aveva acquistato tra gli anni 1976/78, d'intesa con le Autorità di Bahia, tre terreni congiunti di proprietà del Centro Industriale di Aratu (CIA) del Ministero dell'Industria. Tale proprietà si trovava nel Comune di Lauro de Freitas. Successivamente, a seguito dei cambiamenti del piano regolatore del Governo di Bahia, vennero meno le condizioni necessarie per poter dar luogo, su quel terreno, alle infrastrutture previste per i servizi sanitari e la Fondazione optò, sempre d'intesa con le Autorità governative di Bahia, per un altro terreno nel Comune di Salvador dove si dette luogo al progetto relativo alla costruzione dell'ospedale e di un ambulatorio.

Sul terreno precedentemente individuato nel Comune di Lauro de Freitas, dopo l'evacuazione delle diciassette famiglie ivi residenti, che il CIA si era impegnato per contratto ad eseguire, risulterebbe che al momento viene praticata nuovamente l'agricoltura.

Circa il ruolo svolto dalla Cooperazione italiana, si ricorda che una volta acquisito il supporto del responsabile del coordinamento dei progetti sanitari dell'area e dopo le successive missioni di verifica a livello tecnico e diplomatico, venne decretata la

concessione del contributo alla ONG AISPO in quanto promotrice di un progetto privato e responsabile della sua esecuzione. Considerata l'eccezionale consistenza del contributo richiesto, venne posta la condizione dell'esistenza di una convenzione tra il Sao Rafael ed il sistema di sanità pubblica brasiliano, tale da garantire l'assistenza alle fasce più povere della popolazione.

Va inoltre ricordato che l'AISPO accettò di impostare parte del suo progetto sullo sviluppo dei servizi pubblici di assistenza di base (la cosiddetta componente « distretto ») e di destinare il contributo per la componente « ospedaliera » esclusivamente ai servizi ospedalieri di base del Sao Rafael, cioè quelli maggiormente rispondenti alle finalità di sanità pubblica dell'intervento.

La contemporanea presenza di un programma governativo nella città di Salvador de Bahia permise il controllo costante della situazione per tutta la durata del progetto di cooperazione. Oltre la durata del progetto tale controllo non è stato più realizzabile né è dato conoscere la successiva evoluzione delle relazioni tra l'ospedale privato Sao Rafael ed il servizio sanitario brasiliano.

Tuttavia, tenuto conto dell'entità del contributo erogato, si ritiene possibile effettuare sul Presidente della ONG italiana promotrice della cooperazione in questione, un appropriato intervento affinché l'ospedale Sao Rafael presti le dovute cure anche alle fasce più bisognose della popolazione del distretto sanitario dove opera.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Patrizia Toia.

RUZZANTE. — Al Ministro dei beni culturali ed ambientali con incarico per lo sport e lo spettacolo. — Per sapere — premesso che:

il dipartimento dello spettacolo ha, per l'anno in corso, ridotto la sovvenzione per l'attività concertistica all'estero del gruppo « I Solisti Veneti » — Ente morale — portandola da lire 270 milioni a lire 85 milioni, per *tournée* in USA, Messico, Germania, Francia;

si tratta di una riduzione del 70 per cento, infatti la sovvenzione 1998 è solo il 30 per cento della sovvenzione 1997;

« I Solisti Veneti » sono il gruppo italiano più richiesto dalle nostre rappresentanze all'estero;

non si comprende quindi una riduzione così drastica nell'ambito di una riduzione di fondi stimata al 25 per cento;

fra le *tournée* per cui il dipartimento ha negato la sovvenzione rivestono particolare rilevanza le seguenti: Sud America (*tournée* in Venezuela, Bolivia, Perù, Colombia, Cile e — tuttora in trattativa — Ecuador) e Lussemburgo;

tali manifestazioni si svolgeranno nel mese di giugno: essendo la comunicazione del parere negativo pervenuta all'Ente richiedente solo nel mese di maggio, un loro annullamento senza preavviso e a distanza così ravvicinata sarebbe catastrofico per gli organizzatori locali e determinerebbe una esiziale perdita di prestigio per il nostro Paese nelle nazioni interessate;

il dipartimento ha negato anche le sovvenzioni per Svezia, Malta, Ungheria, Cecoslovacchia;

il dipartimento ha inoltre negato il finanziamento per la *tournée* in Olanda, già effettuata nel mese di marzo (concerto ad Amsterdam al Konsertgebouw del 23 marzo 1998 organizzato dall'Associazione Olandese pro Venezia col patrocinio dell'Ambasciata d'Italia e dell'Istituto Italiano di Cultura) e tempestivamente documentata al dipartimento —:

se non consideri eccessivi il taglio del 70 per cento dei fondi per un gruppo prestigioso come « I Solisti Veneti »;

se il Governo intenda attivarsi per finanziare almeno le *tournée* già programmate per il mese di giugno in Sud America e Lussemburgo e finanziare la *tournée* effettuata in Olanda;

cosa intenda più generalmente fare per evitare che il necessario taglio di fondi determini una drastica riduzione della dif-

fusione della cultura musicale italiana entro i confini nazionali e all'estero.

(4-17847)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che nella seduta della Commissione Musica del 25 giugno u.s. al complesso musicale « I solisti veneti », già assegnatario per il corrente anno di contributi pari a £. 95 milioni per attività all'estero ed a £. 275 milioni per quella in Italia, sono stati concessi ulteriori 50 milioni di lire per tournée da effettuarsi in Sud America.*

Per quanto riguarda, poi, la mancata concessione di contributi per tournée da effettuarsi in Lussemburgo, Svezia, Malta, Ungheria e Cecoslovacchia, si fa presente che la Commissione ha valutato la maggiore o minore rilevanza dei progetti presentati alla luce della limitata disponibilità finanziaria per il corrente anno tenendo conto, altresì, delle numerose istanze presentate da altrettanti importanti Organismi, quali Enti lirici ed Istituti Concertistici orchestrali.

Il Ministro delegato per lo spettacolo: Valter Veltroni.

STEFANI, FAUSTINELLI e CAPARINI.
— *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

in occasione del prossimo viaggio del Papa a Cuba, la Rai radiotelevisione italiana ha deciso di inviare sul posto ben 104 giornalisti per seguire l'evento;

le altre televisioni nazionali si limiteranno ad inviare un numero di giornalisti di gran lunga inferiore (uno per testata giornalistica), per non parlare delle maggiori televisioni internazionali, come ad esempio la Bbc, che manderà solo 15 giornalisti in tutto;

lo stesso direttore del personale della Rai Roberto Di Russo sarebbe perplesso visto il numero in tripla cifra dei partenti;

la Rai ha dovuto praticamente requisire l'intero Hotel Nacional per poter ospitare tutta la troupe, che forse però non

sarà sufficiente, per cui se ne dovranno « invadere » anche altri;

un tale spiegamento di forze non è assolutamente giustificato in quanto, per ciò che riguarda i telegiornali, è stato stipulato un accordo con il notiziario nazionale cubano, per fornire tutti i supporti necessari ai giornalisti del servizio pubblico;

solo tra direttori e supercoordinatori vari sbarcheranno a Cuba: Fabrizio Del Noce, Claudio Angelini, Giuseppe De Carli, Fabio Zavattaro e come se non bastasse perfino Nuccio Fava —:

se non ritenga che tale vicenda debba essere valutata, nell'ambito dei propri poteri di controllo sul bilancio della Rai, quale sintomo di una linea gestionale contraria a criteri di efficienza e di economicità, che determina la situazione deficitaria della concessione pubblica;

se il Governo intenda continuare ad aumentare il canone di abbonamento quando questo, invece di essere utilizzato per migliorare la qualità, davvero scadente, dei programmi trasmessi, serve solo per « foraggiare » le dorate trasferte dei giornalisti Rai, alle quali evidentemente nessuno di loro intende rinunciare. (4-15021)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno premettere che non rientra fra i poteri del Governo quello di sindacare l'operato della RAI per la parte riguardante la gestione aziendale.*

Detta materia rientra, infatti, nelle competenze del consiglio di amministrazione della società e ciò esclude qualsiasi possibilità di intervento governativo in quanto tale organo opera, ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, nel quadro delle direttive e dei criteri formulati dalla apposita Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dall'on.le interrogante, non si è mancato di interessare la concessionaria RAI la quale ha riferito che il viaggio del

Santo Padre a Cuba, avvenimento di eccezionale rilevanza, caratterizzato da continui spostamenti del Pontefice, ha comportato la necessità di garantire quotidiani movimenti delle troupes televisiva e radiofonica al fine di assicurare la realizzazione dei collegamenti via satellite con l'Italia nonché le trasmissioni locali per conto della televisione cubana che, a sua volta, ha fornito le immagini agli organismi televisivi europei aderenti all'Unione europea di radiodiffusione (EBU).

La RAI, in occasione dell'avvenimento, ha inviato undici giornalisti: otto per i telegiornali e gli « speciali » TV (compresi tre dell'ufficio di corrispondenza di New York) e tre per il giornale radio e gli « speciali » RF.

La società ha precisato che il totale delle presenze RAI a Cuba è stato di 78 unità (cui si possono sommare quattro dipendenti della Rai-Corporation) con compiti ben individuati e specialistici; oltre ai giornalisti, il personale era costituito da professionalità diverse (tecnici, montatori, operatori di ripresa), tutte necessarie per la complessità delle trasmissioni televisive programmate.

La presenza a Cuba dei responsabili dell'informazione religiosa per il Giubileo (Nuccio Fava, Carlo Fuscagni, Vittorio Citterich), ha sottolineato la RAI, va considerata del tutto inerente all'incarico loro affidato al Consiglio di amministrazione con l'istituzione del « progetto Giubileo ».

La RAI ha, peraltro, affermato che, oltre ad assicurare informazione quotidiana mediante servizi per i telegiornali e per i giornali radio, ha realizzato programmi giornalistici di approfondimento (« speciali » televisivi e radiofonici) e programmi per le proprie reti televisive.

In particolare sono stati realizzati: 100 servizi premontati a Cuba e collegamenti di varia durata trasmessi nel corso delle edizioni quotidiane dei notiziari; collegamenti diretti per « Uno mattina » della durata complessiva di due ore; riprese dirette (Santa Messa e altre cerimonie formali) e il TG1 per un totale di 4 ore e 40 minuti; uno « Speciale TG1 » della durata di 50 minuti e un servizio di 10 minuti per « TV7 », settimanale della stessa testata.

Per le trasmissioni in collaborazione tra reti e testate sono state realizzate un'edizione di « Porta a porta » con diretta dell'arrivo del Papa, per un totale di 4 ore e 15 minuti, e la trasmissione della Messa celebrata da Giovanni Paolo II nella chiesa di Santa Clara, per un totale di 2 ore e 25 minuti, in onda su Raidue.

Il contributo offerto alle trasmissioni di rete, ha aggiunto la RAI, è stato, per la televisione, di 24 ore e 34 minuti: uno speciale di « Porta a porta » di 27 minuti; due speciali del programma « A sua immagine » della durata complessiva di 60 minuti; tre puntate del programma di Raidue « La cronaca in diretta » per un totale di 4 ore e 20 minuti; uno speciale dello stesso programma della durata di 50 minuti; un numero di « Ma che musica » in onda su Raitre per un'ora e 7 minuti.

Per la radio sono stati realizzati 160 servizi giornalistici per un totale di 2 ore e 45 minuti e precisamente: quattro giornali nei giorni 21, 22, 23 e 25 gennaio per un totale di 4 ore e 45 minuti; due ore del programma « oggi 2000 » e due ore e trenta minuti del programma « Misteri della notte ».

La RAI ha inoltre comunicato di aver fornito agli organismi radiotelevisivi che aderiscono alla citata EBU un contributo quotidiano di 20 minuti, rilevando che l'affiancamento ai servizi giornalistici anche dei programmi di rete (confortati da un buon ascolto) ha richiesto l'allestimento di set televisivi complessi ed il noleggio di mezzi di ripresa pesanti, pullman « attrezzati », l'esercizio dei quali ha reso necessaria la presenza di numerosi tecnici della stessa RAI.

La concessionaria ha dichiarato che la maggior parte dei dipendenti era alloggiata presso l'hotel « Nacional », mentre in uno spazio riservato alla RAI, presso l'hotel « Havana Libre », erano state sistemate le apparecchiature necessarie alla produzione radiofonica e televisiva e la centrale di coordinamento e transito del segnale da e per l'Italia; ha fatto, infine, presente di aver fornito al centro televisivo vaticano, che ne aveva fatto richiesta, un contributo di mezzi

leggeri di produzione e alcuni supporti (apparecchi e uomini) per la trasmissione del segnale.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

STORACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei trasporti e della navigazione, delle comunicazioni, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

risulta che molte sono state le discussioni intraprese tra il Coordinamento nazionale quadri (Cnq) e la società Telecom Italia mobile, inizialmente caratterizzate da una disattenzione della stessa Tim verso gli argomenti portati avanti dal Cnq;

tuttavia, a seguito dei persistenti tentativi da parte dell'associazione, l'azienda ha convenuto di affrontare in maniera sistematizzata le necessità ed i problemi dei quadri Tim;

grazie a questo lungo lavoro di intermediazione, alternato con vere e proprie « prese di posizione » il Cnq ha dapprima ottenuto (con la piena assicurazione da parte della Tim) che ben l'80 per cento degli ex 3° livello Sip, oggi classificati nel nuovo livello F, passino a breve al livello G secondo criteri ben definiti e trasparenti, comunque in relazione all'anzianità finora maturata, mentre per il restante 20 per cento, l'associazione è in trattativa affinché venga in ogni caso garantito tale passaggio nel rispetto di quel *know-how*, di quell'esperienza e di quella sicura professionalità che faceva del quadro Tim ieri (e molto più oggi) un elemento di indubbio valore nel mercato del lavoro;

proprio nel riconoscimento di questa incontestabile realtà, l'azienda si è impegnata ad elaborare quanto prima un sistema di mappatura delle professionalità da garantire a tutti, in tempi contenuti, tale passaggio;

il quadro Tim non è soltanto un elemento di valore, quanto anche un ele-

mento da valorizzare ed è proprio per questo motivo che il Cnq si è battuto per i corsi di formazione, ottenendo un piano di crescita professionale ben delineato ed un piano di formazione linguistica per tutti, le cui prime manifestazioni sono inoltre già evidenti, con la diffusione ai quadri di una prima ondata di corsi di lingua inglese;

inoltre, per quanto riguarda i corsi con soggiorno all'estero, l'Associazione ha avanzato un'ulteriore proposta, consistente nella riduzione al 50 per cento della spettanza ferie che il partecipante a tale iniziativa deve impegnare, e questo perché anche l'azienda, così come il quadro, ha un enorme vantaggio nell'investire in questo tipo di operazione, ed è pertanto più opportuno che a tale risultato si arrivi con il proporzionale investimento di entrambe le parti —:

se risulti quanto sopra esposto e, in caso affermativo, quali iniziative intendano adottare perché siano mantenute le promesse assunte da parte della Telecom Italia mobile nei confronti dei quadri Tim e in particolare se non ritengano opportuno a tal fine verificare i tempi e le procedure di passaggio dall'ex 3° livello Sip (attuale F) al nuovo livello G;

conoscere il sistema di valutazione dei risultati dei quadri e connessione con il sistema premiante, sollecitare i processi di formazione e di addestramento del quadro Tim necessari alla effettiva crescita professionale. (4-13501)

RISPOSTA. — *Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si significa che la società TIM — interessata in merito a quanto rappresentato dalla S.V. on.le — ha riferito che la politica di gestione del personale appartenente all'area quadri risulta svincolata da qualsiasi accordo di natura sindacale.*

Il rapporto tra il personale in questione e l'azienda risulta, infatti, regolamentato da norme di natura prettamente privatistica e,

quindi, connesso al potere organizzativo tipico dell'imprenditore.

Pertanto, ha precisato la predetta società, pur tenendo conto del quadro normativo delineato dal contratto collettivo nazionale di lavoro, la progressione in carriera del personale appartenente all'area quadri avviene sulla base di procedure che tengono conto della capacità, delle potenzialità, delle attitudini del personale interessato nonché del contributo qualitativo che lo stesso è in grado di apportare al business aziendale.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

STORACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle comunicazioni, dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

il cablaggio, operazione di posa in opera di grossi tubi che collegano parti elettriche e elettroniche, ha sconvolto da mesi, specialmente a Roma ed in altre città, la viabilità, l'esistenza di commercianti ed artigiani, al fine di offrire la fruizione di servizi a larga banda, come i collegamenti Internet a velocità, pay tv eccetera;

i lavori fanno parte di un progetto redatto dalla Telecom e portato avanti nonostante la conoscenza — che risale a diversi mesi orsono — dell'esistenza di una nuova tecnologia, la « Adsl », che consente gli stessi risultati senza dover ricorrere a sventramenti di strade e interrimento di grossi cavi in quanto è possibile usare le vecchie linee telefoniche bipolari —:

quali siano le responsabilità degli autori del piano « Socrate », progetto di investimenti di oltre ventimila miliardi che comprende le operazioni di cablaggio, pur a conoscenza della nuova tecnologia Adsl;

quali siano gli interessi generali coinvolti in questa operazione, ed in particolare quelli del comune di Roma che ha continuato a permettere sventramenti di strade e coproblemi alla cittadinanza pur

conoscendo l'inutilità di tali operazioni e quali ditte siano state interessate agli appalti e per quali importi;

quali provvedimenti si intendano prendere a fronte di tanta macroscopica indifferenza per la spesa pubblica e per i disagi alla cittadinanza costretta ad inutili e gravosi sacrifici. (4-15544)

RISPOSTA. — *Al riguardo si comunica che il progetto di offrire servizi a larga banda ad una quota significativa del Paese è stato avviato dalla società Telecom nella seconda metà del 1995 e prevedeva, nella prima fase di esecuzione, l'utilizzazione dell'unica tecnologia disponibile a livello mondiale: la tecnologia HFC (hybrid fiber coax) basata su una rete sovrapposta in fibra ottica e cavo coassiale che venne ribattezzata « SOCRATE » (sviluppo ottico coassiale rete accesso telecom).*

A seguito delle prime applicazioni a livello mondiale della nuova tecnologia denominata ADSL (asymmetric digital subscriber loop), che consente la trasmissione dei segnali a larga banda sull'esistente doppiopino della tradizionale rete telefonica, la società Telecom ha ritenuto opportuno procedere ad un ridimensionamento del progetto SOCRATE e di utilizzare, la nuova tecnica ADSL rivelatasi più in linea con le esigenze, anche di natura economica, della società.

Come è noto tale tecnologia prevede la compressione di segnali digitali in modo da utilizzare mezzi (es. coppie telefoniche), di per se stessi a piccola capacità, al posto della fibra ottica che richiede tempi e costi di installazione più elevati anche se di contro offre, allo stato attuale delle conoscenze tecnico-scientifiche, una maggiore capacità trasmissiva.

Con questa nuova tecnologia, gli investimenti saranno prevalentemente riferiti all'elettronica in centrale e nella sede del cliente che, grazie al suddetto dispositivo connesso all'attuale presa telefonica, potrà usufruire dei servizi a larga banda.

L'utilizzazione della tecnologia ADSL prenderà l'avvio nel corrente anno e sarà ampiamente utilizzata a partire dal '99 co-

stituendo la seconda fase del progetto a « larga banda ».

Tale tecnica presenta attualmente una disponibilità di larghezza di banda inferiore ed un più basso livello di compatibilità elettromagnetica, ma consente un minore costo economico ed una immediata disponibilità del servizio richiesto senza ricorrere a lavori di cablatura all'interno degli edifici e degli appartamenti.

La soc. Telecom, pertanto, in presenza di valutazioni economiche condotte su vari possibili scenari di sviluppo, ha ritenuto opportuno sospendere temporaneamente l'attuazione del piano SOCRATE ed elaborare soluzioni alternative per l'utilizzazione della rete a larga banda già installata.

A tale proposito si rammenta che il Governo, consapevole dell'importanza strategica della realizzazione del programma di cablatura del territorio nazionale, ha, pur nel rispetto della autonomia aziendale, manifestato l'opportunità, da parte dei vertici dell'azienda, di rivedere la decisione di sospendere il programma intrapreso: tale disponibilità appare, allo stato attuale, manifestarsi attraverso la ripresa del dialogo e del confronto su questa problematica che, proprio per il rilevante interesse che riveste per il futuro e per l'evoluzione tecnologica di tutto il Paese, non può essere considerata solo come un impegno ed un obiettivo da realizzare da parte di una singola azienda.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

STORACE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia e della sanità. — Per sapere — premesso che:

l'articolo 2 della Costituzione stabilisce che « la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto »;

inoltre il secondo comma del predetto dettato costituzionale recita che « ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta,

un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società »;

secondo l'articolo 32 della Costituzione la « Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività »;

lo scopo della legge 5 giugno 1990 n. 135 (Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'Aids) è quello di contrastare la diffusione delle infezioni da Hiv mediante le attività di prevenzione e di assicurare idonea assistenza alle persone affette da tali patologie;

risulta all'interrogante che domenica 1° marzo 1998 presso l'ospedale Policlinico Umberto I di Roma si è verificato un fatto grave: due agenti della Polizia penitenziaria sono stati aggrediti da un detenuto affetto da Hiv durante il regolare servizio di piantonamento;

a causa del ferimento i due agenti (uno è stato morso ad una mano mentre l'altro è stato ferito con vetro precedentemente rotto dallo stesso detenuto) sono attualmente in cura presso il policlinico Umberto I di Roma —;

se risulti che il 1° marzo 1998 presso l'ospedale Policlinico Umberto I di Roma siano stati feriti due agenti della Polizia penitenziaria durante il regolare servizio di piantonamento e, in caso affermativo, quale siano le cause di tale ferimento;

se corrisponda al vero che nonostante le varie richieste e solleciti presso la direzione casa circondariale di Rebibbia non si è ancora proceduto a inviare la dotazione prevista per la prevenzione del contagio da Hiv relativamente al reparto piantonamenti e, in caso affermativo, quali siano i motivi e le ragioni di tale omissione;

quali iniziative e provvedimenti si intendano adottare per promuovere, ma soprattutto tutelare, la salute degli agenti della polizia penitenziaria presso i luoghi dove prestano servizio;

quali siano le valutazioni del Governo in merito alla situazione sopra esposta e

per quali motivi gli organi competenti non abbiano ritenuto opportuno intervenire precedentemente per garantire e tutelare gli agenti di polizia penitenziaria nei vari luoghi dove svolgono la loro attività.

(4-16078)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica che in data 1.3.1998 un detenuto affetto da HIV veniva ricoverato presso l'Ospedale Policlinico Umberto I di Roma e piantonato da personale di Polizia penitenziaria in servizio a Rebibbia.*

Il detenuto cercava di eludere la sorveglianza degli agenti per effettuare una telefonata ma veniva bloccato dagli stessi e nella colluttazione che ne seguiva provocava escoriazioni con un morso alla mano di uno degli agenti, mentre l'altro veniva ferito all'altezza del polso in maniera superficiale.

I due operatori penitenziari sono stati immediatamente sottoposti al protocollo di profilassi antiretrovirale previsto per tali casi.

Il personale impiegato in questo servizio era dotato di guanti protettivi di tipo monouso che, comunque, nella circostanza non ha adoperato essendosi svolta la dinamica dell'aggressione in successione rapida ed imprevista.

L'Amministrazione Penitenziaria, peraltro, attraverso direttive impartite con diverse circolari nonché attraverso corsi di formazione, ha fornito al personale di Polizia penitenziaria impiegato nel servizio di traduzione e piantonamento le necessarie informazioni circa le precauzioni da adottare a salvaguardia della propria salute.

Il detenuto in questione durante il periodo di carcerazione ha sempre presentato problemi a causa del proprio comportamento aggressivo e violento.

In data 8.4.1998 è stato scarcerato a seguito di revoca della custodia cautelare in carcere per il fatto per il quale era imputato (articolo 73 decreto del Presidente della Repubblica 309/1990) e per concessione del differimento della esecuzione della pena per altro fatto per il quale era definitivo.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

STORACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale.*

— Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che continua lo stato di agitazione del personale di polizia penitenziaria con alcune manifestazioni di protesta —:

quali iniziative siano state assunte dai vertici dell'amministrazione penitenziaria per le innumerevoli problematiche del Corpo di polizia penitenziaria a livello locale e di interesse generale;

se siano state intraprese delle iniziative per risolvere le gravi disfunzioni degli istituti penitenziari di Trani, Foggia, Palermo-Pagliarelli, Bologna e di Milano San Vittore;

se risulti il disagio degli addetti alla vigilanza autoparco e all'Ufficio IV — Detenuti della sede centrale dell'Amministrazione di Roma che in base ad un rinnovato spirito militaristico vive la propria attività nell'incertezza dei turni anche festivi, della mancata retribuzione delle prestazioni straordinarie obbligatorie e dei rapporti tra superiori gerarchici e dipendenti;

se risulti la limitata fruizione della mensa di servizio negli istituti per il personale che affronta in proprio le spese dei pasti durante i turni e spostamenti per motivi di servizio e istituzionali;

quali siano i motivi della riduzione, nel corso del 1998, del 20 per cento dei fondi per gli straordinari, del 50 per cento dei fondi per le missioni e per il vestiario e armamento. (4-16572)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto ove le lamentate « gravi disfunzioni » degli istituti penitenziari di Trani, Foggia, Bologna, Palermo Pagliarelli e Milano San Vittore siano da ricondurre alle asserite carenze organiche del Corpo di Polizia penitenziaria, si rappresenta che, da una verifica recentemente effettuata da una apposita Commissione ministeriale, è emerso che per quanto concerne gli ultimi due istituti, le esigenze organiche risultano*

pienamente soddisfatte, tenuto conto delle assegnazioni effettuate in concomitanza con l'assunzione del servizio delle traduzioni.

Peraltro, se le asserite disfunzioni siano da annettere ad altre ragioni, questa Amministrazione non ha ricevuto segnalazioni in base alle quali intervenire.

Per gli istituti di Bari, Trani, Foggia e Bologna si è provveduto, nello scorso mese di aprile, in occasione del piano di mobilità, ad un aumento dell'organico nella misura rispettivamente di 10, 5 e 15 unità, al fine di adeguarlo alle concrete esigenze operative.

Per quanto concerne l'impiego del personale in servizio presso il reparto vigilanza ed autoparco di questo Dipartimento e l'Ufficio Centrale Detenuti, si rappresenta che i turni di servizio vengono programmati mensilmente con ampio margine rispetto al mese cui si riferiscono.

Anche le prestazioni di lavoro straordinario vengono effettuate in base ad un piano di disponibilità che viene predisposto all'inizio di ogni mese. Solo in casi eccezionali, determinati da particolari esigenze sopravvenute, può essere accaduto che siano state richieste prestazioni di lavoro straordinario al di fuori del suddetto piano di disponibilità.

Peraltro per quanto concerne il reparto vigilanza e autoparco, rispetto allo scorso esercizio finanziario è stato apportato un sostanziale ridimensionamento del monte-ore annuale.

In ordine ai rapporti tra superiori gerarchici ed operatori si rappresenta che per l'Autoparco, non risultano contestazioni di sorta.

Presso l'Ufficio Detenuti i rapporti possono invece definirsi ottimi, pur nella impegnativa attività che il settore richiede.

Riguardo alle modalità di fruizione della mensa obbligatoria di servizio negli istituti, in materia sono state emanate specifiche direttive fissando nuovi criteri alla luce delle previsioni di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31.7.1995 n. 395 e all'articolo 4, punti 3 e 8 dell'Accordo Quadro Nazionale del 24.7.1996.

Pertanto l'ammissione alla mensa obbligatoria di servizio è stata subordinata al

rigoroso accertamento dell'effettivo impiego del personale nelle condizioni stabilite dalla circolare allegata. Tali direttive sono state portate a conoscenza delle OO.SS. Non risulta che le Direzioni degli istituti applichino modalità di erogazione del servizio difformi da quanto disposto.

Infine per quanto riguarda la riduzione, nel corso del corrente anno, dei fondi per gli straordinari (nella misura del 12,01%), per le missioni (nella misura del 10%) e per il vestiario e l'armamento (nella misura del 50%) si evidenzia che la motivazione è da ricondurre alla legge di bilancio 1998, che ha drasticamente ridotto i relativi stanziamenti.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

STORACE. — Al Presidente del consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che —:

da diverso tempo si è dovuta constatare l'allocazione inidonea in termini igienici e di funzionalità, degli armadi destinati a contenere le uniformi del personale di polizia penitenziaria addetto alla sorveglianza della sede del ministero di grazia e giustizia;

in non oltre 40 metri quadri sono allocati più di quaranta armadi di cui il predetto personale si serve all'atto del cambio degli abiti in spazi notevolmente angusti ed in condizioni di inaccettabile promiscuità;

inoltre non esistono né sono stati in alcun modo previsti presso la citata sede in via Arenula altri locali per le medesime necessità né per l'eventuale allocazione e ricovero degli addetti al settore durante i turni notturni;

ad uso del predetto personale esisterebbe un unico servizio igienico senza doccia e di minime dimensioni utilizzato oltre che dalle predette 40 unità dal personale di

altro ufficio (ufficio postale con circa 10 unità in organico);

se non ritengano opportuno intervenire al fine di accertare se quanto sopra esposto corrisponda al vero;

se non ritengano doveroso ed urgente intervenire al fine di risolvere, in tempi brevi, il perdurare di una situazione inammissibile ed assolutamente contraria alla vigente normativa che provoca disagi e malessere nel personale della polizia penitenziaria;

quali interventi necessari e risolutivi intendano adottare per sanare tale situazione incresciosa. (4-16574)

RISPOSTA. — *La ben nota carenza di stanze che affligge da tempo lo stabile di Via Arenula sono causa principale della situazione rappresentata dall'Onorevole interrogante.*

Infatti la necessità di ubicare negli spazi del piano terra molteplici servizi necessari per il funzionamento delle attività operative come l'autoparco, il servizio postale, l'accettazione, l'ufficio passi ecc. ha fatto sì che non si potesse allestire una sorta di « foresteria » per il personale di polizia penitenziaria adibito alla sorveglianza, ma solo un locale spogliatoio.

Tuttavia, in previsione dell'imminente spostamento di alcuni uffici dalla sede di via Arenula a quella di via Gregorio VII, si era già previsto di porre in essere la necessaria riorganizzazione dei servizi e dei locali per migliorare la condizione di tutti quei dipendenti che si trovano a disagio per carenza di spazi logistici.

In particolare si valuterà l'opportunità di adibire due locali del primo piano e due bagni per tale scopo per risolvere definitivamente il problema posto all'attenzione.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

STORACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia, della sanità e del lavoro e della*

previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

risulta che gli appartenenti alla polizia penitenziaria abbiano indetto una serie di manifestazioni tendenti a sensibilizzare l'opinione pubblica unitamente all'Amministrazione di appartenenza su un problema che si sta profilando per l'avvenire dell'intero corpo di polizia penitenziaria;

la folta partecipazione alla prima delle manifestazioni denota l'importanza che gli appartenenti al corpo attribuiscono al problema circa una strisciante rimilitarizzazione del corpo stesso —:

se non ritengano opportuno intervenire al fine di accertare se corrisponda al vero che nel dipartimento amministrazione penitenziaria vi siano in taluni uffici degli ufficiali del disciolto corpo degli agenti di custodia la cui sistemazione giuridica doveva essere già risolta da molti anni;

se risulti la scarsa sensibilità da parte dell'amministrazione verso le problematiche igienico-sanitarie del personale addetto alla sicurezza;

se risulti la mancata realizzazione di una mensa all'interno dei locali del dipartimento amministrazione penitenziaria in sostituzione di quella preesistente;

se risulti la mancata costituzione formale di un nucleo scorte senza un adeguato riconoscimento giuridico;

se risulti la mancanza di adeguati locali per le esigenze del personale addetto a tali servizi, quali alloggi di servizio, specie per i pendolari;

se risulti l'inesistenza di un ruolo direttivo per la polizia penitenziaria e la configurazione di un dirigente proveniente dal medesimo corpo attualmente appartenente ad altri organi istituzionali;

se risulti la scarsa disponibilità finanziaria a remunerare le ore di straordinario obbligatoriamente effettuate, ed il loro passaggio d'ufficio in recupero ore a discrezione dell'amministrazione senza pre-

cisa volontà del personale, secondo quanto precisato nell'accordo quadro. (4-16610)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che la legge istitutiva del Corpo di Polizia penitenziaria, decretando lo scioglimento del Corpo militare degli agenti di custodia, ha disposto il passaggio del personale di detto Corpo, secondo le modalità ed in base alle norme di inquadramento indicate nella stessa legge, nel Corpo di Polizia Penitenziaria.*

Per gli Ufficiali del disciolto Corpo, l'articolo 25 della legge 395/90 ha dettato speciali disposizioni: in particolare ha stabilito l'assunzione delle funzioni e degli obblighi dei funzionari direttivi o dei dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria, e la possibilità che essi siano preposti, a domanda, alla direzione dei servizi tecnico-logistici, del servizio di piantonamento dei detenuti quando sono ricoverati nei luoghi esterni di cura, dei servizi di amministrazione, nonché, se in possesso dei requisiti prescritti per il corrispondente profilo professionale, alla direzione degli istituti e dei servizi dell'Amministrazione penitenziaria.

In presenza di una serie di problemi interpretativi legati all'applicazione di tali disposizioni, l'Amministrazione ha investito della questione il Consiglio di Stato, che nell'adunanza del 22.1.1994, ha precisato che per gli Ufficiali provenienti dal soppresso Corpo degli agenti di custodia sussiste la compatibilità con lo status militare e le nuove funzioni che possono essere civili, purché gli stessi siano in possesso dei requisiti previsti per il corrispondente profilo professionale.

A fronte delle istanze di alcuni interessati che facendo leva su tale pronuncia chiedevano l'assegnazione di precisi incarichi l'Amministrazione, lungi dal rimanere inerte, si è trovata nella difficoltà di conciliare la possibilità che gli Ufficiali in questione, appartenendo ad un Corpo di Polizia ad ordinamento militare, potessero essere preposti a domanda, e se in possesso di requisiti richiesti, alla direzione degli istituti e dei servizi dell'amministrazione dove è impiegato personale civile.

Il necessario periodo di riflessione che l'Amministrazione si è concessa, data la singolarità della normativa citata ha dato luogo ad un contenzioso con l'ordinanza del Consiglio di Stato che, accogliendo l'appello proposto dall'Avvocatura, ha sostanzialmente condiviso l'opinione secondo la quale all'Amministrazione non incombe l'obbligo di aderire, ad ogni costo, alla richiesta dei ricorrenti senza alcun'altra valutazione nel merito.

Pertanto, data la delicatezza della materia, mentre si conferma come sia intendimento dell'Amministrazione tenere nella massima considerazione le aspettative degli interessati, si ritiene altresì opportuno provvedere all'emanazione dei relativi provvedimenti nei termini che si renderanno necessari per garantire una equa risposta alle aspettative di tutte le professionalità operanti nell'ambito dell'Amministrazione.

Riguardo inoltre alla mancata previsione di un ruolo direttivo per la polizia penitenziaria, si rappresenta come la legge 395/90, suddividendo il personale nei diversi ruoli di agenti, assistenti, sovrintendenti, ispettori, ha posto al vertice di questa struttura gerarchica l'ispettore capo che, non assumendo funzioni dirigenziali, rimane gerarchicamente e funzionalmente dipendente dal direttore dell'istituto insieme al quale collabora nell'organizzazione dei servizi.

È tuttavia all'esame del Parlamento un disegno di legge che prevede, per il personale di Polizia penitenziaria, l'istituzione di un ruolo speciale di « commissario ».

Per quanto concerne il punto 4 dell'interrogazione, si sottolinea che non di un nucleo scorte si debba parlare, bensì di nuclei traduzioni e piantonamento che, con successivi D.I., hanno assunto, progressivamente, il relativo servizio su tutto il territorio nazionale, come disposto dalla legge 395/90.

Relativamente al problema del mancato pagamento di tutte le ore di lavoro straordinario effettuate dal personale di polizia penitenziaria, si osserva che la legge di bilancio 1998, avendo ridotto nella misura del 12,01% i relativi stanziamenti, ha comportato la necessaria commutazione di parte delle ore di straordinario rese, in ore di

recupero che vengono concesse al personale contemperando, ove possibile, le esigenze personali e quelle di servizio.

Per quanto concerne la mensa all'interno dei locali del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria si rappresenta che il competente Ufficio Beni e Servizi ha interessato il Provveditorato alle Opere Pubbliche per la redazione di un progetto.

La questione è allo stato, ancora allo studio.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

STORACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle comunicazioni, per la funzione pubblica e gli affari regionali e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

il personale di tutte le strutture dell'ente poste italiane è del tutto insufficiente ad assicurare il normale svolgimento dei servizi, come risulta dalla rigorosa e puntuale segnalazione di tutta la stampa;

per quanto concerne, in particolare, la situazione presso l'agenzia P.T. di Latina AP dove fa capo lo sportello avanzato del Tesoro, la situazione è a dir poco disastrosa per le gravi ripercussioni su tutta la popolazione del centro sud e delle isole, che attende invano l'assegno di pensione;

appunto in applicazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relativo all'apertura di conti di credito di uffici statali per la spedizione della corrispondenza, la situazione è divenuta ingovernabile;

presso la predetta agenzia soltanto il traffico mensile delle sole raccomandate e assicurate è rispettivamente di numero 26.450 e di numero 960.000;

tanto si aggiunge agli altri onerosi adempimenti di recapito, di vendita di maggiori servizi;

il personale non riesce a fruire delle ferie del 1996 ed è fortemente preoccupato

di possibili reazioni della clientela che lo identifica come capo espiatorio —:

se risulti quali provvedimenti si intendano adottare per adeguare il personale al flusso dei servizi presso l'agenzia P.T. di Latina A.P.;

come si intenda sanare la macroscopica miopia degli amministratori dell'Epi e se si intenda chiede l'aiuto di personale già in pensione (come è già accaduto in un'Agenzia dove due pensionati hanno assicurato il servizio gratuitamente).

(4-17673)

RISPOSTA. — *Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si confermano i dati esposti dalla S.V. on.le e cioè che presso lo sportello avanzato, ubicato nel centro elaborazione dati del Tesoro di Latina — dipendente dall'agenzia di Latina a.p. — vengono presentate in un mese per l'accettazione circa 960.000 raccomandate e 26.450 assicurate, tutte regolarmente lavorate ed avviate in tempo per garantire la riscossione degli stipendi e delle pensioni nei giorni stabiliti, atteso che tale ufficio svolge esclusivamente il servizio di accettazione e spedizione di corrispondenza e non anche quelli di recapito e vendita di servizi.*

Alcune difficoltà nell'effettuazione di tale attività sono state riscontrate nel periodo aprile-maggio 1998, in seguito all'entrata in vigore dell'articolo 2, comma 17, della legge finanziaria n. 662 che, stabilendo la soppressione dell'esenzione tariffaria per le Amministrazioni statali, ha reso necessari maggiori adempimenti che hanno richiesto un certo periodo di tempo per la ricerca di una nuova organizzazione del servizio.

A completamento di informazione la medesima società Poste Italiane ha comunicato che presso la suddetta dipendenza sono applicate 4 unità dell'area operativa che appaiono adeguate alle necessità dell'ufficio tanto che tutto il personale ha regolarmente fruito del periodo di ferie cui ha diritto.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

TABORELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il disegno di legge collegato alla finanziaria per il 1998 prevede che sia data licenza agli uffici postali di vendere al pubblico valori bollati, biglietti ed abbonamenti per gli autobus, tagliandi delle lotterie, nonché di concedere a qualsiasi negozio la vendita dei francobolli;

inoltre il Ministero del tesoro sembra sia intenzionato a concedere la raccolta del lotto alle poste;

tali provvedimenti finirebbero col gravare eccessivamente sull'attività dei tabaccai che, sulle voci sopra elencate, registrano parte dei loro profitti e che, improvvisamente attaccati da una concorrenza così vasta e multilaterale, finirebbero col trovarsi in grave difficoltà —:

se non ritenga ingiusto questo attacco improvviso verso l'attività dei tabaccai e verso coloro che, investendo in questo settore, contavano perlomeno di realizzare parte dei loro introiti attraverso le voci sopra elencate;

se non ritenga opportuno sospendere tali iniziative e concedere altresì licenza ai tabaccai di raccogliere il pagamento dei bolli automobilistici, come avviene per l'Acì e per le poste, tenuto anche conto che l'eventuale eliminazione della marca per patenti toglierà un'altra voce di reddito prima garantita ai tabaccai, risparmiando inoltre così al cittadino le lunghe file tipiche del servizio postale. (4-13420)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde, la S.V. Onorevole, premesso che l'attribuzione agli Uffici postali della facoltà di vendita di valori bollati, biglietti delle lotterie, biglietti ed abbonamenti ai servizi di trasporto urbano e a qualsiasi esercizio commerciale della distribuzione dei francobolli depaupererebbe le funzioni dei rivenditori di generi di monopolio con conseguenti ripercussioni negative sull'economia della categoria, chiedono di conoscere quali iniziative intenda assumere questa Ammi-*

nistrazione per ovviare a quanto lamentato proponendo che in via compensativa e per una maggiore fruibilità da parte degli utenti, venga esteso alle tabaccherie il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.

In proposito, la competente Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha rappresentato che, per quanto riguarda i biglietti delle lotterie nazionali, l'articolo 8 del relativo regolamento generale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1477, nel testo modificato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1988, n. 562, già prevedeva la possibilità per gli uffici postali di essere incaricati della vendita dei biglietti e, a conferma di tale linea, si pone ora l'articolo 53, 1° comma, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegata alla legge finanziaria per il 1998), il quale dispone che gli uffici postali possano procedere alla distribuzione e alla vendita diretta di biglietti delle lotterie nazionali sulla base di un'apposita convenzione, che disciplini le modalità e le condizioni del servizio. Tale convenzione, stipulata tra l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e le Poste Italiane S.p.A. è operativa dal 20 maggio 1998 e riguarda la commercializzazione delle lotterie tradizionali e di quelle ad estrazione istantanea.

Per quanto concerne, invece, l'auspicata estensione alle tabaccherie del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche, il Dipartimento delle Entrate ha, per parte sua, rappresentato che l'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegata alla legge finanziaria per il 1998), ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche siano demandati alle Regioni e che, inoltre, tali attività vengano svolte secondo le modalità stabilite con apposito decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della predetta legge.

Peraltro, con il predetto decreto, o con altro separato, verrà approvato lo schema tipo di convenzione con la quale le Regioni potranno affidare a terzi, mediante procedure a evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche.

Il Dipartimento delle Entrate ha, quindi, rilevato che il medesimo articolo 7 della legge n. 449 del 1997, al comma 11, consente ai tabaccai la possibilità di riscuotere le tasse automobilistiche, previa adesione all'apposita convenzione tipo, la quale disciplinerà anche la modalità di collegamento telematico e di riversamento al concessionario delle somme riscosse e determinerà il compenso spettante ai tabaccai per ciascuna operazione nonché le garanzie che devono essere prestate per lo svolgimento dell'attività.

Infine, il successivo comma 12 del predetto articolo 17 della legge n. 449 del 1997 ha previsto l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con la quale sarà disciplinato in modo uniforme il rapporto tra i tabaccai e le Regioni. Il Dipartimento delle Entrate ha assicurato che tale decreto è in fase di predisposizione.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

TARDITI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

il disegno di legge collegato alla finanziaria per il 1998 prevede che anche gli uffici postali possano vendere i valori bollati, biglietti per i mezzi di trasporto e relativi abbonamenti, nonché i biglietti per le lotterie;

il medesimo disegno di legge stabilisce inoltre la possibilità che qualunque esercizio possa vendere, purché eserciti attività commerciale, anche valori bollati:

la scelta di indicare gli uffici postali appare quanto mai inopportuna, attesa la cronica insufficienza degli attuali servizi causata dalla mole di lavoro che già tali uffici sono chiamati ad esercitare;

tali previsioni incidono ulteriormente sul già difficile momento che le tabaccherie attraversano, causato dalla situazione economica recessiva e dalla diminuzione delle vendite dei biglietti delle lotterie istantanee e nazionali causata dai denunziati disguidi anche recenti addebitabili ad enti comunque connessi ai monopoli;

se non ritengano necessario rivedere tali decisioni, aggravate dalla già prevista soppressione del bollo sulle patenti che costituiva pur sempre un introito certo per i tabaccai, concedendo comunque agli stessi almeno la riscossione delle tasse automobilistiche od altre attività connesse alla loro rilevante funzione di servizio sociale per la collettività. (4-14139)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde, le S.V. Onorevole, premesso che l'attribuzione agli Uffici postali della facoltà di vendita di valori bollati, biglietti delle lotterie, biglietti ed abbonamenti ai servizi di trasporto urbano e a qualsiasi esercizio commerciale della distribuzione dei francobolli depaupererebbe le funzioni dei rivenditori di generi di monopolio con conseguenti ripercussioni negative sull'economia della categoria, chiedono di conoscere quali iniziative intenda assumere questa Amministrazione per ovviare a quanto lamentato proponendo che in via compensativa e per una maggiore fruibilità da parte degli utenti, venga esteso alle tabaccherie il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.*

In proposito, la competente Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha rappresentato che, per quanto riguarda i biglietti delle lotterie nazionali, l'articolo 8 del relativo regolamento generale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1477, nel testo modificato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1988, n. 562, già prevedeva la possibilità per gli uffici postali di essere incaricati della vendita dei biglietti e, a conferma di tale linea, si pone ora l'articolo 53, 1° comma, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegata alla legge finanziaria per il 1998), il quale dispone che gli uffici postali possano

procedere alla distribuzione e alla vendita diretta di biglietti delle lotterie nazionali sulla base di un'apposita convenzione, che disciplini le modalità e le condizioni del servizio. Tale convenzione, stipulata tra l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e le Poste Italiane S.p.A. è operativa dal 20 maggio 1998 e riguarda la commercializzazione delle lotterie tradizionali e di quelle ad estrazione istantanea.

Per quanto concerne, invece, l'auspicata estensione alle tabaccherie del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche, il Dipartimento delle Entrate ha, per parte sua, rappresentato che l'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegata alla legge finanziaria per il 1998), ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche siano demandati alle Regioni e che, inoltre, tali attività vengano svolte secondo le modalità stabilite con apposito decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della predetta legge.

Peraltro, con il predetto decreto, o con altro separato, verrà approvato lo schema tipo di convenzione con la quale le Regioni potranno affidare a terzi, mediante procedure a evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche.

Il Dipartimento delle Entrate ha, quindi, rilevato che il medesimo articolo 7 della legge n. 449 del 1997, al comma 11, consente ai tabaccai la possibilità di riscuotere le tasse automobilistiche, previa adesione all'apposita convenzione tipo, la quale disciplinerà anche la modalità di collegamento telematico e di riversamento al concessionario delle somme riscosse e determinerà il compenso spettante ai tabaccai per ciascuna operazione nonché le garanzie che devono essere prestate per lo svolgimento dell'attività.

Infine, il successivo comma 12 del predetto articolo 17 della legge n. 449 del 1997

ha previsto l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con la quale sarà disciplinato in modo uniforme il rapporto tra i tabaccai e le Regioni. Il Dipartimento delle Entrate ha assicurato che tale decreto è in fase di predisposizione.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

TORTOLI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

da oltre due mesi il signor Vittorio Miri, un imprenditore nel settore della ristorazione, vive nella propria automobile accampato di fronte al tribunale di Prato;

l'azienda del signor Miri risulta sia stata posta sotto sequestro dall'autorità giudiziaria soltanto a causa di una presunta morosità per ritardato pagamento del canone di locazione di appena due milioni e mezzo, una mensilità;

tale provvedimento ha provocato il totale dissesto finanziario dell'imprenditore in questione ed il conseguente discredito presso l'intera comunità in cui operava;

la vicenda che ha visto protagonista il signor Miri ha avuto grande eco sulla stampa locale, suscitando l'indignazione nell'opinione pubblica;

l'accaduto ha avuto ripercussioni sui rapporti economici, sociali, familiari del signor Miri;

a seguito dell'apposizione dei sigilli all'azienda in questione si è provocata la perdita di posti di lavoro con danni all'economia locale —:

se non si ritenga opportuno adottare iniziative ispettive volte all'accertamento dell'accaduto anche al fine di valutare la correttezza delle procedure adottate e la inevitabilità delle conseguenze. (4-08984)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, anche sulla base delle

notizie fornite dal Ministero dell'interno e dagli uffici giudiziari, si comunica quanto segue.

A partire dal 5 gennaio 1997, il sig. Vittorio Miri ha attuato una singolare forma di protesta, consistente nell'accamparsi dinanzi all'ingresso del Palazzo di Giustizia di Prato, allo scopo di denunciare all'attenzione dell'opinione pubblica i raggiri e le truffe delle quali egli sarebbe rimasto vittima.

All'origine della cennata manifestazione vi è una vicenda di natura economica, afferente alla gestione e cessione di un ristorante-pizzeria in Comune di Carmignano, di cui il Miri era titolare fino al luglio 1995, ad un gruppo di persone che, però, non gli avrebbe mai corrisposto quanto pattuito causandogli, con ciò, gravi problemi finanziari.

Reiteratamente contravvenzionato per irregolarità amministrative, l'esercizio in questione venne tra l'altro definitivamente chiuso in data 1.1.1996 su decisione dei nuovi gestori.

La vicenda è caratterizzata dal fatto che Miri assume di aver subito abusi, come evidenziato anche in svariati esposti da lui inviati alla locale Prefettura e ad altre autorità locali e nazionali.

Per il tramite del Questore di Prato, il sig. Miri è stato invitato a desistere dalla sua protesta e rassicurato sulla circostanza che, comunque, il suo caso — come riferito a suo tempo dal Procuratore della Repubblica di Prato — era sottoposto all'attenta e scrupolosa valutazione dell'autorità giudiziaria.

Persistendo tuttavia il Miri nella sua protesta, è stato ricevuto personalmente dal Prefetto nella seconda metà del mese di gennaio 1997.

Nel corso di tale incontro il Miri ha sostanzialmente formulato due richieste, riguardanti il risarcimento del danno economico causato, a suo dire, dai raggiri e dalle truffe delle quali egli sarebbe rimasto vittima, nonché la disponibilità di un alloggio ove abitare.

Nell'occasione, il Prefetto, nel rappresentare, in merito alla prima questione posta, di non poter in alcun modo intervenire, essendo il caso all'attenzione dell'autorità

giudiziaria, ha assicurato che avrebbe interessato l'Assessore ai servizi sociali del Comune di Prato.

Detto assessore, prontamente contattato, ha offerto la disponibilità, per circa un mese, a spese dell'amministrazione comunale, di una camera in un albergo di media categoria.

Rifiutata inizialmente la proposta, il Miri ha proseguito la propria manifestazione di protesta, non solo rimanendo accampato dinanzi all'ingresso del palazzo di giustizia di Prato ma anche facendo pervenire alla Prefettura una serie di documenti e certificazioni personali (cartelle esattoriali e dichiarazioni dei redditi intestate ma non compilate, certificati elettorali, ecc.) che sono state trasmesse agli uffici competenti.

Di fronte al perdurare della protesta, il Sindaco di Prato, con una propria ordinanza dell'aprile 1997, ha intimato al Miri di sgomberare il piazzale antistante al Palazzo di Giustizia, imponendogli di rimuovere le croci e gli altri oggetti dallo stesso collocati durante i giorni di protesta. Tale ordinanza è stata eseguita dalla Polizia municipale non senza difficoltà, stante l'atteggiamento del Miri, che più volte è tornato a manifestare nel predetto luogo.

Il nominato, che ha peraltro percepito per circa un mese un sussidio straordinario del Comune e che ha dimorato, con trattamento di pensione completa, per alcuni giorni, in alcuni alberghi cittadini, a spese dell'Amministrazione comunale, si è reso protagonista di vari episodi.

Durante la cerimonia per la commemorazione del quinto anniversario della strage di Capaci, svoltasi a Prato il 23 maggio 1997, ha disturbato le celebrazioni interrompendo con slogan e contestazioni gli interventi degli oratori.

In altra occasione, il Miri, servendosi di un megafono, ha lanciato accuse contro numerose autorità, dinanzi al Palazzo di Giustizia, prendendo di mira in particolare il Procuratore della Repubblica di Prato, il Questore e il Prefetto.

L'invettiva è terminata con l'intervento di personale del nucleo di polizia giudiziaria dei carabinieri, che ha sequestrato il megafono utilizzato per la protesta.

Nel luglio 1997 il Miri che nel frattempo non si era presentato ad un incontro fissatogli dal Sindaco di Carmignano, nella sede di una cooperativa locale, presso la quale avrebbe potuto essere assunto, ha tenuto, in una piazza cittadina, un pubblico comizio.

Nel corso della manifestazione, a cui hanno assistito circa 50 persone, egli ha esposto i motivi della sua protesta, non mancando di utilizzare espressioni colorite nei confronti dell'autorità giudiziaria, del Prefetto, del Questore, del Sindaco e della Giunta comunale, nonché verso alcuni rappresentanti delle Forze dell'ordine della provincia di Prato.

Per quanto attiene ai profili più squisitamente giudiziari della vicenda si riferisce quanto segue.

Il Miri gestiva in Carmignano un ristorante dopo averlo rilevato da precedenti gestori e subentrando nell'affitto del relativo immobile.

Il mancato pagamento di uno o più canoni determinava il sequestro dell'azienda con provvedimento in data 21.12.1995 del Pretore di Prato. Il sequestro era convalidato all'udienza del 29.12.1995. La custodia era affidata al proprietario dell'immobile e subito dopo ad altra persona che in precedenza aveva preso in subaffitto l'azienda e che aveva fatto istanza di utilizzare il ristorante per la cena di fine anno.

In data 28.12.1995 veniva eseguito anche il pignoramento di alcuni beni mobili ad istanza di un terzo creditore.

Parte dei beni pignorati era però asportata e, conseguentemente, a seguito di quella, era aperto procedimento penale.

Il 29.3.1996 il Tribunale di Prato revocava il sequestro dell'azienda. A seguito di ciò Miri chiedeva la restituzione delle chiavi del locale. Il proprietario non vi provvedeva adducendo di non esserne in possesso per averle consegnate alla persona subentrata nella custodia.

Quest'ultima, a sua volta, affermava di non essere più in possesso delle chiavi.

Questa in sommi capi la vicenda giudiziaria del Miri.

Questi, con dichiarazioni verbalizzate presso la Sezione di Polizia Giudiziaria di

Firenze, ha lamentato di essere vittima di persecuzione ad opera di privati e magistrati autori, a suo dire, di reati ai suoi danni.

La Procura della Repubblica di Firenze ha indi trasmesso il relativo fascicolo alla Procura di Prato, che ha poi trasmesso gli atti (fasc. 1516/96) a quella di Bologna per competenza ex articolo 11 C.P.P., per eventuali reati a carico di magistrati degli uffici giudiziari di Prato.

Per le manifestazioni di cui si è fatto prima cenno, il Miri è stato denunciato per il reato di cui all'articolo 342 C.P. Il relativo fascicolo è stato trasmesso alla Procura della Repubblica di Bologna per competenza.

La persona in questione, con esposti indirizzati — tra gli altri — anche a questo Ministero — ha rivolto ai magistrati ed ai titolari di alcune istituzioni locali reiterate accuse d'inerzia, di abusi e di irregolarità nell'esercizio delle loro funzioni.

Nell'ambito delle competenze ministeriali è stata acquisita presso l'autorità giudiziaria ampia documentazione dal cui esame non sono emersi possibili rilievi di carattere disciplinare nei confronti di magistrati, tenuto conto che le doglianze si riferiscono a provvedimenti adottati nell'esercizio di attività giurisdizionale, in relazione ai quali non sono state ravvisate abnormità, né macroscopiche violazioni di legge né — infine — il perseguimento di fini estranei a quelli di giustizia. Ne consegue che la suddetta attività giurisdizionale non è suscettibile di sindacato in sede amministrativa e neppure di apprezzamento sotto il profilo disciplinare.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

TOSOLINI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri delle comunicazioni, del tesoro e delle finanze. — Per sapere — premesso che:

il servizio postale in Italia ha livelli di efficienza a tutti noti, e cioè praticamente risibili;

la funzionalità delle stesse poste, se si pensa ad esempio ad i tempi di consegna

della corrispondenza, è purtroppo sproporzionata, in senso negativo, rispetto al costo complessivo della macchina;

tra le operazioni di « cosmesi di bilancio », finalizzate a dare ossigeno alle poste, l'anno scorso il Governo ha provato ad attribuire alle stesse poste funzioni bancarie;

l'esperimento in questione non è però decollato, a causa della forte opposizione del « cartello bancario » nazionale;

in base al disegno di legge collegato alla legge finanziaria, le poste, che già vantano livelli di inefficienza stratosferici, a parità di numero di addetti, dovrebbero vendere anche valori bollati, biglietti ed abbonamenti per autobus e biglietti delle lotterie;

nello stesso provvedimento si stabilisce che la vendita dei francobolli avverrà anche in negozi diversi dalle classiche rivendite di tabacchi e valori bollati;

il fenomeno delle file chilometriche agli sportelli postali, un classico italiano, non è proprio di un paese « normale »;

si vuole inoltre eliminare la marca delle patenti dalla lista dei balzelli nazionali —:

quali ragioni inducano il Governo a pensare che la localizzazione della vendita dei biglietti delle lotterie e quant'altro negli uffici delle poste possa essere smaltito dal personale dello stesso ente senza arrecare detrimento alla qualità del servizio, già ampiamente scadente;

quali ragioni ostino alla concessione, alle stesse rivendite di tabacchi, della raccolta dei pagamenti dei bolli automobilistici che sicuramente alleggerirebbero gli sportelli delle poste e dell'Acì di un po' di quelle file che fanno oggi parte della loro condizione;

quali siano gli intendimenti del governo rispetto alla più complessa riorganizzazione funzionale del servizio postale, ivi incluso quello di bancoposta, e delle competenze della categoria dei rivenditori

di tabacchi e valori bollati, già ampiamente penalizzata dalla probabile eliminazione dei lievi margini di profitto provenienti dalla vendita delle marche per patente e dei valori bollati in genere. (4-13304)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde, le S.V. Onorevole, premesso che l'attribuzione agli Uffici postali della facoltà di vendita di valori bollati, biglietti delle lotterie, biglietti ed abbonamenti ai servizi di trasporto urbano e a qualsiasi esercizio commerciale della distribuzione dei francobolli depaupererebbe le funzioni dei rivenditori di generi di monopolio con conseguenti ripercussioni negative sull'economia della categoria, chiedono di conoscere quali iniziative intenda assumere questa Amministrazione per ovviare a quanto lamentato proponendo che in via compensativa e per una maggiore fruibilità da parte degli utenti, venga esteso alle tabaccherie il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.

In proposito, la competente Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha rappresentato che, per quanto riguarda i biglietti delle lotterie nazionali, l'articolo 8 del relativo regolamento generale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1477, nel testo modificato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1988, n. 562, già prevedeva la possibilità per gli uffici postali di essere incaricati della vendita dei biglietti e, a conferma di tale linea, si pone ora l'articolo 53, 1° comma, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegata alla legge finanziaria per il 1998), il quale dispone che gli uffici postali possano procedere alla distribuzione e alla vendita diretta di biglietti delle lotterie nazionali sulla base di un'apposita convenzione, che disciplini le modalità e le condizioni del servizio. Tale convenzione, stipulata tra l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e le Poste Italiane S.p.A. è operativa dal 20 maggio 1998 e riguarda la commercializzazione delle lotterie tradizionali e di quelle ad estrazione istantanea.

Per quanto concerne, invece, l'auspicata estensione alle tabaccherie del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche, il

Dipartimento delle Entrate ha, per parte sua, rappresentato che l'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegata alla legge finanziaria per il 1998), ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche siano demandati alle Regioni e che, inoltre, tali attività vengano svolte secondo le modalità stabilite con apposito decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della predetta legge.

Peraltro, con il predetto decreto, o con altro separato, verrà approvato lo schema tipo di convenzione con la quale le Regioni potranno affidare a terzi, mediante procedure a evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche.

Il Dipartimento delle Entrate ha, quindi, rilevato che il medesimo articolo 7 della legge n. 449 del 1997, al comma 11, consente ai tabaccai la possibilità di riscuotere le tasse automobilistiche, previa adesione all'apposita convenzione tipo, la quale disciplinerà anche la modalità di collegamento telematico e di riversamento al concessionario delle somme riscosse e determinerà il compenso spettante ai tabaccai per ciascuna operazione nonché le garanzie che devono essere prestate per lo svolgimento dell'attività.

Infine, il successivo comma 12 del predetto articolo 17 della legge n. 449 del 1997 ha previsto l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con la quale sarà disciplinato in modo uniforme il rapporto tra i tabaccai e le Regioni. Il Dipartimento delle Entrate ha assicurato che tale decreto è in fase di predisposizione.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

VIGNI. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

in alcune zone del paese viene gradualmente a mancare il servizio di filodiffusione fornito dalla Telecom; diversi utenti residenti a Siena — per fare un esempio — abbonati della filodiffusione, dopo che la Telecom li aveva informati della sostituzione del numero telefonico motivato dal cambio del tipo di cartolina (da elettronica a digitale), non hanno più ricevuto i programmi della filodiffusione a partire dal momento dell'attivazione del nuovo numero e del collegamento alla nuova centralina —:

quali siano le ragioni che hanno determinato questa situazione;

se non ritenga che ciò configuri anche una inadempienza contrattuale a danno degli utenti;

cosa intenda fare affinché su tutto il territorio nazionale gli utenti possano ricevere i programmi della filodiffusione.

(4-07669)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che l'adeguamento, operato dalla Telecom Italia, degli impianti telefonici alle nuove centrali in tecnica « numerica » ha reso disponibili nuovi e più pregiati servizi anche se, in alcuni casi, relativamente al servizio di filodiffusione, il cambio di numero ha comportato difficoltà di carattere tecnico che non hanno consentito la prosecuzione del servizio precedentemente svolto.*

La concessionaria RAI, dal canto suo, nel confermare che le difficoltà di inoltro dei programmi della filodiffusione in alcune città derivano dalla incompatibilità tra le nuove centrali telefoniche della Telecom di tipo numerico ed i propri impianti, ha precisato di aver avviato uno studio di fattibilità tecnica di possibile inoltro della filodiffusione attraverso le centrali in questione ed ha assicurato che, non appena completato tale studio, saranno avviati contatti con la Telecom per una nuova definizione contrattuale del servizio in questione.

Il Ministro delle comunicazioni: Antonio Maccanico.

ZACCHERA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

migliaia di coppie in Italia hanno avanzato richieste di adozione sia nazionale che internazionale al fine di accogliere orfani o bambini abbandonati;

la gran parte delle domande è correttamente istruita, le coppie hanno indubbiamente le caratteristiche previste dalle leggi in vigore, ma che le istanze si arenano nei diversi tribunali dei minori dove, per carenze di organici e difficoltà di procedura, rimangono bloccate per lungo tempo;

ai sensi di legge, le istanze di adozione internazionale decadono dopo due anni dalla presentazione, periodo di tempo nel quale i richiedenti restano all'oscuro dell'evolversi del procedimento e vedono avvicinarsi la data di scadenza senza nulla poter fare;

giunti alla faticosa data di scadenza, nulla ricevendo, l'istanza decade e bisogna quindi riprocedere alla formulazione della stessa, spesso con nuove analisi sanitarie, informative e così via, e comunque ad una nuova serie di colloqui, analisi psicologiche eccetera con ulteriore intasamento delle già precarie ed insufficienti strutture giudiziarie;

al fine di giustamente tutelare il minore adottabile, di fatto si vincola pesantemente il numero delle possibili adozioni che invece potrebbero ben più costituire una positiva soluzione per migliaia di situazioni di grave necessità, oltre a soddisfare il desiderio di decine di migliaia di coppie —:

quali iniziative intenda adottare al fine di procedere ad un più semplice esame delle istanze, ad una garanzia per i tempi di adozione ed esame delle stesse per un rafforzamento delle strutture dei tribunali dei minori in pressoché tutte le zone d'Italia;

se non si ritenga che questo problema rappresenti una priorità di alto contenuto morale e sociale e come tale debba essere più attentamente seguita dall'esecutivo, sia dal punto di vista dell'iniziativa legislativa che operativa.

(4-16969)

RISPOSTA. — *Come è noto, la procedura relativa all'adozione è regolamentata dalla Legge n. 184 del 1983, che ha come principio generale la tutela e l'interesse del minore, principio guida anche della legge n. 176 del 1991 di ratifica della Convenzione O.N.U. sui diritti del fanciullo del 1989. Entrambe le normative sanciscono il diritto del minore a crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia e la conseguente residualità dell'adozione: ogni intervento a tutela del minore deve essere sempre adottato nel suo interesse (articolo 3 L. 176/1991) ed una eventuale collocazione alternativa al nucleo d'appartenenza è possibile previo accertamento dell'impossibilità della sua permanenza nella propria famiglia (artt. 9 e 21 L. 176/1991).*

L'adozione del minore in stato di abbandono morale e materiale deve essere, quindi, la soluzione più idonea: da ciò deriva la necessità di dare inizio ad un procedimento il più possibile garante di tale supremo interesse.

I requisiti degli aspiranti adottanti di un minore straniero sono previsti dagli artt. 6 e 30 della legge n. 184/1983. La stessa Legge prevede che il Tribunale per i minorenni competente disponga con urgenza, tramite i servizi territoriali e gli organi di pubblica sicurezza, gli opportuni accertamenti (articolo 10). Tale procedura è inserita dalla normativa nell'ambito di un più generale iter istruttorio improntato alla garanzia di ciascun minore adottabile e di ogni procedimento istruito presso il Tribunale per i minorenni. I tempi di definizione di ogni singola pratica sono, pertanto, dovuti a tale complesso iter, nonché alle interazioni fra Tribunale per i minorenni e servizi territoriali (con riferimento alle rispettive risorse umane e materiali).

Per quanto riguarda la «decadenza» delle istanze di adozione (con le conseguenti nuove indagini dei servizi territoriali) è a tutela sia del minore che degli aspiranti all'adozione, nel cui nucleo familiare, nel frattempo, potrebbero essere intervenuti dei cambiamenti rispetto alla situazione iniziale.

Per quanto riguarda le richieste di idoneità all'adozione di minori stranieri, la Convenzione de L'Aja, la cui ratifica vede attualmente impegnato il Parlamento, tende ad una definizione ancora maggiore dell'iter procedurale.

Questo Ministero è impegnato, in sintonia con il Dipartimento per la solidarietà sociale della presidenza del Consiglio dei

Ministri, a ricercare in sede parlamentare le più appropriate soluzioni ed interventi migliorativi sia in relazione alla citata ratifica della Convenzione de L'Aja, sia in prospettiva della più complessiva revisione della Legge 184/1983.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.